COMMENTARIO
SOPRA LA LEGGE
DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO VENETO

Fatta l' Anno MDCLXXXVI. a XV. ai Decembre.

Nel quale, conforme alle determinationi della Sereniss. Republica, & secondo le Leggi vniuersali de' Feudi, summariamente si tratta di tutta la materia Feudale.

CON VN' INDICE COPIOSISSIMO

Opera à PRENCIPI, à FEVDATARII, & à tutti gli studiosi di questa materia, vtilissima.

DEL S. GIOVANNI BONIFACCIO
GIVRECONSVLTO.

Et della Serenissima Republica di VENETIA
ASSESSORE PRIMARIO.

ALL'ILLVSTRISSIMO E REVERENDISSIMO M.

VICENZO BONIFACCIO
VESCOVO DI FAMAGOSTA.

IN VENETIA. M. DC. XCIV.

APPRESSO PAOLO ANTONIO SANZONIO.

Con licenza de' Superiori, e Priuilleggio.

ILLVSTR. E REVERENDIS. SIG.

SIG. MIO, PATRON COLLENDISSIMO.

LA diuotione ch'hà ſempre profeſſato ne' ſuoi Studij il Sig. Pietro Genari Auuocato nel Foro di queſta Ser. Dominante verſo l'opere illuſtri del famoſo Giouanni Bonifaccio hà dato impulſo alla preſente riſtampa. Per cõtraſegnare più viua la ſtima egl'hà voluto ſominiſtrarmi le notitie della vita di così celebre ingegno con altri lumi

conferenti alla materia. Hò creduto mio debito douerla consecrare al suo nome mentre in lei sola s'vniscono tutti gl'antichi splendori della Famiglia BONIFACCIA. Per formarne vn panegirico copioso sono bastanti due nomi; l'vno è quello di GIOVANNI Auttore dell'opera, l'altro è dell' insigne BALDASSAR BONIFACCIO morto Vescouo di Capo d'Istria de quali lei si mostra ben degno e meriteuole Nipote. Humiliato con profondo rispetto la suplico d'aggradir il dono d'vna proprietà ch'è sua, prima per ragione di Sangue, e poi per Inuestitura legitima della Virtù; con che la mia riuerenza si prottesta per sempre.

Di V. S. Illustriss. e Reuerendiss.

Humiliss. Deuotiss. Obl. Seruitore.
Paolo Antonio Sanzonio.

SERENISSIMO
PRENCIPE,
ECCELLENTISSIMO
SENATO.

QVELLA naturale, & hereditaria inclinatione; con la quale io nacqui, & son di continuo viuuto di seruire alla Serenita Vostra mio Prencipe, sì come già mi fece parer lieue la molta fatica che io sostenni nella composítione della mia vniuersale Historia Triuigiana, per quel diletto ch'io riceuea nella veridica spiegatura di molte cose concernenti la dignità della sua Republica da altri non scritte: così pur seruendola mentre nel corso di forse trenta anni io son andato trauagliando Assessore de' suoi Illustrissimi Rappresentanti ho sentita grande consolatione: finalmente sopra fatto da graue età, considerando come io potessi fino all'estremo della mia vita l'istesso seruitio continuare, in due maniere ho stimato di poter ciò adempire: La prima, già dalla Republica procurata, è il dar regola, & con buon metodo facilitare l'vso, e l'intelligenza delle sue Leggi, le quali in varij tempi in gran numero formate, ne hanno veramente bisogno, nella qual impresa, così da' Patroni essortato, ho di già fatto tal progresso, che quando ciò sia à V. Serenità grato, posso sperarne fra poco tempo il desiderato compimento: l'altra cosa, che giudicai douerle esser accetta, è stata lo scriuer vn'opera nella materia de' Feudi: poiche essendo molti i suoi Feudatarij, e frequēti le difficoltà che perciò nascono, ella è necessaria riputata: onde mi diedi à cōmentar vna Legge dell'Eccellentissimo Senato, & con questa occasione à trattar

tar

tar tutta questa materia, non solo conforme alle Leggi *della Republica, ma per quanto è dalle vniuersali Decisioni, e Consuetudini Feudali determinato: alla qual fatica hauendo, con l'aiuto di Dio, posto fine, douendo hora publicarla, era ben ragioneuole che riceuesse lume, e splendore dal Serenissimo nome di Vostra Sublimità, mentre ella degnamente siede Capo, e Prencipe di così gloriosa Republica, al quale eminentissimo grado è stata (come è notissimo) solamente dalla sua singolare virtù, e da suoi gran meriti inalzata. Era, dico, conueniente che à V. Serenità fosse quest'Opera dedicata, essendo composta da vn suo fidelissimo suddito, & suisceratissimo Seruitore; principalmente fondata sopra le sue Leggi, & contenendo molte cose alla conseruatione delle sue ragioni pertinenti, & a' suoi Feudatarij necessaria, & opportuna. Onde segnata in fronte del suo inuitto, & eccelso nome, confido che da ogn'vno sarà ben veduta, e rispettata. Supplicando V. Serenità che poi che io non ho potuto in suo seruitio sparger il sangue nella guerra, come hanno fatto i miei antenati; non sdegni, che nella pace, spargendo l'inchiostro sopra le carte, habbia dato anco questo picciol segno del mio gran debito, e di quel viuo desiderio che è in me di seruir à V. Serenità, & à tutta questa immortale Republica, alla quale piaccia à Dio conceder ogni desiderata prosperità, & ogni perfetto bene; & alla Ser. V. vita longa, sana, e felice, & con infinita riuirenza me le inchino.*

Di Rouigo, il primo di Giugno. M.DC.XXIIII.

GIO. BONIF.^{io} NOB: DI RODIG.^{o} I.C. ASSESS.^{re} ET ISTO.^{co}
CONSILIO, INGENIO, PIETATE, ET SANGVINE CLARVS:
SI CVPIS ARCHETYPVM CERNERE, SCRIPTA LEGE.

NOTITIE DELLA VITA
di
GIOVANNI BONIFACCIO.

PAga un debito all'honore chi rauiua le glorie de gl'huomini illustri per la virtù; e promouer un beneficio specioso à posteri per imitarli. Nacque Giouanni Bonifacio l'anno 1547 di Sebastiano nobile di Rovigho ed Imperatrice Mirana sua moglie nobile di Padoua. Ne gl'anni più teneri fece transparire i lampi d'vn indole solleuata. Hebbe l'incontro felice d'vn insigne maestro qual fù Antonio Riccobuono Rhodigino huomo illustre del suo secolo; e che nel numero de letterati occupaua alhora vna base conspicua & eminente. Suchiò dal medesimo le primitie delle littere humane ma d'vn latte asperso delle più sode eruditioni, e tutto lo conuerti in sangue purissimo per dar perfettione al temperamento d' vn intelletto sublime.

Transferitossi poi nelle famose Schole di Padoua piegò l'attentione & il genio allo studio delle Leggi. Iui doppo il solito quinquenio consegui l' honore del Dottorato.

Indi applicossi al culto nobile dell' eloquenza giudiciaria facendo ben presto spicare nel graue essercitio del Foro gl' ameni tratti d' un erudita facondia mescolata con la più vigorosa seuerità delle leggi

Bramoso di propagar la famiglia si congionse in matrimonio cō Isabella figlia di M. Ant. Martignagho nobile di Treuiso. Per esser questa herede d' vna ri-

guardeuole facoltà fermò la sua habitatione nella casa del Suocero alle di cui tenerezze verso l' vnica figlia cesse il Genero le ragioni del suo amore verso la patria.

Ogni luogho però è degno Teatro d'āmiratione per quegl'ingegni suegliati che sanno estender l'Ali fuori de volgari confini, onde benche forestiere difuse in poco tempo nell'impiego forense il credito della sua faconda litteratura.

Con la soauità de modesti Costumi e col lume d'vna esquisita prudenza acciecò tutta li inuidia.

Spendendo l'vso di quella dolce attratiua ch'è figlia occulta della virtù, e che lontana dal fasto niente di se presume comprò l'affetto e la Stima de cittadini nelle più riguardeuoli conferenze era riconosciuto per la Stella diretrice de grand affari. Appresso gl'animi nobili quest'è il premio più soaue delle loro honorate fatiche, goder vn imperio d'intelligenza sopra de gl'altri. *Hic publicus ciuium patronus hic commune ciuitatis oraculũ* come *esprime Marsilio ficino*.

Li.præp.2

L'accidẽtale mutatione di Cielo gl'ampliò la grandezza sussistente del nome, perche datossi ne gl'otij estiui e nell'hore usurpate alle cure più graui à scriuer l'Historia Treuigiana puote coglier nel biãco dell'immortalità. Conciliossi con tal Opera il fauore non meno de Prencipi che de priuati.

Alfonso vltimo Duca di Ferrara (de cui maggiori haueua rinouate l'antiche glorie quando fecero argine del proprio petto alle furiose inõdationi de Gothi che funestarono tutto il bel sereno d'Italia) ne dimostrò l'aggradimento col dono d'vn precioso diamante corrispondente alla magnificenza del suo grand animo. La Città di Treuiso in grata retributione di così insigne

fatica

fatica le conferì il carratere della sua nobiltà.

Nelle menti poi de letterati del secolo fece una tal impressione, che diede materia ad un grande ingegno d'epilogar in due versi vna vastissima lode.

Taruisij Historia viuet Bonifacius; vt nunc
Viuit Romana Liuius Historia.

Benedict. Doct. Phi.

L'intelletto sensato e per natura seuero di M. Ant. Pellegrini Cr. fà giustitia alla sua gloria col darle nome di celebre Giurisconsulto & Historico.

Consi. To. 3. co. 11. n. 41.

Per auttenticare le memorie disperse nella caligine de gl'anni massime per le turbulenze della misera Italia da più spade de Dominanti in quei tempi lacerata serue quest'Opera d'auttorità e di fede. Hò veduto nelle controuersie di grido e doue la materia lo ricerca allegarla da Veneti Oratori per fondamento, e viene anco benignamente riguardata come vn testimonio di suddito benemerito e di veridico Historico.

Si come in questa riguardeuole vnione de tempi e de fatti che dessume i principij da Christo nato fino l'anno 1591 egli si difuse nel dilucidare le vecchie memorie de Prencipi Longobardi ambitiosi distruggitori dell'Imperio, così hauendo osseruato attrouarsi ne uolumi della Giurisprudenza il registro d'alcune loro constitutioni concernenti la materia Feudale, sueglió nella sua mente il pensiero di commentar questa famosa legge della Serenissima Rep. della quale à beneficio de posteri hora se ne rinoua la stampa.

La materia non può esser più illustre mentre tratta de Feudi che sono li proprij e patrimoniali beni de Prencipi. Il commento poi è così fertile d'eruditioni e dottrine che si forma da se stesso vn Elogio bastante, senza che penna oscura e mendica presuma d'arrichir-

lo de lumi.

Ampliato per tanti atti di merito il nome egregio di Giouanni fù persuaso da graui e prudenti senatori del gouerno ad assumer l'impiegho delle prime Accessorie nelle più conspicue Città della Terra Ferma. Fece egli in tal forma passagio del grado d'oratore à quello di Giudice. In così nobile ministero dilatò à tal eccesso le vampe luminose del suo molto sapere chi era da tutti desiderato & ambito per honor delle Curie. Consumò in queste grauuissime applicationi vna gran parte de gl'anni più maturi, contrappesando l'amaro delle graui fatiche con il dolce della stima e del rispetto.

La Città di Brecia lo destinse con doni generosi a nome publico & con insolite dimostrationi.

Anco la Citta di Padoua nella quale sostenne trè primarie Accessorie lo fece partecipe della sua nobiltà e del suo Conseglio. Nella Città di Verona fù aggregato alla famosa Accademia Filarmonica composta di dottissimi e prestantissimi soggetti del qual ingresso viue la memoria ne versi infrascriti all usiui all' impresa de gl'accademici ch'era vna sirena con la stera in mano & il motro *Celorum imitatur concentos*.

Fert. nel T. d Imp.

De Ioanne Bonifacio V. Cl.

Ecce tutim ingreditur siren Bonifacius aulam
in numero accipitur mascimus ille tuo.
Nempe tue felix sphere nunc additur Astrum
quod tibi perpetuo signa beata dabit.
Nempe tuos volat ad cantas nunc candidus Ales
quo cantante simul dulcis ipsa canes:
Vobis interea magne ò sirenis alumni
Sanctum hoc sit sidus sanctus & hic sit Olor.

Tra. Pola Vertas

In

In tali impieghi compose il methodo delle leggi Venete & il trattato de Furtis più volte impresso Opera così ornata di morali di poetiche ed Historiche eruditioni che in tal materia non hebbe da inuidiare la palma à gl'antepassatti scrittori.

Francesco Scotto nel suo Itinerario d' Italia doppo d'hauer ueduto di presenza huomo così venerabile ne lasciò a posteri vn tal giudicio. *Io: Bonifacius I. C. in vniuerso scientiarū orbe versatissimus, antiquæ probitatis vir, comis, vrbanus, in cuius modesto vultu candor & nescio quid Sanctitatis apparet, luculentissimæ illius Taruisinæ Historiæ & libri de Furtis author.*

I più graditi diuertimenti del suo animo li ripose nella compositione del Libro intitolato L' Arte de cenni cioè della muta eloquenza opera d' infinita incomprensibile eruditione. S'acquistò con questo la gloria d' hauer posta in essere vna materia della quale era libero il campo mentre altri ingegni non haueuano di ciò singolarmente scritto onde puote senza nota d'ambitione dir con Oratio.

Libera per vacuum posui vestigia princeps
Non aliena meo preti pede.

Epi. lib. 1. ep. 12. 19.

Auttore Anonimo (che però si riconosce per vno di quegl'ingegni infaticabili della Germania) nella sua Bibliographia Historico Politico Philologica ne fà in tal guisa honorata mentione.

Modum inuestigendi e gestibus & actionibus docent Nicolaus Causinus in Paralelis eloquentie, Hieronimus Cardanus in libro de sapientia & vtilitate ex aduersis Capienda sed longe perfectius Io: Bonifacius Accademicus Philarmonicus quod inscribitur: Arte de cenni

Alcuni

Alcuni memorabili accidenti contribuirono à solleuarle il concetto. Nel passagio del Christianissimo Henrico 3. che dal Regno elettiuo di Polonia passaua à coronarsi la fronte del diadema hereditario di Francia mentre allogiò in Rouigho nacque controuersia frà Giouanni e Luigi Grotto cieco d'Adria chi douesse recitar à quella Maestà l'oratione di lode. Si fece cosi ardente il contrasto che se ne portò la decisione auanti il Rettore della Città. Fatto prima il confronto delle Orationi dall'vno e dall'altro cōposte fù pronociato à fauore del Bonifacio con gran scōtēto del cieco benche del suo singolare ingegno orando e scriuendo fosse di molto già dilatata la Fama.

Lui. nel 1. vol. delle lre. nu. 100.

Fù riguardeuole & acre la contesa ch'egli sostenne cō la penna e con la lingua l'anno 1609 con Gio: Battista Guarini C. Nobile Ferarese huomo dottissimo e di conosciuto grido per la translatione del corpo di S. Bellino in Rouigo essendo Vescouo di Adria Monsig. Illust. Co. Gerolemo de Porcia, quale però rispetto la morte del Guarini rimase indecisa.

Ia. Tōmas. Elog. Lui lre. 84.

Aggrauato dalle fatiche e da gl'anni benche con pregiudicio della giurisditione della vechiezza ritenesse prōtezza di memoria e vigoroso il fiore delle sue eruditioni ad ogni modo ritirossi a' goder dell'otio litterato nella patria; ben memore dell'aurea ammonitione lasciata da Quintiliano à gl'oratori inuecchiati perche muorano con l'intiera lor gloria.

Quint. inst. Orat. lib. 17. cap. 11.

Antequam in has ætatis veniat insidias receptui canet, & in portum integra naue perueniet; essendosi ben spesso veduti huomini per altro conspicui dinentar oggeti di riso in quella stessa attione nella quale assistiti dal vigore del fianco e dalla franchezza della memoria furo-

no

no oggetti di merauiglia.

In tal otio diede l'vltima mano à molt'altre compositioni che godono la luce delle Stampe.

Di due matrimonij non hebbe discendenza; infelicità riferita per felicità dal morale Boetio *Qui carentem liberis infortunio dixit esse felicem*; se pure non fù perche potesse scriuersi anco di lui quello fù detto d'altro gran litterato.

Cur steterint hic Fata rogas? sua respice dices
Ingenium maius gignere non poterant.

Ciò diede causa che maritò Sebastiano nipote in Lucieta Grompa figliuola di Paola sua seconda moglie nobile della Città di Padoua onde inuitato dalle molte illustri parentele contratte in quella Città fù obligato à consecrarui l'estreme reliquie de suoi giorni.

Come fù in tutte le sue attioni prudentissimo così ben memore dell'humana fragilità precorse con la preparatione del suo sepolcro la morte; Questo si vede nella Chiesa di S. Giacomo con l'inscrittione infrascritta.

Ioannes
Bonifacius Seb. F.
Viuens hanc sibi mortuo
Et suis parauit sedem
M. DC. XXXIII.

Nella stessa chiesa sopra la porta della parte interiore viue in vna lapida nobile intagliata l'infrascritta memoria

Amice lector Salue
cupis fortasse scire
cuius sit hoc monumentum
Ioannis Bonifacij Sebastiani F.

Ho-

Honestissimis parentibus nati
in liberalibus disciplinis educati
Iuri sconsulti Historici Assessoris
ciuis Rhodigini Taruisini Patauini
propinquis benefici
amicis grati
Principibus viris chari
Qui si magna non fecit scribenda
pluratamen scripsit legenda
Quę si tu bene inspexeris
Qualis ipsis fuerit melius intelliges
Et illius memoriam seruabis
Et bene Vale
M. DC. XXX.

L'anno poi 1635 23 Giugno ridotto all'età d'anni 88 finì di viuere per farsi cittadino del Cielo e fù sepolto il suo corpo nella chiesa sudetta Sparì la poluere della quale dalla mano onnipotente siamo tutti impastrati ma rimase la gloria del nome hauendo con questo lasciata scritta in fronte delle sue Opere singolari quella degna speranza.

Tradite me Famę ne prorsus inutilis olim
vixisse hic videar, peream q; in funere totus

Non perì la memoria ma puote ben seruir d'ornamento alle penne de più nobili scrittori. Giacomo Tomasini Vescouo di Città noua lo ripose frà gl' huomini illustri nel suo libro d'Elogi. Lo stesso fecero altre famosissime penne ne loro scritti immortali. Basti per vnico ma recente testimonio quella del P. Antonio Foresti della compagnia di Giesù nel Tomo 4. del suo Mapamondo Historico.

Entra

Entrā egli à celebrare le sapientissime e prudentis-
sime leggi di questa Sereniss. Rep. con le quali ha sos-
tenuto per dodeci secoli illibata la sua libertà à niun
altro soggetta fuorch'a Dio & à se stessa promettendo
le ch' in virtù delle stesse habbi à goder quella eterni-
tà che può dare la terra ; e poi s'estende à gl'Encomij
del Bonifaccio con li sentimenti infrascriti.

Bernardino Scardeoni nella Storia che scrisse di
Padoua su a patria attribuisce la gloria di queste leggi
al famoso Egidio Fontanna suo concittadino che le
compose e dettò onde seguono à dirsi tutt' hora *San-*
ctiones Egidiane. Sopra le medesime leggi hanno poi al-
tri impiegato l'ingegno à commentarle. Tra quali si è
segnalato il celebre Giouanni Bonifaccio Trismegisto
del nostro secolo si come quello che nel Teatro de le-
teratti hà rapresentato egli solo cō plauso il personag-
gio d' Istorico di Poeta e d'esimio Giuriscon-
sulto si come lò dimostrano i tanti parti del
suo fecondo ingegno . L' Historia Treuisana da
esso scritta le tante poesie mandate in luce & i molti
stratatti legali quello in specie de Furtis ; il commen-
tario sopra la legge Feudale Veneta; & il methdo delle
leggi di Venetia , che và tutto giorno per le mani di
Dotti .

Le glorie della sua famiglia si rinuigorirono col no-
me e con l'Opere di Baldassar Bonifaccio prima Ar-
chidiacono di Treuigi poi Vescouo, di Cappo d'Istria .
Basta la mentione del nome per tutto quello può rac-
coglier vna lode disinteressata e sincera . Chi si specchia
nel solo Cattalogo della sue Opere registrate da lui
medemo nel fine di quel suo vasto Oceano d' eruditio-
ni intitolato Historia Ludicra ben comprende esser

ogn' encomio inferiore del merito. Per non parlar di due vite mentre si parla d'vna sola, e per non vscire da confini della argomento mi sia permesso di registrare l'infrascritta memoria eretta nel Domo di Treuigi da M. Illustrissimo Vicenzo Bonifaccio viuente hora Vescouo di Famagosta suo degno nipote. Conserua egli solo raccolto tutt' il lume maestoso de gl'antenati che doppo hauerlo difuso sù le sponde del Tebro attrahe hora da cuori l'ammiratione con le sue rare prerogatiue nella Città di Padoua in carica qualificata di L. T. generale dell'Eminẽtissimo è R. Cardinal Gregorio Barbarigho Vescouo zelantissimo, e di quella insigne pietà e veneratione che tutto il Mondo Cattolico in lui riconosce.

Prę-

Prȩclariſſimo Viro Balthaſſari Bonifaccio,
Sacrȩ Iuſti nopolitane Militiȩ Inuictiſſimo Anteſignano;
Religionis Fulgenti Speculo,
Auitȩ Nobilitatis Auctori,
Muſarum Alumno,
Diſciplinarum omnium Parenti Magno,
Scriptori, Oratori, Diſerto,
Summis Pontificibus Noto, Eximijs Principibus Familiari,
Nemini Ingrato, Cunctis Accepto,
Patruo Humaniſſimo Benemerito,
Anno MD.CLIX ætatis verò ſuȩ LXXV ad'Aſtra elato
Vincentius Bonifacius
Archidiacomus Taruiſinus ex Fratre Nepos P. M. MDCLX.

NOTITIE
AL LETTORE

QVanto sia vasta la Materia de Feudi lo potrai raccoglier dal Cattalogo numeroso di tanti insigni Giurisconsulti ch' intorno à tale studio hanno faticato l'ingegno quali à tuo lume si sono aggionti in fine del presente trattato. Questi hanno ventilata la materia dependente dalle leggi e consuetudini feudali sortite dalla munificenza de Principi per poter particolarmente esiger da vassalli il militare seruitio alla difesa de gl'Imperij, & alla custodia de sudditi. Si dolgono gl'Auttori stessi esser vn tale studio inuoluto tra laberinti di confusioni e d'oscurità, e par che tutti conspirino con i lumi delle loro opinioni à sgombrare così densa caligine

Vt linquant lucida Feuda Chaos

In ciò (senza pregiudicio d'ogni altro) hanno molto merito due preclarissimi Giurisconsulti cioè Henrico Rosental col methodo lucidissimo della sua ampla materia & Arnoldo Coruino con la sostanza lambicata de suoi ristretti Aphorismi.

Quanto poi sia vtile e necessaria de Feudi la cognitione lo vedrai raccolto ne versi infracritti.

Si quid fuit vtile summis
Imperijs, summis Ducibus, sumisque Monarchis.
Ius feudale fuit; sine quo Respublica nulla.
Nulla unquam regio, nulla vrbs, nulla Aula, nec ullum.
Stare diu Regnum; sine quo Schola nulla vigere.
Nec Florere Forum, sine quo nec viuere Princeps.
Nec Ciuis nouit.

La Serenissima Republica nella sua sempre gloriosa coronata libertà per far sparire alcune caligini che circondauano il supremo publico patrimonio fece quella famosa legge l'anno 1586 15 Decembre sopra la quale intraprese l'ingegno maturo di Giouanni Bonifaccio il presente erudito commento. Doppò di questa rispetto al giro sẽpre vario delle cose humane sono sortite altre sapientissime leggi trate da puri fronti della ragione dell'equità della giustitia e ne trouerai qui sotto l'Indice aggionto à tuo lume.

Tali materie si ventilauano nell'Eccellentissimo Pien Collegio ma soprafatto dalle moltiplici sue regie cure l'anno 1587 25 Luglio con decreto dell'Eccellentissimo furono date à discuter le difficoltà nascenti à tre prestantissimi Senatori del Gouerno che continuano anco al presente con titolo de Proueditori sopra Feudi.

Le leggi nate t'instruiranno dell'auttorità conferita, dell'ordine delle Inuestiture, delle sentenze, & appellationi.

Per l'inuestiture, & altri emergenti vedrai dalle leggi stesse appoggiata l'informatione della materia alla vigilanza di due riguardeuoli soggetti ch'occupano il posto decoroso d'Auuocati Fiscali della Ser. Signoria; L'vno de quali è al presente

ſenee il N. H. S. Antonio Longo dotato d'eleuatiſſimi Spiriti d' Intelligenza, e Virtù; e Bortolamio Borgheſaleo qual è vna fiamma di puro zelo nella tutela delle publiche ragioni.

La mente prudentiſſima del Prencipe volle deſtinarui anco l'aſſiſtenza d'vn conſultor in iure. Principiò la carica in Eraſmo Gratiani D.C. quale hà poi continuato in altri qualificati ſoggetti che furono Seruilio Treo Dottor C. Gaſparo Lonigo D. Scipion Gonemi inſigne Giuriſconſulto Lettore nel famoſo ſtudio di Padoua della materia de Feudi quale ancora viue glorioſo e che reſo giubilato per l'età graue hebbe per ſoſtituto il D. Giacomo Gregoris vltimo defonto.

Per la morte di queſto l'anno 1685 28 Ottobre fù eletto dalla matura prudenza dell' Eccellentiſſimo Senato il Sig. Conte Gio: Maria Bertuolo Conſultor à ſecretis iuris già eletto dalla Sereniſſima Republica Egli al preſente ſoſtiene con la face riſplendente del ſuo merito l' honor della carica, mentre doppo d'hauer goduto trà i gran moti del Foro ſopra i Veneti Roſtri l'aura del più dotto e vehemente Oratore del ſecolo, hora ripoſando in grembo d' vna Regia Giuriſprudenza; gode giuſtamente il concetto della ſcorta più luminoſa che regni nel ſentiero della maturità e del conſiglio. Suſſiſte pure nella carica di ſecretario del Magiſtrato il S. Andrea Tiopolo ſoggetto di Zelo e d'applicatione inceſſante verſo il publico ſeruitio Delle leggi ſotto regiſtratte lo Stampator Ducale te ne farà, la prouiſione à comodo de tuoi Studij.

IN-

INDICE
DI
Leggi Venete in materia de Feudi

stato

ftato

1616 5 Luglio in Pregadi circa il seruitio publico da preſtarſi da Feudatarij

1616 27 Ottobre in Pregadi Circa hauer notitia de beni feudali in varie Città; e de beni confiſcati per qualche delitto e datti in feudo cō l'aggionta di due altri Prou. al Magiſtrato di Prou. Sopra li Feudi

1617 11 Agoſto in Pregadi Che dalli Prou. Sopra li Feudi ridotti al numero di tre con l'aſſiſtenza delli auuocati Fiſcali e cōſultori poſſino eſſer conceſſe l'inueſtiture alli feudatarij

1620 31 Ottobre in Pregadi. Habilitatione per gratia ſpeciale e perſonale di D. Curcio Straſoldo Can. di Aquileia à ſucceder non oſtante il clericato che lo rendeua inhabile ne feudi antichi della ſua caſa

1621 3 Nouembre in Pregadi in materia de debitori de Feudi liuelli e cenſi del Poleſine

1625 11 Marzo in Pregadi circa le renontie fatte de Feudi giuriſditionali ſenza publica permiſſione; caducità e pene incorſe; & notificationi.

1625 29 Aprile in Pregadi circa la rinouatione d'inueſtiture, e perfeſionar Cataſtico al Magiſtrato delle Camere de feudi ſemplici liuelli & affitti

1625 8 Nouembre in Pregadi. Circa quelli poſſedono Feudi e Baronie nell'Iſola di Corfù

1625 23 Gennaro in Pregadi Circa li contumaci alla eſecutione delle leggi Feudali e poſſeſſo immemorabile di giuriſditioni e Feudi

1626 24 Marzo in Pregadi. Che li Feudatarij giuriſdittionali non poſſino andar ad habitar nella giuriſditione d'altro Prencipe per più di meſi 4 ſe prima non hauerà ottenuto la loro licenza in ſcritto da Prou. Sopra li Feudi con pene di caducità dal Feudo

1626 9 Decembre in Pregadi. Circa la forma delle inueſtiture da concederſi da tutti li Rettori & altri publici rapreſentāti della T. F. delli Feudi ſemplici, e del deciderſi le controuerſie che naſcono ſopra d'eſſi e che non ſi poſſa far compromeſſo de beni Feudali

1635 14 Agoſto in Pregadi Circa il far deſcriuer da poſſeſſori li beni feudali ſemplici cenſuali e liuellarij poſti nella Patria del Friuli e circa l'occultatione d'eſſi, ordine delle alienationi, e caducità.

1647 8 Giugno in Pregadi Circa li poſſeſſori che godono Feudi con giuriſditione.

1651 7 Ottobre in Pregadi Circa le conceſſioni che vnite à beni cōtengono anco giuriſdittione.

1651 9 Decembre in Pregadi in materia de Feudatarij debitori di tanſe

1667 16 Luglio in Pregadi Circa li debitori di tanze Feudali

1669 3 Agoſto in Pregadi Circa il tempo delle appellationi di ſentenze confiſcatorie de beni Feudali

1682 26 Nouembre in Pregadi circa li carrati dieci e due terzi nelle deliberationi de Fiſchi

1684 10 Febraro in Pregadi Circa far deſcriuer li beni feudali e la ſodiſfattione di quanto ſono tenuti li poſſeſſori per li Ritti Feudali

1691 12 Giugno in Pregadi De Feudi per confiſcationi.

INTRODVTTIONE DELL' OPERA.

Vei Prencipi, che dalla mano del grande Iddio sono stati sopra gli altri huomini inalzati, & in sublimi seggi d' honore collocati per far conoscere, che sì come auanzano gli altri di dignità così anche di virtù sono loro superiori, & massimamente di Prudenza, & di Benignità, con nobilissima inuentione, si sono ingegnati di procurar presidio, & honoreuolezza à se stessi, & insieme à loro sudditi commodo, e riputatione; il che hauendo fatto non solamente co' l formare diuersi ordini di valorosi Cauallieri, a' quali hanno buone Commende assignate, ma etiandio con gran numero di nobili Feudatarij, con solenne giuramento al loro seruitio obligati, hanno a questa magnanima deliberatione dato lodeuole compimento. Con la medesima dispositione la Serenissima Republica di Venetia ha non solamente i suoi Cauallieri, che per causa d' honore sono da lei creati: ma oltre di ciò ha formato vn copioso ordine di Feudatarij, molti de' quali go-

 dono

dono Terre, & Ville con belliſſime giuriſdittioni a' ſuoi benemeriti Capitani, & loro diſcendenti, in premio delle loro militari impreſe, benignamente conceduti. Per occaſione de' quali Feudi naſcendo varie controuerſie, per riſecarle ſono ſtate dall'iſteſſa Republica in diuerſi tempi alcune Leggi formate, trà quali copioſa, & prudentiſſima è quella che l'anno M.D.LXXXVI. a' 15. di Decem. fù dal Senato composta, & in 14. Capitoli diſtinta: mà non eſſendo con queſte Leggi ſtato poſſibile di terminare tutti i caſi, e decidere tutte le difficoltà, che in queſto propoſito giornalmente naſcono, co'l diuino fauore, hò io deliberato d'interpretare, & cõmentare eſſa Legge, & con queſta occaſione trattare la materia Feudale, non ſolo ſecondo le Leggi, & oſſeruanza della Republica, ma etiandio ſecondo le conſuetudini Feudali, che ſono ſtate alle Romane Leggi vnite, & ſecondo quello, che è ſtato da' Dottori ſcritto, per quanto ſtimerò eſser al propoſito noſtro, & alla deciſione delle cauſe Feudali di queſto Dominio pertinente: non intẽdendo di quelle coſe, che a noi non ſono neceſſarie ſouerchiamente ſcriuere: nè riempir le carte d'infinite allegationi de Dottori, ma ben citar le Parti della Republica, le conſuetudini Feudali, e tal'hora alcune Romane Leggi; poi che le probabili opinioni de' Scrittori non hãno, come le Leggi, auttorità di decidere, e terminare le controuerſie degl'huomini, accioche in luogo di quel diletto & vtile che mi hò propoſto, non apportaſſi tedio, e confuſione. Et hò voluto (imitando gl'antichi) che nelle loro proprie lingue ſcriſſero, far anch'io l'iſteſſo con queſta noſtra cõmune fauella Italiana, & non con Lingua Latina, accioche non foſſe più difficile da intender

l. 1. C. de legib. et ibi lo.

il

il cōmento, che il testo; & per potermi meglio preua-
lere di molte altre Parti nella nostra lingua dalla Re-
publica formate; & perche questa mia opera sia dalla
maggior parte di quelli ben'intesa, in gratia de'quali è
scritta, cioè de'Prencipi, Capitani, Feudatarij, e Sol-
dati Italiani: i quali trattando l'arte della guerra, non
hãno occasione di versare nello studio delle scienze, nè
meno nella cognitione delle straniere lingue. Et anco
perche scriuendo io latinamente, se facessi qualche er-
rore, & ne pretendessi escusatione, per non esser l'idio-
ma Latino à noi proprio, non mi interuenisse quello,
che auuenne ad Aul. Albino Cittadino Romano, il
quale hauendo Grecamēte scritto vna Historia delle
cose Romane, e nel principio gli errori suoi escusando
per esser quella lingua straniera, e dall'vso Romano
lontana, fù da M. Catone schernito dicendo, che egli
era vn ciarlone, poiche hauea voluto più tosto errare,
& hauer occasione d'escusarsi, che rettamente scriuen-
do, mancar di colpa. Desiderando adunque io d'esser
da'nostri paesani ben inteso, hò douuto, seguendo l'es-
sempio de prudenti, e letterati huomini, nella lingua
del nostro paese scriuere, il che se fosse cōmunemēte os-
seruato, gli studiosi delle buone arti, che sono d'eleua-
to ingegno dottati, riuscirebbono in ogni facoltà ec-
cellentissimi: & molti s'applicherebbono ad apprender
le scienze, che hora, per la difficoltà di posseder le lin-
gue, sgomentati, nō solo le tralasciano, mà mostrano di
sprezzarle, e d'hauerle in odio; & altri occupãdosi con
gran fatica, & perdimento del miglior tempo, in voler
apprender le altrui fauelle, possono veramēte imparar
l'arte di copiosamente parlare, ma nō già ben intender
quelle cose, delle quali spesso a gli huomini virtuosi fa

Aul. Gell. lib. 11. c. 8.

di meſtieri di ragionare, & a quelli che gouernano la Republica ſono neceſſarie. Eſsendo maſſimamente queſta noſtra Italiana lingua à tanta perfettione ridotta, che, capace di tutte le diſcipline, gareggia con l' altre lingue: poiche in eſsa leggiamo belliſſime Hiſtorie, facondiſſime Orationi, dottiſſimi Diſcorſi ſacri, & profani, Poeſie d'ogni ſorte eccellentiſsimamente formate, della Guerra, e della Pace, & in ſomma di tutte le parti dell' iſteſsa Filoſofia marauiglioſe compoſitioni: & è anco fuori d'Italia molto bene inteſa; e chi hauerà guſto di legger gli Autori Latini, che de' Feudi hanno ſcritto, potrà ciò fare: li quali douendo io imitare, più facilmente con lingua Latina hauerei ſcritto: A queſte ragioni s'è aggiunto il cõſeglio, e l'eſsortatione d'alcuni Sig. miei, che ſopra di me hanno autorità di cõmandare. Prima adunque d'ogn'altro ſopra le Feudali Parti della Ven. Rep. nella lingua dell'iſteſsa Rep. Italianamẽte, vn'Italiana Legge interpreterò; & à chi per queſto riſpetto nõ piacerà queſta mia fatica, nõ potrà ne anco eſſa Legge piacere, che nell'iſteſso modo fù ſapientiſſimamẽte formata: õde cõ l'eſsẽpio del mio Sereniſs. Legiſlatore ſcriuẽdo, nõ debbo di riprẽſione hauer alcun ragioneuol timore. Alla qual fatica io mi ſon volõtieri ſottopoſto (ãcorche, per la graue età in che mi ritrouo, haueſſi più biſogno di ripoſar, che d'affaticarmi) acciochè si come ho fin quà ſpeſo il tẽpo della mia età in ſeruire al mio Prẽcipe come Aſseſsore de' ſuoi Rappreſẽtãti: così, non potendo più quel carico ſopportare, hò ſtimato eſſer mia vẽtura, di poter nel riſtretto del mio ſtudio, a ſeruitio dell'iſteſso mio Prencipe, al quale, dopò Dio, ſon di tutto debitore, cõ virtuoſa fatica, la mia vita terminare.

PAR-

PARTE
PRESA
NELL' ECCELLENTISSIMO
Conſeglio di Pregadi.

1586. adi 15. Decembre.

IN MATERIA DE FEVDI.

ESSENDO giuſto, & ragioneuole, che s'habbia nello Stato Noſtro certa cognitione di tutti li Feudatarij, della qualità delli Feudi, & delli beni ad eſſi ſottopoſti, per poter nell'occorēze valerſi prōtamente de' Feudatarij, & quādo li Feudi vacano, ò per colpa de' vaſſalli, ò per mancamento de' deſcendenti, aiſponerne in eſſecutione delle Leggi Noſtre.

L'anderà Parte, che ſia commeſſo coll'auttorità di queſto Conſeglio à tutti li Rettori di Terra Ferma, che debbano far publicamente proclamar, che tutti quelli Feudatarij, che ſono tenuti à riceuere l'inueſtiture immediatamente dalla Signoria Noſtra, debbano in termine di meſi quattro, li quali habbino à principiar dal giorno della publicatione della preſente Parte, comparer dauanti la S. N. & preſentar le loro inueſtiture, con la nota di tutti quelli che ſono conſorti del Feudo, del quale eſſi ſono inueſtiti. Dechiarando, che quelli, che ſono ſoliti riceuer le inueſtiture da' Rettori, & Rappreſētanti noſtri, con l'auttorità, & in nome del Dominio Noſtro, debbano in termine di meſi due, c'habbino à principiar dal giorno della publicatione della preſente Parte, come di ſopra, comparer auanti eſſi Rettori, & preſentar parimente le loro inueſtiture, cioè con la nota de' Feudatarij, & conſorti, ſotto pena di caducità à tutti quelli, che nel termine predetto non eſſequiſſero queſt'ordine, laſciando in libertà di conſorti di venire ò tutti, ò parte di loro, con procura di tutti.

II. Che detti Rettori, paſſato detto termine di meſi due, debbano dar notitia alla S. N. di tutte l'inueſtiture, che ſaranno ſtate preſentate de' Feudi giuridittionali, dechiarando il nome de' conſorti, la qualità di eſſi Feudi, & le loro giuridittioni, quanto più diſtintamente potranno, vſando in queſto ogni poſſibil diligenza, per venirne in cognitione, aſpettando

poi circa l'inuestiture de' Feudi giuridittionali l'ordine, che li sarà dato dalla S. N.

III. Ch'essi Rettori debbano far anco publicamente proclamar, che quelli Feudatarij, che non hanno Feudi giuridittionali, siano essi Feudi di qual si voglia sorte; ò qualità, quando à loro Rettori presenteranno, come è sopra detto, l'inuestiture debbano ancor portar distinta, & diligẽte nota di tutti i beni à essi Feudi sottoposti, se detti beni nell'antiche inuestiture non saranno dechiariti. E trouandosi ch'alcuno ne occulti alcuna parte s'intenda esser decaduto dalle sue ragioni: & venendo alcuno agnato, ò consorte del detto Feudo, in termine di mesi quattro dopò li due predetti à denonciarlo, sia dagl'istessi Rettori inuestito di quel bene, che sarà stato dal Feudatario occultato; & se nel termine predetto non verrà alcuno agnato, & che per inquisitione, e denoncia d'estranei se ne venga in cognitione, s'intenda caduto nel Dominio Nostro. Et debba hauere il denonciante, da esser tenuto secreto, quanto per le Leggi nostre è promesso à quelli, che denonciano beni vsurpati al Dominio Nostro; dandosi parimente al Magistrato, che farà l'essecutione, la portione promessagli dalle leggi Nostre.

IIII. Che delli Feudi giuridittionali, de' quali li vassalli sono soliti, & obligati à riceuerne inuestitura dalla Signoria Nostra in questa Città, & di quelli, che fosse terminato, che la douessero riceuere per l'auuenire dell'istesso modo, per venire in cognitione de' beni è detti Feudi sottoposti, sia seruato l'ordine seguente; cioè, che quando dall'antiche inuestiture chiaramente non appari quali siano essi beni, si descriuano tutti quelli, ch'esso Feudatario possiede sotto quella giuridittione, douendosi presumere, che tutti siano Feudali: & di più sia interrogato il Feudatario se vi sono altri beni di ragion del detto Feudo: & negando, & venendosi poi in cognitione, che ne possieda, ouero ne habbia per il passato posseduto de gli altri, ouero essendo denonciato da agnati, ouero da estranei, sia seruato l'istesso ordine, che è stato detto nelli Feudi semplici. Sia però riseruata ragione al Feudatario di prouare, che sotto essa giuridittione possieda beni allodiali, & liberi: & prouandolo legitimamente, siano cancellati dalli libri publici, nelli quali essi beni fossero descritti, l'istesso ordine sia seruato dalli Rettori in quelli feudi giuridittionali, de' quali dopò la sopradetta informatione, fosse loro dato ordine di continuar à inuestire.

V. Che à quelli feudatarij, che secondo l'obligo loro non hauessero a' tempi debiti, senza legitima causa dimandate, & riceuute l'inuestiture di quelli feudi, che à loro per successione, agnatione, ò altra ragione fossero deuoluti: Se saranno feudi giuridittionali, comparendo dauãti il Collegio nostro à confessare la colpa loro, & à dimandar venia nel termine di mesi quattro dopò la publicatione della presente parte, sarà loro concessa la rinouatione, e confirmatione delle antiche loro inuestiture: & se saranno feudi simplici, & non giuridittionali, comparendo dauanti li Rettori che sono soliti di inuestire con l'auttorità, & nome della S. N. li sarà concessa:

le

lequali inuestiture li siano date cō la descrittione de' beni ad essi feudi sottoposti, secondo l'ordine sopradetto; & li sarà rimessa ogni pena di caducità, nella quale per il mancamento loro potessero esser incorsi: altrimenti passato il detto termine, si intenderanno ipso iure caduti dalle ragioni di detti feudi: Et se in termine di altri due mesi dopò li quattro predetti compareranno li agnati, & consorti de' detti feudi, che nō hauessero commessa colpa, e denoncieranno la predetta caducità la Sig. N. vsando la solita sua clementia, li inuestirà di essi, secondo la forma delle antiche loro inuestiture. Ma se essi nel termine predetto non compariranno, e che se ne vēga in cognitione con denontie de estranei, ò con inquisitione, resteranno essi beni nel Dominio nostro, & il denonciante, da esser tenuto secreto, sarà sodisfatto, come è detto di sopra: con la portione parimente al magistrato, che esequirà giusta le leggi. Et nella medesima pena di caducità, & con le istesse conditioni si intendano esser incorsi quelli che nell'auenir succedendo da nuouo nelli feudi, non prenderanno fra il termine dell'anno, & giorno la rinouatione delle sue inuestiture, ò in questa Città, ò dalli Rettori, secondo gli oblighi loro; a' quali però sia reseruato di poter allegar legitima causa, perche non l'habbiano nel termine predetto dimandata; la quale se sarà legitima, non se gli mancherà di giustitia, altrimenti si essequirà quanto è predetto; & questo s'intendi in ogni sorte, & qualità di feudi.

VI. Che le alienationi di qualunque nome, & qualità siano, per le quali essi feudi fossero passati in qualunque si sia, non compreso dalle antiche inuestiture senza consenso, ò auttorità della Signoria Nostra s'intendino nulle, & di niun valore, non ostante à concorso di tempo, ben che longhissimo, se ben in qualunque altro caso potesse causare prescrittione, laquale nel presente caso non possi esser allegata, & essendo allegata nō gioui: come per parte del Conseglio nostro di X 1563. 19. Decembre è dechiarito. Ma vsando in questo caso la Signoria Nostra la solita sua clemenza, sia dechiarito che se dalli consorti di detti Feudi, ouero agnati chiamati nell'inuestiture sarà denonciata detta alienatione, & giustificata in termine di mesi sei dopò seguita, ouero alienationi già fatte per il passato in termine di mesi quattro dopò la publicatione della presente parte debbano di essi beni feudali alienati essere inuestiti, secondo la forma delle sue antiche inuestiture. Ma se nel tempo predetto non veniranno essi agnati, & consorti, & che per denoncia di estranei, & per inquisitione se ne venga in cognitione, essi feudi alienati s'intendano essere decaduti nel Dominio Nostro: dando però sempre a' denōcianti da esser tenuti segreti, & al Magistrato che essequirà, quel premio che si è detto di sopra.

VII. Che li Feudatarij li quali pagano censo, in virtù delle loro inuestiture, siano tenuti pagarlo ogn'anno a' Ministri a ciò deputati. Et quando si ritrouasse per libri publici, che per tre anni non l'hauessero pagato, essi Ministri nō lo possino riceuere senza licenza della Signoria Nostra, ò delli Rettori, secondo la qualità del Feudo; ò almeno nel riceuere che faran-

no sia dechiarito, che si riceua senza pregiuditio delle ragioni della Signoria Nostra quando pretendesse, che esso feudatario per questo, ò per altro fosse incorso in pena di caducità, nè altrimenti vaglia il detto riceuere. Et nondimeno fatta, ò non fatta la detta dechiaratione, nõ possa in alcun modo pregiudicar alle ragioni della Signoria Nostra.

VIII. Che quelli, che possedessero beni feudali, e non potessero mostrar inuestiture, debbano comparer in termine di mesi quattro, ò in questa Città ò dauanti li Rettori nostri, secondo la qualità de' Feudi, come è detto di sopra & prouando legitimamente di possedere detti beni per ragion di Feudo, gli saranno fatte le sue inuestiture: altrimenti non venendo nel termine predetto, s'intẽdino caduti dalle loro ragioni, quali siano deuolute nella Signora Nostra.

IX. Che essendo li Feudi principalmente instituiti per riceuer da' vassali il debito seruitio personale. Sia dechiarito, che in tempo di aperta guerra, li vassalli giuridittionali, e quelli che hanno espresso seruitio di militia in termine di mesi doi, dopò publicata essa guerra, debbano comparer dauanti la Signoria Nostra, ouero dauanti li Rettori di quelle Terre, a' quali sono sottoposti, & offerir il loro seruitio, ò con la persona se saranno atti, & non haueranno legitime escusationi, ò con quelli aiuti che alla Signoria Nostra pareranno ragioneuoli: hauendo riguardo alla qualità delle persone, & delli Feudi, che possedono. Gli altri Feudatarij veramente che non possedono Feudi giuridittionali, ò con espresso seruitio di militia, debbano comparer, essendo con proclami di ordine della S. N: chiamati, & non si presentando li primi, nè comparendo li secondi, caschino dalle ragioni del Feudo, restando anco essi Feudatarij obligati alli altri seruitij, a' quali per debito di fedeltà sono tenuti.

X. Che inherendo alla Parte presa nel Conseglio nostro di X. & Zonta de 20 Agosto 1565. in questa materia disponente, sia anco dechiarito, che alcun Feudatario giuridittionale, sia di che qualità esser si voglia, non debba dar ricapito, & ricetto alli Banditi dello Stato nostro, sotto pena di priuatione delli Feudi; & il denonciante da esser tenuto secreto, habbia ducati cinquecento per vna volta solamente, delli proprij beni del Feudatario, che restarà priuato: & non hauendo beni, dell'intrate de gli istessi Feudi deuoluti alla Signoria Nostra, con la portione promessa dalle Leggi al Magistrato, che farà l'essecutione.

XI Che li Rettori non possino far inuestiture noue, nè gratie di beni Feudali à quelli, che fossero decaduti, se non seruato l'ordine nella presẽte Parte dechiarito; e facendone, siano nulle, come anco per altre Parti è stato dechiarito, alle quali non s'intendi per questa derogato.

XII. Che quando occorre à far inuestiture da nouo conforme alla presente Parte, acciòche nella forma loro non si faccia cosa à pregiudicio delle ragioni della Sig. N. debbano esser tolte le debite informationi da' Dottori in iure; essendo anco tenuti li Proueditori sopra le Camere ritrouarsi presenti sempre, che alcuno sarà inuestito di qualche Feudo della

Si-

Signoria Nostra. Et accioche essa Signoria Nostra in ogni caso non habbi à sentire pregiudicio nelle deuolutioni delli Feudi, nelle recognitioni, e nel seruitio, alquale sono tenuti li Feudatarij, sia dichiarito, che in tutte le occasioni di deuolutioni di feudi alla Signoria Nostra, quando si habbino da alienare, non si possa farlo, se non iure feudi: se però non ci fosse espressa deliberatione di questo Conseglio in contrario.

XIII. Che li sopradeti Rettori nostri debbano far tener nelle loro Cancellarie particolar registro delle inuestiture, nomi de feudatarij, descrittioni de beni, & di tutte l'essecutioni, che faranno di tempo in tempo per ordine della presente parte; & quando finiti li loro Reggimenti veniranno à Venetia: debbano del tutto portar copia, da esser consignata all'Officio nostro sopra le Camere, li Proueditori del qual Officio habbino carico di far conseruar dette copie, facendole registrar in vn libro particolar a ciò deputato; nel qual debbano anco esser registrate tutte le inuestiture; che saranno presentate dalli feudatarij in questa Città, & che saranno date alla Signoria Nostra iusta l'ordine della presente parte, & gl' istessi ordini di sopra espressi, siano anco osseruati nelli feudi da parte da Mar, dandosi però a quelli di Dalmatia termine di sei mesi dal giorno della publicatione à comparere con le loro inuestiture. Et à gli altri luoghi da Mare di anno vno.

XIIII. Et la presente parte con la essecutione sua sia commessa alli sopradetti Proueditori sopra le Camere, liquali debbano farla publicare in questa Città, & in tutte le Città, & Terre dello Stato Nostro di Terra, & da Mare, mandandole alli Rettori con ordine di douerla ad vnguem essequire, & di farla registrare nelle loro Cancellarie per la sua debita essecutione, & sia parimente posta nelle Commissioni di essi Rettori. Non potendo alcuno de Rettori sopradetti al loro ritorno in questa Città andar à capello, se non porteranno al Secretario nostro deputato alle voci fede sottoscritta da tutti tre i Proueditori sopradetti sopra le Camere che habbiano presentate le copie sudette al loro Officio; & essequita intieramente la presente parte.

RVBRICA OVERO INSCRITTIONE DELLA LEGGE.

Parte presa nell' Eccellentissimo Consiglio di Pregadi in materia delli Feudi.

Adi XV. Decembre. M.D.LXXXVI.

Arte.) Quella deliberatione del Prencipe, che per lo più è chiamata con nome di legge, appresso questi Signori Venitiani è detta Parte, ò perche da vna parte di coloro che sono nel Consiglio sia proposta, & nō da tutti, ò perche venga accettata da vn particolar numero di voti: poi che nel dar i suffragij alcuni sono per l'opinione proposta, altri à quella contrarij, & altri anco incerti, e dubbiosi; ilche ne' casi criminali da' Romani era con queste tre note accennato. A.C.NL. significanti Absoluo. Condemno. Non liquet. & in Venetia questi vltimi sono voti nō Sinceri nominati, ciò è irresoluti, & perche quella parte ch'è di maggior numero preuale, & come se fosse da tutti i voti abbracciata, viene essequita, si chiama Parte, douendosi, come dice la legge, riferire à tutti quello che publicamente e dal maggior nume-

numero approuato ?

Presa.) Questa Parte si dice all'hora esser presa quando dalla maggior quantità de' voti è fauorita, forma di parlare tolto da' Latini, che diceuano *Legem acceptam*, quando era dalla maggior parte de' suffragij confermata. Onde Cicerone lasciò scritto. *Hanc Legem Popul. Roman. non accepit.* Et vn'altra volta. *C. Mancinus rogationem suasit eam, quam Lucius Furius, & Sextus Attilius ex Senatus Consulto ferebant, qua accepta, est hostibus deditus.* Tra gli altri modi già osseruati in così fatte deliberationi, fu āco questo, che le persone insieme ridotte, secondo che haueano diuerse opinioni, così in diuerse parti andauano: onde anco da ciò si potrebbe dire, che questo vocabolo di Parte fosse originato: & quindi fu detto: *Ire pedibus in sententiam*: & quando non era accettata opinione alcuna, & che irresoluti dal Consiglio partiuano, diceuano d'esser andati in diuerse parti. Cicerone in vna sua lettera familiare scriuendo à Planco disse: *Frequens Senatus eum reliquit, & in alia omnia discessit.* Ma al tēpo de' nostri maggiori fu ritrouata la bella inuentione, che noi habbiamo, di porger per vn sol foro i voti in vna delle tre celle del vaso come meglio ci piace, l'vna delle quali è per la parte affirmatiua, l'altra per la negatiua, & la terza è neutrale; & questi voti si formano di bombagio, accioche senza strepito cadendo, non si possa comprendere in qual cella siano stati posti, ma poi separatamente il vaso della parte inferiore aprendo, & vscendo i voti, si scuopre la resoluttione della Parte proposta; & come ad vn tratto si raccolga il numero d'essi voti sēza particolarmente numerarli, co'l mezo di quelle tauole di certo numero di luoghi concaui, ne' quali esse palle si pongono;

In Philippicis.

Offic. li. 3.

Lib. 10. ep. 12

no; è cosa sì come nota à noi, così dalli antichi non conosciuta. Il qual modo di porger cō segretezza i voti, è molto espediente, dando senza rispetto ogn'vno alla sua conscienza compita sodisfattione: oltre che doue è gran numero di Cittadini, se altramente si facesse, sarebbe cosa se non impossibile, almeno difficile, e tardissima. Parti adunque, nel proposito nostro, sono dette le leggi, che sono fatte dalla Rep. & così noi le nomineremo à differenza delle leggi feudali, e delle Romane.

Nell'Eccellentissimo.) Sì come questa inclita Rep. ha conseruati molti altri riti, leggi, & vsanze de gli antichi Romani, ad essa portate, quādo fuggendo l'oppressione de' Barbari, in questo seno di mare nel nascimento della Città, si ricouerarono, così ha ritenuto alcune prerogatiue d'honore, perciòche appresso i Romani titoli delle lor dignità furono principalmente questi cinque: Illustris, Spectabilis, Clarissimus, Perfectissimus, & Egregius. Illustri furono chiamati i Patricij di suprema dignità, de' quali fù il Senato da Romulo in questa maniera formato: Vedendo egli che la Città da lui fabricata era piena di valoroso popolo, volendo che con prudente consiglio fosse retta, fece scielta di cento huomini vecchi, che dalla loro età senile, Senatori nominò; & affine che paternamente gouernasero il popolo, & dall'istesso popolo fosero riueriti, li chiamò Padri; onde questo primario ordine, Senatorio, e Patricio fu detto. Poi Bruto primo Console, scacciati i Re, elesse alcuni principali dell'ordine Equestre, i quali essendo al numero de' Padri ascritti, furono Padri conscritti nominati. Poi Augusto Imperatore, non potendo, per la sua graue età, supplire al gouerno

Guid Pāc in Not. vtr. dig. c 2

di

di tanto Imperio, hebbe dal Senato ogni anno venti Senatori, da'quali, con l'interuēto de'Consoli, di Tiberio, de suoi Nepoti, & d'altri, che da lui erano nella consulta chiamati, ciò ch'era risoluto, hauea tanta forza, come se fosse stato da tutto il Senato deliberato. Altri Senatori di minor dignità furono detti Spettabili, & altri Chiarissimi, se bene co'l progresso del tempo questi titoli furono ad altre persone inferioti communicati; ma però questi tre ordeni de Senatori furono detti Illustri, & anco Illustrissimi, & Eccellentiss. i quali titoli, essendo di supremo honore, meritamente sono stati riceuuti, & vsati anco dal Senato Venitiano, & da'loro Senatori, come loro proprij, & così quello del Chiarissimo, sì come alli Rettori delle loro Città scriuendo li nominano, Spettabili, & Egregij. Ma però questi titoli, sì come appresso gli antichi, in diuersi tēpi furono cōfusi, l'istesso al tēpo nostro è auuenuto, essēdo questi vocaboli, come le altre parole, à piacimēto del popolo formate, e diuersificate, Da tre fōti pero sono stati questi titoli appresso di noi deriuati, ciò è da splendore, come il Sereniss. l'Illustriss. il Chiarissimo: ò da cosa eminēte, come la Sublimità, l'Altezza, & l'Eccellēza; ò da virtù, come la Santità, la Magnificenza, la Clemenza, e simili. nell'applicatione de'quali hebbero primieramente consideratione alli beni dell'animo, del corpo, e della fortuna: onde sì come stimarono la virtù d'vn Dottore esser meriteuole dell'eccellenza: così il valore d'vn general Capitano, & il dominio d'vna Città giudicarono esser del medesimo titolo degni. Ma perche è cosa molto difficile contenersi nello stato suo, e dolcissima andarsi auanzando, perciò molti Conti, essendosi fatti crear Marchesi, &

questi

questi Duchi, & quest'altri gran Duchi, ò Arciduchi, non è merauiglia se la materia de' titoli è anco appresso di noi à questo tempo assai confusa. La quale però con Parte espressa del Senato è stata vltimamente alquanto regolata intorno appunto à questo titolo di Eccellentissimo, dicendo conuenirsi solamente a' suoi supremi Consigli: onde fuori che à gli Ambasciatori, & a' Capitani generali, mentre sono nel carico, à tutti gli altri lo ha prohibito. Et perciò nella rubrica di questa legge al Senato è meritamente questa eccellentissima prerogatiua d'honore attribuita. Et perche è termine di buon Prencipe dare ad ogn'vno quello che di ragione gli aspetta, non solo intorno la robba, ma anco dell'honore; perciò questa Republica per leuar le controuersie, che spesse volte nascono per occasione di precedenza, ha in più tempi, secondo l'occasioni fatte diuerse terminationi.

1622. 16. Lugio.

Consiglio di Pregadi.) Questo Consiglio è l'istesso Senato, essendo propriamente il Senato detto Consiglio: onde Cicerone lasciò scritto: *Consilium, Ratio, Sententia, quæ nisi essent in Senibus, non summum Consilium maiores nostri appellassent Senatum.*

De Senect.

Et altroue: *Antonius Senatum, idest orbis terræ Consilium, delere gestit*: & con questa imitatione, il Senato di Venetia è chiamato Consiglio. E sì come in Roma fù grande l'auttorità del Senato, ma la potestà fu del popolo, e però Cicerone istesso lasciò scritto: *Senatus censere, & populus iubere dicebatur*. E Liuio della guerra Macedonica: *Senatus eam partem seruandam censuit, & paucos post dies populus iussit*. Così in Venetia l'auttorità del Senato è grande, ma la somma potenza è del maggior Consiglio, ciò è della ragunanza di tutta la

Philip. 4.

De legib. 3

Lib. 8.

no-

nobiltà, che in questa forma di gouerno tutto il popolo rappresenta.

Di Pregadi.) Così fu questo Consiglio chimato; perche anticamente i Cittadini, co'l mezo de' loro ministri, erano pregati a ragunarsi insieme per le publiche deliberationi. Prima fu di sessanta gentil'huomini, poi in diuersi tempi, & per diuerse ragioni furono fatte le Aggiunte d'altri sessanta, & così fornito il numero di cento venti, & appresso questi, oltre la persona del Prencipe Serenissimo, molti altri v' interuengono per priuilegio de' loro Magistrati, come li Procuratori di San Marco, li Conseglieri, quelli del Cōsiglio di X. gli Auogadori, li Quaranta Criminali, & molti altri, parte de' quali danno i suffragi, & parte non li danno, & a questo modo si forma il Senato Venitiano, nel quale si trattano le materie più graui, e più importanti come della guerra, della pace, delle tregue, del prouceder di denari in qualche gran bisogno, si confermano gli ordeni de' Magistrati, si elegge il Capitano generale dell'armata in occasione di guerra maritima, il Proueditore del Campo per la guerra terrestre, & altre cose di gran rileuo. Oltre questo Consiglio, vi sono molti altri Magistrati, de' quali hora non è da trattare: nè meno come, e quando questo Dominio hauesse origine, & in varij tempi habbia variato il suo gouerno, & ampliato il suo Imperio; massimamente hauendone io nella mia Historia Triuigiana copiosamente scritto.

In materia de Feudi.) Questa è la Rubrica vniuersale del soggetto di questa Parte, del quale ho deliberato di scriuere. Dicono alcuni che la parola

Quali.iud. vas.dom. fidel.

rola di *Feudum* fu à *fadere* detta, perche mentre il vasallo prestà il giuramento di fedeltà, pare che fermi vna tregua, che *fadus* è da Latini detta, co'l Patrone, che gli concede il Feudo. Altri dicono esser detto da Feed, voce Tedesca, che guerra significa; onde nelle cõsuetudini feudali la parola di Feida, ò Faida è vsata per la guerra, & poi fu detto diffidare, & diffidati quelli che sono esclusi della protettione del Prencipe, & possono impune, ò con publica guerra, ò con priuata nimistà esser vccisi, onde noi Italiani diciamo sfidare. L'Ariosto.

Gl. in ver. leg. De his qui Feud. dar. poss.

Can. 46 st. 105.

Son disse il Rè di Sarza Rodomonte,
Che te Ruggiero alla battaglia sfido

Per quos fiat inu. §. Sed etia. in fine

Et altri hanno scritto il feudo della fede come il fidei commisso, hauer preso il nome, & *feudum* quasi *fidum* disséro per la fedeltà, che è tenuto il feudatario verso il suo Patrone; perche se bene in tutti i contratti si deue seruar la fede, nondimeno perche il Patrone commette al vasallo i beni, la vita, e l'honor suo, in lui maggior fede è ricercata; & perciò propriamente il feudatario è anco chiamato con nome di fedele: & in modo deue esser sincera, & grande la fede del feudatario, verso il suo Patrone, che sia prõto ad esponer per lui la sua robba, e la sua vita istessa, & però nella Parte del Senato è detto che li feudatarij, oltre il natural debito d'aiutar il suo Prencipe, hanno vna special obligatione di fedeltà del vasallagio. Scriue Cesare che i Francesi potenti, & ricchi, haueano alcuni loro deuoti, che seco alla guerra conduceuano da essi Soldarij detti, li quali correuano l'istessa fortuna de' loro Patroni, & se non restauano nella battaglia cõ essi estinti, da se stessi s' vccideuano, vergognãdosi di viuere dopò la morte de' loro Patroni.

L. 1. ff. de pact.

De nou. for. fid.

De cont. int. dom. et fidelem

1616. 5 Lug.

Cõm. li. 3.

Que-

Questo feudo è con semplice nome di Beneficio anco chiamato, & chi lo riceue è tal'hora Beneficiario nominato: onde l'Alciato chiama il Feudo, *Feudum beneficiarium*, cio è vn bene dal quale conseguiamo beneficio. L'Infeudante, ò Infeudatore, dico quello, che concede il Feudo, è detto *Dominus*, onde noi lo nomineremo Patrone: & quello che riceue il Feudo è detto Feudatario, Beneficiario, Vasallo, Soldato, Fedele, & āco Cliēte, quasi *colentem Dominum*, per esser da lui protetto, e difeso. L'Imperatore, principalmente era quello, che concedeua Feudi. Prima con questo nome d'Imperatore era chiamato colui, che con suprema auttorità, & assoluto Imperio commandaua all'essercito, del qual nome però era solamente degno quel Capitano, che vittoriosamente haueua vcciso alquante migliara di stranieri nemici; & fu da' successori di Giulio Cesare vsato, per fuggire il nome di Re, che per la memoria de' Tarquinij Regi, era a' Romani odioso. Hora quel supremo Prēcipe, che è dalli sette Elettori della Germania eletto, vien detto Cesare, & Rè de' Romani, & poi che è dal Sommo Pontefice coronato, assume il nome d'Imperatore, & d'Augusto. Et sì come l'Imperatore è per creatione, così il Re è per nascimento. Il Re è quello, che regge vna Regione, nella quale non conosce alcun Prencipe sopra di lui superiore, & intanto egli è detto Re, in quanto rettamente regna: ma quando dalla rettitudine si parte è chiamato Tiranno. Et fu detto anco Rè quello che d'vna Città era solo Signore, come fù Romulo, quando di Roma solamente era patrone, & questi Regi, che sono supremi, & independenti Prencipi, come questa Se-

De feud. Cognit.

De co. int. dom. et cli. in prin.

Cle. de iur.

renissima Republica, concedono ancor essi feudi mag-
giori creādo loro Feudatarij Duchi, Marchesi, Conti,
come in *Italia* sono alquāti Prencipi del Sommo Pon-
tefice, e dell'Imperator nobili Feudatarij. Li Duchi era-
no quelli che conduceuano l'essercito à ducendo detti,
di vn ducato inuestiti. Li Marchesi furono così appel-
lati dalla Marca, che in lingua Tedesca significa termi-
ne, e confine, perche ad essi erano conceduti in feudo
beni posti ne'confini delle Prouincie; onde furono an-
co Liminarchi detti, & Capitani di Ripa, perche anco
nelle ripe dell'Eufrate, e del Danubio erano posti, &
era per lo più la Marca situata vicina al Mare: onde i
Toscani dicono marcare per confinare, leggendosi: Il
primo Vescouo di Toscana è quello di Luna, che mar-
ca con li Genouesi. Conti poi erano quelli, che accom-
pagnauano il Capitano dell'essercito dal verbo Comi-
tari, Comites chiamati. Et tutti tre questi feudi sono
per loro natura indiuisibili, & ne'primi geniti si conser-
uano, gli altri sono diuisibili. Baroni poi sono detti tut-
ti li personaggi grandi, come sono gl'istessi Duchi, Mar-
chesi, Conti. Valuasori maggiori sono li Feudatarij
delli Duchi, de'Marchesi, & de'Cōti, così nominati per
esser degni di star ad *valuas*, ciò alle porte de'Prencipi
per seruirli, & honorarli, e tutti questi sono feudi nobi-
li. Valuasori minori, ò Valuasini sono quei vasalli, che
dalli sopradetti Feudatarij sono fatti: percioche non so-
lo i supremi Prencipi, ma gl'istessi Feudatarij, & i pri-
uati ancora, possono altri feudi formare, che non sono
feudi nobili. Cauallieri sono quelli, che à cauallo seruo-
no il Prencipe nella guerra, & sono di due sorte: ò sem-
plicemente fatti per causa d'honore, ouero d'alcun
Ordine, & Religione; come sono li Teutonici di Germa-
nia,

Quis dic. Du. Com. et March.

C. de fund limit. li. 11

Tes. de ser Brun. lib. 2

De Proh. feud alt. per Frid. firm. ver. pres.

De feu. da. min. val. et de his qui. feu. dar. poss. in pr

nia, li Maltesi, quelli di San Michele di Francia, quelli di Calatraua, e d'Alcantara di Spagna, della Nonciata di Sauoia di San Stefano di Fiorenza, & quelli di Mãtoua, & altri, li quali con le lor commende sono in parte alli nostri Feudatarij simili. Et appresso i Turchi sono li Sangiachi, che possedono, come feudi, i loro Timari, i quali con licenza del Prencipe, passano ne' figliuoli, che nella guerra seruono. Et oltre il numero de' feudatarij ha questa Republica anco vn nobil ordine de' Caualllieri, che sono fatti hora dal Senato, & hora dall' istesso Prencipe, con l'istessa auttorità, & prerogatiua. Li quali, trà l'altre cose, benche à gli altri fosse prohibito, possono portar l'arme. Et perche si trouauano alcuni, che falsamente dicendo d' essere stati creati Caualllieri, portauano le loro insegne: Perciò in Senato fu deliberato, che alcun nõ potesse in questo Dominio portar la croce de' Caualllieri di San Stefano, nè altra simile à quella, eccettuati coloro, che l'hauessero legitimamente hauuta dal Serenis. Sig. Gran Duca di Toscana, & fù generalmente prohibito in questo stato il far, ò crear Caualllieri stranieri sotto qual si voglia nome. Quelli che da Prencipi sono creati Conti del sacro Pallazzo, con auttorità di legitimar bastardi, e crear Notari; perche non hanno Contado, sono impropriamente chiamati Conti, come dice Baldo, sì come impropriamente sono chiamati Duchi, Marchesi, & Conti, li figliuoli di questi Signori, mentre i loro padri viuono. Ma sono ben giustamente chiamati Duchi, & prencipi, quelli che de' loro Ducati, & Principati sono stati à forza scacciati, & ingiustamente priuati. Ma veniamo à dire che cosa sia Feudo, & come fosse originato. Il Feudo adunque, che (come dice la Parte) è bene

1547. 14 Lug. lett. Ducali

1611. 9 Febrar

In tit. quis dic. Duc. March

1563. 29. Decemb.

è bene proprio,& patrimoniale del Prencipe, non è altro che vna benigna concessione dell'vtile dominio di cosa immobile,ò à quella simile,fatta con inuestitura al Vasallo,che passa ne' suoi heredi maschi, per la quale egli con giuramento promette al Patrone,che il Feudo gli concede fedeltà, e seruitio,che con effetto, essendo ricercato, è obligato di prestare.

La prima origine de'Feudi è forse stata questa. Romulo edificatore di Roma,per leuar da'potenti l'ingiuria contra i poueri,e l'inuidia da'poueri contra i potenti,concede, che ciascuno della plebe si potesse eleggere vn Patricio per suo difensore,al quale portãdo egli, come à proprio Padre,culto,& riuerenza, suo cliente fu detto, & sì come per seruitio di questo suo Patrone era pronto ad esponer l'istessa vita, così il Patrone era tenuto a proteggerlo,& conseruarlo: & co'l progresso del tempo queste clientele riceuerono tanto accrescimento, & riputatione,che non solo furono priuate,ma publiche ancora delle Città,e delle Prouincie istesse, le quali nell'ossequio, & clientela d'alcun principalissimo Senatore si raccommandauano: onde leggiamo appresso Cicerone: *Clarissimi viri nostræ Ciuitatis temporibus optimis hoc sibi amplissimum, pulcherrimumque ducebant,ab hospitibus, clientibusve suis, ab exteris nationibus quæ in amicitiam Populi Romani ditionemque essent, iniurias propulsare, eorumque fortunas defendere.* & l'istesso Cicerone scriuendo ad Attico disse:

Scis quàm diligam Siculos, & quàm illam clientelem honestam iudicem. Et nelle leggi Romane, *Clientes* sono anco detti quelli familiari domestici, che seruono al Patrone.

Quelli similmente, che concedono feudi, hanno

Dion.Ha. ant. lib. 3.

In Q.Cel.

L. 3 ff. de. vsu,et hab

no sortito questo nome di Patrone, & il Feudatario di Cliente, che sono correlatiui come padre, & figliuolo, onde Ouidio.

Et modò patronus, iam cupit esse cliens.

Et sì come gli antichi Patricij ne'loro clienti Patroni erano obligati à proteggerli, e difenderli, così hora li Patroni sono tenuti alla difesa, & conseruatione de' loro vasalli, essendo l'infeudatione cõtratto di reciproca obligatione, il cui diretto dominio rimane appresso il Patrone, & l'vtile appresso il feudatario. Ad imitatione di questi, li Auocati, & difensori di cause Patroni, & i litiganti Clienti furono detti. Cicerone in questo proposito scrisse. *Romæ nemini vnquam infimo maiores nostri patronum deesse voluerunt.* Ascon. Pediano dice. *Qui defendit aliquem in iudicio, aut Patronus dicitur, si Orator est, aut Aduocatus, si ius suggerit, aut præsentiam suam commodat amico.* Li Romani poiche haueano ottenute le vittorie, & fatto acquisto di qualche paese soleuano conceder de' terreni acquistati che erano posti a' cõfini de' loro inimici a' Capitani, & a' Soldati, che in quelle imprese s'erano valorosamente adoperati, & erano detti, *Prædia stipendiaria, & fundi limitanei*, che noi diciamo terreni finitimi; con obligo di coltiuarli, & prohibitione d'alienarli à gente straniera, con patto che passassero in quelli suoi heredi, che prestassero militar seruitio, stimando questi douer esser tanto più pronti à difender le ragioni dell' Imperio Romano, quanto nel medesimo tempo anco i beni loro proprij difendessero. Come particolarmente fecero de' terreni del Cremonese, & perche per la vicinità ne furono occupati alcuni del Mantouano, perciò Meri pastore dolendosene disse.

De ar. am.

Pro L. Murena.

Iamp. in vit. Max. Imp.

L. 2. C. de fund. Lim. lib. 11.

Man-

Vir.ecl.9 *Mantua, væ miseræ nimium vicina Cremonæ.*

L.pen.¶. alum ff de leg. 3. Fu anco appresso gli stessi Romani vn' altra sorte di Beneficio in alcune parti dal feudo non dissimile, chiamato Militia, la qual però si poteua alienare, & passaua

L.fin. C. de pign. non solo nelle femine, ma anco ne gli estranei, & ne' compagni di essa Militia l'vno all'altro succedendo; &

L.fin C.de inoff. test. l.1.C.fi li. imp.lib.10 queste Militie erano detti officii, da' quali si conseguiuano salarij per lo più di vettouaglie. Molto simili à quegli emolumenti, che nelle Romane leggi *panes ciui-*

l.fi.¶.fi.C. de iur.dot. *les* sono detti. Et anco *annonæ ciuiles* chiamate, & tal' hor anco son detti salarii, simili à quei congiarii, che

¶.Hac.aut de non ali. per cortesia de gli Imperatori erano alla plebe distribuiti, de' quali tratta l'Alciato.

l.Priu. c. de fac.ecc. I feudi veramente a' soldati conuengono; poiche non per altro furono introdotti se non perche nella guerra con prontezza, & fede a' loro Prencipi seruissero, & perciò i Romani à spese publiche faceuano i giouani disciplinar, li quali diuenuti periti, erano poi nel numero de' soldati descritti, & priuilegiati dell' honor della militia, in modo, che non poteuano da essa sottrarsi, se non erano come benemeriti licenciati: on-

Si de feud. def cont fit int.domi et agn. de molte volte il Vasallo è con semplice nome di Milite, ciò è di soldato nominato.

Poi essendo venute in Italia diuerse genti straniere, & barbare, & particolarmente Gothi, & Longobardi, seco portarono alcune loro vsãze, che secõdo la varietà de' luoghi, diuersamente furono pratticate: perciochè essendo le consuetudini, riti, & costumi de' popoli, che sono tra di loro differenti, non è merauiglia se anco le loro vsanze, & consuetudini sono diuerse: anzi quelle d'vn' istesso popolo non sono stabili, perche, con la mutatione de' tempi, si vanno anch' esse mutando, &

però

però vediamo non solo in queste consuetudini, ch'è parte di ragion non scritta, ma nell'istesse leggi scrisse molte per vso contrario esser antiquate, & andate in desuetudine: essendo verissimo, che sì come le consuetudini de'feudi, & d'ogn'altra cosa, con l'vso de gli huomini sono introdotte, così anco per contrario vso sono leuate, come per la soprauenienza della legge: ma perche i Lomgobardi furono più de gli altri in Italia potenti, e più longamente vi dimorarono, perciò le loro consuetudini osseruate nello stato di Milano, ch'era del Regno loro sede principale, furono più dell'altre abbracciate, & seguitate, anco da altre Città, che gran tempo secondo il rito Longobardo si gouernarono; & poi per Decreti, e Rescritti di Corrado, di Lothario, di Federico, & d'altri Imperatori parte di esse consuetudini furono confirmate: & parte essendo state per Oberto d'Orto, da i giudicij seguiti in Milano, & nell'altre Città di Lombardia raccolte, sono state da gli Imperatori, & da altri supremi Prencipi tacitamente approbate, mentre ne' publici loro studi le hanno fatte legger, & interpretare, come già tanto tempo s'è fatto, & hora si fa, nello Studio di Padoua di espressa commissione del Serenissimo Dominio Veneto, che elegge, & stipendia coloro, che queste consuetudini interpretano, & à gli scolari le insegnano: onde sono state da Eccellentissimi antichi, & moderni Giureconsulti, e Glosatori come leggi allegate, & anco da gli stessi Imperatori confirmate, mentre ad esse hanno dappoi alcune cose aggiunte, & altre leuate, come particolarmente

De fend. co. in prin. Inst. de i. ¶. Ex non scr. Stat. Ven. lib. 3. cap. 3.

De his qui Feud. dar poss. in fi.

De Feudi cog. in pr.

Qual. oli. feud. ali. pot. de pr. feu ali. per Lot. et de proh. feu. ali. per Fr. Si de feud. defu. cont. sit. §. si qu. per trig. de pr. feu. ali. per Loth. De pr. feu. ali. per. Fr.

mẽte fecero in proposito dell'alienatione de' beni feudali, liquali prima si poteuano, senza licenza del Patrone, vendere, come è scritto in esse leggi feudali; il che fù poi da Lothario, e da Federico Imp. prohibito; similmente doue prima si prescrieueuano, poi da Lothario fù ogni prescrittione prohibita. Et Federico prohibì ogni prescrittione già fatta: & che per l'auenire si facesse. Il che essendo stato fatto anco dal nostro Serenissimo Prencipe, che nelle sue leggi è andato correggendo, & riformando in molte parti le già dette consuetudini, & espressamente dicendo, che nelle parti non corrette si debbano osseruare, non è da reuocar in dubbio la loro auttorità, & osseruanza; douendosi ad esse consuetudini, in mancamento delle parti di esso Prẽcipe, hauer ricorso per la decisione delle feudali controuersie, come si fa nella Corte dell'Imperatore, & de gli altri supremi Prencipi. Per queste ragioni adunque, & per esser state queste consuetudini ridotte in scrittura, vnite, & incorporate ne' libri della Romana giurisprudenza, communemente, & co'l consenso vniuersale come leggi in questa materia feudale riceuute, deuono anco da noi esser osseruate, & da me saranno leggi feudali chiamate, & allegate, secõdo che da gli altri Scrittori de feudi è stato osseruato: notãdo l'allegationi nel margine, per non impedir la lettura corrente: & le Parti del nostro Prencipe saranno da me citate con la nota de' loro tempi, poi che fin'hora non sono state in altra maniera regolate. Douendosi però nella decisione di queste feudali materie seruar quest'ordine: prima esequire i patti dell'inuestitura, poi la consuetudine del proprio foro, poi le leggi Feudali del suo Prencipe, & queste non bastando, le già dette Consuetudini

L. 1. ¶. si eo ff. de posit. L. sem. in stip. ff. de reg. iur.

Feu-

Feudali, le quali anco mancando hauer ricorso all'altre leggi del proprio Prencipe, ch'è la nostra ragion ciuile, & poi alle Romani, & alla naturale equità, come per tutta Europa viene osseruato Et si come queste Consuetudini Feudali non si deuono vsar in decider altre questioni, che non siano de' feudi, così alla loro decisione altre leggi non hanno luogo: se non come s' è detto, in caso di mancamento d'ogn'altra propria legge, & consuetudine. Come adunque appresso gli altri Prencipi, in questa materia Feudale, viene osseruata la Consuetudine, così appresso di noi vien fatto: & perciò mentre Maffeo Michelle Luogotenente della Patria del Friuli voleua far alcune nouità contra quei Feudatarij, hauēdo quel Parlamento, co'l mezo de' suoi Ambasciatori, reclamato, Francesco Donato, all'hora Prēcipe, scrisse, essere stato nel Cōseglio di X. con l'Aggiūta deliberato, che non si douessero far nouità, ma osseruar le loro ātiche cōsuetudini. E dappoi essendo nata noua controuersia tra esso Parlamento, & la Città di Vdine per occasione della prima istanza delle liti, & in materia di quel Territorio, il Prencipe, con l'istessa auttorità, scrisse à Giouanni Giustiniano Luogotenente, che douesse osseruar i Priuilegi di cadauno, & le antiche cōsuetudini, sì come era stato osseruato dalli suoi precessori. Et in vna Parte del Senato è detto, essere stata sempre mente della Republica di cōseruare alli fidelissimi suoi nella Patria del Friuli tutte le ragioni, che haueuano innanzi l'anno M.CCCC.XX. ciò è prima che venissero all' obedienza della Republica. Et di queste Consuetudini Feudali si fa anco mentione in vn' altra Parte, ch'è conforme à quanto nelle sopradette leggi Feudali è in questo modo scritto: *Causæ*

de duob. frat. a cainu. L. de quib. ff. de leg. de fe. cogn.

1545. 15. Febr.

1547. 22. Ago.

1587. 29. Magg.

1620. 3. Ottob.

de Feu.co. *se feudales aliæ dirimuntur iure Romano, aliæ legibus Lõgobardorum, aliæ secundum Regni consuetudinem*; ch'è simile à quello che in vn'altra Parte del Senato è detto, ciò è; Che li Feudatarij sono tenuti à seruir al suo Prencipe per le Constitutioni Feudali, per l'vso vniuersale di tutti i Prencipi, & per le leggi della Republica, & nel soprascritto luogo è detto ancora, che primieramente si deue attender l'vso, ciò è la consuetudine, ilche se bene pare che sia nell'altre materie contrario alle Romane leggi, sempre nondimeno la buona, & equa consuetudine deue esser sopra ogni legge osseruata, & nel proposito nostro de'Feudi è scritto: *Quamuis ratione improbetur talis consuetudo, ex vsu tamen admittitur*. Douendo però la consuetudine esser buona, equa, & ragioneuole, altramente sarebbe non consuetudine, ma corrutella, nè douerebbe esser osseruata. Nè altro è la consuetudine, che vn consentimento de gli huomini, & così diciamo la consuetudine del viuer essere vn consenso de buoni, & la consuetudiue del parlare essere vn consenso de gli huomini eruditi. Vlpiano lasciò scritto, la longa consuetudine come legge douer esser osseruata, Quello adunque, che secondo i costumi de gli huomini è stato riceuuto è detta consuetudine, cio è legge non scritta, percioche (come dice Giustiniano) la nostra ragione cõsta per quello che è scritto, ò per quello che non è scritto, & la ragion non scritta dice esser quella, ch'e stata dall'vso comprobata, perche i costumi longamente co'l consenso de gli huomini vsati imitano la legge. Et nelle XII. tauole era scritto: *Mores populi regunt*. Ma perche questi costumi, & vsanze non sono (come dice la legge) l'istesse appresso tutti i popoli, nè in tutte le Corti de' Prencipi, poiche in alcu-

1616. Lug.

L.Cõs. C. qu.lon.co.

Si de feud. defu co.sit ¶ si fact.

C cũ dec. de vit, et hon. cler.

Stat. Ven. nei prol.2.

l.Diut ff. de legib.

Inst de iur nat. gent. et Ciu.

alcune cose i Piacentini non erano cõcordi con i Milanesi, & con i Cremonesi: in ogni luogo si deue osseruar le proprie, & particolari vsanze, & consuetudini; poi che ogni Prouincia abonda nel suo senso. E però non è merauiglia se l'vsanze di questi Feudi hanno più volte mutato forma, & natura, non solo per la diuersità de' luoghi, ma anco per la varietà de' tempi: percioche da principio il Feudo si concedeua senza alcuna limitatione di tempo: onde il Patrone poteua à suo piacere al Feudatario leuarlo: poi fù dechiarato, che lo potesse godere per vn'anno, & poi in vita del Vasallo. Et dopò certo tempo fù determinato, che à quei figliuoli appartenesse, a' quali dal Patrone fosse confermato: ma poi fu stabilito, che in tutti li figliuoli egualmente li Feudi passassero: finalmente Corrado Imperatore andando a Roma, accompagnato da' molti suoi Feudatarij, da essi pregato, dechiarò, che passasero alli nepoti de' figliuoli, & anco de' fratelli, quando senza figliuoli i fratelli mancasero. Et la successione ne' transuersali, oltre il patrueli, ciò è i figliuoli de' fratelli, da noi detti germani, non si estendesse: ma poi fu ampliata fino al settimo grado, & finalmente per noua decisione, ne' discendenti maschi è stata in infinito prorogata; onde è propria natura del Feudo, che passi in perpetuo a gli heredi maschi del primo inuestito, il che ha luogo anco nelli Feudi maggiori di Ducati, Contee, & Marchesati: ma però ordinariamente questi Feudi di dignità non passano in tutti li discendenti maschi, ma solamente ne' primi geniti, & sono indiuisibili, quando altramente non sia per l'inuestitura ordinato: & in Francia, in Inghilterra, & in Sicilia si osserua, che solamente li primogeniti ne' Feudi succedano.

Qu. fui. pr. cau. ben. ami. in pr.

de vsu Medio. et de feu. cog. in prin.

De his qui Feud. dar. poss. ¶. Et quia.

De his qui Feud. dar. poss. ¶. hoc quoq.

de ali. feu. et de pro. feu ali. per Fr. ¶. pret.

dano. Così in questa Republica si osserua di far li Feudi maggiori perpetui in tutti li maschi legitimi, & naturali discendenti dal primo Feudatario.

Adi XV. Decembre M.D.LXXXVI.) Il tempo e vna misura del moto, che si diuide con particolar nominatione di hore, giorni, mesi, & anni dal corso del Sole à noi distinti. Et questo tempo per varie cagioni, in tutte le cose e bene che sia particolarmente espresso, & massimamente quando ciascuna legge e formata: perche ordinariamente non prouedendo la legge alle cose passate, ma à quelle che hanno da venire, si possa sapere, quali siano ad essa legge soggette: Et anco per intendere, nel corso d'altre leggi, quale sia quella, che l'altre corregga, poiche sempre le vltime sono delle precedenti correggitrici. E perciò appresso i Romani aggiungeuano alle loro leggi i nomi de' Consoli; & poi posero anco quelli de gli Imperatori, co'l vero tempo, nel quale erano formate, & per espressa legge Romana e commandato, che non solo alle leggi, ma a' Testamenti, & à gl'Instromenti publici sia posto il nome del Prencipe, co'l giorno, l'indittione, il mese, e l'anno. Così in questa Parte e scritto essere stata formata nell' Eccellentissimo Senato a' XV. di Decembre del M. D. LXXXVI. e l'istesso, con molta ragione, e in tutte l' altre Parti dell'istessa Republica osseruato: conforme alla dispositione del suo statuto.

L. Leg. la sec. C. de leg.

Au. Vt pr. nom. Imp. gl. in ¶. Ac sunt haec de pace const.

Lib. 1. C. 36

PRE-

PREFATIONE.

ESSENDO giusto, & ragioneuole, ches' habbia nello Stato nostro certa cognitione di tutti li Feudatarij, della qualità delli Feudi, & delli beni ad essi sottoposti, per poter nell'occorenze valersi prontamente de' Feudatarij & quando li Feudi vacano, ò per colpa de vassalli, ò per macamēto de' discēdēti, disponerne in essecutione dele leggi nostre.

Sserua questo Prencipe, nella formatione delle sue Parti di far alcuni essordij, ò prefationi, per dar lume, & chiarezza maggiore à quelle matterie, che nell'istesse Parti sono proposte, e decise, il che è benisssimo fatto, poiche dalle Prefationi, si raccoglie la mente, & la causa finale di esse leggi, & essendo breui, & alla causa pertinenti, dice il Giureconsulto, che più volētieri ci conducano alla lettura della proposta materia, alla quale quando siamo peruenuti ella è da noi meglio intesa: E quintiliano dice, che quādo la causa che si tratta è multiplice ad ogni parte, si deue fare la sua prefatione. Sarà bene adunque sopra questo preambulo dire alcuna cosa.

l. fin. ff. de haer. inst. et l. 1. ff de orig. iu.

Inst. lib. 4.

Quì dice il Prēcipe esser giusto, e ragioneuole, che egli habbia cognitione de' suoi Feudatarij, delle qualità de' Feudi, & delli beni ad essi sottoposti, e ne rēde la ragione. Da questo principio si argomēta grā giustitia del Legislatore, che incomincia dal giusto, e dal ragioneuole, cio è non tāto da quello ch' è retto per riggor di legge ma per naturale equità ad ogn'huomo ragioneuole cō-

L.semp. ff de reg. iur

ueniẽte:perche come dice la Regola;Nõ ogni cosa ch'è lecita,è honesta;e sẽpre ne i cõtratti si deue hauer mira non solamente *a* quello ch'e permesso,ma *à* quello che contiene honestà. La qual natural equità da T. Liuio e chiamata Ius humanum; per dimostrare, ch'è propria dell'huomo, come veramente e peculiare di questo Serenissimo Dominio,poiche tutti i suoi giuditij, e tutte le sue leggi hanno questa equità per fondamento, laquale,come dicono i sauij, non è altro, che vna perfetta ragione,che interpreta, e corregge le scritte leggi, dalla quale prouiene quella giustitia, che non è ristretta ad alcuna cosa scritta,ma nella sola equità fondata,onde Equa, e Buona è detta, che da Cicerone è chiamata Verum ius, & germana iustitia; & da tutte le leggi ci e commandato, che sempre la dobbiamo osseruare.

Offic, 3.

Philipp.9.

Cicerone grandemente lodando la marauigliosa sapienza di Ser. Sulpicio sommo Giureconsulto, dice che quelle cose che proueniuano dalle leggi, & dalla ragion ciuile sempre alla facilità, & all'equità le riduceua. La qual equità ha tanta forza che fa mutar anco le cose, che sono state con solennità fatte. Et dice la legge, che in tutte le cose,ma principalmente in iure, all'Equità si deue hauer riguardo. Et che, per seruarla, potiamo partirsi dalle regole della ragion commune. Et quando la causa è dubbia, & i consigli sono contrarij,il Giudice deue seguitar quelli, che hanno maggior Equità: & sempre nelle cose dubbiose quella parte ch'e più benigna abbracciare.

L.si me,et Titiu.ff.si. cert. pet.

L.semp.ff. de reg.iur

Nel Stato Nostro.) dice; perche si come e riprensibile curiosità andar cercando gli altrui fatti, nè manca di colpa chi si và intromettendo nelle cose à se non pertinenti:

Inst. de s. §. fin.

nenti: così non hauer delle proprie cognitione e biasimeuole negligenza, & però ragioneuolmente questi Signori hanno voluto hauer particolar notitia de' loro Feudatarij, li quali sono di gran numero, & molti di essi nobili, & con piena giurisdittione; & la negligenza in molti casi e punita.

Stat. Ven. lib. 6. ca. 49

Certa cognitione.) Perche non basta à chi siede al gouerno della Republica hauer vna tal qual cognitione delle cose publiche, ma deue hauerla certa, ciò e perfetta, & indubitata, per non far alcun mancamento, poiche e grande errore in un' huomo patricio esser ignorante di quelle cose, nelle quali egli deue giornalmente versare: Dicono i Dottori, che quando e posta questa clausula; Di certa sciẽza, ch'e l'istesso, che indubitata cognitione, non può esser allegato errore. Et così quando nel Rescritto del Prencipe e l' istessa clausula, non si può dubitare della sua volontà, ne quel fatto in dubbio riuocare, & che se il Prencipe concede in Feudo le Regalie del suo Prencipato, il Feudo non vale se non vi e inserta questa clausula di Certa scienza.

ful. 2. C. de resc. vend.

L. 1. C. de pet. bon. sublі. lib. 10. ca. si. mot. propri. de prob. in 6.

Di tutti li Feudatarij.) Aggionge & non di parte, per poter à tutti sumministrar egual giustitia, & à tutti prouedere, & con pari studio protegger i deboli, & i potenti: ne permetter, che ad alcuno sia tolto quello, che di ragione gli e debito: douendo però nel conferir gli honori, & i beneficij seruare la equalità geometrica, percioche tanto stà bene riempito vn picciol vaso con poca acqua, quanto vn grande con molta: ma ne i giuditij l'aritmetica vguaglianza si ricerca, poiche in essi non si deue hauer alcuna eccettione di persone, ne vsar alcuna partialità, ma con giusta bilantia il tutto rettamente ponderare,

Et

Et della Qualità de' loro Feudi.) Percioche (sì come
più innanzi diremo) si ritrouano Feudi di molte quali-
tà, & di nature varie, e diuerse.

Et delli beni ad essi sottoposti.) Intorno il conoscere qua-
li, & quanti beni siano di ragion d'alcũ Feudo, & à quel-
lo sottoposti, per diuerse cagioni nascono varie diffi-
coltà, perche tal'hora non si trouano le prime inuesti-
ture, ouero in esse non è fatta particolare commemo-
ratione di essi beni, ò per lũghezza del tempo, che suo-
le tutte le cose alterare, sono i confini resi dubbiosi, &
incerti, & per altre cagioni ancora. Et si come il Patro-
ne ha obligo di dimostrare al Vasallo li confini parti-
colari del Feudo, così può sforzare il suo Vasallo à far
questa dichiaratione, massimamente quando, per la
lunghezza del tempo, la quantità, & qualità del Feu-
do, è resa dubbiosa, come nel caso nostro il Prencipe
vuole che sia fatto.

de proh. feu.ali. ¶ inf. et ibi glo. et. do.

Questa quantità de' beni Feudali è tal'hora conten-
tiosa tra il Patrone del Feudo, & gli heredi del Vasallo
per occasione de' miglioramenti fatti dal Vasallo, ò al-
tro accrescimento; nel qual caso prima si deue conside-
rare la forma dell'Inuestitura, nella quale se il Patrone
si ha riseruato questo augumento aspetta à lui, ma ha-
uendolo conceduto al Vasallo, gli heredi ne saranno
patroni.

Qu. fit inu ¶. fi.

L. int. soc. ¶. cu. int. ff. de pact.

Ma se nell'Inuestitura non è stato nè riseruato, nè
conceduto, in questo dubbio, se per opera
del Vasallo è fatto, essendo di consideratione, sarà de'
suoi heredi, che se fosse di poca importanza, per esser il
Vasallo obligato più tosto a migliorar, che a peggiorar
il Feudo, ad esso Feudo cederebbe: ma essendo fatto
senza industria del Vasallo, come per alluuione, se nõ si
può

può commodamente discerner, & separare, accrescerà al Feudo, & sarà del Patrone: ma potendosi conoscere, e diuidere, sarà de gli heredi; nel qual caso il Patrone glie lo deue pagar, ò permetter che se lo portino via, s'è portabile, ò che lo separino, & se lo approprijno: perche tutti li casi fortuiti così buoni, come cattiui al possessore patrone dell'vtile dominio aspettano.

Si de inuesti. feud. ¶. si quis de manso.

Hic finit lex. ¶. Ad hoc in fine

Quanto alle Saline, alle Minere, & alli Tesori ritrouati nel Feudo sono delli Vasalli, costumandosi però di darne la Decima parte al patrone per sua Regalia.

l. Diuort. ¶. si vir. ff. sol. matr. l. itē. ¶. si capidicine dig. de vsu fr.

Nelli casi che il patrone è obligato à pagare i miglioramenti à gli heredi del Vasallo, ciò si deue intender de' miglioramenti necessarii, non di quelli, che fossero stati dal Vasallo fatti per suo piacere, e diletto; & miglioramento necessario è stimato quello, ch'è fatto per mantenimento del Castello infeudato, e della sua giurisdittione; onde se il Feudatario edifica vna fortezza non necessaria nel Feudo, s'intende eser fatta ben Feudale.

C. de me- call. lib. 11

l. 2. Di. de iurisd om. ni iudi.

Quando il Vasallo per sua colpa perde il Feudo, perde anco in consequenza i miglioramenti che in eso Feudo hauesse fatti.

1. Dig. de rer. diuis.

l. 1. C. de iuris. omn iudic.

Se il Feudo è fatto maggiore senza industria del Vasallo, come per alluuione, ò per natural accrescimento de' sudditi della Terra infeudata, ò per accidente simile, non deue eser accresciuto il canone, ne il seruitio, & molto meno essendo fatto l'accrescimento per opera, & industria del Vasallo.

l cum sci- mus. C. de agricol. & cens.

l. possesso- rium, C. com. iud.

L'accrescimento insolito, del quale verisimilmente li contrahenti non hanno pensato, appartiene al Patrone.

l. si merces ¶. vis maior, & ibi gl. Dig. locat.

Se vn Feudatario inuestise vn'altro, con ogni ac-

crescimento, & viuendo il primo Feudatario sia fatto l' augumento, in questo caso e del secondo Vassallo: ma se detto Vassallo manca senza herede, sì che il Feudo sia aperto al Patrone, tutto quello, che dopò la sua morte e accresciuto, al Patrone aspetta.

Si de inuest it. Feud. contr. fue- ¶. fin.

Si può anco volontariamente dal Feudatario fare questo accrescimento; acconsentendo che li proprij beni allodiali si vniscono alli Feudali, come auuenne nel caso di D. Paolo Moniaco, il quale per supplire al diffetto dell'inuestitura, che hauea, con buona fede, ottenuta dal Luogotenente del Friuli, che concederglie-la non poteua, si contentò che fossero incorporati nell'istesso Feudo anco i suoi beni, ch'egli hauea nell'istessa Villa di Pissencana: onde con Parte del Senato, gli fu per gratia speciale esso Feudo conceduto.

1612. 12 Ottobre.

Se chi e infeudato d'vn Castello compra la giurisdittione del medesimo Castello, morto il Vasallo, & aperto il Feudo al Patrone, si cerca se questa giurisdittione aspetti al Patrone, ò à gli heredi del Vasallo; io, conforme all'opinione di Baldo, stimo che aspetti à gli heredi, essendo cose separabili, potendo l'vno esser patrone del Castello, e l'altro della giurisdittione.

Ma se per lo bene acquistato dal Vasallo vicino al Feudo, & così dal Feudo separabile, esso Vasallo hauerà prestato il seruitio, ò per 30. anni pagato il canone al Patrone, egli per la prescrittione lo hauerà acquistato

Si de feud. fuer. cont. ¶. si quis per trigin- ta unnos.

Il Patrone, per contrario, non può contra la volontà del Feudatario migliorare il Feudo, & in esso far noui edificij, se non in caso di guerra mossa, ò imminente; onde fosse pericolo, che il Feudo fosse da'nemici occupato.

De inuest dere blie- nat fact. ¶ quid ergo, et ibi Bal.

Anco per occasione de'frutti nascono difficoltà.

Quan-

Quando si concede in Feudo vn fondo, nel quale sono frutti pendenti, s'intendono ancor essi conceduti, & sono del Vasallo: perche si reputano esser parte del fondo & così auuiene anco nelle vendite de' beni allodiali.

L. fructus pendentes Dig. de rei vendic.

Et se il Vasallo commette fellonia per la quale sia priuato del feudo, deue anco esser condennato à dar al Patrone i frutti di esso Feudo dal giorno della commessa fellonia in poi.

L. 1. C. de his quibus vt indigni

Quanto poi alli frutti pendenti dell'vltimo anno: morto il Feudatario senza heredi, si cerca à chi essi frutti siano debiti, ò al Patrone del Feudo, ouero à gli heredi del Vasallo, a' quali i suoi beni allodiali aspettano, & è deciso, che se egli more dopò le Calende di Marzo, & innanzi le Calende d'Agosto, i frutti siano del suo herede: ma se more dopò le Calende d'Agosto, & innanzi le Calende di Marzo, i frutti dell'anno futuro siano del Patrone del Feudo, ma non quelli che all'hora sono maturi. Altri dicono osseruarsi, che tutti li frutti che non sono dal terreno separati siano del Patrone.

Hic finit. lex. ¶. his consequenter

Li Feudali cõtratti sono di stretta ragione, onde ristrettamente, & litteralmente, senza estensione, si deuono intender: percioche essendo anco tale la consuetudine, dalla quale il Feudo dipende, deue esser della medesima natura. Et quindi è, che se il Feudatario ha la Inuestitura per se, & ciascun suo herede, in questo Feudo succede l'herede testamentario ancorche estraneo: & se sarà il Feudo conceduto per se, & suoi figliuoli, & discendenti, questi, ancor che non siano heredi, hanno la successione, essendo figliuoli, ò discendenti del primo Inuestito.

L. 3. ¶. hæc verba ff. de neg. gest.

Per poter nell'occorrenze.) Accioche essi Feudatarij sappiano, che senza bisogno non saranno in so-

uerchio seruitio occupati, ma solamente ne gli occorrenti bisogni: perciochè se bene il Feudatario non serue per molto tempo, non ne hauendo il Patrone bisogno, non è però in mancamento alcuno, & perciò è detto; per poter nell'occorrenze valersi de' Feudatarij, e s'intende nell'occorrenze legitime, & necessarie, non douendo il Patrone senza opportuna occorrenza, nè fuori dell'obligo, aggrauar il Vasallo, ma paternamente seco trattare, & hauerlo in protettione, altramente può reclamare al Prencipe superiore per far reprimer l'indebita oppressione: perciochè essendo il Patrone obligato à difender i suoi Vasalli dalle esterne offese, tanto meno egli deue offendergli, & non cessando dall'ingiusta molestia, merita di esser priuato d'ogni sua ragione.

Prontamente.) aggiunge, la qual prõtezza nel Feudatario è necessaria, & al patrone profitteuole: perche se egli non hauesse particolar conto de' suoi Feudatarij quando hauesse bisogno di seruirsene, se non con lunghezza di tempo li potrebbe chiamare à se, il che succederebbe con suo incommodo, e confusione; la qual prontezza, e celerità in tutti i negotij è laudabile, ma poi nell'occorrenze militari è grandemẽte necessaria: nelle quali non si deue lasciar fuggire l'occasione, ch'è vn fauoreuol articolo di tẽpo, che tal'hora ci è benigna mẽte dalla Fortuna rappresẽtato, il quale se nõ è abbraciato, ella sdegnãdosi, di rado ritorna ad offerircelo.

Valersi de' Feudatarij.) Quantunque il Prencipe non sia obligato di esprimer la cagione de' suoi comandamenti, nè delle sue leggi: che i serui non hanno da spiare i segreti del Patrone, nè i sudditi da inuestigare i pensieri del Prencipe: molte

molte volte nondimeno delle sue Deliberationi, & de' suoi Decreti, à maggior consolatione de' suoi popoli, narra la cagione, con la quale si moue à far alcuna deliberatione, come hora fa dicendo, per poter valersi de' suoi Feudatarij, & massimamente de' giurisdittionali, & seruirsene al tempo di guerra, per lo qual fine sono stati ad essi li Feudi conceduti, come più innanzi diremo.

Et quando li Feudi vacano, ò per colpa de' Vasalli, ò per mancamento de' Discendenti.) Mentre quì si fa mentione di punir la colpa de' Vasalli, tanto più si intende douer esser punito il dolo; percioche chi castiga il peccato veniale, maggiormente giudica punibile quello ch' è mortale: & sì come per lo più i peccati d'ommissione sono colpeuoli, così quelli di commissione sono dolosi. E la colpa è error d'ignorãza, il quale però si haurebbe potuto schifare cõ humano discorso. Et è di due sorti, ò lata, ò lieue; la colpa maggiore, che lata dicono, è vguagliata al dolo: la leggiera è quella negligenza, che alcuno vsa nelle cose altrui, la quale ordinariamente i buoni padri di famiglia non sogliono nelle cose proprie vsare. Ma di queste vacanze che succedono, ò per colpa de' Vasalli, ò per mancamento de' Discendenti, più opportunamente sarà poi da noi trattato.

Disponerne in essecution delle Leggi Nostre.) Et doue le proprie leggi della Republica mancano, si deue hauer ricorso alle già dette Consuetudini Feudali, & però questo Prencipe vuole che nel far le noue inuestiture, & nel terminar le difficoltà, che per questa materia Feudale nascono, s' habbia il parere di Giureconsulti, come è detto in questa Parte nel XII. Capitolo. Doue più copiosamente di questa materia si tratterà.

Et da

Et da questo ancora si comprende la retta mente di esso Prencipe, poiche non intende partirsi dalla dispositione delle leggi, & sì come vuole che primieramente le sue proprie siano obedite, così doue queste mãcano, non ricusa che s'habbia ricorso à quelle Consuetudini Feudali, che da tutta Europa, in diffetto delle proprie leggi, sono osseruate.

E nel Prologo primo dello Statuto Veneto si dice, che li Giudici debbano giudicar secõdo le leggi, & nõ vi essendo legge particolare, prender argomento da legge simile, ouero secondo l'approuata consuetudine, & finalmente secondo che alla sua conscienza, & religione parerà conuenirsi.

CAPITOLO I.

L'Anderà Parte, che sia commesso coll'auttorità di questo Conseglio a tutti li Rettori di Terra Ferma, che debbano far publicamente proclamar, che tutti quelli Feudatarij, che sono tenuti a riceuere l'inuestiture immediatamente dalla Signoria Nostra, debbano in termine di mesi quattro, li quali habbino a principiar dal giorno della publicatione della presente Parte, cõparer dauanti la S. N. & presentar le loro inuestiture, con la nota di tutti quelli, che sono Consorti del Feudo, del quale essi sono inuestiti. Dechiarando, che quelli, che sono soliti riceuer l'inuestiture da' Rettori, & Rappresentanti nostri, con l'auttorità, & in nome del Dominio nostro, debbano in termine di mesi due, c' habbino a principiar dal giorno della publicatione della presente Parte, come di sopra, comparer auanti essi Rettori, & presentar parimẽte le loro inuestiture, cioè con la nota de' Feudatarij, & Consorti, sotto pena di caducità a tutti quelli, che nel termine predetto nõ essequissero quest' ordine, lasciãdo in liber-

tà li

tà li Consorti di venire, ò tutti, ò parte di loro, con procura de gli altri.

In questo primo Capitolo il Prencipe cõmanda alli suoi Rett. di Terra ferma, che facciano proclamar, che tutti li Feudatar. debbano nel termine prescritto cõparere, e presentare le loro Inuestiture, con la nominatione di tutti i loro Consorti del Feudo, sotto pena di caducità, Ilqual termine fu poi in vn'altra Parte prorogato per due mesi.

1587. 29 Mag.

L'anderà Parte.) Ciò e si proponerà la legge. In Toscana in luogo di Parte, dicono Partito, & così andare, ò mandare il Partito; ch'è il ricercare l'opinion de' Cittadini nelle publiche Deliberationi, co'l mezo de' voti, ò d'alcun'altro segno, di cosa irresoluta, e dubbiosa: & perciò dicono, hauer il ceruello à partito, quando alcuno non è risoluto di quello che debba fare.

Che sia commesso.) Nota, che il Prencipe non prega, nè ricerca li suoi Rettori à far alcuna cosa, ma loro cõmette, ciò è commanda con imperio, dal qual modo di commandare si conosce l'auttorità, e superiorità, che alcuno ha sopra coloro, alli quali assolutamente commanda: & questa parola di commandare con imperio è propria del Prẽcipe, e della legge. Vlpiano dice: Il mero imperio è hauer potestà di adoperar la spada per castigare gli scelerati. Cicerone (del quale volontieri spesso io faccio ricordanza, come di gran Giureconsulto, e di gran Politico) lasciò scritto. Chi ben commanda e necessario che prima habbia obedito: e chi modestamente obedisse e degno di commandare. Il che in questo gouerno Venetiano chiaramente si verifica, percioche i Gentil'huomini, prima che habbiano adito a' più degni honori, alle leggi, & a' loro maggiori modestamente

L. Imp. ff. de iurisd. omn. iud.

De legib. lib. 3.

te

te obedendo, si fanno degni di conseguire, qui Magistrati, che à gli altri con imperio commandano. E s' come il Maestro commanda a' suoi Scolari, il Padre a' suoi Figliuoli, il Capitano a'suoi Soldati, così (dice Seneca) commanda il Prencipe a'suoi Cittadini.

Con l'auttorità di questo Conseglio.) I Prencipi asoluti, come sono i Re, da se stessi, senza che alcun'altro vi habbia parte, formano le loro leggi, & commandano a' loro sudditi: ma nelle Republiche si fanno queste cose con l'interuento, e con l'auttorità de' Magistrati, nè altramente si può fare, e perciò anco in questa legge è detto che si commanda con l'auttorità del Senato.

Che questi Signori Venetiani habbiano auttorità di far leggi, non è da reuocare in dubbio, poiche, non riconoscendo alcun'altro Prencipe superiore, hanno nello Stato loro assoluto, & independente imperio, maritimo, e terreste, e perciò nelle loro lettere, e publiche Deliberationi, che per dignità del loro Prencipe, fanno passare sotto il suo nome: dicono per essempio così: Francesco Contarini, per gratia di Dio, Doge di Venetia, laqual forma di dire non può esser vsata se non da quei Potentati, che in terra non hanno alcuno, che possa loro commandare, nè hauer sopra di loro superiorità: e perciò niun Feudatario, quantunque fosse Duca, e Re, potrebbe vsare questa forma di dire: perche non solo per gratia di Dio, ma anco del Patrone che l' hauesse infeudato dominerebbe.

A tutti li Rettori di Terraferma.) Quando il commandamento è generale, & indefinito, & così anco la legge obliga tutti, nè alcuno esclude: & però estendendo il Prencipe questa deliberatione nel fine di questa Parte anco alli Rettori delle Città maritime, à tutti

li suoi

li ſuoi Rettori commanda, nè alcuno reſta eccettuato; che ſe foſſe particolare di alcuna perſona non ſarebbe legge, ma priuilegio, ciò è priuata legge; la qual co'l mancamento della perſona ſi eſtinguerebbe; benche tal'hora ſi concedano anco priuilegi à più perſone, come ad vna famiglia, ò à gli habitatori di vn luogo, ò al luogo iſteſſo, ò ad alcune coſe, come ad vna ſorte di mercantia.

C. Priuilegium de regul. iur.

Din. in d. c. Priuilegium.

Che debbano far publicamente proclamare.) Accioche i proprij Feudatarij, & ogn'altro ſuddito habbia obligo d'oſſeruar la legge, non baſta che ſia formata, preſa, e così ſtabilita, ma deue eſſer publicata, ciò è publicamente proclamata, e grandemente gridata, non eſſendo altro il proclamare che altamente chiamare il popolo ad vdire la volontà del Prencipe, che i Latini diceuano Legem *promulgare*, quaſi prouulgare, ciò è al vulgo paleſare.

Cicerone ſcriuẽdo à Quinto ſuo fratello diſſe: *Cato legem promulgauit de Imperio Lentuli abrogando*, e perciò in queſta legge è chiaramẽte detto, che ſia publicamẽte proclamata; accioche alcuno nõ ne poſsa pretender ignorãza; poiche la ignoranza delle leggi, nè meno di quelle coſe, che à tutto il popolo ſono publicate, nõ è eſcuſabile: la qual publicatione è neceſsaria, perche il Vaſallo nõ è obligato di ſeruir, ſe nõ è ò particolarmẽte, ò generalmẽte ricercato; & queſti proclami ſi deuono fare nõ ſolo publicamẽte, come queſta legge commãda, ma nel luogo, & nell'hora ſolita, & premeſso l'ordinario ſuono della Tromba, co'l quale altamente ſi inuita ogn'vno a venir ad intender ciò che il Prencipe commanda, & le leggi incominciano hauer forza dal giorno della publicatione, come fù nel

A nille quę interf. frat Dom. ſui. ¶. fin.

1429. 9. Giugno.

Conſeglio maggiore deliberato. E sì come non è legitimo il Conſiglio de'Cittadini ſe non precede il ſolito ſuono della campana, dal quale tutti ſono chiamati, così ſenza queſto ſuono ordinario della tromba la legge, ò altro commandamento del Prencipe, non ſi intenderebbe publicato: de' quali ſuoni trattano i Legiſti, & i Canoniſti. Ma quando ſi haueſſe da chiamare, ò notificare perſone che foſſero fuori del paeſe, da'quali non poteſſero queſti ſuoni eſſer vditi, nõ baſterebbe il ſuono della tromba, ò della campana: ma in alcuni caſi, biſognerebbbe, che co'l mezo di publiche lettere, ò di eſpreſſo nontio foſſero chiamati, & data loro notitia.

Bart. in l. 2 C. de Decur. lib. 10. Doctor. in l. Reſcriptum ff. de pactis.

Che tutti quelli Feudatarij. (Da queſte parole ſi cõprende molti eſſer i Feudatarij di queſta Republica, & la loro natura varia, & diuerſa, ſecondo la forma delle loro inueſtiture: ſe bene generalmente potiamo dire eſſer appreſſo di noi Feudatarij ſolamente di due ſorti, ò giuriſdittionali, che hanno obligo di perſonal ſeruitio, ò cenſuali, che pagano cenſo, & penſione: Ma ſecondo i termini delle leggi Feudali alcuni ſono Proprij, che Retti ſi dicono, altri ſono Improprij, & degeneranti. Li Proprii ſono, ò Secolari, ò Eccleſiaſtici: i Secolari Regali, & Nobili del primo grado ſono quelli, che immediatamente da vn Prencipe, che non reconoſca ſuperiore, ſono conceduti d' alcuna Terra, c'habbia ſudditi ſotto di ſe, i cui poſſeſſori ſono chiamati Duchi, ò Marcheſi, ò Conti: & ordinariamente ſono indiuiſibili, per eſſer meglio retti; & gli altri Feudi non regali ordinariamente ſono diuiſibili. Del ſecondo grado ſono quegli altri Feudatarij, che dalli ſopradetti ſono inueſtiti, Valuaſori maggiori &, anco Capitani nomi-

Quis dicas Dux, Comes, & Marchio.

De prohi- feud alien. ¶ 1. c. licet de voto & ibi Docto

nominati. Del terzo grado sono quei Vasalli, che sono inuestiti da'sopradetti Valuasori, chiamati Valuasori minori, & anco Valuasini, & tutte tre queste sorte di Feudi sono detti Nobili: ma però li secondi manco nobili de'primi, & li terzi sono delli secondi inferiori.

De his qui feud. dare possunt.

Gli altri Feudi, che sono conceduti da'minori Valuasori non sono nobili. Ancora, ò che sono mascolini, & Paterni, che hanno hauuto origine da maschi, & nelli quali solamente i maschi succedono: ouero che sono Femini, & Materni, che primieramente da femine furono hauuti, ne'quali però i maschi sono alle femine preferiti. Di più li Feudi ò che sono Antichi, ò Paterni, ò Noui: l'Antico è quello, che da vn nostro ascendente, oltre il quarto grado, è stato ottenuto. Paterno, che è stato hauuto da'nostri antenati fra il quarto grado. Il Nouo è quello, del quale il moderno feudatario è stato primieramente inuestito: & questo nouo co'l progresso del tempo diuiene Paterno, & poi anche Antico: onde se bene l'Inuestitura dirà che concede in Feudo Paterno, passato il quarto grado, co'l tempo si fa Antico, e si estende in infinito; e ben vero che anco il Feudo Nouo si può dire Paterno, & Antico, se dal concedente sarà nell'Inuestitura detto di concederlo come Antico, e Paterno.

De his quis feud. da re pos. & pe quos sun inuestit. ¶ Nouer.

De feud. faemin.

Qui Feud. dar. pos. ¶ cum Corradus, & ¶. hoc quoque notandum, e d grad. succed. in feu.

De Feud. non hab. prop. nat. Feu. & de duob frat. a c. inuest.

In dubbio se il Feudo si presumi Antico, ò Nouo: i Dottori distinguendo dicono, che se il Patrone è in possesso, si presume Nouo; ma se il Vasallo possede quello che afferma esser nouo, ò vecchio, ha obligo di prouar l'intentione sua.

De natu. succes. feu. & de success. fratr. in fin.

Nel Feudo Nouo non succedono gli ascendenti, nè i Collaterali, ma solamente i discendenti di

quello, che primieramente è stato inuestito: ma ne' Feudi Paterni, ò Antichi succedono anco i Collaterali dal primo Feudatario discesi.

Quib. mo. Feu.coast. por.

Il Feudo Nouo s'acquista co'l mezo dell'Inuestitura: ma il Feudo vecchio per successione, facendosi però in tempo debito la rinouatione dell'Inuestitura, per debita recognitione del suo Patrone.

De Feud. March.

Se il Vassallo commette fellonia, per la quale sia priuo del suo Feudo Antico, & che il Prencipe gli rimetta la colpa, & di nouo lo inuesta, si cerca se sarà Feudo Nouo, ò Antico: si risponde, che se il Feudo per essa colpa si deuoluerà ad vn'agnato, il Prencipe giustamente non glielo potrà leuare; ma se il Feudo si deuoluerà ad esso Prencipe, & senza alteration del Feudo gli restituirà i beni, & gli farà noua Inuestitura, in dubbio si riputerà come prima esser Feudo Antico, non apparendo dall'Inuestitura altra essere stata la mente del Prencipe: ma se inuestendolo alterasse la Inuestitura, ò per rispetto de'beni, ò per altro accidente, in tal caso sarebbe Feudo Nouo riputato.

In oltre alcun Feudo è detto Ligio, & altro non Ligio. Il Ligio è quello, che con più stretta obligatione degli altri, lega il Feudatario ad vn solo Prencipe suo Patrone, in modo che non può di due, ò più Patroni esser Vasallo Ligio: benche il Prencipe possa hauer più Feudatarij Ligij, & questo Feudo non può esser come gli altri rifiutato dal Feudatario, ilquale obliga se stesso, e tutti li suoi beni, anche non Feudali, al patrone contra ogn'vno, non eccettuata alcuna sorte di fedeltà: & non è conceduto se non da Prencipe supremo, che non reconosca superiore: come è questa Republica.

De prohi. alien. feud. per Feder.

Il Pe-

Il Petrarca volendo significare la strettezza di questo legame, disse.

Giouine schiuo, e vergognoso in atto.
Et in pensier, poi ch'era fatto huom Ligio. Di lei.

Di questo Feudo si fa mentione nella ragion Canonica doue si dice, che il Re di Sicilia era della Sede Apostolica huomo Ligio, & Vasallo.

Cl. Past de iud ¶. Rur

Il Feudo non Ligio può esser rifiutato, & nel suo giuramento di fedeltà, sempre si intende eccettuato l'Imp. ò altro assoluto Prencipe del Feudatario. & anco il Patrone anteriore, & à più Patroni può esser sottoposto.

c. Per ven. qui fil. sint leg. & hic si le C°. in fi. & de pr. feu. ali. per Fed. ¶. si.

Gli altri feudi detti Improprij, e Degeneranti sono di più sorte, come il feudo feminile; perche propriamente il feudo si concede à maschi per riceuer da loro il personale seruitio: & per due rispetti può esser feminile, ciò e per esser acquistato da vna femina, nel qual caso le femine succedono, quando però non vi sono maschi, ouero per essere stato acquistato da vn maschio ma con patto che debbano succedere i suoi heredi maschi, & femine, nel qual caso parimente le femine non sono admesse, se non in mancamento di maschi.

De fed. fe. in prin.

oe suc. fra. ve. Ad fili. de succ. fe. ¶. Fil. Ep. vel Abb. ¶. Qu. eti.

Vn' altra sorte di feudo improprio e quello per lo quale il Vasallo e obligato pagar vna annuale pensione, perche del feudo proprio non si paga denaro, ne altra cosa, ma si presta il personal seruitio, & in questo feudo cessando il Vasallo di far il pagamento per due, ò tre anni, e del Feudo priuato, e rassomiglia più tosto alla natura dell'enfiteusi, che del Feudo.

Qu. fe. pri. ca be. am. ¶. fed. non est alia.

Improprio parimente e quel Feudo, che è dato con obligo d' vn particolar seruitio personale; come di accompagnar la moglie del Patrone i gior-

Deca. qui cu. ve. in fi.

ni festiui alla Chiesa, perche li Feudi ordinariamente si concedono per seruitii incerti, cio è con quegli oblighi, che per le leggi, & consuetudini Feudali sono i Feudatarij obligati. Et se al Vasallo sarà vn particolar seruitio imposto, si douerà intender da ogni altro seruitio liberato: non essendo tenuto di farese non quelle cose, alle quali co'l giuramento di fedeltà s' è obligato.

Qu sit inu in fine.

Il Feudo comprato similmente è improprio, & diuerso dalla natura del vero, & proprio Feudo, che per benignità del Patrone, e non per pretio è conceduto; dicendo la legge: *Feudum non sub prætextu pecuniæ, sed amore & honore Domini acquirendum est*. Nè per questo Feudo acquistato con denari si fa inuestitura Feudale, nè il Vasallo e obligato per occasione di rinouatione d' inuestitura, di pagar Capsoldo. Et se alcuno torrà in pegno alcun bene con patto, se non restituirà il denaro in certo termine, che esso bene sia dal creditore tenuto in Feudo, può nondimeno il debitore ad ogni suo piacer restituir il denaro, e ricuperar quel bene, & si dice Feudo dato in *vicem legis Commissoriæ*. Hoggi però il Patrone può riceuer il precio per conceder il Feudo, non occultamente, ma palesemente, & à fine d'infeudare, e non di vendere. Et se il comprator sarà di mala fede, non potrà con seguir dal vasallo venditore il pretio: ma se con buona fede hauerà comprato, potrà conseguirlo, con ogni suo interesse. Et se bene questo Feudo non e gratuito, come ordinariamente sono li feudi; conserua però la natura del semplice, e retto feudo; nè per essa compera si muta la sua natura, perche rispetto al poco canone, che si paga, & all' honor, e sodisfattione, che ne riceue il Vasallo, non si può

De inue. dere alie.

de fe. dat. in viml. comm. in pr. et de c. qui cur. ve in si

De nat. fe. in si l. fin. C. de pig.

De fe. dat. in vic. leg. co. in pri.

I. Luc. ff. de iur. fis.

De pr. fe. ali. per Fe. et ibi Do.

De his qui fe. dar. po. in fin.

ſi può dir che per amore, e beneuolenza del Patrone non ſia conceduto. Et ſe queſto Feudo ſi acquiſterà con denari paterni, ouero communi della fraterna, ò militando con Caualli, & arme communi in aiuto del Patrone del Feudo, ouero facendo altro negotio con denari, ò beni communi, e ciò ſia ſaputo dal Patrone, il feudo ſarà commune, ma non lo ſapendo, ſarà ſolamente di colui che lo acquiſta: non douendo il Patrone hauer vn Vaſallo da lui non conoſciuto. Et in queſto caſo gli altri fratelli doueranno per le portioni loro dal fratello Vaſallo eſſer redintegrati.

de his qui fe. dar. po. ver. cu. ve.

de ben. fr gl. fi.

Se con buona fede alcuno comprerà vn feudo da vn Vaſallo, ſenza licenza del Patrone, il Vaſallo non è obligato à fargli la tradittione del Feudo, ma à reſtituirgli il pretio; ouero a riſarcirlo d'ogni ſuo intereſſe, potendo à ciò eſſere sforzato co'l mezo dell' attione perſonale ex empto.

Ar. l. emp. act. C. de de euic.

Anco improprio e il Feudo temporale, ò ſia conceduto à tempo certo di tanti anni, o à tẽpo incerto, come ſopra la vita d'alcuno, accioche ſucceduta la ſua morte ritorni al Patrone come quando e infeudata vna caſa per habitatione del Feudatario.

L. ſi hab. ¶ ad her. ff. de vſu, & hab.

E tale e il feudo chiamato di Soldata, ch'e quando ſi dà certa prouiſione annua in vita d'alcuno, come tal' hora ſi ſuol fare à perſone nobili cadute in pouertà, & queſto con la morte del Patrone, & anco del Vaſallo ſi eſtingue.

Q. dit du. Ma & C. ¶. Soldata

Così fatto ancora e il feudo di guardia conceduto, perche il Vaſallo habbia cuſtodia d'alcuna Rocca, ò d' altro luogo, che hoggi Caſtellano e detto. Et anco il feudo di Caſtaldia, che ha obligo di amminiſtrare i beni del Patrone, che, per lo più, viene dato per mer-

de Fe. gua. & Caſt. & de co int. Do. & fid. in fi. & de

pig.da.fe. mercede, & passato l'anno può esser tolto.

Così anco il Feudo d'Auocatia, & d'altri personali officij, che à tempo limitato sogliono essere côceduti, nè à gli heredi passano; se però altramente le parti nel contratto non si hauessero obligate.

De fe. non ha.pr. nat. feud. Vn'altra sorte di Feudo improprio e quello, ch'è côceduto con libertà al feudatario di poterne à piacer suo disponerne, del qual può, come se fosse suo bene libero, & allodiale, farne che alienatione gli piace: ma però mentre esso Vasallo appresso di se lo tenirà conseruerà la natura del Retto feudo, con obligo di giurar fedeltà, di prestar li debiti seruitij, e d'esser sottoposto alla caducità per li mancamenti, che da esso

De fe.non ha. pr.nat. feud. Vasallo fossero fatti Et non ne disponendo, dopò la sua morte, a'suoi discendenti maschi aspetterà: perche nelle parti non alterate, ritiene la sua propria natura di Feudo.

Feudo semplice, & puro, che anco è detto Retto, è quello che non ha specificato alcun particolar seruitio.

Qui fit in ue ¶.penu. & vlt. Non Retto, & conditionato è quello che ha obligo d'alcun seruitio particolare.

Feudo franco, e libero è quello, nel quale il Vasallo non ha alcun'obligo, nè di seruir il Patrone personalmente, nè di pagargli cosa alcuna: deue però astenersi d'offenderlo, palesargli le insidie, che gli fossero preparate, non riuelare alcun suo segreto, & in somma se farà contra il Patrone alcuna fellonia sarà del Feudo pri-

Qu.mo.fe. amit. uato: ne perciò può appropriarsi li beni feudali, facendoseli proprij, & allodiali, ma deuono restar al Feudo obligato, douendo pigliar l'Inuestitura, & pagar il Laudemio.

feudo

Feudo famigliare è detto quello, che si riceue per se, & per la sua famiglia.

Heredit. quello, che passa à gli eredi d'ogni sorte.

Feudo di Camera è, quando è conceduto ad alcuno, che dalla Camera, ciò è dall'erario del Prencipe, consegua ogn'anno vna certa responsione.

Feudo poi di Cauena è quando è conceduto fromento, vino, ò cosa simile; & la Cauena, che noi meglio diremo Caneua, è il luogo doue si custodiscono così fatte entrate del Prencipe.

Feudo remuneratorio si dà per mercede di seruitio fatto al Patrone, ò perche lo faccia, come di difesa delle Ragioni del Prencipe, ò del suo Patrone, ilquale non può essercitare il suo patrocinio contra il Patrone, se non in caso proprio, ò de' suoi congionti di sangue.

Feudo di Corte è detto quello, che è conceduto da colui, che è in modo Patrone di tutta la Villa, che ogni Colono ha obligo di portargli li frutti alla sua casa, che Corte si dice, & se di essi beni ne concede vna parte ad alcuno, costui è detto Vasallo di Corte.

De cã. qui cur. vend.

Feudo fuori di Corte poi è detto, quando vno non è Patrone di tutta la Villa, ma di alcuna possessioni, delle quali colui à chi ne sono ò parte, ò tutte concedute è detto Vasallo fuori di Corte.

Feudo. Quaternato è quello, che aspetta al Re, & non ad altri, i cui seruitij all'istesso Re, ò al Regno sono fatti.

Feudo di Tauola, ò de Plano, è quello che non aspetta al Re, nè à lui sono debiti li seruitij de' Vasalli, ma ad vn'altro come ad vn Conte, ò à personaggio simile.

Il Feudo ancora ò ch'e reale, ò personale, ò personalissimo: il Reale passa ne gli heredi tanto del Pa-

trone,quãto del Vasallo;il Personale passa ne gli heredi del Patrone,ma non del Vasallo; & il Personalissimo non passa ne gli heredi ne dell'vno, nè dell' altro, ma finisse con la morte d'ogn'vno d'essi. In somma tante sono le sorte de' feudi, quante sono le forme dell' Inuestiture: perche variando esse, si variano anco le nature de' Feudi.

Ep vel Ab & iu ca, 2. ext.de feu. de c.!Cõr. ¶.fin.

Si è detto di sopra, che alcuni Feudi sono Ecclesiastici,& sono tali quando sono dalla Chiesa, ò da persone Ecclesiastiche dati anco a' secolari: sì come all' incontro,Feudo secolare è detto quello, che da persona secolare è conceduto anco à persone Ecclesiastiche, potendo i Chierici, da' Laici riceuer Feudi. Se anticamente li precessori de' Prelati haueano questa consuetudine d'infeudar li beni temporali della Chiesa, possono ancor essi essercitarla, & deue esser almeno per quaranta anni questa consuetudine prescritta.

De his.qu. fe.dar. po. in pr.

de Cle.qui inũ.ac.¶.fi

Ep.ve.Ab. in pr.c.Ad hoc.c. qua. c. proh. de decimis.

Ma non già possono conceder in Feudo quei beni, che sono spirituali,& per conseguente inalienabili.

Et li dati innanzi il Decreto fatto da Papa Vrbano nel Concilio Turonese sono validi.

Et è d'auuertire,che i Prelati soliti ad infeudare beni della Chiesa, ciò possono osseruare in essi beni, & non in altri beni: nè meno possono conceder il Feudo, che passi nelle femine,se la consuetudine era solamente d'infeudarne i maschi;& s'erano soliti d'infeudar con l'interuento del Capitolo de' Canonici, non possono senza esso Capitolo conceder il feudo.

Et volendo infeudar beni per loro natura alienabili, ma che più non siano stati infeudati, ciò deuono fare con le solennità dalle leggi prescritte quando si alienano beni Ecclesiastici, li quali per le leggi

leggi di questo Dominio non si possono alienare se non cõ auttorità del Vescouo, del Capitolo delli Procuratori della Chiesa, & di due parti di quelli che hanno stabili in quella Parochia à questo effetto congregati: & per deliberatione del Senato fu dechiarito, che non si potessero alienar senza licenza del medesimo Senato.

St. li. 4. c. 3.

1412. 27. Ottobre.

I buoni Imperatori sono stati de' Sommi Pontefici protettori, e difensori, contra le barbare, & infedeli nationi, & de' beni della Sede Apostolica conseruatori: & massimamẽte quando per esser la Sede Papalè vacãte, ne era maggior bisogno. Ad imitatione del Sommo Pontefice fu introdotto, che ciascun Vescouo hauesse vn Caualliero principale della Città, ilquale con tutta la sua Casa lo proteggesse, e difendesse; poiche nel tempo che i Barbari in Italia dimorarono, & quãdo arsero le fattioni de' Guelfi, e de' Ghibelini, ne hebbero gran bisogno; & accioche fossero maggiormente pronti à questa difesa, erano di buoni Feudi da gli stessi Vescoui inuestiti, & loro Auogari, ciò è Auocati, e Difensori nominati, con obligo à Sede vacante di custodire i beni del Vescouato, & di dare al nouello Vescouo il possesso della sua Chiesa, per regalia guadagnando la mula, sopra la quale il Vescouo all'hora veniua, come ho io veduto osseruarsi in Triuigi, quando Francesco Cornaro, che poi fu Cardinale, venne à pigliare il possesso di quel Vescouato, che gli fu dato da Fiorauante Auogaro Caualliere, come più vecchio di quella nobile Famiglia, la quale prima de gli Azzoni si nominaua; ma estinti li Tempesta, che prima di esso Vescouato erano Auogari, essendo stati questi Azzoni à questo officio eletti, ancor essi Auogari furo-

trone, quãto del Vaſallo; il Perſonale paſsa ne gli heredi del Patrone, ma non del Vaſallo; & il Perſonaliſsimo non paſsa ne gli heredi ne dell'vno, nè dell'altro, ma finiſse con la morte d'ogn'vno d'eſſi. In ſomma tante ſono le ſorte de'feudi, quante ſono le forme dell'Inueſtiture: perche variando eſſe, ſi variano anco le nature de'Feudi.

Ep. vel Ab & iu ca. 2. ext. de feu. de c. Cõr. ¶. fin.

Si è detto di ſopra, che alcuni Feudi ſono Eccleſiaſtici, & ſono tali quando ſono dalla Chieſa, ò da perſone Eccleſiaſtiche dati anco a'ſecolari: sì come all'incontro, Feudo ſecolare è detto quello, che da perſona ſecolare è conceduto anco à perſone Eccleſiaſtiche, potendo i Chierici, da'Laici riceuer Feudi. Se anticamente li preceſſori de' Prelati haueano queſta conſuetudine d'infeudar li beni temporali della Chieſa, poſſono ancor eſſi eſſercitarla, & deue eſſer almeno per quaranta anni queſta conſuetudine preſcritta.

De his. qu. fe. dar. po. in pr.

de Cle. qui inu. ac. ¶. fi.

Ep. ve. Ab. in pr. c. Ad hoc. c. qua. c. proh. de decimis.

Ma non già poſsono conceder in Feudo quei beni, che ſono ſpirituali, & per conſeguente inalienabili.

Et li dati innanzi il Decreto fatto da Papa Vrbano nel Concilio Turoneſe ſono validi.

Et è d'auuertire, che i Prelati ſoliti ad infeudare beni della Chieſa, ciò poſsono oſseruare in eſſi beni, & non in altri beni: nè meno poſſono conceder il Feudo, che paſſi nelle femine, ſe la conſuetudine era ſolamente d'infeudarne i maſchi; & s'erano ſoliti d'infeudar con l'interuento del Capitolo de' Canonici, non poſſono ſenza eſſo Capitolo conceder il feudo.

Et volendo infeudar beni per loro natura alienabili, ma che più non ſiano ſtati infeudati, ciò deuono fare con le ſolennità dalle leggi preſcritte quando ſi alienano beni Eccleſiaſtici, li quali per le

leggi

leggi di questo Dominio non si possono alienare se non cō auttorità del Vescouo, del Capitolo delli Procuratori della Chiesa, & di due parti di quelli che hanno stabili in quella Parochia à questo effetto congregati: & per deliberatione del Senato fu dechiarito, che non si potessero alienar senza licenza del medesimo Senato.

St. li. 4. c. 3.

1412. 27. Ottobre.

I buoni Imperatori sono stati de' Sommi Pontefici protettori, e difensori, contra le barbare, & infedeli nationi, & de' beni della Sede Apostolica conseruatori: & massimamēte quando per esser la Sede Papalè vacāte, ne era maggior bisogno. Ad imitatione del Sommo Pontefice fu introdotto, che ciascun Vescouo hauesse vn Caualliero principale della Città, ilquale con tutta la sua Casa lo proteggesse, e difendesse; poiche nel tempo che i Barbari in Italia dimorarono, & quādo arsero le fattioni de' Guelfi, e de' Ghibelini, ne hebbero gran bisogno; & accioche fossero maggiormente pronti à questa difesa, erano di buoni Feudi da gli stessi Vescoui inuestiti, & loro Auogari, ciò è Auocati, e Difensori nominati, con obligo à Sede vacante di custodire i beni del Vescouato, & di dare al nouello Vescouo il possesso della sua Chiesa, per regalia guadagnando la mula, sopra la quale il Vescouo all'hora veniua, come ho io veduto osseruarsi in Triuigi, quando Francesco Cornaro, che poi fu Cardinale, venne à pigliare il possesso di quel Vescouato, che gli fu dato da Fiorauante Auogaro Caualliere, come più vecchio di quella nobile Famiglia, la quale prima de gli Azzoni si nominaua; ma estinti li Tempesta, che prima di esso Vescouato erano Auogari, essendo stati questi Azzoni à questo officio eletti, ancor essi Auogari furo-

no chiamati, di che ho più particolarmente nel Libro XI. della mia Historia Triuigiana scritto. Et questo feudo nelle leggi Feudali e chiamato di Aduocatia, che ha congionto obligo di difender li beni del Patrone, come e l'Auocato fiscale, ò altro che hauesse vn così fatto obligo.

Da pa.ten &ef vio. ¶ qu.Adu.

Così altri d'altre Città sono Auogari, se bene in molte per negligenza de' Cittadini ciò in gran parte e andato in desuetudine.

Nel libro de Feudi è questo caso. Se alcuna persona Ecclesiastica concederà alcun Feudo de' beni Ecclesiastici, con questa conditione, che dopò la morte di colui, che all'hora lo possedeua, egli douesse succedere, & morì prima il concedente, il suo successore non ha obligo d'inuestire, colui, nè di cõformare la sua inuestitura, se però il possessore di esso Feudo non hauesse à detta inuestitura acconsentito; ma se questo possessore morisse prima dell'Infeudante, il suo successore è tenuto à confermar l'inuestitura. Et i successori de' Laici sono indistintamente obligati ad essequire l'inuestiture fatte da'loro predecessori.

Quib. mo. fe.co. pot. Qu.suc.fe. dar. tene. Si de feud. det.¶. mo. De Cl.qu. inu.fec.

Quando le persone Ecclesiastiche concedono Feudi de'beni della Chiesa, non è loro lecito di darli a'suoi congiunti di sangue: se però non fosse fatto con quelle solennità, che si osseruano nelle alienationi de beni Ecclesiastici: di che si tratta nella ragion Canonica. Ouero se non infeudasse vn congionto, che della Chiesa fosse benemerito, persona degna, e pouera, & il Feudo fosse di non molta importanza.

c.E.10.q 2 de re. ecc. non alien.

Si possono anco infeudare quei beni Ecclesiastici, che fossero da alcun Tiranno occupati, & così alla Chiesa vsurpati, per beneficio di essa Chiesa.

C. ex Par. de feud.

Per

Per Parte del Senato Veneto, conforme ad altre antiche deliberationi, fu deciso, che niuna persona, ò luogo Ecclesiastico potesse appropriarsi beni possedu-ti da' Laici, nè per ragion di prelatione; nè per consoli-datione di diretto, nè per estintion di linee di prime inuestiture, nè per qualunque altra causa: salue però sempre ad essi luoghi, & persone Ecclesiastiche le loro ragioni direttc. Et similmente in questa Parte è detto, che l'infeudationi si debbano far secondo la forma dell' antiche Inuestiture, & nel Cap. XII. che quando si alie-neranno beni deuoluti nella Signoria, non si possa ciò fare se non iure feudi. Dice Baldo, che se il Feudo d'vn Barone è aperto al Re, & à lui deuoluto, che il Re non deue ritenerlo per se, ma inuestirne vn'altro: & soggionge ciò tanto più douersi fare, quando il Feudo peruiene al Patrone senza delitto del Vasallo.

1602. 23. Maggio.

Et Martino de' Carati nella sua opera de' feudi scri-ue, che egli nella Città di Asti consigliò, che quel Vescouo douesse inuestire il prossimo parente d'vn Va-sallo ch'era stato del Feudo priuato. Et di questa mate-ria tratta Franc. Cur. nel Tratt. de Feudi, & altri Dot-tori concludono l'istesso.

L. 2. tit. 9. nu. 12.

Part. 2. f. 6. vers. quer.

I Chierici ordinariamente sono de' Feudi giurisdit-tinnali incapaci, ilche è tanto vero, che nè anco i Ca-uallieri Gierosolimitani di Malta, ancorche con l'armi militino contra gli infedeli, sono di Feudi capaci, come scriuono i Dottori: onde se il Vasallo secolare è fatto Sacerdote, perde il Feudo; perche (come dice la legge) cessa d'esser soldato del secolo, chi è fatto soldato di Christo, nè appartiene il beneficio à colui, che non può essercitar l' officio: ma se possa ritener il Feudo, e seruir per sustituto, varie sono l' opinioni: ma

De Vas. mil. qu. ar. depos.

De Feud. fem. in. fin.

dato

dato, che il Monaco non potesse à questo modo seruire, si cerca se il suo Monasterio, che à lui succede, debba essere admesso à seruire per sustituto? Dicono i Dottori, che douerebbe essere admesso, quando però dal Patrone, che concedè il feudo, non fosse stata eletta l'industria di quel Vasallo.

L. 1. §. Ne. aut C. de cad. tol. l. int. ert. ff. de solut.

E' ben cosa certa, che se il Vasallo secolare impetrerà alcuno beneficio Ecclesiastico, hauēdo figliuoli del feudo capaci, che essi doueranno succedere, & egli resterà del feudo priuato, se però in quel paese non fosse contraria consuetudine.

E se nell'anno dell'approbatione vscirà di religione, nõ perderà il Feudo: ma se dopò fatta la professione apostatando abbandonerà la religione, sarà indegno del Feudo, e di graue castigo degnissimo. Sono anco gli Ecclesiastici capaci di Ecclesiastici Feudi: & anco di quei feudi, che non hanno obligo di seruitio personale, ò essendo personale, non sia à persona sacra disdiceuole, & anco del feudo libero, e franco, per lo quale non si ha obligo d'alcun seruitio: & etiandio quando il cōcedente al tempo dell'inuestitura sapeua, che egli era Chierico, come auuene nel Feudo de' Signori Strasoldi, nel quale per gratia dal Senato, fu admesso D. Curtio Strasoldo Canonico d'Aquileia al feudo giurisditionale Retto, legale, e nobile del Castello di Strasoldo.

1620. 31. Ottob.

De co. int. Epi. & va.

Della controuersia tra il Vescouo, & il Vasallo li Pari della Corte deuono giudicare: & inuestendo il Vasallo, si deue differir il giuramento di fedeltà fino all'espedittione del merito: ma se constasse che il Vasallo hauesse dall'istesso Patrone alcun' altra cosa in Feudo, al Vasallo si

douerà

douerà dar il giramento.

Se alla decisione di queste leggi Feudali siano le persone Eccelesiastiche sottoposte si suol reuocar in dubbio, ma è commune opinione, che anco gli Ecclesiastici nelle loro cause Feudali si debbano con queste leggi giudicare: perche riconoscendo l' Ecclesiastico il feudo da vn Laico, à lui, per rispetto del ben Feudale si sottopone; & perche principalmente si tratta del ben Feudale, & accessoriamente della persona Ecclesiastica, douendosi attender quello che principalmente si tratta.

Et perche la proprietà del bene, ciò è il dominio diretto rimane appresso il Patrone del feudo, ch'è Laico, perciò in questo caso si giudica della cosa Laicale, & non della persona religiosa, ilche è osseruato tanto in prima instanza, quanto in appellatione, non solo nel foro Laicale, ma nell'Ecclesiastico ancora; & si vede nella ragion Canonica, che il Papa rimette i Chierici a' Patroni del feudo ancor che secolari: onde se vn Vescouo hauerà hauuto dall' Imperatore in feudo vna Terra, esso Imperatore douerà esser il Giudice, ouero quell'altro Prencipe, che in quella Regione sarà nelle ragioni dell'Imperio succeduto.

c. ce t. de iud. c. Ve. & c. tra de do fori co.

E ben vero, che quantunque le leggi Feudali obligano le persone Ecclesiastiche intorno quelle cose sono pertinenti al feudo, non però le obligano à quelle che non sono concernenti la natura del feudo, nè corrispondenti alle persone Ecclesiastiche, che quando è imposta pena di morte, ò di andar in duello, ò d' altri casi, che non sono admissibili nelle persone sacre.

Se la consuetudine d'infeudar li beni Ecclesiastici si introduca per lo spatio d' alcun tempo. Baldo distin-

diſtinguendo diſse, che ſe queſta conſuetudine è vtile alla Chieſa preſcriuerſi per lo ſpatio di trenta anni, ma ſe è dannoſa per tanto tempo, che del ſuo principio non s'habbia alcuna memoria: ma in dubbio ſe debba eſser vtile, ò dannoſa baſtare il tranſcorſo di quaranta anni.

Dec. Co. in fi.

Se vn Feudo dal Prencipe ſarà conceduto ad vna Chieſa, & il Prelato commetta contra eſso Prencipe fellonia, deue eſso Prelato, mentre viue, eſser del feudo priuato, & dopò la ſua morte al ſuo ſucceſsore reſtituito.

Che ſono tenuti riceuer l'Inueſtitura.) Che coſa ſia l'Inueſtitura, come ſi faccia, & di altre coſe à queſta materia pertinenti ſi tratterà nel Capitolo vndecimo.

Debbano in termine di meſi quattro.) A quelli che hanno da riceuer la Inueſtitura dal Prencipe è aſsegnato termine di meſi quattro à preſentar le loro Inueſtiture, & à quelli che deuono riceuerle dalli Rettori a' quali ſono ſottopoſti, meſi due, & con ragione è data maggior commodità di tempo alli primi, perche ſono ſparſi per tutto lo Stato: ma li ſecondi, che ſono nella giuriſdittione di quel Rettore, che co'l proclama à ſe li chiama, poſsono breuemente obedire: eſsendo coſa giuſta, che chi è più lontano habbia anco maggior commodità di fare il viaggio, il che è anco dalle Romane leggi terminato, & è ſimilmente deciſo, che niuna coſa poſsa eſser dimandata innanzi quel tempo, che per natura del negocio non può eſsere data. Et ogni obligo di perſonalmente comparere ha tacitamente in ſe quel tempo, che vi è neceſsario. Queſto termine, per Parte dell' Eccellentiſſimo Senato, fù a' Feuda-

Au. vt om ob. iud. ¶. ſi igitur.

L. nih. ff. de reg. iur. & ibi Do. l. Aem. L. ff. de min.

datarij prorogato per tutto il mese di Nouebre seguente. 1587. 22. Settembr.

Li quali habbiano à prencipiare dal giorno della publicatione della presente Parte.) E' detto ancora in questo Capitolo quando questo termine debba principiare, perche si sappia quando debba finire; ciò è dal giorno della publicatione di questa Parte: perche all'hora si presume che ogn'vno ne habbia notitia.

Comparer dauanti la Signoria Nostra.) Ciò è dinanzi al suo Prencipe, & del Feudo suo certo Patrone: ma se venisse caso, che tra due Prencipi fosse controuersia chi di loro fosse Signore di quel luogo doue è posto quel Feudo, se vno è possessore di esso luogo, farà bene il Vasallo a riceuer da lui la Inuestitura, & potrà anche dall'altro riceuerla: ma con protesto, che perciò egli non intende di far alcun pregiudicio ad alcuno di essi. Et può anco differire, con protesto, che egli non riceue da alcuno di essi la Inuestitura, perche non può saper chi debba esser suo Patrone, ilche farebbe se lo sapesse, & che sarà pronto a riceuerla da chi di loro sarà conosciuto Patrone del luogo, del qual si tratta. Et a questo modo sarà sicuro, & non potrà esser priuato del Feudo, ancorche nel tẽpo debito nõ riceua l'Inuestitura, nè a'commandamenti d'alcun di loro obedisca.

Così al tempo delle guerre alcuni Feudatarij pigliauano le Inuestiture hora dall'vno, & hora dall'altro secondo che preualeuano.

Et quando poi, finite le guerre, alcun Prencipe per le conuentioni, & pace seguita resta d' alcun paese Signore, come alla Republica di Venetia è più d' vna volta auuenuto, li Feudatarij dal primo Prencipe si intendono fatti del successore, & da

H lui

lui sono tenuti di riceuer l'Inuestiture,& prestar il giuramento di fedeltà: & se il primo Prencipe hauesse liberamente donata alcuna Città, ò altra Terra ad alcuno, perche in questo caso si intende sempre riseruata la superiorità, & soprano dominio al donatore, perciò il Prencipe successore in quel paese, hauerebbe la medesima ragione,& sarebbe di colui Signore soprano.

Et presentar le loro Inuestiture.] Deuono dunque li Feudatarij comparer dauanti al Prencipe, ciò è in Collegio, che propriamente si chiama la Signoria, cioè il Dominio, che rappresenta tutta la Republica, & presentar le loro Inuestiture, con la nota di tutti li Consorti del Feudo, le quali tutte quattro cose vnitamente si ricercano: sì che vna tralasciandone, si incorrerebbe nella pena di caducità: essendo termine di ragione, che doue più cose congiuntamente sono ricercate, tutte insieme deuono esser adempite.

Per occasione di queste Inuestiture nascono molte controuersie, delle quali alcuna cosa diremo secondo la determinatione delle leggi Feudali nel capitolo vndecimo.

Con la nota di tutti quelli che sono Consorti del Feudo del quale essi sono inuestiti.] Alcuni Feudi, come li Regali, non hanno Consorti; ma indiuisibili si conseruano in vna sola testa,& così passano nelli primogeniti: ma hoggi anco in alcuni Feudi Regali sono ammessi li Consorti come in quelli che non sono Regali, li quali tra essi Feudatarij si diuidono. Et Consorte, quì vuol dire Compagno nel Feudo, ciò e che ha in esso la medesima sorte, pari conditione, & egual fortuna, come anco i giugali, cio è marito, e moglie, si chiamano consorti, perche sotto l'istesso giogo sono con egual

De Feud. Marchio- Du. et Co. mit. & de prohi. Feu. alien. per Federic. ¶. preterea.

De cõt. inter m[illegible]& Dom.

sorte

ſorte poſti: Onde il Petrarca. Canz 36.

Rendimi, s'eſſer può, libera, e ſciolta
L'errante mia Conſorte, e fia tuo'l pregio.

In queſto può eſſer fatta fraude in due modi, ciò è ag giũgẽdo alcuno per cõſorte del Feudo, che nõ ſia chiamato: ouero tralaſciandone alcuno, che ſia nell'Inueſtitura beneficiato: e però il Prẽcipe vuol eſſer certo di quelle perſone, che ſono nell'Inueſtiture compreſe.

Dechiarando, che quelli, che ſono ſoliti riceuer le inueſtiture dalli Rettori, & Rappreſentanti noſtri.] Hauendo di ſopra trattato di quelli Feudatarij, che ſono tenuti di riceuer le Inueſtiture immediatamẽte dal Prẽcipe: Hora tratta di quelli c'hanno obligo di riceuerle da eſſo Prencipe mediatamente, co'l mezo de' ſuoi Rettori, & Rappreſentanti, con l'auttorità, & in nome del Dominio. Et queſti ſono li Feudi ſemplici, che non hanno obligo di perſonale ſeruitio, ma ſolamente di pagar vn picciolo cenſo, onde cenſuali ſono detti,

Sotto pena di caducità à tutti quelli, che nel termine predetto non eſſequiſſero queſt'ordine.] ciò è d'eſſer caduti, & priuati delli Feudi, modo di parlar con metafora, tolta da quelli che d'alcun luogo alto cadano al baſſo il Petrarca: *Ch'à cader và chi troppo in alto ſale.*

Laſciando in libertà li Conſorti di venire, ò tutti, ò parte di loro, con procura de gli altri.] Ch'e rimedio legale, e neceſſario per prouedere à quegli impedimẽti, che rendono eſcuſati gli abſẽti, quãdo perſonalmẽte cõparer non poſſono: perche ſe bene ſtà la regola, che niuno può del l'altrui nome ſeruirſi: nõdimeno, co'l mezo del mandato procuratorio, può (bẽche abſẽte) ogn'vno ſpedire i ſuoi negotij. ilche però hà alcune eccettioni: di che tratta il Decio ſopra eſſa regola. Et è vero che chi fa alcuna coſa

L. nemo. ff de reg. iur.

c. Qui per alium. de reg. iur.

ſa con legitimo mezo d'altri, è come ſe agli ſteſſo la faceſſe, di che tratta il Dino ſopra queſta regola.

Per qu.fia. inu. ver. pot. etia.

Per Procuratore adunque, quando vi è legitimo impedimẽto, ſi può fare, & riceuere il feudo: eſſendo ſcritto, che queſto negocio può da tutte due le parti eſſer per Procuratore eſpeditto. Così il giuramẽto di fedeltà può per Procuratore eſſer preſtato. Et ciò ſimilmẽte può eſſer fatto co'l mezo de' Tutori, e de' Curatori, & anco sẽza procura può eſſer dimandata la rinouatione dell'Inueſtitura à nome del Vaſallo, mentre però nel termine dell'anno, & del giorno ſia da lui ratificata: ma nel caſo noſtro non è admeſso Procuratore, ſe non è Conſorte nel Feudo di colui, à nome del quale egli ha da comparere, e preſentar l'Inueſtitura.

De not.fe ver.ite.in. & Si dem ueſt. inte. Do & Va. ver. fi aut.

L.bon Di. rat. hab.

CAPITOLO II.

CHe detti Rettori, paſſato detto termine di meſi due, debbano dar notitia alla Signoria Noſtra di tutte l'inueſtiture, che gli ſaranno ſtate preſentate de' feudi giuriſdittionali, dechiarando il nome de' Conſorti, la qualità di eſſi Feudi, & le loro giuriſdittioni, quanto più diſtintamente potranno, vſando in queſto ogni poſſibil diligenza, per venirne in cognitione, aſpettando poi circa l' Inueſtiture de' Feudi giuriſdittionali l'ordine, che li ſarà dato dalla Signoria Noſtra.

SIdice in queſto ſecondo Capitolo, che paſsato il termine delli meſi due debbano li Rettori dar notitia alla Signoria di tutte le Inueſtiture, che gli ſaranno ſtate preſentate dalli Feudatarij giuriſdittionali, co'l nome delli Conſorti, la qualità de' Feudi, & le loro giuriſdittioni con gran diligenza, il che deuono fare ſenza altra dilatione, & interpellatio-

ne;

ne; perche quando il Prencipe commanda, che alcuna cosa sia fatta, senza assegnar alcun termine, si deue subito esseguire; ouero se alcun termine è statuito, in esso, senza dimora, si deue obedire; come auuiene nelle sentenze, nelle quali se alcuno è condennato senza aggiongerui habilità di tempo, immediate è in obligo di far il pagamento, e dar alla sentenza essecutione, essēdo regola di ragione, che in tutte le obligationi, nelle quali non è posto termine il presente giorno siano debite, con alcune limitationi, come sopra essa regola ha scritto il Decio: Et di quelli che sono tardi, e negligenti ad essequir il debito loro, si dice, che sono dall'istesso tempo ammoniti, & interpellati.

L. in omn. ff. de reg. iur.

Dechiarando il nome delli Consorti.) Vuole il Prencipe sapere il nome delli Consorti del Feudo, per potere all'occasioni riconoscerli, chiamarli à se, & di essi preualersi, & per questa recognitione sono stati ritrouati i nomi de gli huomini, e delle cose.

Gli huomini possono hauere il Prenome, il Nome, il Cognome, e l'Agnome. I Latini propriamente chiamauano nome quello della famiglia, che noi communemente cognome diciamo: se nel caso nostro si esprimerà il proprio nome del Feudatario, & quello del suo casato basterà, & se vi sarà aggionto, per maggior certezza, il nome di suo padre non sarà male. Discordiamo anco in questo da gli antichi, che non vsiamo differenza ne i nomi de' Cittadini, da quelli de' serui, ma ogn'vno piglia quello che più gli piace.

Della qual materia ho scritto nel mio Libro de' Furti, & nel Dialogo intitolato il Roncale, ouero de' nomi che a' figliuoli si deuono imponere. Nel caso nostro si deuono saper i nomi de' Feudatarij

anco

anco perche alcuno nel Feudo non ſia intruſo, che non ſia di eſso Feudo beneficiato, come ſono li figliuoli illegitimi, che ſono del Feudo incapaci, li quali poſsono eſser legitimati, principalmente in due modi: ò da ſupremo Prencipe, c'habbia queſta auttorità, ò per lo ſuſſequente matrimonio.

Della prima dice la legge, che per queſto effetto ſi offeriuano alla Corte della Città, eſsendo per le conſtitutioni di Teodoſio, e di Leone Imperatori ordinato, che in ogni Città foſse vna Corte di Miniſtri, che eſpediſsero gli occorrenti negocij, alla quale eſsendo il figliuolo illegitimo dal padre offerto, ouero dopò la morte del padre, egli offerendoſi, non eſsẽdone di legitimi, ouerò così ordinando il padre nel ſuo Teſtamento, s'intendeua legitimato: Se non poſsono adunque li figliuoli illegitimi ſuccedere nel Feudo, benche ſiano ſemplicemente naturali, ciò è nati di huomo, & di donna ingenui, & ſciolti dal matrimonio; molto meno ſuccederanno gli adulterini, gli ſpurii, gli inceſtuoſi, & altri così fatti: nè queſti ſemplici naturali ſuccedono, benche da ſupremo Prencipe legitimati, ò innanzi l' Inueſtitura, ò dapoi, nè anco eſsendo ſoli, ciò è non hauendo fratelli legitimi, & naturali; ſe però non foſse ſtato nella legitimatione detto, che debba eſser de' Feudi capace: & alla loro ſucceſſione admeſso, che à queſto modo il ſupremo Prencipe, come nel caſo noſtro la Republica può legitimare anco ad regalia, & ad maximas dignitates; quando però ad altri non ſia fatto pregiudicio. Poſsono anco queſti ſuccedere ſe ſono ſtati legitimati per lo ſuſseguente matrimonio, ilche ſi intende de' naturali tanto, non de' ſpurii, adulterini, ò d'altre di peggior conditioni; & queſti dice la

l. ſi. qu. & l. qu C. de nat. lib.

Au. de def Ci ¶. nul.

Aut. qui. mo. ef. ſui. ¶. qu. ver. & ¶. ſi qu. igitur.

Si de feud. def. ¶. ſi na

Sta t. Ven. .c. 29.

Lib. 4. c. 29

la legge, che sono d'ogni fauore degni, perche danno occasione à quelli che dapoi nascono d'esser legitimi:& ne' Feudi succedono, se però nelle Inuestiture non fossero stati esculsi, come ne' Feudi regali è ben spesso osseruato.

Inst. de her. que ab ab int. def. ¶ 1. ca. Ta. qu. fil. sint. legit.

Et in queste legitimationi si deue esprimere particolarmente la qualità dell'illegitimo, dicendo come sia nato, altramente la legitimatione sarebbe nulla.

l. Et si leg. C. si co. iu. vti. pub.

E se il Feudo fosse conceduto ad vn Sacerdote & a' suoi heredi, non si douerebbe intendere de' suoi figliuoli che di lui illegitimi nascessero, ma di quelli, che innanzi il Sacerdotio di sua moglie fossero nati legitimi. Et succedono solamente ne' beni, che dal padre dopò questa legitimatione sono acquistati. Nè meno il nato di vn Vasallo, & di vna serua sua moglie succederebbe.

Di più li figliuoli naturali, ò spurij non succedono ne anco alla madre nel feudo feminino, perche non possono stare con honestà nella Corte del Patrone. E tanto meno deuono esser admessi quando si trattasse di leuar il Feudo à persone legitime dalla Inuestitura chiamate.

L'istesso è da dire delli figliuoli adottiui: perche se le adottioni, ò legitimationi, generalmente fatte habilitassero al Feudo, sarebbe vna perniciosa cautella pregiudiciale, non solo alli agnati, che fossero a quel Feudo chiamati, ma etiandio alli Patroni del Feudo.

Si de feud. def. ¶. Na.

Era nelle consuetudini Feudali deciso, che i figliuoli nati della seconda moglie ignobile non succedessero nel Feudo, & con voce Tedesca erano detti esser nati ad morganaticam, ciò è per donation nuttiale fatta la mat-

De fil. na. ex mat. ad Morg. & si de feud. def. ¶. Mu.

nattina alla ſpoſa per lo ſeruitio da lei quella notte rice-
uuto. Ilche è ſtato reprobato, perche il matrimonio de-
ue eſſer libero, & nõ con ſimili pene riſtretto, & pregiu-
dicato. Ma ſe foſse conſuetudine, che ſolamente i figli-
uoli del primo matrimonio ſuccedeſsero nel Feudo,
queſta conſuetudine ſi douerebbe oſseruare, come ſi
oſserua che il ſolo primogenito ſucceda.

Et perche i Dottori diſputauano ſe le legitimationi
fatte dall'Imperatore, ò da chi hauea da lui auttorità,
foſsero valide appreſso queſta Republica, perciò fù per
Parte del Senato eſpreſsamente dechiarato. Che tutti
quelli, che nell'auuenire voleuano farſi legitimare per
priuilegio doueſsero da eſsa Republica con l'auttorità
del Senato ciò ottenere, con quelli ordini, & regole,
che poi vn'altra Parte furono dechiarati, ciò è
che doueſsero preſentar ſupplicatione alla Signoria,
la quale commetteſse d'eſser informata da gli Auoga-
dori, riſpetto alli habitatori di Venetia, e quanto à gli
altri dello Stato dalli Rettori delle Città, le quali in-
formationi foſsero fatte in ſcrittura, con giuramento, e
ſottoſcrittione di propria mano, eſprimendo partico-
larmente la qualità del naſcimento del figliuolo, del
padre, & parendo al Collegio, ciò è al Sereniſsimo Prẽ-
pe, à ſei Conſiglieri, & à tre Capi di Quaranta la dimã-
da giuſta, con li due terzi de' voti foſse deliberato quan-
to era ſtimato ragioneuole: Reſtando però ſalua, &
riſeruata vn'altra Parte dell'iſteſso Senato in propoſi-
to delli beni fidei commiſsarij, & etiandio delli conce-
duti in Feudo di ciaſcuna ſorte, douendoſi li fideicom-
miſsari deuoluere ſecondo le diſpoſitioni de' Teſtatori,
& li Feudali ſecondo la forma delle Inueſtiture.

Et per vn'altra Parte pur del Senato è poſta graue

1612. 5. Ottobre.

1612. 12. Genaro.

1567. 30. Lugio.

1613. 13. Luglio.

pena

pena tanto à quelli che legitimassero, quanto à quelli che si facessero legitimare in questo Dominio con auttorità di Prencipi esterni.

Li figliuoli anco emancipati succedono nel feudo al padre; perche questa successione si fa rispetto alla naturale generation masculina, la qual non può con rimedij ciuili esser leuata.

L tu. ff. de ca. dim.

Quanto al figliuolo esheredato se giustamente è stato con legitima causa esheredato, non succede; ma se illegitimamente, sì come l'esheredatione non vale, & può, quella non ostante, ne' beni paterni succeder, così, & molto più, succederà nelli Feudali.

¶. so. & se. Au. de nu.

Se ad alcun Vasallo per suoi delitti sono confiscati li suoi beni, non s' intende confiscato il Feudo, ma ricade al Patrone, se però il delitto è tale, che debba perder il Feudo. Ma se quel Prencipe, che fa la sentenza confiscatoria di tutti li beni di questo Vasallo fosse anco suo Patrone, & da lui riconoscesse il Feudo, s' intenderebbe anco esso Feudo confiscato.

An ag. v. si

Se per patto il Feudo ha da cadere in vna sola figliuola, & il padre ne lasci molte, alla primogenita sarà debito.

Se morto il Feudatario sarà superstite il fratello, & i figliuoli d'vn'altro fratello già morto, per ragiō di rappresentanza li nepoti cōcorrono co' l zio, ma però tutti essi nepoti non conseguono se non quella portione, che hauerebbe conseguita suo padre, che rappresentano, succedendo in stirpes, & non in capita; il che ha luogo nelli Feudi diuisibili, & non in quelli che sono del primo grado, come sono de' Duchi, Marchesi, e Conti, che ad vn solo primogenito deuono esser conceduti, se però la Inuestitura in altro modo non fosse formata.

¶. Si v. neq ff. de her. ab int. ven Aut. Post. fr. C. de. l. here.

Li figliuoli succedono nel Feudo ancor che fosse stato contratto il matrimonio con questa conditione, che li figliuoli che di esso matrimonio nascessero al padre ab intestato non succedessero.

Nè anco i Chierici, come si è detto di sopra, del Feudo sono capaci.

Gli ascendenti del Feudatario non gli succedono, ilche si deue intender de gli ascendenti in linea retta, ma in linea transuersale i Collaterali succedono, come il fratello del padre succede al figliuolo di suo fratello ancorche ascendente, perche se bene è di lui Collaterale, è però discendente dal primo inuestito, & è nelle inuestitura chiamato.

De co. feu. Dom. Lot. in pr.

Di più, il padre succederebbe al figliuolo in caso che il padre, per beneficar il figliuolo, gli hauesse il Feudo conceduto, & esso fosse senza discendenti mãcato, poiche ogni equità naturale persuade, che in questo caso più tosto il Feudo ritorni al Padre, che al Patrone, ò à gli agnati.

de nat. suc.

Le femine regolarmente sono ancor esse de' Feudi incapaci, come fù detto quando del Feudo feminile si trattò. Il marito ne' beni allodiali succede alla moglie, & così la moglie al marito, quando non vi sono altri congionti ad esclusion del fisco: ma ne' beni Feudali ciò non è vero, perche il marito non succede alla moglie mancata senza figliuoli nel Feudo hauuto in dote.

C. Vn. vir. & vgor.

An mar. suc. vg. De inu. quam

Il muto, sordo, cieco, il decrepito, il pazzo, & ogn'vno che non sia habile à far quanto è per lo Feudo obligato, essendo la sua infermità perpetua, & insanabile, non succede: ma à questi tali, se non hanno altri beni, per viuere, si dà quello ch'è conueniente per sostentarli, & il Feudo si concede all'agnato più propinquo dall'

Tit. acc. à Sem. pr.

Ep. vel Ab in si An. mut. vel ali. imp.

In-

Inueſtitura chiamato.

Altri magiſtralmente diſtinguendo dicono, nel feudo Nouo il muto, ò altro ſimile, al qual ſia ſoprauenuto tale impedimento non eſſer admeſſo. Et così del feudo Antico, ſe ha difetto naturale, nõ eſſer capace, & ſimilmente ſe queſto mancamẽto gli è auuenuto per ſua colpa, perder il Feudo, ma ſe gli è accaduto per caſo fortuito, & per ſua diſgratia, ò che anco così impedito poſſa ſeruire, in queſti caſi non meritar d'eſſerne priuato, & non potendo perſonalmente ſeruire, douer ciò fare cõ la borſa, ò co'l mezo di ſoſtituto, ma nel Feudo che non ha obligo perſonale, ma conſiſte in pagamento di denari, ò ſimil coſa il Muto, & altri a lui ſimili ſuccede.

La qualità di eſſi Feudi.] Perche ſono di varie forme, & qualità diuerſe, come nel primo Capitolo fù à baſtanza detto.

Et le loro giuriſdittioni.) Sì come ſono più gradi di giuriſdittione, così poſſono anco eſſer più ſorti di Feudi: perche alcuni hanno mero, e miſto Imperio, e la ragion della ſpada, ciò è la poteſtà della vita, e della morte: altri ſolamente hanno cognitione ciuile, altri limitata ſino à certa ſumma, & così variamente, ſecondo la forma dell'Inueſtiture; & accioche alcun Feudatario non ſi vſurpi quello che per l'Inueſtitura nõ gli è conceduto, ouero non ſi laſci vſurpar parte di eſſa giuriſdittione, à pregiudicio del Feudo, perciò vuol il Prẽcipe hauer di queſte giuriſdittioni particolar informatione.

Quanto più diſtintamẽte potranno, vſando in queſto ogni poſſibil deligenza.) Di queſte parole ſi vede quanto grãde ſia il deſiderio del Prencipe de'eſſer compitamente informato: perche quando ſi replica il commanda-

 mento,

mento, & è alcuna cosa duplicata, ha maggior efficacia, & forza, come scriuono i Dottori quando trattano della virtù della geminatione. Diligente è detto quello ch'è sollecito, come sono gli Amanti verso le cose amate. *Res est soliciti plena timoris amor.*

in l. Bat. ff. ad Tr. l. si mul. C. ad ad S. C. Velleian.

poiche dal diligere, ch'è l'amare, è stata questa sollecitudine digēza nominata, il cui contrario è la negligenza, ch'è lo sprezzo istesso.

CAPITOLO III.

CHe essi Rettori debbano far anco publicamente proclamare, che quelli Feudatarij, che non hanno feudi giurisdittionali, siano essi Feudi di qual si voglia sorte, ò qualità, quando a' loro Rettori presenteranno, come è sopra detto, l'Inuestiture debbano ācoportar distinta, & dilīgēte nota di tutti li beni ad essi feudi sottoposti, se detti beni nell'antiche Inuestiture non saranno dechiariti. E trouādosi che alcuno ne occulti alcuna parte, s' intenda esser decaduto dalle sue ragioni: & venēdo alcuno Agnato ò Cōsorte del detto feudo, in termine di mesi quattro dopò li due predetti a denonciarlo, sia dagl'istessi Rettori inuestito di quel bene, che sarà stato dal feudatario occultato; & se nel termine predetto non venirà alcuno agnato, & che per inquisitione, e denōcia d'estranei, se ne venga in cognitione, s'intenda caduto nel Dominio Nostro. Et debba hauer il denonciante, da esser tenuto secreto, quanto per le Leggi nostre è promesso a quelli, che denonciano beni vsurpati al Dominio Nostro; dandosi parimente al Magistrato, che farà l'essecutione, la portione promessagli dalle Leggi Nostre.

Hauendo di sopra trattato de' feudi giurisdittionali hora tratta di quelli, che non hanno giurisdittione, dell'obligo c'hanno questi Feudatarij minori, & della pena a' loro mancamenti proposta.

Che

Che non hanno Feudi giuriſdittionali.) Il contratto Feudale non fù anticamẽte conoſciuto da' Romani, e perciò di lui non è nelle Romane leggi fatta mentione: il che ſi cõprende anco da molte parole barbare, che ſono in queſte leggi Feudali: le quali in buona parte ſon' ſtate dal Budeo, e dal Zaſio riformate: ma furono ben da eſſi Romani conoſciuti altri contratti al Feudo ſimili; percioche ſoleuano tal'hora conceder de' terreni, a' ſoldati, accioche cauandone i frutti, & di eſſi viuendo, ſenza altro ſtipẽdio, ſeruiſſero alla Rep. & ne concedeuano anco a' benemeriti ſoldati veterani in premio del loro buon ſeruitio nella guerra fatto, li quali beni non poteuano, come hora li Feudali, eſſer alienati, come à quell'Horatio, del quale il Petrarca diſſe: *Horatio ſol cõtra Toſcana tutta.* Fu dato tanto del publico terreno, quanto in vn giorno poteſſe con l'aratro circondare: & vn tal benefic. fu ãco à Mutio Sceuola cõceduto per quel ſuo memorab. fatto, del quale l'iſteſſo Poeta diſse.

L. Iuc ff. de euie. l It. ſi ve:b ¶. Si fo. D. de re vindicat.

L. l 2. D. i.

Mutio che la ſua deſtra errante coce. Et anco à M. Curtio Dentato cinquecẽto cãpi furono dati. Conobbero bene il contratto enfiteoticario, che non è altro, che vna perpetua conceſſione d'alcun fondo, affine che ſia piantato, & migliorato: poiche anticamente ſe non de' campi inculti, e ſterili ſi faceua queſto contratto, molto ſimile alli feudi minori, de' quali hora trattiamo: poiche nell'vno, e nell'altro il dominio diretto reſta appreſso il Patrone, che cõcede, e l'vtile dominio paſsa in chi riceue, & ãco di queſto cõtratto ſi paga pẽſione, dal cui pagamẽto, ceſsãdo, l'inueſtito Enfiteoticario, come il Feudatario, è delle ſue ragioni priuato, dicendo la legge: *Qui Emphiteuticum canonem per biennium non ſoluerit repelli poteſt.* Et ſe periſse il bene del Feudatario, come

C. de iur. emp. in. de loc & co. ¶ Ade. au e

l. In emp. teut. C. de iur. emph.

come quello dell'Enfiteoticario l'vno, & l'altro re-
ſta compitamente diſobligato : percioche eſſendo l'-
obligo per riſpetto del bene conceduto, queſto man-
cando, deue anco mancar ogni obligatione per que-
ſta cauſa fatta; & l'argomento dall'vno all'altro di
queſti contratti è valido. E però l'Enfiteoticario diffe-
rente dal Feudatario in queſto, che il ſuo herede non
ha obligo di rinouare l'inueſtitura, nè di preſtar giura-
mento, nè di perſonale ſeruitio; ma ſolamente di pagar
il canone cõuenuto di denari, ò d'altra coſa annualmẽ-
te, onde lo può anco alienare, ſalua la ragion del Patro-
ne: & quindi è che i Dottori dicono, che ſe ſarà cõcedu-
to vn Feudo con obligo di pagar vna certa annuale pen
ſione, ſi douerà più toſto dire contratto enfiteoticario,
ò contratto innominato, che Feudo: non eſſendoui di
perſonale ſeruitio, nè di fedeltà alcuna obligatione.

Euerardus in dicto loco.

Glo. in verbo Donare qual. olim. pot. Feud. alien.

A queſto contratto è anco molto ſimile il liuello,
che ſi fa quando in perpetuo ſi concede vn fondo ad
alcuno, con obligo à lui, & à gli heredi ſuoi di pagar
vna certa annuale penſione di denaro, ò di altra coſa,
rimanendo ſimilmente in queſto il diretto dominio in
colui che concede il liuello, & paſſando l'vtile nel li-
uellario che lo riceue.

Vn'altro à queſto non differente è detto contratto
cenſuale, ma e però differente dal Feudo; perche in que-
ſto il diretto dominio ſtà appreſſo il Patrone: & nel cẽ-
ſuale il pieno dominio, ciò e il diretto, e l'vtile, ſi trans-
feriſſe in colui, che lo riceue; ne al Patrone altro rimane
ſe nõ la ragion di riſcuoter l'annua pẽſione, che propria
mente ẽ detta cẽſo, come quella che paga il Feudatario
e detta canone.

Gl in cap. conſtitutus de relig. de mib.

Ha etiandio il Feudatario molta ſimilitudine con

l'Vſu-

l'Vsufruttuario, il quale ha ragion di conseguir in vita
sua il frutto d'alcun bene, del quale ha l'vtile dominio,
senza obligo d'alcuna seruitù, & deue, come il Vasallo
goder con buona fede l'altrui fondo, bastãdogli di con-
seguir il frutto; non essendo altro, che vna ragione di
goder il bene di vn'altro, salua la sustanza di quello. Ne
alcuno di essi può prescriuer la proprietà, non possedẽ-
do per nome loro proprio, ma d'altri. Sono anco essi
due contratti simili in questo, che sì come l'Vsufruttua-
rio può far miglior la condittion della cosa goduta, ma
non peggiorarla: così il Feudatario e tenuto di fare: &
nè l'vno, ne l'altro può contra la volontà del Patrone
disponer del suo vtile dominio.

Vsuario poi e detto colui, che non raccoglie frutti,
ma che ha ragion di godere, & vsare alcuna cosa, come
l'habitatione d'vna casa, ò di cosa simile, & si estingue
con la sua morte, & à questo e simile quel Feudo,
che e conceduto ad vtendum, & fruendum, il qua-
le parimente con la vita del Vasallo finisse: essendo
questa concessione fatta per nutrir quel Vasallo, &
perche se ne preuaglia ne'suoi bisogni; & può anco
affittarla, se però questa habitatione del Vasallo,
& così anco dell'Vsuario, non apportasse commodi-
tà, ouero honoreuolezza al Patrone; onde si com-
prendesse, che per questo rispetto gli fosse stata con-
ceduta.

Il cõtratto di locatione, che noi Affittanza diciamo,
e quello, nel quale il conduttore per vn tempo si obliga
di pagar al Patrone non picciolo censo, ò poca respõsio-
ne, ma vna certa annua pensione corrispondẽte alla me-
tà del frutto di eso fondo, & così alla parte dominicale
& in questo nel conduttore non si transferisce dominio
ne di

L. 1. ff. de vsufr. inst. de vsufr. in princ.
L. Naturaliter. ff. de acq. possess. ¶. fin.
De inuest. de re alie. facta.
L. Neq. fructuar. c. de vsufr.
De inuest. de re alien facta. ¶. E contrario.
L. 3. et 5. ff. quib. mod. vsufr. amittat.
De prohi. feud alien per Lotar. et per Fed.
L. Habitatio. ¶. Sed si. ff de vsu et habit.
L. Dominus. ff. de vsufr.
L. Si quis domum. ff locat l. vnica. ¶. ne autem. C. de caduc. toll.
l. Inter artifices ff. de solut.
ff. Locati, & conducti. c. de loca. & c n.

nè diretto, nè vtile, nè meno poſseſso; ma ſolamente vna detentione, con facoltà di conſeguir il frutto, & per quello pagar la conuenuta penſione, perche il conduttore per ſe non poſsede, ma per nome del locatore. *Is enim poſſidet cuius nomine poſſidetur*. Et quando il contratto di liuello, ò di locatione è fatto con pochiſſima reſpoſione, ſi preſume donatione, e contratto fraudolẽte, ilche nel Feudo non auuiene.

Può il Vaſallo affittar il Feudo, ma però non far affittatione à longo tempo di diece anni, perche ſi trasferirebbe nel conduttore l'vtile dominio.

E'anco molta ſomiglianza de'Feudi con li Beneficij Eccleſiaſtici, de'quali i Sacerdoti ſono dal Sommo Põtefice loro Prencipe, ò d'alcun Prelato loro ſuperiore, & in queſto loro Patrone, in vita inueſtiti, giurando ſimilmente fedeltà, eſsendo queſte collattioni chiamate Inueſtiture, come li Feudi Beneficij, & i Feudatarij Beneficiarij, che come gli Eccleſiaſtici godono il Beneficio invita, e poſsono ſimilmente renonciarlo in mano del ſuperiore, & con ſua licẽza cederlo ad vn'altro, de' quali ſogliono pagare non ſolo cenſo, ma buone penſioni a quelli, che ſono dal Pontefice, ò dal Patrone nominati.

c. Eg. N. de iurel. C. Si qu. dei. & c seq 16. q. 7.

De feu co. in fi & Q. cau. fe am. verf. Ben.

Portando diſtinta, & diligente nota. Con la diligenza intende, che non ſi tralaſci alcun bene ſoggetto al feudo, & con la diſtintione vuole che ſeparatamente ſiano deſcritti i corpi di eſſi beni Queſta diſtintione non è altro, che la diuiſione iſteſsa, la quale ſi fa, ò ſeparando il genere nelle ſue ſpecie, come l'animale in huomini, giumenti, vccelli, e peſci, & queſta propriamente ſi dice diſtintione; ouero ſeparando il tutto nelle ſue parti, come la caſa in fondamenti, pareti, e tetto;

ò vn

ò vn podere in terreno boschiuo, pratiuo, aratiuo, & simili, cō la nominatione de' suoi cōfini, & questa è detta partitione. Quando vn corpo integrale è nelle sue parti diuiso, ciò si deue fare dando distinto cōto di esse parti, come nel caso nostro de' beni soggetti al feudo; accioche si habbia di essi certezza, & siano leuate le confusioni, & li pregiuditij che possono esser fatti al Patrone, & anco alli Feudatarij, che dappoi doueranno succedere. Deue adunque il Vasallo chiaramente, e distintamente dimostrar al Patrone li beni del Feudo. Et perche nelli feudi censuali, & liuellarij non era per lo passato stata vsata quella diligenza che si doueа; perciò il Prencipe, con auttorità del Senato, scrisse al Luogotenente del Friuli che facesse proclamare, che tutti quelli che haueano pigliate inuestiture de' beni censuali, ò liuellarij, nelle quali non fossero particolarmente, & nominatamente specificati li beni, con la vera loro quantità, & qualità, con li confini, & con il censo, douessero nel termine di due mesi hauerle fatte rinouare, con tutti questi requisiti sotto pena di caducità. Et di più nell'inuestiture che si farebbono per l'auuenire, li possessori hauessero obligo di rinouar le partite de' loro beni censuali, & Feudali, con li veri cōfini, ogni diece anni almeno, accioche si habbia sempre di essi beni vera cognitione. Et finalmente scrisse il Prencipe con l'istessa auttorità del Senato alli Rettori di Padoua, di Vicenza, di Treuiso, di Rouigo, di Feltre, di Belluno, di Crema, di Brescia, & di Bergamo, che gli dassero informatione di tutti li feudi che sono nelle loro giurisdittioni, formando, con ogni diligenza, vna distinta nota di essi, mandandola ad esso Prencipe, & alli Prouheditori sopra li feudi.

L. R. & ib. gl. ff. de verb. sign.

Gl. in l. 2. C. qu. & q. qu. pa. deb. lib. 4.

1588. 23. Agosto.

1616. 27 Settembre

Di tutti li beni ad essi Feudi sottoposti. Sì come d'vn Castello, ò d'altro luogo possono esser più Feudatarij, così vn Faudatario può per vn sol Feudo hauer più Castelli, & molti luoghi.

De leg. C. ¶. Ex. ead. lege.

Se detti beni nell'antiche Inuestiture non saranno dechiariti.] Dal sopradetto obligo di dar distinto conto de'beni Feudali questa Parte libera coloro, nell'antiche inuestiture de'quali sono essi beni descritti: perche quando si ha d'alcuna cosa legitima certezza, non occorre cercarne maggiore accioche sotto pretesto di maggior accuratezza, non si guasti quello, che primieramente era ben fatto, come fanno quei Pittori, che non mai satiandosi di corregger l' opere loro, spesso credendo di farli miglioramento le guastano: onde nacque il prouerbio, *Manum de tabula*: ilche auuiene anco nelle litterarie compositioni, & nell'istessa formatione delle leggi.

Et trouandosi che alcuno ne' occulti alcuna parte se intendi esser decaduto delle sue ragioni.] Essendo il Feudo vna sorte di cõtratto, che obliga il Vasallo à seruir cõ gran realtà, & humiltà il suo Patrone, perciò in molti casi mancando dell'obligo suo, può del Feudo esser priuato: di tutti li quali casi dice la legge, che non si può far intiera commemoratione, douendo però esser di notabile ingratitudine. Ne andaremo hora commemorando alquanti, da' quali se ne potranno comprender de gli altri simili, ò maggiori. Sì come adunque il Patrone non può, senza legitima causa, & espressa colpa del Feudatario, priuarlo del feudo, nè infeudarne vn'altro, nè permutarlo, senza la volontà del Feudatario, altramente facendo, può il Feudatario aggrauarsi al Giudice superiore, nel termine dalle leggi prescritto, perche es-

In qu. caus. fe ami. ver Quom. en.

In qu. cau. in pr.

d. tit. & Q. fu. pr. cau. ben. amit. ve. Ill. en!.

De fe. fine ca. nõ ami. & de nat. f & qu. te. mil. ¶. si q.

eſſendo egli patrone dell'vtile dominio, & così molto intereſſato, può i ſuoi intereſſi difendere. Similmente commettendo il Feudatario notabil mancamento deue eſſer del feudo priuato. Quando adunque ricercato ricuſa di far quel ſeruitio, per lo quale gli è ſtato il feudo conceduto, merita d'eſſer del Feudo eſcluſo, ſe però egli può ſeruire, che l'impotenza lo eſcuſerebbe, douēdo però in tal caſo ſupplire co'l mezo di ſoſtituto. Pretendendo il noſtro Prencipe, che i ſuoi Feudatarij non ſol giuriſdittionali, ma etiandio cenſuali nelle occorrēze di guerra, ſenza eſſer ricercati, ſiano in obligo di offerir, quelli il ſeruitio perſonale, e queſti li conuenienti aiuti, per Parte del Senato fu deliberato, che quelli feudatarij, che nel termine ſtatuitoli, non haueſſero fatte le loro offerte, foſſero priui per tre anni de' frutti Feudali, & a' giuriſdittionali ſoſpeſe le loro giuriſdittioni.

De co. int. do. & em. & de lege. Con ¶ Ex eade. lege.

De inu de ali. fa. in fi.

De fe. ſi. c. non am & De pr. feu. ali. ¶. Fir. & An ille qui int. feuin fin.

1616. 27. Settembr.

Ma ſe il Feudatario debba far il ſeruitio à ſue ſpeſe, ouero à ſpeſe del Prencipe, hora e da conſiderare. Queſti ſeruitij, ò che ſono officioſi, e reuerentiali, come preſtar oſſequio al Patrone, eſſergli fedele, ſeruar la ſecretezza, non querelarlo, non teſtificare contra di lui, nè ſenza giuſta cauſa proponere attione infame contra la perſona ſua, & altri ſimili, & queſti deuono dal Vaſallo, ſenza remuneratione alcuna eſſer fatti.

Ma ſe il ſeruitio ſarà perſonale, come di ſeruirlo nella guerra, deue bene il Vaſallo con i caualli, e con l'armi proprie eſſer pronto; ma l'altre ſpeſe gli deuono dal Prencipe eſser ſomminiſtrate, maſſimamente non potendo dal Feudo cauar tanto, che gli baſti per queſto biſogno. L'iſteſso ſi dice quando il Vaſallo haueſſe d'accompagnar il Prēcipe in lunghi viaggi, & fuori della Prouincia.

Si de fe. de fun. ¶. Lic.

E' ben tenuto a contribuire per liberarlo di prigione, per dar marito ad vna sua figliuola, & per gran viaggio che gli conuenisse fare per conseguire alcuna dignità,& per altre così fatte occorrenze.

Q.fu. pr.c. ben.ami.¶ est.& ali.

Ancora il Vasallo può esser del Feudo priuato,se interpellato,& ammonito dal Patrone,ricusa di prestare il giuramento di fedeltà:se però egli nõ hauesse il feudo senza obligo di questo giuramento,ilche dice la legge potersi fare. Et questo caso è dalla nostra Parte determinato,dicendo che quando ad alcuno si deuoluerà il feudo,se egli non venirà a riconoscere il Patrone, a riceuer l'Inuestitura, & a prestar il giuramento di fedeltà,s'intendi caduto delle sue ragioni,ch'è conforme alla decisione della legge Feudale; se però egli non hauerà legitimo impedimento.

Q. fu pr.c. in pr.& qu te mil.inu. pe.deb.in princ.

Essendo il Vasallo obligato di dar aiuto al Patrone contra tutti,etiandio contra il fratello,il figliuolo,& il proprio padre: ma non già contra il suo Prencipe, nè contra la sua patria, nè contra vn'altro suo più antico Patrone,meritamente è deciso,che sia priuato del feudo se con violenza assalterà il luogo, nel quale si ritroua detto suo Patrone,ò la Patrona, ouero l'vciderà,ò in altro modo l'offenderà,ò insidierà alla sua vita con l'arme,ò co'l veneno: & l'istesso pare che si debba dire se essendo pouero gli negherà gli alimenti.

Hic finit. lex in fi.

Qu. mo fe. am.¶.sim. & Qu.fu. pr.cauf ve. Porrò.

Se il figliuolo del Vasallo,viuendo suo padre fa offesa tale al Patrone, che s'egli fosse il Vasallo perderebbe il Feudo, si cerca se dopò la morte del padre, debba esser del Feudo priuato, & dice la legge che sopra di ciò diuerse furono l'opinioni: ma iui la glossa dice,che per la Constitution di Federico Imperatore ne è priuato.

De c.qui cu.ven.ve. Qu.est.

Se

Se nella guerra il Vasallo abbandonerà il Patrone mētre è in pericolosa battaglia, non essendo però morto, nè mortalmēte ferito, è indegno del feudo: & di questa materia si tratterà nel IX. C. di questa nostra Parte.

Se il Feudatario saprà il suo Patrone esser fatto prigione, ò carcerato ingiustamente, & potendo non lo libererà perde il Feudo.

Se darà aiuto a gli nemici del suo Patrone, ouero con essi contraherà amicitia, ò tregua, sarà indegno di goder il feudo.

Qu. testes. sun. cecesi.

Se il Vasallo saprà che alcuno machini contra il Patrone per assaltarlo, ò dargli morte, ò prigionia, ò gran danno ne' suoi beni, deue quanto prima ragguagliarlo, affine, che di ciò informato, possa fuggire il pericolo, il-che se dolosamente, ouero negligentemente non farà, del Feudo sarà priuato.

Qu. fu. pr. cau. ve. Pr.

Se in causa capitale sarà stato Denonciatore, ò Accusatore del Patrone, per la qual cosa egli habbia patito gran dispendio, douerà essergli tolto il feudo, se però non prosequisse la sua propria ingiuria.

d. T. ve Ic si del. c., T. 4. q. 1.

Se testificherà contra il suo Patrone perde il Feudo, massimamente in causa criminale, se però non sarà dalla giustitia constretto, & così se contra il Patrone sarà Auocato.

De co. feu. ver. Simil.

Se ricercato non condurrà suo figliuolo al Patrone, accioche del delitto commesso sia punito, sarà indegno del Feudo: ma se ciò non potrà fare per resistenza del figliuolo, che ricusi dar sodisfattione al Patrone, morto il padre, esso figliuolo sara del feudo priuato. Similmēte il Vasallo è obligato di cōdurre ogni suo ministro, e familiare al Patrone che l'hauesse offeso in pena di caducità.

De pr. feu. ali. per. Fe. ¶. Insuper.

Se il Feudatario darà nel Feudo ricapito a'banditi,& a'nemici del Prencipe, ò del Patrone suo,e similmente del Feudo indegno : il che è parimente in questa nostra Parte deciso nel X.Capitolo, doue di ciò opportunamente si tratterà.

De pace ten. et eius viol.¶.Si iudex.

Similmente se il Feudatario hauerà nel Castello del Feudo il violator della pace, è tenuto presentarlo alla giustitia, con tutti li suoi beni mobili, ouero permettere che vi sia condotto, altramente deue esser punito.

Se incrudelirà contra li suoi sudditi, & li tratterà duramente,ricusando d'amministrarli ragione, essendo interpellato,& ammonito dal Patrone,non sarà degno di goder il Feudo.

L.Sed si gr. et l.seq. ff. de vsufr. c.Ad apostoli. de re iudi.

Et anco se nel Feudo farà gran danno,douẽdo cõ buona fede goderlo,accioche sia conseruata la sua sustanza. Et se dolosamente lascierà imponer sopra il Feudo aggrauij, ò seruitù, le quali però dopò la morte del Vasallo non pregiudicheranno al Patrone, douendo far la conditione del Feudo migliore,e non peggiore, sarà del Feudo indegno.

De inuest. de re alie. fact. versi. Quid ergo

Se non vorra far giustitia al Patrone a sua difesa,& in materia Feudale incorrerà nella caducità.

Q. fuit pri. caus. vers. Illud tam.

Et se tre volte citato dal Patrone,ricuserà di venir in giudicio perderà il Feudo. Et anco se tratterà, ò proseguirà la causa Feudale dinanzi ad altri che al suo Patrone,ò al suo legitimo Giudice.

De milite Vasallo in princ.

Se dolosamente vcciderà vn suo fratello sarà similmente priuo del Feudo, ma non se ammazzerà vn fratello del suo Patrone, & la ragione è perche dãdo morte ad vn fratello del Patrone ciò non fa per rispetto del Feudo,nõ lo riconoscẽdo da lui:ma vccidẽdo il proprio fratello,per succeder nel Feudo, è del Feudo indegno.

An ille qui interf. fratrem.

Se

Se farà parricidio, ò altro delitto crudele, per lo quale non possa con honore versare nella Corte del Patrone sarà similmente priuato del feudo: il che è tanto dispiacciuto al nostro Prencipe, che con Parte espressa non ha voluto cōceder libertà di liberarsi dalli loro bādi à quelli, che vccidono gli infrascritti loro congionti banditi, ciò è il padre, il figliuolo, il fratello, il suocero, il genero, zij in primo grado, nepoti di fratello, e di sorella, li cugini, li germani di sangue, il marito, & la moglie.

Quib. mod. feu. amit.

1573. 22. Giugno.

L. Si adulterium cb. incestu. ¶. Libertoff. de adulter.

Se il Vasallo contraherà incestuose, e nefande nozze sarà del Feudo priuato; perche non potrà star con honore nella Corte del Patrone, come deue far ogni degno Feudatario.

Quib. mo feud. amit verf. Item si fidelis.

Se hauerà dishonesto commercio con la moglie del Patrone, caderà del Feudo, dicendo la legge: *Item si miles cucurbitauerit Dominum, idest cum vxore eius concubuerit*, questa parola può essere stata deriuata dal Cuco, che fa le sue oua nell'altrui nido, come fanno gli adulteri, di che tratta Pierio, e l'Alciato, e Plauto dice:

At etiam cubat Cuculus surge amator i domum.

De feu. fi ne culp. ne amitt. ¶. fi. & de Vasa qui contra constit. Lotharii. pe Cuculo. Emble. lx.

Ma aggiongendo la sopradetta legge, *Domino viuente*, par che il Vasallo non debba esser priuato del feudo se con lei si mescolerà dopò che sarà rimasta vedoua: ma questo non è da dire se non in caso che fosse passata ad altro matrimonio, perche mentre ella viue in viduità è riputata di viuer co'l suo marito. Dice di più, se procurerà d'hauer commercio seco, ò vergognosamente con lei scherzerà, ò se negotierà sua figliuola, ò sua nipote di figliuolo, o la sorella del Patrone, mentre siano in capillo, ciò e maritate; perche innanzi il matrimonio andando velate, non erano dette esser

In Asinar.

L. fin. c. de bo. mater. L. Femine. ff. de fenatoribl mulie e C. de digu lib. 10

in ca-

Inst. de pa. potesta. in pri. et Que fuit prim. caus. bene. amit. vers. Rursus

in capillo. Tanto più adunque è da dirlo stupratore della moglie del suo Patrone vedoua, meritar d'esser scacciato del Feudo, quanto più all'hora la vedoua hauea bisogno d'esser rispettata: & se chi offende, & ingiuria il Patrone e del Feudo priuato, qual maggior offesa gli può esser fatta, che violar quella che e stata sua moglie? poi che dopò la nostra morte a noi e fatta ingiuria offendendo sino le nostre statue, & imagini. L'istesso si deue dire se hauerà dishonesto commercio con la madre del Patrone, mentre però sia vedoua.

Quib. mo. feud. amit.

Qualit. iu. deb. in pri.

Oltre di ciò se il Vasallo dolosamente riuelarà segreti del Patrone, sì che ne riceua danno, egli non merita di goder il feudo.

De allodiis. vers. Vt autem aequitas. et de prohib. feud. alien per Feder. ¶. Firmite de pace in firm.

Et anco se ricusaua d'accompagnar il Re de' Romani quando andaua a Roma per farsi incoronare era priuato del feudo: l'istesso si douerà dire d'ogn'altro supremo Prencipe quando farà gran viaggio per qualche sua degna, e necessaria occasione: & non potendo il Vasallo andare, deue mandar vn sostituto idoneo, ouero dar la metà de' frutti del feudo di quell'anno, altramente perde il feudo.

Dec Conradi. ¶. Si militer.

Se il Vasallo nel termine d'vn'anno, & vn giorno, & il soldato d'vn'anno, & vn mese non hauerà fatto rinouar l'inuestitura dopò la morte del Patrone, ò d'altro Vasallo, al qual egli habbia da succedere, perde il feudo nel qual caso, se il feudo e nouo ritorna al Patrone, ma se e antico cade alli figliuoli, o a gli agnati: se però il Vasallo non hauerà legitima escusatione, come si dirà nel quinto Capitolo.

Q. fuit pri. caus. in pi.

Quo tēp. mil. in pri. De prohib feud. alien per Feder ¶. preterea et De pro hib Feud. alien. per Lothar. in fine.

Et se nel termine assegnato non pagarà il debito canone, di che nel VII. Capitolo si tratterà.

Per alienatione fatta dal Vasallo del feudo egli e

priua-

priuato, come da questa nostra Parte e anco deciso nel sesto Capitolo, doue di questa materia si farà discorso.

Quib. mod. feud. amit. in princip. Quae fuit prim. caus. bene amit in fi.

Se in alcuna religione il Vasallo entrarà sarà del Feudo spogliato, come nel primo Capitolo e stato detto: il che si osserua anco appresso di noi, come si comprende dalla Parte del Senato, nella quale per speciale, & personal gratia fu inuestito D. Curtio Bertoldo Canonico d'Aquileia, non ostante il suo chiericato.

1620. 31. Ottobre.

Habbiamo vn'altra Parte di questa Rep. in proposito di coloro, che dopò hauer commessi delitti, ò dopò essere stati perpetuamente sbanditi si fanno religiosi, li quali essendo presi fra li confini, se hanno pena di perder la vita, di mutilation d'alcun membro, ò di perpetuo esilio, sono condennati a star anni cinque in prigione, & poi di ritornar a'loro bandi: & li banditi a tempo, di star esso tempo in prigione; & non hauendo pena di prigion, di staruí vn'anno, e poi continuar i bandi loro.

1476. 27. Febraro.

Se il Vasallo scientemente nega il Feudo al Patrone, & se occulta i beni Feudali per defraudarlo, e del Feudo indegno: e questo caso e anco deciso in questo nostro Capitolo, ch'e conforme alla legge Feudale, che dice, che alcuna volta malignando sono molti beni tolti al Patrone.

De lege Contadi, in. fine.

De contr. inter dom & fidel. in fine. Si de feud. fuer. contr c. Vasallus.

Diuerse altre cause possono auuenire, per le quali il Feudatario merita d'esser priuato del Feudo, le quali non posono esser comprese sotto certa regola; ma, come dice la legge, deuono eser dal prudente Giudice considerate, come sono quelle, per le quali il figliuolo e dal padre eshered ato; & quelle che cagionano il repudio della moglie, ò l'annullatione delle donationi solennemente fat-

In quibus caus. feud. amit. in pr & versi. Si quis

te, & altre simili, e maggiori: Et e il Vasallo per li suoi mancamenti in modo del Feudo indegno, che non valerebbe il patto, che per sua fellonia egli non fosse del feudo priuato; perche sarebbe contra la sostãza del cõtratto, & darebbe materia di delitto, il che e prohibito.

L. fin. C. de reuoc. don.

L. Conuenire ff. de pact. dotalib.

Hora e da vedere se il Vasallo possa del feudo priuarsi rinonciandolo al Patrone, contra la sua volontà, & liberarsi da quegli oblighi, a'quali per cagione di esso feudo e tenuto, & pare che in ciò non sia dubbio: perche essendo il feudo vn beneficio conceduto in gratia del Vasallo, ogn'vno può al fauor suo rinonciare, come può fare l'Vsufruttuario. Questo però si deue intendere quanto al pregiudicio del Vasallo, ma non a pregiudicio de'figliuoli, ò de gli agnati, che fossero per l'inuestitura ad esso feudo chiamati. Ne anco in alcuni casi in pregiudicio del Patrone, come se li terreni del feudo, dopò essere stati lungo tempo fertili, fosero per qualche accidente diuenuti sterili: ouero la renoncia fosse fatta dolosamente per sottrarsi da imminente seruitio, come quando il Patrone fosse per andar alla guerra, ò per far qualche lungo viaggio, per non seruirlo, & non seguitarlo. Et nelli casi, ne'quali il Vasallo può al feudo rinonciare, ciò si deue intendere quanto à liberarsi dal seruitio del Vasallaggio, ma non da quel riuerente osequio, che ha con giuramento promesso di prestargli, e tanto più si douerà astener d'offenderlo, altramente douerà eser seueramente castigato.

ca. Ad apostolicam, de regularib.

L. Inuito. ff. de regul. iur.

L. Cum v. sufructuarius ff. de vsufr.

Arg. l. Rei quam. ff. de dolo.

De Feud. sine culp. non amitt.

Il Prencipe, ch'e Patrone del Feudo, non può senza legitima causa leuarlo al Vasallo, esendo l'infeudatione, rispetto al Patrone, contratto nominato, nel quale non ha luogo la penitenza. Et se

L. Sicut C. de actio. & oblig.

ſe bene può il Prencipe aſſoluto mutar le ſue leggi, & regolar i patti, che ſi deuono poner ne'contratti, non perciò egli può ragioneuolmente mutar quei patti, che già ſono ſtati ne'contratti fermati, & ſtabiliti, ne' quali l'vna, e l'altra parte con reciproche ſtipulationi ſi ſono obligate di oſſeruare.

Può bene il Patrone del feudo infeudarne vn'altro, il quale però non può hauerne il poſseſſo, ſe non dapoi che ſarà conoſciuto il Vaſallo hauer commeſſa fellonia, & per ſentenza ſarà ſtato del feudo priuato.

c. Licet de prëben. in 6.

Li Feudi de'minori Valuaſori prima poteuano a piaccimento de'Patroni eſſer tolti a'Vaſalli, ma queſto fu corretto; & hoggi, come gli altri Feudi, non gli poſſono ſenza legitima cauſa, & precedente ſentenza eſſer leuati.

De notis feud.

Venendo alcun' Agnato, ò Conſorte del Feudo a denonciarlo.] Quì ſi tratta delli agnati, ciò è de'fratelli, & collaterali: ma prima è da notare, come per queſto Capitolo è fatta gratia alli Agnati, & alli Cõſorti del feudo, che veniräno a denõciar coloro, che occultano al Patrone beni del feudo, d'eſser inueſtiti di quei beni, ch'eran ſtati dal feudatario occultati: ch'è ſingolar benignità di queſto Prẽcipe, mẽtre concede a'parẽti del Vaſallo delinquẽte, quello che di ragione era a ſe ſteſso decaduto.

Quanto alli collaterali, ſe vno acquiſterà vn Feudo, & mancherà ſenza figliuoli maſchi, ſuo fratello non ſuccederà nel feudo, ma ſi deuoluerà al Patrone, eſſendo Feudo nouo: nè deue il Patrone hauer alcun Vaſallo contra la ſua volontà: ſe però il feudo non foſse ſtato acquiſtato in nome dell'vno, & dell'altro, & con denari della frater-

De benefic. fratr. & qual. fratr. succed.

na: ma se a nome proprio sarà stato acquistato dal fratello, i frutti saranno communi, mentre habiteranno insieme. E' però vero, che anco in questi Feudi noui il fratello succede, se queste tre cose concorrono: che sia fatto l'acquisto di denari della fraterna, che essi fratelli al tempo dell'inuestitura insieme habitassero, & che ciò fosse dal Patrone venditore saputo. Et quando vn fratello acquista a nome suo, con beni, o con denari communi, deue l'altro fratello redintegrare per la sua parte di quanto hauerà speso: il che tanto più hauerà luogo appresso di noi, che habbiamo per Parte espressa deciso, che vn fratello non possa obligar la robba dell'altro fratello.

1619 7. Luglio.

Succedono anco li fratelli nel Feudo nouo doue vi fosse il patto, ò la consuetudine, ò se il Feudo fosse conceduto dal Papa, ò dall'Imperatore, per la suprema dignità del concedente, nel quale si presume maggior munificenza; il che se è vero deue hauer luogo in ogni supremo Prencipe, che non riconosca superiore.

La successione de' collaterali si estende solamente fino al settimo grado, ma ne' discendenti passa in infinito.

L. 1. C. si liberalit. Imper. socius libl 10.

Morto il Vasallo la prima successione è de' suoi figliuoli maschi, ò nepoti, e discendenti maschi successiuamente, & questi mancando, prima succedono i fratelli, con li figliuoli de' fratelli premorti; poi gli agnati più vicini escludono gli altri; perche oltre li figliuoli de' fratelli la rappresentanza non ha luogo, essendo però il Feudo paterno, & la legge pone questo caso: Se l'auo di Titio sarà stato d'vn nouo Feudo inuestito, morto Titio senza legitimi heredi maschi, la successione non aspetta al patruo magno di esso Titio, nè alla sua discendenza, ma

¶. Si igitur & ¶. Si vero neq. fratres. Auth. de hæred. ab intesta. ven.

il

il Feudo al Patrone ritorna. Notabil dubbio suol nascer nelli Feudi noui indiuisibili conceduti a due fratelli l'vno de' quali senza figliuoli mancando, la sua portione al Patrone aspetti, se tutto questo Feudo si debba dare al Patrone, ouero al fratello soprauiuuto: i Dottori distinguendo dicono, che quello di essi che hauerà la maggior parte di detto Feudo, ritenerà anco l'altra parte, pagando all'altro la sua portione; & se le portioni saranno eguali, il fratello per rispetto del possesso che ha dell'altra parte sarà preferito, pagando al Patrone la portione del fratello già morto, ma non la volendo pagare, il Patrone la consegue, & la paga al fratello: & se nè l'vno, nè l'altro vuol offerir il pagamento, in questo caso chi più pretio proponerà sarà vincitore: & questa indiuisibilità può esser ò per rispetto della dignità del Feudo, ouero per rispetto della materia, come in vna casa che non riceua commoda diuisione, ò altra cosa simile.

Tit. supr. versicul. Si enim ff. de hæred. ab intest. ven. l. 3.

L. Scimus. ¶. Nec autem. C. de donat.

L. Mulier. ff. qui pot. in pign. habean.

L. Cum. filius in pr. ff. de leg. 2.

l. 1. C. com diuid.

Ma nelli Feudi antichi vn fratello succede all'altro premorto senza figliuoli maschi, ancorche prima hauesse rifiutata la sua parte de' Feudi; perche in questi Feudi antichi i collaterali sono admessi, come discendenti, nel modo però che tosto si dirà. Nè in ciò si fa distintione dal fratello vtrinque congionto al còn sanguineo: come fa la Romana legge, che ne' beni allodiali il congionto di padre, & di madre, esclude quello che per lo solo padre è congionto. Ma gli vterini fratelli sono dal Feudo esclusi; perche ne i Feudi l'affinità, e congiontione feminina non è considerabile. Et così anco non sono admessi nelli beni allodiali in concorso de' fratelli consanguinei, ò vtrinque congionti. conforme a quanto per Parte di questa

De eo qui fin. fec. a- unat.

De his qui Feud. dar. poss. versi. Hoc quoq.

Auth. Cessante, cum Auth. seq. C. de legit heredib.

1586. vltimo Agost.

Qu mo. fe. ami. ¶. Pe.

De co. int. D & fidel. in pr.

De nat. fu. feud.

De ben. fr. & qu. ft. fu.

Rep. è deciso. Se un fratello inuestito diuide il feudo cō suo fratello, & questo vēdi più della sua metà, & mori, senza legitimo herede, il feudo ritorna al Patrone. Al fratello che sopra uiue, se ha parte del Feudo, si dà il giuramento; ma se del feudo non ha parte, il giuramē- to si dà al patrone per decider la controuersia. Quanto alla successione de' collaterali, non è dubbio, che per le leggi Romane ne' beni allodiali, & liberi succedono fi- no al decimo grado: ma ne' beni Feudali alcuni Dottori sono stati d'opinione, che non succedano oltre il setti- mo grado, & altri, che la successione sia perpetua. Altri distinguendo hanno detto, che quando il feudo ha fat- to alcun passaggio ne' discendenti dell'inuestito, venē- do poi il caso ne' transuersali in infinito succedano: ma se da principio il feudo non fosse passato ne' discenden- ti, ma nelli collaterali (in quei casi però ne' quali essi collaterali possono succedere) all'hora questa succes- sione non douerà passare il settimo grado: ma l'opinio- ne migliore, conforme alle parti, & Consuetudini di questa Republica, è che gli agnati discendenti dal pri- mo inuestito, ancorche fossero nel centesimo grado succedano.

Se poi si dia questa successione in capita, ouero in stirpes, si conclude che li figliuoli del fratello del padre con esso fratello succedano in stirpem, cio è che tanto conseguano molti nepoti, per la rappresentanza del loro padre, quāto consegue detto loro zio, e così anco nella successione dell'auoncolo, ch'è il fratello della madre, & in ogni successione di discendenti: ma quan- do questi nepoti non han da succeder al patruo, nè all' auoncolo, ma ad altri collaterali, all'hora non hauen- do rappresentanza, succedono in capita, cio è ch'ogn'

vn di loro habbia egual portione.

Sia dalli istessi Rettori inuestito.]Di queste Inuestiture si dirà a bastanza nel Capitolo XI.

Per inquisitione.]L'inquisitione è quella sorte di criminal inuestigatione, che fa il Giudice inquirente non ad istanza d'alcuno accusatore, ma per lo suo officio, da se, sostenendo in questo caso il luogo dell'accusatore, e l'inquisitione il luogo del libello, cio è dell'accusa: ma soprauenuto l'accusatore, cessa questa inquisitione, laqual è generalmente dalle leggi prohibita, eccettuati alcuni casi graui & enormi; ma dalla ragion canonica è permessa e pratticata: & è o generalissima ò generale, ò particolare. Generalissima è quando il Prencipe intendendo, che la sua Prouincia è piena d' huomini tristi, comm anda che sia fatta l'inquisitione per liberarla da maluagi; generale è quando si fa contra vn luogo, ò vna Terra, & in questi due casi non è necessario che preceda la diffamatione, ma si bene quando nella particolar inquisitione si và inuestigādo chi habbia vcciso Titio, ò sualigiata la sua casa; & è rimedio vtile, poiche molte volte gli offesi, & quelli che douerebbono proponer le accuse non sanno chi siano stati gli offensori, ò non possono, ò non ardiscono, ò nō vogliono accusare; onde se il Giudice non inquirisse, i delitti rimarrebbono impuniti. Nel nostro caso l'inquisitione sarebbe generale contra li Feudatarij, che occultassero beni Feudali.

Doc in l. Tr. C. de t.

O denoncia.) La denoncia è vn'auiso, ò ragguaglio che è dato alla Giustitia d'alcun maleficio, & è di due sorti: perche ò che è dato da Noncij a ciò deputati dalla Giustitia, come si fa in ogni luogo, per dar notitia de' misfatti, & poterli castigare; ò ch' è segretamente data

da

da particolari perſone. Il primo apre la ſtrada al Giudice di formare il proceſſo, & ſe il denonciante aſseriſſe d'eſsere ſtato preſente al delitto, fa etiandio indicio.

Il ſecondo è ſuſpetto, & eſsendo dato da ſegreto denonciante, ſe altro non concorre, dicono i Dottori nõ douerſi formar proceſso, ch'è conforme alla parte di queſto Dominio, che commanda che le lettere, ò denõcie preſentate ſenza ſottoſcrittione, ſiano regiette, & abbrucciate: e per vn'altra parte del Senato è deciſo, che per lo ſolo detto dell'offeſo non ſi poſsa proclamare alcuno.

1524. 21. Marzo.

D'eſtranei ſe ne venga in cognitione.) Eſtraneo è contrario al domeſtico, e però Cicerone diſse: *Pax, & Concordia extraneis gignetur, cum iam domeſticis non inſideat.* Ma nel noſtro caſo ſtraniero s'intende quello, che non è in alcun tempo all'iſteſso feudo chiamato: & ſecondo lo Statuto di Venetia eſtraneo è quello, che non è della linea del Teſtatore.

In.O.An. ir.in exil.

Sat. Ve li. 1, c. 4.

S'intenda decaduto nel Dominio noſtro.] Ma ſi cerca ſe ſia biſogno di ſentenze, che giudichino nulle eſse alienationi: ò pur, ſe ſenza altra ſentenza, poſsino ad altri eſser infeudati, ò ritenuti in fiſco. Ma dicendoſi nella Parte del Conſiglio di X. allegata in queſta particella, che eſsi beni Feudali vſurpati, non oſtante alcuna preſcrittione, debbano ſeruatis ſeruandis ritornar nel Prẽcipe, reſta chiaro ch'è neceſſaria la ſentenza, accioche ſeruate le coſe che ſi deuono ſeruare li beni ad eſso Prencipe facciano ritorno.

1563. 19. Decemb.

Et debba hauer il denonciante, &c.) Nelle cõfiſcationi, che ſi fanno contra gli abſenti nelli caſi graui, & particolarmente in quelli di archibugiate, li beni confiſcati in Terra ferma si diuidono in queſto modo: Prima si

caua

caua la Decima delli beni che si confiscano, la quale si diuide in quattro parti, che si dãno alli due Cancellieri delli Rettori, al Nodaro, & allo Scõtro di Camera; poi si dà la quintadecima all'Auocato, & al Procurator fiscale, ciò è di essa tre quinti all'Auocato, & gli altri due al Procuratore. Del rimanẽte si fãno due parti, l'vna và in fisco al Prẽcipe, l'altra metà si diuide in tre parti; l'vna è del Podestà, l'altra del Capitano, & la terza delli Camerlenghi. Ma se vn Rettore farà la sẽtẽza conficatoria, & poi partito dal Reggimẽto, il suo successore farà l'essecutione, la portione che aspetta al Rettore tra di loro per metà si diuiderà. In vna Parte del Senato è deciso, che la pena pecuniaria della quale sono castigati quelli che hanno rubbato al Cõmune, ciò è al Prencipe; sia la metà delli Auogadori, & l'altra metà del Prẽcipe; ma se vi farà accusatore la pena sia diuisa per terzo, e l'accusatore sia tenuto segreto. Nel delitto di quelli che comprano cose litigiose è deciso per Parte del Senato, oltre la pena di perder ogni ragione, che il cõpratore hauesse, laqual, ipso iure, s'intendi applicata all'altra parte, sia anco in ducati 500. condennato, la metà de' quali sia dell'accusatore se sarà interessato, & vna quarta portione sia del Fisco, & l'altra quarta dell' Auogador di Cõmun. Per vn'altra Parte pur del Senato nel proposito sopradetto, & anco de Quotalitis, ciò e di quelli che fanno patto di conseguir vna parte della cosa litigiosa, espedita c'haueranno la lite, oltre la pena del bando, sono condennati anco in ducati 300. vn terzo de' quali e dell' Accusatore, vn terzo delli Auogadori di Commun, ouero del Rettore doue fosse fatto questo mancamento, & l' altro terzo applicato all'Arsenale: & così in diuerse altre Par-

1360. primo Luglio

1465. 14. Nouemb.

ti sono ſtate in diuerſi tempi aſſegnate varie vtilità alli denonciatori, & alli Magiſtrati che fanno le condanne,& le eſſecutioni contra i delinquenti.

Da eſſer tenuto ſegreto.] La ſegretezza del denõciãte è neceſsaria,accioche gli huomini ſian pronti a manifeſtar l'altrui colpe,ſicuri di nõ eſſer offeſi dalli denõciati Et ſegreto nel caſo noſtro è quello, che il Patrone non vuole che ſia da altri ſaputo. Vſaſi appreſſo di noi di dire eſſer tenuto di credẽza, come ſi leggi in alcune Parti di queſta Rep. ch'è anco vſato dalle leggi Feudali, nelle quali è ſcritto,che *credẽtiã manifeſtare eſt archanũ propalare*. Queſta ſegretezza è di mirabil giouamẽto in tutte l'humane attioni, & maſſimamente nella guerra e nelli negocij de'Prencipi, e perciò quelli che più de gli altri ne ſono partecipi, Segretarij ſono detti, accioche dall'iſteſſo nome del loro officio ſiano ammoniti di douer la ſegretezza oſſeruare,il che nõ ſeppe fare Fuluio,ilquale hauendo inteſo da Ceſare Auguſto,ch'egli hauea pẽſiero di reuocar dal bando ſuo nepote, che ſolo gli era reſtato viuo,& farlo ſuo ſucceſſore nell'Imperio,& non Nerone ſuo figliaſtro nato di Liuia ſua moglie; ciò manifeſtò a Martia ſua Conſorte,la quale a Liuia riferitolo ella di ciò fece con Auguſto amare querele; & andato Fuluio il ſeguente giorno dall'Imperatore,& ſalutãdolo dettogli Aue,egli a lui riſpoſe, Vale,che ſoleuano dire à coloro che doueano eſser leuati di vita, da che hauendo Fuluio compreſa la cagione della ſua morte, andatoſene a caſa, e ripreſa la moglie, fù da lei rinfacciato, che in tanti anni, ch'era viuuto ſeco non haueſſe ſaputo conoſcer la ſua garrulità, & dicendo di volerlo nella morte precedere, all'hora con vn pugnale alla preſenza del marito ſi vcciſe.

L. Eius qui in prouinciem ff. ſi cert. pet. et ibi Doctores & 22. q. 1. ca. De forma.

Plutar.

Et

Et questo essempio, basti per mille a coloro, che seruono a Prencipi, & ricordinsi di essere chiamati traditori coloro, che riuelano gli altrui segreti, & molto più sono di questo nome degni quelli, che palesano i segreti de' loro Prencipi.

22. q. 1. ca. De forma.

E' ben vero, che quando per questa manifestatione di segreto non riuscisse pregiudicio al Patrone, nè fosse fatta con animo d'apportargli danno, non douerebbe il Vasallo perder il Feudo: & la proua di questa sua volontà douerebbe dall'istesso Vasallo esser fatta, hauendo contra di se la presontione: & se le proue, ò le congietture fosero dall'vna, & dall'altra parte, onde il caso fosse dubbioso, non douerebbe il Vasallo esser del Feudo priuato; poiche colui che allega il dolo deue prouarlo non si presumendo di ragione.

l. Quoties. ¶. qui dolo ff. de prob.

CAPITOLO IIII.

CHe delli Feudi giurisdittionali, de' quali li vassalli sono soliti, & obligati à riceuerne inuestitura dalla S. N. in questa Città, & di quelli che fosse terminato, che la douessero riceuer per l'auuenire dell'istesso modo, per venir in cognitione de' beni a detti Feudi sottoposti, sia seruato l'ordine seguente; cioè, che quando dall' antiche inuestiture chiaramente non appari quali siano essi beni, si descriuano tutti quelli, ch'esso Feudatario possede sotto quella giurisdittione, douendosi presumere che tutti siano Feudali. Et di più sia interrogato il Feudatario, se vi sono altri beni di ragion del detto Feudo: & negando & venendosi poi in cognitione che ne posseda, ouero n'habbia per il passato posseduto delli altri, ouero essendo denonciato da agnati, ouero da estranei, sia seruato l'istesso ordine, ch'è stato detto nelli Feudi semplici. Sia però riser-

uata ragione al Feudatario di prouare, che sotto essa giuris-ditione posseda beni allodiali, & liberi: & prouandolo legiti-mamente, siano cancellati dalli libri publici, nelli quali essi beni fossero descritti, l'istesso ordine sia seruato dalli Retto-ri in quelli Feudi giurisdittionali, de' quali dopò la sopradet-ta informatione, fosse loro dato ordine di cōtinuar a inuestire

Quì si tratta di venire in certa cognitione de beni in feudati de' quali, non constando per l'antiche inuestitu-re, si debba presumer tutti quelli, che dal Feudatario sarãno posseduti sotto quella giurisdittione, esser Feu-dali, riseruata però ragione al Feudatario di prouar le-gitimamente di hauer in quel luogo suoi proprij beni allodiali. Questo Capitolo fu corretto in vn'altra Parte, nella quale è detto, che se specificatamente, & nominatamente apparirà dalle antiche inuestiture quali siano beni Feudali, & che siano stati alienati dal-li Feudatarij, sia in libertà delli Agnati denonciarli, & siano inuestiti, e l'istesso sia osseruato se nõ fossero des-critti, ma si potessero con autentiche scritture compro-bare per Feudali: & non apparendo nelli modi sopra-detti, si descriuano tutti quelli beni, che il Feudatario possede sotto quella giurisditione, douendosi presu-mer, che tutti hano Feudali, &c. Et poi aggionge, ch' essendo stati alienati dalli Feudatarij, ò da chi hauesse hauuto causa da loro, possano li possessori ricercar l' inuestitura di essi beni, & esserne inuestiti ma non venendo nel termine di mesi quattro, possino esser denonciati, nel modo come nel sopradetto III. Capito-lo è dechiarito.

1587. 29. Maggio.

Quando dall' antiche inuestiture chiaramente non ap-pari quali siano essi beni.) Bisogna adunque primie-

ramen-

ramente ben conſiderare l'inueſtitura, perche potendoſi da quella hauer certezza de'beni, non è luogo a congietture, nè a proue: ma ſe per l'inueſtitura la coſa non è certa, sì che da eſſa chiaramente non appari quali ſiano eſſi beni, ſi deſcriuano tutti quelli, che eſſo Feudatario poſſede ſotto quella giuriſdittione, & ſoggionge.

Douendoſi preſumere che tutti ſiano Feudali.) Queſto è conforme alla legge Feudale, nella qual materia però alcuni Dottori diſtinguendo dicono, ò che il bene, del quale ſi contende è vn corpo intiero, come vna poſſeſſione da'ſuoi confini terminata, & ſi preſumerà eſser tutta Feudale: ouero che è diuiſo in diuerſi luoghi, & ſeparati corpi, e per poſsederne vna parte, non ſi douerà preſumere, che tutti ſiano della medeſima natura feudale.

De co. int. ep. & va. & de co. int. maſ. & fe.

l. ſi nis qui ae. ff. de vſ.

Pare però, che per queſta noſtra parte ſia deciſo il contrario, ilche però ſi deue ſanamente intendere, cio è non ſotto tutta la giuriſdittione di quel Rettore, che gouerna la Città, & ha ſotto di ſe gran Territorio di molte Ville, ma ſolamente di tutti quelli beni, che il feudatario nelle pertinenze di quella Villa poſsedeſse.

De leg. C.

Et ſe bene fuori della preſente materia Feudale, li beni in dubbio ſi preſumono liberi, non ſoggetti a fidei commiſso, Feudo, ò ad altro grauame: perche a principio tutti i beni eſsendo liberi, chi aſseriſse eſserli ſtata impoſta ſeruitù, deue prouarlo: così preſupponendoſi ogn'huomo libero, non ſarà alcuno giudicato ſeruo, nè Vaſallo, che ſpecie di ſeruitù, ſe non ſarà prouato.

L. Al C. de ſeru.

Nondimeno, in materia Feudale è deciſo il contrario: ma però anco in ciò è d'hauer queſto temperamento, che la maggior parte ſiano

ca. Niſi. de iur. & ibi. Hoſtien.

chia-

chiaramente di ragion del Feudo, onde di parte minore si possa fare questa congietturalconsequenza.

De co.int. maſ.& foe. & ibi glo. & Doc.

Il che si deue anco limitare in caso che dall'Inuestitura non si vedessero chiari li confini del ben Feudale, sì che gli altri suoi beni si conoscessero essere da quelli separati, e distinti; & l'istesso si deue dire de' beni Enfiteoticarij, & Fidei commissarij.

Per. de Fi. com.ar.44. n. 22.& de iur Fiſ.li.7 tit. 3.

Di più sia interrogato il Feudatario se vi sono altri beni di ragion del detto Feudo, & negando, &c.] Se adunque il Vasallo dolosamente negherà al Patrone beni del feudo, douerà esser di quelli priuato che è conforme alla legge Feudale, che dice. *Vasallus Feudum quod sciens abnegauit amittit, ignoranti subuenitur.* Si come adunque se ignorantemente, & per errore hauerà fatta questa negatiua non meriterà di perder il feudo; perche prouenendo il delitto dalla mala volontà dell'huomo, non essendo in quello che errando opera, non deue patir pena alcuna: così per lo contrario dolosomente negãdo, & malitiosamente occultando al Patrone i beni del feudo meritamẽte ne deue esser priuato; essendo egual delitto dir la bugia, affermando quello che non è, & negando, ò tacendo quello che è, quando si ha obligo di manifestarlo, e ciò auuiene con l'altrui danno; e tanto più graue è questo mancamento nel Vasallo, quanto ch'egli mentisse al suo Patrone, al quale con giuramento ha promesso sincera fede, e lealtà, che non può stare co'l mendacio, ilquale anco per le Romane leggi era punito: mentre negando la verità pregiudicaua al suo auuersario, *inficiando enim crescit lex Aquilia*: & similmente negando quello, che è lasciato a' luoghi pij:

Si de fe.de. con.fit.ve. vaſallus.

Si de inu. int.Do. & Vaſ. in pr.

l.E.pa.¶.1 D.qu.cu.e. & l.Iu D. Iudi.solu.

Et quello che nega la remuneratione, conuinto della bugia, è nel doppio condennato. Appresso noi

Chri-

Christiani il mendacio al prossimo dannoso è graue peccato, & il Demonio è padre della bugia, & Iddio la stessa verità. Nella ragion canonica si fa mentione di mendacio.

In. de ob. ex ce. ¶. ex quibu.

Venendo in cognitione che ne posseda, ouero ne habbia per lo passato posseduto.) In questa cognitione può il Prencipe venire, ò per scritture, ò per testimoni, & per qualũque modo vi venga, deue eßer proua concludente, e legitima, si come vuole, e tosto dirà, che il Vasallo debba legitimamente prouare che li beni siano liberi.

22. q. 2.

Sia però riseruata ragion al Feudatario di prouare, che sotto essa giurisdittione posseda beni allodiali & liberi.) Si come di sopra è stata dispensata l'ignoranza del fatto del Vasallo, così hora, con la medesima benignità è a lui soccorso, riseruandogli ragione di prouare contra la già detta presontione, che il bene posto in quella giurisdittione fosse di ragione del feudo, onde prouando che sia libero, & allodiale ottiene quanto desidera, dimanda. Allodiale bene e detto quello, ch' e proprio, & hereditario del Vasallo, contrario al Feudale, del quale può liberamente disponere, ne di eso riconosce alcun superiore, eccetto il Prencipe, al quale e obligato di pagar di eso bene il solito tributo. nelle leggi feudali vi e il particolar titolo De allodijs. L' Alciato dice eßer stato l' Allodio detto dal verbo Laudo, & allaudio fondo eßer quello che di piena ragion al poseßore pertiene, per lo quale non e obligato di pagar Laudemio alcuno.

In Parerg.

Et prouandolo legitimamente siano cancellati dalli libri publici.)

Deue adunque il Vasallo prouar che il bene sia allodiale, & suo libero, e lo deue prouar legi-

legitimamente, ne basterebbe proua per indicij, e congietture, ne con scritture non autentiche, ò con testimonij non idonei; ma piena proua, & compita giustificatione in questo caso si ricerca, come si fa ne' casi graui, & importanti: & perche tre sono i gradi delle proue; percioche alcune sono meze proue dette da Leggisti semiplene, altre sono piene, che nel proposito nostro s'intenderanno proue legitimamente fatte, & altre sono proue pienissime.

L.fi.C.de pr.c.&c. cu. 2.q. 8.

Nelli quali essi beni fossero descritti.) Con la descrittione, che'l Prencipe commanda che sia fatta ne' libri publici di quei beni ch'a lui aspettano; & così nel caso nostro, che sian Feudali, s' intende esso Prencipe esserne al possesso, & esser detti beni nel suo fisco incorporati: ma però deue prima far proua ch'essi beni, come Feudali, a lui siano debiti, e poi commandar che siano descritti, altramente questa descrittione sarebbe illegitima, & il possesso vitioso, nè al Vasallo, che pretendesse li beni esser liberi, potrebbe alcun pregiudicio portare.

l.De.C.de iu.Fis.l.10

CAPITOLO V.

SE quelli Feudatarij, che secondo l' obligo loro nō hauessero a' tempi debiti, senza legitima causa dimandate, & riceuute l'inuestiture di quei feudi, ch'a loro per successione, agnatione, ò altra ragione fossero deuoluti: Se saranno Feudi giurisdittionali, comparendo dauanti il Collegio nostro a confessar la colpa loro, & a dimandar venia nel termine di mesi quattro dopò la publication della presente Parte, sarà loro concessa la rinouation, e confermation dell' antiche loro inuestiture: & se saranno Feudi simplici, & non giurisdittionali, comparendo dauanti li Rettori che sono soliti d'inuestire con l'auttorità, & nome della Sig. N. gli sarà

con-

*cõceſſa: le quali ĩueſtiture li ſiano date cõ la deſcrittione de' be
ni ad eſſi Feudi ſottopoſti, ſecõdo l'ordine ſopradetto; & gli ſa-
rà rimeſſa ogni pena di caducità, nella quale per il mãcamẽto
loro poteſſero eſſer ĩcorſi: altrimẽti paſſato il detto termine, s'
intenderanno ipſo iure caduti dalle ragioni di detti Feudi.
Et ſe in termine d'altri due meſi dopò li quattro predetti cõ-
pareranno li Agnati, e Conſorti de' detti Feudi, che nõ haueſſe
ro cõmeſſa colpa, e denõcieranno la predetta caducità, la S. N.
vſando la ſolita ſua clemenza, gli inueſtirà di eſſi ſecondo la
forma delle antiche loro inueſtiture. Ma ſe eſſi nel termine
predetto nõ compariranno, e che ſe ne vẽga in cognitione con
denõc ie de eſtranei, ò cõ inquiſitione, reſteranno eſſi bene nel
Dominio noſtro, & il denonciante, da eſſer tenuto ſecreto, ſa-
rà ſodisfatto, come è detto di ſopra: cõ la portione parimẽte al
magiſtrato, che eſequirà giuſta le leggi. Et nella medeſima pe-
na di caducita, & cõ le iſteſse cõditioni ſi intendano eſser in
corſi quelli che nell'auenir ſuccedẽdo da nuouo nelli Feudi, nõ
prenderanno fra il termine dell'anno, & giorno la renouatio-
ne delle ſue inuoſtiture, ò in queſta Citta, ò dalli Rettori, ſe-
condo gli oblighi loro; à quali però ſia riſeruato di poter alle-
gar legitima cauſa; perche nõ l'habbiano nel termine predet-
to dimandata; la quale ſe ſara legitima, non ſe gli manchera
di giuſtitia, altrimenti ſi eſſequira quanto è predetto, & que-
ſto s'intendi in ogni ſorte, & qualita di Feudi.*

Si tratta in queſto quinto Capitolo di quelli che nel
debito tẽpo non hanno dimãdate le inueſtitura de' loro
Feudi, & quãdo ſono eſcuſati, & quando nõ, e come gli
agnati loro ſi debbano inueſtire delli beni a quelli tol-
ti, & quando peruenir nel fiſco: & di quelli che per l'
auuenire nõ prẽderãno l'inueſtiture fra il termine dell'
anno, & del giorno, & loro legitime eſcuſationi.

Quel Vaſallo che ricuſa di riceuer l'inueſtitu-

ra dal ſuo Patrone e indegno del Feudo; perche tēta di ſottrarſi dall'obligo del vaſallaggio, & di appropriarſi l'intero dominio del ben Feudale, & non preſtar oſſequio, ne canone, ne ſeruitio al Patrone, dal quale ha corteſemente riceuuto il Beneficio: onde, come ingrato, merita di eſſer del Feudo ſcacciato, & della protettione del Patrone priuato: ma di queſta materia d'Inueſtiture ſi tratterà nell'XI. Capitolo.

Quae fuit prim. cauſ bene am.t. verſ. Aliud eſt. Et quo mil. inueſti per deb in princ.

Senza legitima cauſa.) La benignità del Prencipe eſcuſa ſempre da ogni mancamento colui che ha giuſto impedimento, come particolarmente fa a colui, che non dimanda a ſuo tempo l'Inueſtitura, & in queſto propoſito le cauſe legitime ſono dalla legge eſpreſſe: ciò e la morte, & queſte e notiſſimo impedimento; la inimicitia capitale, che ſi deue intendere del Vaſallo co'l ſuo Patrone non però nata per colpa di eſſo Vaſallo, sì che ſicuramente non poſſa andar a lui, per dimandar l'Inueſtitura, & anco ſe ha con altre perſone inimicitia capitale; perche lieue gara non baſterebbe ad eſcuſarlo: & anco ſe il Vaſallo foſſe potente, & il ſuo nemico debole, sì che poteſſe veriſſimilmente andare ſenza pericolo a riceuer l'Inueſtitura, non ſarebbe eſcuſato ſe non andaſſe: ſimilmente ſe foſſe graue contagio: nella Città doue il Patrone ſi ritrouaſſe: ò ſe detto Vaſallo foſſe infante, ò impedimenti ſimili haueſſe, i quali ſubito ceſſati gli incomincia a correr il termine preſcritto.

l. ſi Merce ¶ culpe ff. locati.

c. Ex parte De appell.

Di quelli Feudi che a loro per ſucceſſione, agnatione, ò altra ragione foſſero deuoluti.) Secondo le leggi Feudali il Feudo s' acquiſta per inueſtitura, per ſucceſſione, & per preſcrittione. Quì e detto che ſi deuoluono per ſucceſſione, ch' e quando

mo-

morendo il Vasallo gli succede il figliuolo, ò altri discendenti, ò (questi non essendo) altri Agnati dall'inuestitura chiamati, & dal primo inuestito discendenti: & mancando vna linea, tutte le altre linee, che discendono dal primo Feudatario succedono secondo le loro prerogatiue.

De Feud cogn.ca.2. in fi.&¶. Si quis per 30.ann.si de feu.fue contr.

Et in questa materia Feudale, sotto nome di heredi, non sono compresi heredi testamentarij, nè le femine, ma solamente i discendenti maschi. Et i figliuoli maschi egualmente al padre nel Feudo succedono: se però non fosse Feudo regale di primo genitura.

Quomod. feud. dar. poss.V. D vero Côradus.

De nat.su cess. feud.

Et in somma in questa materia Feudale la prima successione, ch'è de' discendenti, procede in quel modo, & cô quell'ordine, che iure Romano si succede ne' beni allodiali: non comprese però le femine, che ne' Feudi, come s'è detto, non succedono: & così i nepoti, per la rappresentanza del padre, succedono insieme con il zio egualmente, ancorche fossero stati dal padre inegualmente instituiti: & parimente succedono li preteriti, & esheredati, se nell'inuestitura sono chiamati li figliuoli, & heredi; ma se fossero solamente nominati gli heredi, essendo priui dell'heredità, & del nome di herede, non succederebbono. Li posthumi, tanto quelli che nascono dopò la morte del padre, quanto dopò fatto il paterno Testamento, rompono esso Testamento, così decidendo la legge, conforme alla Parte di questa Republica.

Qui Feud dar.poss.¶ Cum vero

Inst. de hered.que ab intesta. ¶. cum autê filius Auth.sin successione. C.de suis, C.de suis, & leg.

De succes fratt.in pr

S at.vene lib.4.c.24.

De succes. feud.in pr

Dig.de in iuit. rapt. & irrit.testam.

Et il Vasallo è in modo patrone del Feudo, che quantunque egli non sia herede del padre, lo consegue, nè gli è imputato ne anco per legitima a lui per ragion di natura debita, ne per Trebellianica, ò per Falcidia.

1418. 29. Marzo.

Così chi rinoncia generalmente tutto quello, che gli può aspettare della heredità paterna, può nondimeno conseguire il Feudo a se debito.

l. Item veniunt. §. si ff. de per hered.

E nell'assegnatione generale di tutti i beni non è cõpreso il Feudo, se particolarmente non è espresso, così nella general hipoteca, & nella general rinoncia.

Se nella diuision de' beni tra due fratelli, all'vn sarà assegnato beni Feudali, & all'altro allodiali, morto quello senza figliuoli capaci del Feudo, li suoi heredi possono dimandar, co'l mezo dell'adequatione de' beni, d'esser dal fratello redintegrati, massimamente essendo nella diuisione posta l'ordinaria clausula d'euittione.

i de feud defū. §. In generali.

O altra ragione.) Ciò è, se ad alcuno il Feudo sarà deuoluto, ò per inuestitura, ò per denoncia fatta d'alcun Consorte, od Agnato de' beni al Prencipe decaduti, & a lui incogniti, come è detto in questa Parte.

l. Si fundi sciens. C. de euicet.

Comparendo dauanti il Collegio nostro.] In questa particella si dice che li Feudatarij di giurisdittione debbano riceuer l'inuestiture dal Collegio, & delli Feudi semplici si debbano riceuer dalli Rettori delle Città: ciò è da quelli che hanno auttorità di concederle, accioche siano di valore; & perciò in Senato fù annullata l'Inuestitura, ben che fatta con buona fede, dal Luogotenente del Friuli a D. Paolo Moniaco di giurisdittione nella Villa di Pesencana, come ottenuta da persona, che non hauea auttorità di farla: & per gratia speciale fu di nouo inuestito per se, & suoi discendenti maschi, legitimi, & naturali, con obligo di pagare ogni anno vn cerio di quattro libre alla Chiesa di San Marco di Venetia. prestar il giuramento di fedeltà, e pagar il Laudemio; douendo

1612 12. Ottob, e.

con-

(conforme alla sua oblatione) restar incorporati in esso Feudo tutti li suoi beni, & miglioramenti, che hauea in essa Villa.

A confessare la colpa loro, & a dimandar venia.) Essendo i Prencipi dalla mano di Dio posti sopra la terra come suoi Luogotenēti, deuono nell'attioni loro la diuina Maestà imitare, la quale sì come è prōta a perdonare i peccati de' mortali quādo pentiti chiedono perdono, così il nostro Prēcipe, se bene per dispositione legale, passato il termine assignato, nō si purga, come dicono la mora, ciò è nō si escusa la negligēza nōdimeno in questa Parte promette di rimetter il māca mēto a' Vasalli di nō hauer nel debito tempo dimandate, & riceuute l'inuestiture, di rinouargliele, & rimetterli ogni pena di caducità, se nel termine prefissoli, compariranno alla sua presenza, & confessando la colpa dimanderanno venia, ilche è secondo la regola di ragione, che dice: *Peccati venia non datur nisi correcto*, la qual correttione è di tre sorti, verbale, reale, & mentale: nel caso nostro è necessario, che non solo con l'animo, ma etiandio con parole espresse il Feudatario confessi la sua colpa, mostrando d'esser corretto, & emendato per conseguir dal Patrone del Feudo la venia di questo suo mancamēto.

L. Si post tres dies. ff. Si quis caution.

l. Quis sit fugitiuus. ff. de edili. edicio.

l. Qui ea mente. ff. De furtis

Le quali Inuestiture li siano date cō la descrittione de' beni ad essi Feudi sottoposti.] Così per lettere Ducali scritte a Bernardo Nani Luogotenente della patria del Friuli fu commandato, che particolarmente, & nominatamente douessero esser espressi li beni censuarij, & liuellarij, con la vera quantità, & qualità di essi, con li confini, & con il censo, che deuono pagare. Et che tutti li possessori di simili beni douessero rinouar le partite de' loro

1588. 23. Agosto.

beni

beni censuali, & feudali, con li veri confini, ogni diece anni almeno, ilche fosse fatto con poca spesa de' Vasalli.

Altramente passato detto termine s'intendano ipso iure caduti delle ragioni di detti Feudi.) Quando la legge espressamente alcuna cosa prohibisce in pena di priuatione, s'intende ipso iure, ciò è in virtù di essa legge, & ipso facto, sì che subito fatta la contrauentione, sia incorso nella pena della priuatione, nè vi è bisogno di sentenza priuatiua, come nel caso nostro, anzi tanto meno quanto che quì è anco espresso, che ipso iure sia priuato: onde basta la sentenza dichiaratoria, che per la sua contrafattione sia incorso nella pena della legge: ma ordinariamente è necessaria la sentenza condenatoria, nè può il Patrone, innanzi essa sentenza, prender il possesso del Feudo; come per essempio, perche il Vasallo non habbia prestato il debito seruitio, ouero non pagato il solito canone, nō può il Patrone di propria auttorità andare al possesso del feudo, ma deue precedere la sentenza, che condanni il Vasallo: & così è necessario, che preceda la dechiaratoria ne' casi ch'è ipso iure priuato, ad effetto di far l'essecutione, & non per altro rispetto.

De fe. sin. cul. non a. Doc. & c. C. sec. leg. de he. li. 6.

Et se in termine di altri due mesi dopò li quattro predetti compariranno li Agnati, & Consorti di detti Feudi li inuestirà.) Anco questo è effetto di gran benignità, lasciādo luogo alli Agnati di conseguire quel feudo, che per colpa del loro Agnato era ad esso Prencipe debito.

Della successione de' quali agnati è stato detto di sopra nel terzo Capitolo.

Ma se dopò, che per lo mancamento del Vasallo di non hauer in tempo dimandata l'Inuestitura, egli sarà deca-

decaduto delle sue ragioni, il Prencipe riceuerà da esso Vasallo il seruitio, al quale per l'Inuestitura era tenuto, s'intenderà eser purgata la mora, & rimessa la colpa.

L. Po. die. ff. de lege comm.

Che non hauessero commessa colpa.) Perche se fossero stati co'l Vasallo eguali di colpa, douerebbono hauer l'istessa pena, & non conseguir il premio, che dice questa Parte di acquistar vn feudo; non essendo manco errore il premiar il tristo, che castigar l'innocente.

Vsando la solita sua clemenza.) La Clemenza virtù propria de' gran Prencipi, parte della Temperanza, potiamo dire che sia vn freno che mitiga, e trattiene la giusta ira, ciò è vna benignità nel castigar le colpe, e però quì è propriamente detta esser solita di questo Prencipe, mentre rimette la pena della perdita del feudo, per non hauer a suo tempo dimandata l'Inuestitura, & di nouo promettendo di concederlo alli Agnati, & Consorti di esso Feudo, che veniranno in vn' altro nouo termine a denonciar li beni Feudali, li quali, per non esser state dimandate l'Inuestiture da' Vasalli, erano ad esso Prencipe decaduti. Il contrario di questa virtù è la Seuerità, & Crudeltà: & sì come l'huomo deue con la pietà, & con la religione esser con Dio congionto; così con la clemenza, & con la misericordia all'humana generatione vnito: & benche sia tal'hora da huomini Polirici riuocato in dubbio qual sia miglior gouerno del Prencipe, ò quello della Seuerità, ò quello della Miseticordia: nondimeno dal piaceuolissimo modo di dominare di questa Republica, si vede questa esser via migliore, & propria di vero Prencipe, come l'altra di Tiranno, essendo verissimo, come disse quell'eccellente Poeta;

Quo

O.T.l.3. Eleg.5.

Quo quisque est maior, magis est placabilis ira,
Et faciles motus mens generosa capit.
Corpora magnanimo satis est prostrasse leoni,
Pugna suum finem, cum iacet hoßis habet.
At Lupus, & turpes instant morientibus Vrsi,
Et quacumque minor nobilitate fera est.

Li inuestirà di essi secondo la forma delle antiche loro Inuestiture.)

Di questa materia si tratterà nell'XI.Capitolo.

Q.fu.pr.c. be.am. ¶. D.& De Vas.q.co. co.L.& si vas.fe.pr.

Resteranno essi beni nel Dominio nostro.) Il feudo nuo, secondo le leggi Feudali, per delitto perduto, ritorna Patrone, esclusi li figliuoli, e gli agnati. Et se il feudo è paterno, ò antico, & il delitto del Vasallo contra il Patrone, il Feudo al Patrone similmente ritorna: ma se il delitto è contra altri, aspetta non al figliuolo, nè a' suoi discendenti, accioche non riceuino commodo delle colpe del suo progenitore, ma passa ad altri suoi Agnati oltre il quarto grado dall'Inuestitura abbracciati.

si de fu. d. ver fic si v.

L'istesso auuiene per l'alienatione scientemente fatta del feudo dal padre; & se non vi saranno Agnati oltre il quarto grado, il Feudo ricaderà al Patrone. Nè il Patrone può far gratia alli figliuoli in pregiudicio degli Agnati: Baldo però dice, che gli par dura legge, che per l'alienatione del padre, i figliuoli siano priui; ma a questo li figliuoli possono prouedere, facendo proclamare, che alcuno non ardisca di comprare esso Feudo, & fatto questo proclama ogni alienatione sarebbe nulla. Ma quando il padre in caso permesso aliena, si deuolue a' suoi figliuoli, & non ve n'essendo, alli più propinqui Agnati nell'Inuestitura beneficiati. Et se il Feudo fosse conceduto non solo al padre, ma anco alli figliuoli.

l.Ego.ff. qu.ca ma. & l.eo t. C.d.rem. pign.

li, per lo delitto del padre i figliuoli non farebbono priuati. Così è da dire se non e dimandata in tempo l'Inuestitura, come s'e detto dell'alienatione. Nelli Feudi maggiori di dignità, quando il Patrone commette mancamento per lo quale e priuato del suo diretto dominio del Feudo, nõ si deuolue al suo Vasallo, ma all'Imp. ò ad altro supremo Prencipe: perche non sarebbe cosa cõueneuole, che per tal mancamẽto, vn Ducato, ò Feudo simile, fosse ad vn priuato Vasallo applicato: ma ne' feudi priuati il diretto dominio si vnisse con l'vtile, conseguẽdo il Vasallo l'intiero dominio del Feudo. Ma se il Vasallo senza colpa perde il Feudo, come per ingresso di riligione, infermità, ò simile accidente, in questi casi alli figliuoli e conceduto.

Episco. vel Abb. versi. Mutus feudum

Nel Dominio nostro.) In questo capo facendosi mentione di questo Prencipato e chiamato vna volta Signoria, & vn'altra Dominio, ch'e l'istesso; poiche Dominus non significa altro, che Signore: & non dice Republica, perche questo gouerno non e a tutti publico, essendo ristretto a certo numero d'alcune nobili famiglie, le quali ogni giorno festiuo nella sala del gran Conseglio si ragunano, per crear principalmente i loro Magistrati, & vi si numerano intorno mille cinquecento Gentil'huomini, onde propriamente e detto Dominio, & Signoria, ciò e Republica Signorile, formata solamente di Signori, & di Patricij, tanto più nobile delle Republiche popolari, quanto che da questa e rimossa la insolenza della plebe, & ogni volgare confusione, ma solamente e formata d'alcune famiglie per antica nobiltà riguardeuoli: la forma della qual Signoria e veramente marauigliosa: percioche il Prencipe, che con la loro antica voce

è chiamato Doge, ſtando con grandiſſima dignità, rappreſenta vna Regale Maeſtà: il Senato, il gouerno de gli Ottimati, & il gran Conſeglio lo ſtato popolare: & in queſta maniera, eſſendo con mirabil artificio compoſta di Monarchia, Democratia, & Ariſtocratia, & così di tutte le forme de' publici gouerni, & Prencipati, non è merauiglia, ſe hauēdo queſto ſublime edificio così ſalde fondamēta, & così ſtupēda teſtura, ſi è ſaldamente tanti ſecoli mantenuto nella ſua prima naturale libertà, & ſia da creder, che tale ſempre ſi debba conſeruare.

Nelli conſulti di Venetia in gran Conſegl. 1585. 11. Nouēbre.

Non prēderanno fra il termine dell'anno, & del giorno la renouatione delle ſue Inueſtiture.) Chi adunque ſarà negligente a prender l'Inueſtitura nel termine preſcritto, ſarà priuo del Feudo, come s'alcuna fellonia haueſſe cōmeſſo; & la ragione è perche in quelle coſe ch'alcuno è tenuto di fare per obligo del ſuo officio, tāto e punito il delitto d'omiſſione, quāto quello di commiſſione: così la negligēza de gli Auocati, e de' Medici e come delitto formale punita: e però l'iſteſſo e diciſo nelle leggi Feudali, ciò è ſe per incuria, ò negligenza il Vaſallo nō dimanderà nel termine ſtatuito dalla legge l'Inueſtitura, ſia priuo del Feudo, & ricada al Patrone: sì come e priuato quando per negligenza non denoncia al Patrone le inſidie, che sà eſſergli preparate.

de prohib. feud. alien per Feder. ¶. Pretere ſi quis.

De c. Contadi in pr.

Quæ fuit prim. cauſ ben. amit. ¶. Itē. qui dominū.

Quel Feudatario adunque, che nel termine di vn'anno, e d'vn giorno non dimanderà l'Inueſtitura di quel Feudo, che per morte del ſuo Patrone, ò per mancamento d'altro Vaſallo a lui ſarà debito, del Feudo ſarà eſcluſo: & il Soldato ha termine d'vn'anno, & vn meſe. Et queſto termine ſi deue intendere dal dì della ſcienza, & dal di che

Quo tempor. miles in prin.

s'ha-

s'hauerà ingerito nell'heredità: la qual scienza però si presuppone, quando per publico proclama sono li Feudatarij chiamati: come in questa Parte, non potendosi pretendere ignoranza di quelle cose, che sono publicamente fatte, & al popolo manifestate.

Gl. in ¶. titius. Si de feud. fuer. contr.

Se la causa di non hauer dimandata l'Inuestitura sarà legitima, non se gli mancherà di giustitia.) Sì come il Vasallo, che ricusa di far giustitia al suo Patrone è priuato dell'vtile dominio che ha nel Feudo; così il Patrone per la medesima causa è priuato del suo diretto dominio, & proprietà, celebrandosi questo contratto con scambieuole obligatione: percioche sì come il Patrone ha obligato a' suoi seruitij il Vasallo, così egli ha libertà di goder, & vsufruttuar il Feudo: & sì come il Vasallo si deue astenere di far alcuna ingiuria al Patrone in pena di priuatione del Feudo; così il Patrone non deue ingiuriar'il Vasallo, altramente ancor egli perde la proprietà del Feudo, & al Vasallo si applica. Et parimente come è prohibito al Vasallo di accusar il Patrone, nè contra di lui in causa criminale testificare, così è al Patrone, se non dappoi che il Feudatario s'hauesse fatto del Feudo indegno. Di più si come il Vasallo non può contra la volontà del Patrone alienar'il Feudo in pena di caducità; così non può il Patrone infeudare vn'altro, nè cambiare, ò impegnare il suo diretto dominio, & sottoponer il Vasallo a nouo Patrone contra la sua volontà: & si come se il Vasallo ricusa di dimandare l'Inuestitura nel termine statuito, è priuato del Feudo: così se il Patrone ricusa d' inuestirlo cade d'ogni sua ragione. In somma, se il Vasallo commette fellonia contra il Patrone, deue essere priuato del Feudo, come per l'istessa fellonia vien

Si de feud vasalli.

De form. fid. & qual Do. ptopr. priuet.

De consue recti feud. ¶. in quib.

De lege Conradi. ¶. Ex eadem. & de proh. feud. alie. p. Preterea Ducatus.

Quo tempor. milit. inuest. per debe. p. Si quis.

Qual Domi propr. feud. priu.

priuato anco il Patrone, ilquale se sarà heretico, e scõmunicato, ò bandito dal Prencipe superiore, il Vasallo consegue l'intiero dominio del Feudo; ma ritornando all'vnione della Chiesa, & in gratia del suo Prencipe, e nel feudo rimesso. Et vniuersalmente il Patrone e obligato a seruare i patti dell'inuestitura al Vasallo, a proteggerlo, & ad vsar verso di lui buona fede. Essẽdo il Vasallo patrone dell'vtile dominio del feudo, può imponergli real seruitù, la quale però ha solamente effetto mentre egli viue, & con la sua morte si estingue. Ma se per sentenza fatta co'l Vasallo fosse la seruitù introdotta, pregiudicherebbe anco al Patrone, essendo essa sentenza senza collusione, & legitimamente fatta. E'però anco vero, che la sentenza sopra il diretto dominio non apporta pregiudicio al dominio vtile, nè per lo contrario sopra l'vtile pregiudica al diretto, quando vn solo sia stato in giudicio, & non siano seguite le necessarie giudiciali interpellationi.

Hic finit. lex Conr. in prin

Si de feud Vasall. ab aliquo..

De inuest. de re alie. fact versi. Quid ergo

Si de feud. fuer. cont. ¶. 1. & ¶ si vasallus.

CAPITOLO VI.

CHe l'alienationi di qualunque nome, & qualità siano, per lequali essi Feudi fossero passati in qualũque si sia non cõpreso dalle antiche inuestiture senza cõsenso, & auttorità della Signoria Nostra s'intẽdino nulle, e di niun valore, nõ ostante alcun corso di tẽpo, ben che longhissimo, se bẽ in qualũque altro caso potesse causare prescrittione, laquale nel presente caso non possi esser allegata, & essendo allegata nõ gioui: come per parte del Cõseglio nostro di X. 1563. 19. Decẽbre è dechiarito. Ma vsãdo in questo caso la Signoria Nostra la solita sua clemẽza, sia dechiarito che se dalli Cõsorti di detti feudi ouero Agnati chiamati nell'inuestiture sarà denõciata detta alienatione et giustificata ĩ termine di mesi

sei

ſei dopò ſeguita, ouero altre alienationi già fatte per il paſſato in termine di meſi 4. dopò la publicatione della preſente parte debbanno di eſſi beni feudali alienati eſſere inueſtiti, ſecõdo la forma delle ſue antiche inueſtiture. Ma ſe nel tempo predetto non veniranno eſſi Agnati, & conſorti, & che per denoncia di eſtranei, & per inquiſitione ſe ne venga in cognitione, eſſi feudi alienati s'intendano eſſere decaduti nel Dominio Noſtro: dando però ſempre a' denoncianti da eſſer tenuti ſegreti, & al Magiſtrato che eſſequirà, quel premio che ſi è detto di ſopra.

In queſto ſeſto Capitolo nulle ſi dichiarano tutte alienationi de' beni Feudali fatte ſenza il conſenſo del Prencipe, non oſtante qual ſi voglia preſcrittione, promettendo d'inueſtirne li Conſorti, o Agnati, che veniranno a denonciarli nel termine preſcritto, altramente ritrouandoli, ſiano decaduti nel Fiſco, co'l premio alli denonciatori, & alli eſsecutori.

Che le alienationi di qualunque nome, & qualità ſiano, &c.) Tra le cauſe per le quali il Vaſallo viene priuato del feudo, è quando egli, ſenza la volontà del Prencipe, lo aliena: e meritamente, ciò ſuccedendo con gran danno, e pregiudicio di eſso Prencipe, perche mancando i Feudi, mancano etiandio li Feudatarij: onde il Prencipe reſta priuo del ſeruitio militare, per lo quale i Feudi furono introdotti. Et perche queſta alienatione è coſa importante, perciò nelle leggi Feudali è ſtata molte volte replicata.

De pr. fed ali. per. L. De pr. fe. ali. pe. fed.

Dalle quali leggi in ſomma ſi raccoglie, che anticamente il Vaſallo, inſcio, vel inuito Domino, poteua vender vna parte del Feudo, ciò è fino alla metà: Et poteua anco, non ſolo di parte, ma di tutto il Feudo, ſen-

qu. oli. par fe. ali. in p De alie. fe in pr. & de fe ſioe cul. non ali. ¶ ſi quis

ſenza danno del patrone, inueſtirne vn'altro, ilqual foſ-ſe pronto di ſeruir egualmente al primo patrone.

Et ſe il Vaſallo, o per via di liuello, o d'altro contratto diſponeua della metà del feudo, mancando ſenza figliuoli maſchi, il Feudo tornaua al Patrone. Ma il liuello fatto al fratello, o al nepote era valido. Il feudo paterno ne anco co'l conſenſo del Patrone poteua eſſer alienato in pregiudicio de gli Agnati dall'Inueſtitura chiamati: ma ſe tra li beneficiati era conceduto a liuello, era valido, eſſendo più toſto vna rinoncia, o vn rifiuto, che vna alienatione.

De ali. fe. v. & ſicli.

de ali. pat. feud.

De pr. feu. ali. per L. ve. Ho. & de va. qu. con. co. L. be. al. in p.

Poi per Decreto di Lothario Imp. ogni alienatione di feudo, ſenza permiſſione del patrone, fu prohibita, con pena al Vaſallo di perder il feudo, che cadeua al patrone, inſieme co'l pretio; & al Nodaro, che faceua l'inſtromẽto d'infamia, e priuatione del ſuo officio. Finalmente Federico Imperatore eſpreſſamente prohibì la vendita di tutto, ò di parte del Feudo; & ogn'altra qual ſi voglia alienatione, anco per l'anima ſua, ſenza licenza del patrone, & aggiongendo al Decreto di Lothario, annullò anco le alienationi fatte per lo paſſato non oſtante qual ſi voglia preſcrittione, con pena al Vaſallo della perdita del feudo, & al Nodaro della mano. Per le leggi Feudali adunque colui che aliena il Feudo, inſcio Domino, benche lo ricuperi dal compratore, è del Feudo priuato. parimente non può il Vaſallo donar il feudo, nè meno darlo per dote, nè per contradote, ſe però la donna, a cui eſſo Feudo è dato, non foſſe ancor eſſa di quel Feudo beneficiata, nè eſſer aſſegnato per vſufrutto. Può ben la femina che ha vn feudo darlo al marito in dote, non facendo però alcun patto al Patrone pregiudiciale. Eſſendo contratto

de pr. feu. al. per. Lo.

Qu. iu. ſi p. alien.

qu. oli. fe. po ali. ¶. Donare.

d. ¶. Don.

matri-

matrimonio, con patto che i figliuoli non succedano al padre ab intestato, nondimeno nel feudo succedono. Non può esser alienato ne anco in caso di necessità: se però ciò non fosse dallo Statuto della Città permesso. Ne può esser impegnato: perche hipotecandolo si viene a far vna tal qual sorte di alienatione. Nè manco può esser conceduto a liuello, & subito fatta dal Vasallo l'alienatione, suo figliuolo, o suo agnato può riuocarla. Nè concederlo in enfiteusi, nè sub infeudarlo, se però non fosse sub infeudato ad vn'eguale, con le medesime sue obligationi, senza fraude, & senza pregiudicio del Patrone: la qual sub infeudatione non ha luogo se non durante la vita di colui, che sub infeuda. Ilquale se del feudo sarà priuato, non al patrone, ma all'vltimo infeudato appartiene: mentre però sia della medesima qualità, & si offerisca di seruire egualmente al Patrone.

fi de fe. dè. v. Fil. nat.

L. fi. C. de re. ali. & c 2. de re. ec non ali.

Qu. fu. pr. ca be. am. ¶. Deniq.

Può bene il Feudatario inuestir del feudo quel suo congiunto, che doppo la sua morte gli douerà succedere, & ciò anco senza linza del Patrone; douendo però il nouo infeudato dimandare l'Inuestitura al Patrone del feudo nel termine prescritto dell'anno, & del giorno.

Nè anco per via di Testamento, o d'altra vltima volontà può il Feudatario del feudo disponer lasciandolo ad altri: se però non lo lasciasse ad alcuno con patto, che lo douesse riceuer in Feudo dal Prencipe, o da altro patrone; ouero lo lasciasse a due, con patto, che l'vn all'altro lo dasse in feudo.

qu. oli. fe. pot. ali. ¶. Donare.

Nè il padre può lasciarlo ad vn figliuolo, in pregiudicio de gli altri figliuoli: può ben lasciarlo ad vn suo agnato, che doppo di lui douesse

in

in esso feudo succedere.

qua.oli.fe. po.al.Pori

Del Feudo alienato dal Vasallo, irrequisito Domino, il patrone ha la prelatione, se però colui, al quale è fatta l'obligatione, si vuole sottoponer a'gli oblighi feudali, & sia della medesima conditione, ch'era il primo feudat. & nel termine della legge dimādi l'Inu.

De pr.fe.a. Callid.

De co. int. D.& emp. in pr.

Se del feudo venduto il patrone pretende la consecutione, il compratore può cederlo o al Patrone, o al venditore. Chi vende la Corte, non s'intende che venda il Feudo & così all'incontro chi uende il Feudo che ha in vna Corte, non s' intende venduta la Corte, se espresamente non è detto.

Se il Vasallo ricerca il Patrone che voglia concederli libertà di vender il feudo, ouero che egli lo comperi, & non voglia far nè l'vno nè l'altro, può il Vasallo venderlo ad vn suo eguale, o di miglior conditione; ma surrogando persona più vile, il Vasallo non si libera dal Vasallaggio & può il Patrone ritener il venditor per Vasallo, ouero conseguir il prezzo della vendita.

si de fe.de. si vas.feud.

Se ignorantemente il Vasallo aliena il feudo, si deue a lui restituire, e non al patrone; ma però egli deue esser condennato all' interesse di colui, che l' haueua ignorantemente comperato: Ma se scientemente, e dolosamente alcuno compera l'altrui Feudo, perde il prezzo; ma non lo perde se con buona fede lo acquista.

L.si. fund C.de euie.

Se il Vasallo aliena il feudo con questa conditione, se il patrone, e gli Agnati consentiranno, dice Baldo, che perciò il Vasallo non deue esser priuato, similmente se nell'alienatione fosse posta questa clausula: si, & in quantum de iure potest, & alias non, & ne dia anco il possesso al compratore, dicono che

per-

perciò non perde il feudo, se non in caso che lo hauesse venduto a persona potente, dalle cui mani fosse difficile ricuperarlo.

Non può il Vasallo rifiutare, & renonciare il feudo al Patrone, se è conditionato di particolar seruitio; ma essendo semplice, & di seruitio indeterminato, può, se però la renoncia non è fraudolente, & fuor di tempo, che il Patrone fosse per andar alla guerra, ò per occasione del simile. Et questa renõcia non può a gli Agnati consorti del feudo in alcun tempo chiamati pregiudicare, ma solamente ad esso renonciante: onde fatta la renoncia, possono venire gli agnati beneficiati dopò di lui, & ricuperarlo dalle mani del Patrone non potendo egli consentire a renoncia, ò ad alienatione che faccia il Vasallo del feudo, a pregiudicio de gli agnati, & molto meno de' figliuoli.

De V. qui co. const. L. ¶. fin. l. Sic. C. de act. & oblig.

l. C. pat. ¶ L. ff. d. le. 2 Dec. del 1451. 23. Decembr.

1563. 29. Decembr.

Quando è lecito al Vasallo di alienare il feudo può l' Agnato, & anco il Patrone proponer il retratto, dimãdando d'esser al compratore preferito, & in questo caso, l'Agnato nel Feudo antico, ò paterno è preferito al Patrone, & questa ricuperatione si deue fare con l' istesso prezzo, & prima che passi l'anno dal dì della scienza.

co. L. & si vas. fe. pr.

Se il Patrone viuendo non hauerà proposta questa querela del mancamento del Vasallo, nè anco li suoi successori la potranno proponer, se però il Patrone nõ fosse stato ignaro di essa colpa, ma se lo hauerà saputo, & hauerà taciuto, s'intende che l'habbia rimessa, & però non può esser più proposta: Et similmẽte se il Vasallo sarà morto prima che il Patrone incominci questo giudicio, non possono i successori di esso Vasallo esser perciò inquietati; perche l'attioni penali non passano a

si de fu. d. ver sic si v.

L. 1. C. de in off. test.

Inst. de per pe. & tem. act. ¶. Non autam

no a gli heredi : se però non fosse stata prima contestata la lite co'l detto Vasallo.

In tutti questi mancamenti del Vasallo deue interuenire il dolo, o la colpa, il che però si presume ne'deliti, e nell'attioni, che sono dalle leggi prohibite : ma ne gli altri accidenti, che consistono nel fatto, & de' quali non è obligato alcuno hauerne notitia, il mancamento non si presume; onde dal Patrone, che lo allegherà douerà esser priuato.

L. 1. C. de fi. l. si non e. C. de in

Nasce appresso i Giureconsulti dubbio, se chi aliena parte del feudo debba perder solamēte la parte alienata, ouero tutto il feudo : & le loro opinioni sono state varie: Baldo dice, che se bene per rigor meriterebbe questo alienatore d'esser priuato del tutto, nondimeno per equità basta che sia priuo di quanto ha alienato, & così dicono di equità canonica nel foro Ecclesiastico osseruarsi: & perche questa Republica in ogni caso, & particolarmente in questa materia Feudale procede con clemenza, e benignità, come apunto in questo Capitolo dice, stimo che anco in questo caso si debba questa equità abbracciare, tanto più che dalla lettura di questo medesimo Capitolo pare che si comprenda tale esser la mente di essa Republica in quelle parole oue dice, che li Consorti del feudo che denoncieranno esse alienationi debbano di essi beni Feudali alienati esser inuestiti, & dicendo di essi beni, si deue intender di quella parte solamente di essi beni, che sono stati alienati. E' ben vero, che ciò non biasmerei quando la vendita fosse di poca consideratione, ma essendo di gran parte, & così oltre la metà del feudo, stimerei, che fosse degno di perderlo tutto.

Per contrario si cerca se il Patrone, irrequisito

Feu-

Feudatario, può alienar il suo diretto dominio, & si conclude che non possa massimamente ne' feudi maggiori di dignità.

De leg. C. ¶. Sed. ex ead. leg. & in ¶. Pr. d. De pr. ali. fe. per Fe.

Se l'alienatione fatta dal Vasallo del Feudo antico in vn suo agnato in grado remoto, essendouene de propinqui, senza il consenso di questi, nè del Patrone sia valida fu dubitato. Et la risolutione è, che rispetto al Patrone sia valida, perche essendo inuestito vn' Agnato discendente dal primo infeudato, & così in esso Feudo beneficiato, non può pretender che a lui sia aperto il feudo, fino che tutta quella mascolina discendenza non mancherà. Ma quanto a gli Agnati in grado più vicino non è dubbio, che a questi non ha potuto l' alienatore pregiudicare, & ch'essi hanno ragione di reuocare essa alienatione, che perciò è nulla.

Quanto poi all'interesse dell'istesso alienatore, se l'alienatione è valida non può al fatto suo contrauenire; & se è inualida, & prohibita, per questo mancamento perde il Feudo, onde a niun modo può reclamare.

E'anco stata controuersia tra Dottori se vn Feudo paterno, ò antico alienato in vn'Agnato in grado remoto, co'l consenso de gli Agnati del primo, grado, possa in pregiudicio d'altri Agnati più vicini all'alienatore di quello che sia il compratore, valere, & hauer effetto. Et breuemente si conclude, che non vaglia questa alienatione a pregiudicio di quelli, che sono più congiõti al Vasallo alienãte; perche questo ius reuocatorio procede di grado in grado secondo l' ordine dell' Inuestitura, & della successione legale, & però quando tutti li più congionti all'alienatore di quello che sia il compratore non consentono, l' alienatione è nulla, &

I C. pat. ¶. L. ff. d. le. 2

l'istesso sarebbe quando anco il Patrone del Feudo cō-fermasse questa alienatione, perche non potrebbe far pregiudicio a chi hauesse miglior ragione del cōpratore. Può però il Feudatario in persona a se simile, ò migliore con li medesimi patti transferir il feudo in vn'altro co'l mezo di noua infeudatione: la qual noua infeudatione però non ha luogo se non durante la vita dell'infeudante: ma succeduta la sua morte, li agnati più vicini possono reuocarla, se il Feudo è paterno, ò antico, & questa infeudatione si concede fino alla quarta persona, & all'hora il primo la può ricuperare: ma oltre la quarta il Patrone la ricupera.

Hic finit. ex Conr. in prin.

Si de feud Vasall. ab aliquo.

De inuest. de re alie.

Si de feud. fuer. cont.

Per le quali essi Feudi fossero passati in qualunque si sia.) Dice passati, perche affine che il Vasallo, per l'alienatione del Feudo, incorri nella caducità, la vendita deue eser fatta con effetto, cioè con l'attual traditione della cosa venduta. E però obligando, ò vendendo il Feudo, se il Vasallo non dà l'attual posseso a colui, al quale lo ha obligato, ò venduto, non è del Feudo priuato; perche, come dice la legge, non per nudi patti, ma per la tradittione delle cose il loro dominio si trasferise: onde se l'alienatione sarà nulla, & non hauerà effetto, il Vasallo non douerà eser del feudo priuato.

Non compreso dall'antiche inuestiture.) Quì pare che sia conceduta l'alienatione tra quelli, che sono compresi dalle antiche inuestiture: percioche, come dicono i leggisti, l'eccettione della regola forma vn'altra regola in contrario. E però mentre quì si prohibiscono le alienationi de' beni Feudali in ciascuno che non sia cōpreso nell'antiche inuestiture, pare che si concedino in quelli che in ese inuestiture sono cōpresi. Nondimeno per li Decreti, & parti della Rep. & particolarmēte per que-

fact. Versi. Quid ergo

¶. 1. & ¶. si vasallus.

questo sesto Cap. conforme alla legge di federico Imp. ogni alienatione è prohibita, & bastaua il prohibire l'alienatione, perche con questa voce si abbraccia ogni distrattione, e transferimento di dominio; quando però sia fatta l'attual traditione; perche, come s'è detto, senza traditione, cioè senza dar il possesso, non è valida l'alienatione: onde se vna cosa sarà venduta a due, quello è preferito, che ne ha il possesso, ancor che sia posterior compratore: Et è detto anco alienatore colui, che dolosamente permette, che egli sia tolto il possesso d'alcuna cosa, per pregiudicare ad altri. Nondimeno a maggior espressione della piena volontà del Prencipe è stato in questo luogo aggionto, che queste alienationi di qualunque nome, & qualità siano, per le quali essi feudi fossero passati in altri siano nulle. Et ha di più deliberato, che li Feudi giurisdittionali che peruengono nel Prencipe non possino esser venduti senza espressa Parte del Senato, la quale sia presa con li quattro quinti de' voti dell'istesso Senato, che sia di cento e cinquanta Senatori formato.

l. Trad nib C. de pac.

l. Qu. C. de rei ve. l. fi. C. de reb. ali. nõ ali.

Senza consenso, & auttorità della Signoria Nostra.) Ma ne anco co'l cõsenso del Patrone può il Vasallo alienar quel feudo nel quale sono beneficiati li suoi Agnati, ne ad essi far alcũ pregiudicio. Nè meno l'alienation' valerebbe fatta ad vn'agnato douesse nel feudo succeder' in pregiudicio d'vn'altro agnato, che fosse in grado più propinquo; ma però se colui in pregiudicio del qual fosse fatta essa alienatione, doppoi che n'hauerà hauta notitia non hauerà nel termine d'vn' anno reclamato, non potrà più esso feudo reuocare.

De ali. feu pat. in pri.

S'intendano nulle, & di niun valore.) Il che si deue intender, ipso iure, sì che non sia bisogno di sen-

tenza condennatoria, ma solamente di dechiaratione, che sia in detta legge il Vasallo incorso, come di sopra fu detto nel V. Capitolo.

Q.su.pr.c. be. am.s. D.& De Vas.q. co. O.t.l.3. E leg.5.

Non ostante alcun corso di tempo, benche longhissimo.) Essendo la legitima prescrittione vna sorte di titolo, e d'acquisto, in ogni caso ch'è prohibita l'alienatione, non ha luogho la prescrittione: perciò i Dottori disputano se per lo spatio di trent'anni li beni Feudali si prescriuano, & sopra di ciò varie sono l'opinioni loro: ma è cosa certa, che ne anco nelli beni feudali venduti nõ e valida prescrittione alcuna nelli possessori di mala fede: ma se alcuno con buona fede per lo spacio di trent' anni hauerà posseduto alcun bene come Feudale, & prestato il seruitio al Patrone, & questo possesso non gli sarà stato con atto giudiciario intertotto, egli hauerà acquistato la ragion del feudo: nè occorrerà far altra Inuestitura, ma si presumerà esser ogni necessaria solennità interuenuta. Perche, sì come il feudo si acquista co'l lungo possesso, così anco si perde. Et l'istessa ragione si deue osseruare nel Patrone a prescriuer la ragion del diretto dominio.

co.L.& si Vas.fe.pr.

si de fu d. ver sic si v.

Ma se nõ fosse passato tutto il tempo della prescrittione, se bene in questo caso il possessore non hauerebbe fatto acquisto del bene posseduto, non sarebbe però tenuto far proua dell'Inuestitura, ma solamente di giurare d'essergli stato quel Feudo conceduto, & cosi se il Patrone hauerà veduto alcuno posseder per vn'anno il Feudo, & non hauerà contradetto.

Eg.q.ff o lin.ca.ma. & l.Leo t. C.d.rem. pign.

La prescrittione ch'è corsa contra il Vasallo a beneficio d'vn terzo possessore non pregiudica al Patrone, se intanto ha vsata la sua ragione, & hauendo esso patrone dal possessore reuocato il Feudo, non ha

ha obligo di restituirlo al Vasallo, ma però non può dimandar li frutti, che il possessore hauesse conseguiti. Quando alcuno hauerà posseduto beni de laici per anni cinquanta, o di Chiesa per anni quaranta, in dubbio si presume liuello non apparendo di locatione, & hauendo pagato vna pension vniforme. Appresso di noi per la Parte del Conseglio di X. è deciso, che alcuno nõ si possa con pretesto di prescrittione, quantunque longhissima, difendere per appropriarsi li beni Feudali vsurpati; ma debbano essi beni seruatis seruandis ritornar nel Prencipe, annullando ogni terminatione fatta in contrario, & per questo Capitolo la cosa è senza dubbio, poiche è chiaramente detto, che non ostante corso alcuno di tempo, benche longhissimo, ogni alienatione s'intenda nulla, & con ragione ciò è deciso, non potendo il possessor di mala fede prescriuer, e tanto meno li beni, & ragioni del Prencipe,

Dec. del S 1451. 23. Decembr.

1563. 29. Decembr.

Poi nel fine di questo Capitolo è replicato quello che ha detto nel precedente, nel quale ha promesso di fare l' inuestitura alli Consorti, ouero Agnati, che veniranno a denonciar li beni decaduti, per non hauer riceuuta l' Inuestitura, & in questo dice, che l' istesso si osseruerà in quelli beni de' quali per alienatione fossero i Vasalli decaduti, & non venendo Agnati, ò Consorti a denonciare, trouatasi la verità per denoncie d'estranei, e per inquisitione s'intenderanno peruenuti nel Dominio con li loro emolumenti alli denonciatori, & alli essecutori,

CA-

CAPITOLO VII.

CHè i Feudatarij i quali pagano censo, in virtù delle loro inuestiture, siano tenuti pagarlo ogn' anno a' Ministri a ciò deputati. Et quando si ritrouasse per libri publici, che per tre anni non l'hauessero pagato, essi Ministri non lo possino riceuere senza licenza della Signoria Nostra, ò delli Rettori, secondo la qualità del Feudo; ò almeno nel riceuere che faranno sia dechiarito, che si riceua senza pregiuditio delle ragioni della Signoria Nostra quando pretendesse, ch'esso Feudatario per questo, ò per altro fosse incorso in pena di caducità; nè altrimenti vaglia il detto riceuere. Et nondimeno fatta, ò non fatta la detta dechiaratione, non possa in alcun modo pregiudicar alle ragioni della Signoria Nostra.

Trattasi in questo Capitolo, del pagamento del censo, che deuono fare i Feudatarij, & come per questo mancamento incorrono nella caducità.

Qu. fu. pr. c. be. ami. ¶. Se non est alia.

Pagano censo.) E'controuersia tra' Dottori se il feudatario, per non hauer pagato il censo, debba esser priuato del feudo; & questa difficultà è nata perche nelle leggi Feudali è chiaramente detto, non esser alcuna causa più giusta di perder il Feudo, che quando il Feudatario ricusa di far quel seruitio, per lo quale gli fu dato il feudo: ma a questo si risponde, che esse leggi parlano di seruitio personale espressamente ricusato, non di debito reale negligentemente pretermesso: & però è detto, che il Vasallo non ha obligo di prestar seruitio al Patrone, se non è ricercato, ancorche stasse per mille anni a seruirlo. Et in ciò si puo distinguere, se il Feudo fu principalmente conceduto per

si de fe. de sit co. int. dom. & a. ¶. Licet.

hauer

hauer seruitio personale, ancorche per segno del vasallaggio fosse aggionto obligo di pagar ogn'anno vna poca cosa, come si costuma, di vn paro di pernici, ò vno sparuiere, o cosa simile, per diffetto di questo pagamento non douerà il Vasallo esser priuato; ma si bene, se ricercato, ricuserà il personale seruitio: ma se veramente il feudatario sarà principalmente obligato a pagar vna notabil somma di denaro, o quantità di fromento, ò cosa simile, sì che principalmente sia stato formato esso feudo per conseguir questa responsione, non pagando ne' termini prescritti dall'inuestitura, ò dalla legge, douerà esser del feudo priuato. Ma in questo proposito la Rep. conformandosi, con grande equità, alle decisioni legali, è andata in questa materia molto riseruata, e perciò in questa Parte ha detto, che constando da' libri publici, che per tre anni non sia stato pagato, li Ministri non riceuano il pagamento senza licenza, dando a questo modo sperāza di cōceder essa licēza: ouero riceuendolo, dicano di far ciò senza pregiudicio delle ragioni della Signoria, quādo pretēdesse, che per questo mācamēto, ò per altro fossero incorsi nella caducità

De feu. sub pa. leg. co. in pr.

Et se bene poi per Parte del Senato fu deliberato, che chi non pagaua il primo anno, fosse tenuto a pagar il doppio, & cessando due anni seguēti l'vno all'altro, s'inetndesse decaduto del beneficio, & fossero posti li beni nel fisco; nondimeno dispensando questo rigore aggionse, che quelli del Polesine di Rouigo, che pagano Feudi, censi, o liuelli, douessero nel termine di mesi quattro hauer pagato nella Camera fiscal di Rouigo quanto erano debitori in pena di caducità.

1615. 10. Aprile.

Et dappoi ancora in vn' altra Parte dell' istesso Sena-

1617. 11. Agosto.

Senato, confermando la perdita de' beni di coloro, che non haueuano nel termine pagato i loro debiti, li dispensa, che posſano ancora intieramente pagando nello ſpacio di meſi tre il doppio di quanto erano debitori, ricuperar eſſi beni Feudali, cenſuali, ò liuellarij, altramente ne foſsero priui.

Et che ſorte di moneta ſi debba in Venetia riceuere per pagamento di detto cenſo, è ſpecificato in vn'altra Parte del Senato, cioè di quella qualità che è ſtata da eſſi Feudatarij pagata alli publici Rappreſentanti, doue hanno obligo di far i loro pagamenti.

1617. 11. Agoſto.

Gli obligbi a'quali i Feudatarij ſono tenuti, o che ſono certi, & ſpecificati nell'Inueſtiture, o incerti, & generali: ſe ſono certi, come per eſſempio, di ſeruire il Patrone alla menſa, ò di accompagnar la Patrona alla Meſſa: in queſti caſi, nelli quali l'induſtria della perſona è ſtata dal Patrone eletta, il Vaſallo non può al feudo rinonciare, nè meno ſeruir per ſoſtituto, ſe pero egli non foſſe impedito: nè può eſſer aſtretto ad altro ſeruitio, oltre quello che nell' Inueſtitura è ſpecificato; quando però con parole taſſattiue, & reſtrittiue è a ciò obligato: perche altramente la mentione fatta ſemplicemente d'vn'obligo, ò ſeruitio, non libererebbe il Vaſallo da gli altri oblighi, & ſeruitij, a'quali per conſuetudine, & natura del feudo egli foſſe obligato.

De ca. qui cur. v. ¶. fi. & de fo. fi.

Qui. ſit in veſt. ¶. fi.

l. Qu. ff. de act. & obl. l. ver. leg. l. Qu. ¶. Si qu ſun ff. de fu. in ſtrum. leg.

Gli oblighi poi incerti, & generali del Vaſallo, ſono quegli ordinarij, che per conſuetudine, & per natura del Feudo ſono debiti, tra'quali è principalmente che debba ſeruir il Patrone a tempo di guerra: nel qual caſo ſeruendo con la perſona, non deue eſſer grauato nella roba: ma s'egli non è atto al ſeruitio militare per infer-

De form. fidelit.

Hic fuit. leu. in pr.

mità,

mità, ò per vecchieza deue con la borſa ſupplire; ma eſſendo habile a ſeruir perſonalmente, non può ricuſar il ſeruitio, con offerir denari contra la volontà del Patrone: ma di queſto militar ſeruitio ſi dirà a ſuo luogo, cioè nel nono Capitolo.

De preſu. ali. per te. Firmiter

Ancora quando l'Imp. và a Roma a pigliar la Corona Imperiale, i ſuoi Vaſalli ſono in obligo di concorrer alla ſpeſa del viaggio. Ma ſe andaſſe fuori del ſuo paeſe per altra occorrenza, ſi diſtingue, che s'è concernente il ſolo intereſſe del Prencipe, li ſudditi non habbiano obligo di far alcuna ſpeſa; ma ſe è negocio tutto de' ſudditi, eſſi ſoli ſpendino, & s'è dell'uno, e degli altri, tutte due le parti debbano alla ſpeſa concorrere.

Similmente i Vaſalli, & i ſudditi ſono obligati contribuire al Prencipe per lo maritaggio della figliuola, formandole una ragioneuol dote: ma per maritar, ò monacar figliuole illegitime, perche le doti non douerebbono eſſer di gran quantità, non ſarebbe per queſti riſpetti decoro del Prencipe imponer alcun grauame. Et anco per conſeguir alcuna neceſſaria dignità, ſi nella perſona propria del Patrone, come di ſuo figliuolo, è debita queſta contributione. Et anco per liberarlo di prigionia, o ſeruitù, nella quale, ſenza ſua colpa ſi ritrouaſſe. Et per far acquiſto d'alcuna Terra neceſſaria alla conſeruatione dello Stato, & parimente per fortificarne alcuna ſua propria. Et per nutrirlo ancora, & alimentarlo, ſe ſenza ſua colpa ſarà ridotto in pouertà, ad imitatione del donatario, ch'è obligato di nutrir il ſuo pouero donatore, altramente è annullata la donatione. Molto più deue il Vaſallo, & il ſuddito preſtar gli atti riuerentiali al ſuo Signore, ſecondo la buona creanza, & il

gl in l. Pla C. de ſacr. eccle.

l. Ali. & l. fi. ff. de lib. ag. l. Diuu. Clau. ff de iure patr.

Gl. in l. fin C. de reuo can. donat

costume del paese, come in Spagna, & in Germania i Conti, & i Baroni stanno co'l capo scoperto quando parlano co'l Re; ma i Prencipi, & i Duchi si scuoprono. Altri oblighi ancora de' Vasalli verso i loro Patroni sono da' Dottori connumerati.

Di pagarlo ogn'anno alli Ministri à ciò deputati.) Tre cose deuono concorrer vnite in questo pagamento, accioche sia legitimo, cioè che sia fatto a suo tempo, e però quì si dice ogn'anno: a persone legitime, & così e detto alli Ministri a ciò deputati: & nel luogo debito, ilche virtualmente è quì compreso; perche li Ministri publici hanno i loro certi officij, fuori de' quali non possono riceuer il publico denaro, ne fuori di quell' officio portarlo.

L. C.ff. de cenbb. Aut Ad hae C. de fid.inst.

Quando si trouasse per i libri publici.) A' libri publici, e massimamente del Prencipe, o de' suoi Ministri si deue prestare piena fede. Et se i libri de' Mercanti sono creduti, molto più si deue credere a quelli del Prencipe, & massimamente nelle cose antiche, nelle quali sino le inscrittioni fatte ne' marmi, gli epitafij delle sepolture, & le pitture istesse in giudicio sono per proue riceuute.

Co. del M. Con segl. 1466. 17. Agosto

Che per tre anni non l'hauessero pagato. Anco in ciò si conosce la indulgenza di questo Prencipe; poiche doue per le leggi Romane, chi non paga per due anni il censo, e dell'enfiteusi priuato, qui nè anco per non hauer pagato per tre anni, e escluso, ma solamente e minacciato di priuarlo, mētre aggiōgendo e detto che

l. In emp. teo. C. de Iur. emph.

Li Ministri non lo possano riceuere senza licenza &c. O sia dechiarito che si riceue senza pregiudicio.) Cioè sia fatto vn protesto, che siano salue le ragioni del Prēcipe Della natura, & virtù di queste protestationi trattano i nostri

In l. sol. ¶ Mo. ff. de op. no nu.

nostri leggisti in molti luoghi. Et quando il protesto è contrario all'atto non fa effetto alcuno. Et perche il protesto ordinariamente non arreca ragione a chi non l'ha, ma solamente la conserua a colui, che l'ha; perciò prudentemente è soggionto, che

gl. in l. Pla. C. de sacr. eccle.

Fatta, ò non fatta non possa in alcun modo pregiudicare.

CAPITOLO VIII.

Che quelli, che possedessero beni Feudali, e non potessero mostrar inuestiture, debbano comparer in termine di mesi quattro, ò in questa Città, ò dauāti li Rettori nostri, secōdo la qualità de' Feudi, come è detto di sopra, & prouādo legitimamente di possedere detti beni per ragion di feudo, gli saranno fatte le sue inuestiture: altrimenti non venendo nel termine predetto, s'intendino decaduti dalle loro ragioni, quali siano deuolute nella Signoria Nostra.

Dice questo Capitolo, che si concede libertà di prouar legitimamente, che li beni controuersi siano feudali; ancorche non si potessero mostrar l'Inuestiture.

l. Ali. & l. fi. ff. de lib. ag. l. Diuu.

Per le leggi Feudali le proue si fanno quando per li Pari della Corte, & non per altri testimoni, della verità del fatto, & quando per dodici testimoni sagramentadi, che di sua credulità, & conscienza depongono. Et per conuincer il Vasallo di mancamento tale, che meriti d'esser priuato del feudo, vi si ricercano cinque testimoni d'integra, & ottima opinione. Nel nostro caso dicendosi, che li feudatarij, che non possono prouare per le Inuestiture, prouando legitimamente di posseder beni Feudali siano loro fatte l'Inuestiture: questa proua legitima non sarà, come nell' altre materie per due, ò tre testimoni: ma douera esser fatta, & regolata al modo sopradetto, secondo i termini

Clau. ff de iure patr.

Gl. in l. fin. C. de reuo can. donat

delle

delle leggi Feudali: è ben vero, che quando il numero, ò la qualità de'testimoni non bastasse compitamente, non stimerei inconueniente, non solo con scritture; ma etiandio con antichi monumenti, & con l'arme, & insegne del Patrone, che fossero ne'beni contentiosi scolpite, ò dipinte, che si potessero le proue supplire: poiche nelle cose antiche, alle quali la memoria de'viuenti non arriua, le congietture succedono in luogo di proue. Fatta l'Inuestitura, & prestato dal Vasallo il giuramento di fedeltà, il Patrone è obligato dargli il possesso, & ciò non facendo è tenuto ad ogni suo interesse; il qual possesso anco in questa materia Feudale gioua assai: perche essendo controuersia tra il Patrone, & il Vasallo intorno l'Inuestitura, se il Vasallo possede, la proua aspetta al Patrone, & non prouando, il Vasallo co'l suo giuramento resta vincitore: & per lo contrario possedendo il Patrone, non prouando il Vasallo l'intentione sua, giurando il Patrone, ottiene il suo intento. Se tra il Patrone, e gli Agnati del Vasallo defonto sarà controuersia, mentre durerà la lite, gli Agnati staranno in possesso. Se questa cõtrouersia sarà tra la figliuola del morto Vasallo, che dica il bene esser allodiale, & a se aspettare, e tra l'Agnato, ò il Patrone del Feudo, che dicano esser Feudale, la figliuola starà in possesso finche la causa sarà diffinita. Se alcuno sarà stato in possesso come di bene Feudale per vn'anno, sapendo ciò il Patrone, e non contradicendo, si presume essere stato di esso bene inuestito, & co'l suo giuramento ottiene. Se il Vasallo aliena il Feudo, e fa la traditione di esso al cõpratore, priua il Patrone del suo possesso, & volendo ricuperarlo deue proponer la sua attione contra il compratore: & se il compratore haue-

ra

De nou. form. fidel in fine.

De con. inter Domi. et Vasal.

Si de feud. defunc. in prin.

Si de feud. defun. ¶ Inter filium. et ¶. Defuncto. si de inuesti. inter Do et Vasall. in fi.

De condi. ex lege C. l. fin.

rà prescritto il possesso di essi beni Feudali comprati,
il Patrone potrà proponer il rimedio della restitutione
in integrum, per giusta causa d'ignoranza di non hauer
saputo, che essi beni fossero venduti, nè prescritti. Se l'
Agnato sarà stato in possesso almeno per vn'anno del-
la metà del Feudo, giurãdo l'altra metà esser di ragione
dell'istesso feudo paterno, conseguirà quanto dimãda.
Se alcuno hauerà per longhissimo spacio di tempo pre-
stati li seruitij Feudali al Patrone, & poi ricusi di più
prestarli, negando d'esser suo Vasallo, sarà obligato di
dimostrare per quali beni egli habbia fatti quei seruitij,
& se ciò nè per testimoni, nè per instromenti potrà pro-
uare, si crede alla fama, & alla commune opinione degli
huomini.

l. 1. in fine ff. ex quib. caus. maio

Si de inue stitu feud. contr. fuer q. C. autem

l. Cert. ff. De conf. c. Longin. 12 q. 2. l. qui in alter ff. de reg. iu. l. Si arb. ff de iud. l. Atq. vi na tura. L. Cb me abs. ff. de neg ge

CAPITOLO IX.

*CHe essendo li Feudi principalmente instituiti per rice-
uer da' Vasalli il debito seruitio personale. Sia de-
chiarito, che in tempo di aperta guerra, i Vasalli giu
risdittionali, & quelli c'hanno espresso seruitio di militia,
in termine di mesi doi. doppo publicata essa guerra, debbano
comparire dauanti la S. N. ouero dauanti li Rettori di quel-
le Terre, a' quali sono sottoposti, & offerire il loro seruitio, ò
con la persona se saranno atti, & non haueranno legitime es-
cusationi, ò con quelli aiuti che alla S. N. pareranno ragione-
uoli: hauẽdo riguardo alla qualità delle persone, & delli feu-
di che possedono. Gli altri Feudatarij veramente, che nõ pos-
sedono Feudi giurisdittionali, ò con espresso seruitio di mi-
litia, debbano comparer, essendo con proclami di ordine del-
la S. N. chiamati, & non si presentando li primi, nè comparẽ-
do li secondi, caschino dalle ragioni del feudo, restando anco*

essi

essi Feudatarij obligati alli altri seruitij, a' quali per debito di fedeltà sono tenuti.

Si descriue in questo nono Capitolo ciò che deuono fare li Feudatarij giurisdittionali, & anco quelli che nõ hãno giurisdittione cõ i loro Patroni in tẽpo di guerra.

Che essendo li Feudi principalmẽte instituiti per riceuer da' Vassalli il debito seruitio personale) Sì come i corpi humani sono alle alterationi, & all'infermità sottoposti, così i Prẽcipati sono alle nouità, & alle guerre soggetti: e però sì come gli huomini auueduti, ancorche sani, si proueggono di quelle cose, che nel tempo delle indispositioni possono esser loro di giouamento; così i prudenti Prencipi, nel tẽpo della pace, per poter nelle guerre resistere a' loro nemici, preparano quelle cose che stimano esserle bisogneuoli, facendo principalmẽte elettione di valorosi Feudatarij, a quelli honorati Feudi concedendo, accioche dall'vtile, e dall'honore stimolati, siano prõti alla difesa de' loro Signori: & questa dice il nostro Capitolo essere stata principalmente la cagione di formare i Feudi, ch'è conforme alle leggi Feudali, nelle quali è scritto, il proprio obligo del Vassallo esser quel seruitio personale, che per natura del feudo è debito: & in tanto il Feudatario ha obligo di seruir il suo Prẽcipe nella guerra, che se l'abbandona, mentre non sia morto, ò mortalmente ferito, e giudicato del feudo indegno; ilche è così vero, che se bene poco dappoi a lui facesse ritorno, nõ perciò meriterebbe perdono, nè di ritenere il feudo. Et non potendo il Vasallo con la sua persona, deue seruire co'l mezo d'vn sostituto, che sia egualmente grato al Patrone.

De forma fidel. et de nou. form. fidel.

Se vno di due fratelli Vasalli d'vn feudo abbandonerà il Patrone, & l'altro nella guerra valorosamente da-

ne-

nemici lo difenderà, si cerca se quello che l'hauerà ab-
bandonato douerà del feudo esser priuato. Io direi, che
se il feudo è diuisibile, colui che ha mancato debba del-
la sua portione esser priuato, accioche del suo fallo nõ
vada impunito: ma se è indiuisibile, come sono li feudi
maggiori, non si debba priuare, accioche all'operatio-
ne del buono non preuaglia, & pregiudichi l'attione
del tristo. E quindi è che Baldo dice, che se vna parte
d'vna Città, che ha vn feudo, farà mancamento degno
di priuatione, e l'altra parte nõ lo farà, che perciò non
deue la Città esser del feudo spogliata: non potendo
vna parte della Città pregiudicare all'altra non solo
ne i delitti, ma ne anco ne' contratti. Et questo seruitio
personale è principalmente debito, come quì è sog-
gionto.

In tempo di guerra aperta.) Questo modo di parlare
pare che sia tolto dall'vno de' Romani, i quali quando
faceuano la guerra apriuano il Tempio di Giano, & al
tempo della pace lo teneuano serrato. E la guerra s' in-
tende aperta, e manifesta quando, come soggiongendo
dice, è publicata. Tra l'altre differenze ch' è tra il Ti-
ranno, & il Prencipe buono, vi è anco questa, che quel-
lo procura la pace per far poi più crudel guerra, & que-
sto fa la guerra per conseguire la pace; Aperta guerra
è quella, che si fa non con occulte insidie, ma con mani-
festo valore dell'armi palesemente, e precedentemente
intimata, e denonciata: perche sì come tra priuati Ca-
uallieri si deue sfidare il nemico, & dargli commodità
d'armarsi, & di prepararsi alla pugna; così, & molto più
tra Prencipi, ne' quali maggior fede, & magnanimità è
desiderata, si deue osseruare; che l'assalir' il nemi-
co sprouisto, e con superchieria opprimerlo, non

Gl. in l. fin C. de reuo can. donat

C. de sacr. eccle. l. A li. & l. fi. ff. de lib. ag. l. Diuu. Clau. ff de iure patr.

è cosa nè da Caualliero, nè da Prencipe; & perciò i Romani non costumarono di far guerra contra alcuno, se prima non era conosciuta giusta da vn'ordine di Sacerdoti a ciò constituiti, e Feciali nominati; li quali dappoi hauer dechiarata la guerra giusta, mandauano quattro Oratori a dimandar a quel Prencipe, co'l quale voleuano guerreggiare, quelle cose che il Popolo Romano giustamente pretendeua; & se gli erano negate, la guerra a questo modo denonciata si trattaua.

Quanto il nostro Prencipe ami la pace, & vnione de' suoi sudditi, dall'effetto si conosce, & molte volte lo ha espressamente dechiarato, & particolarmente in vna Parte dell'Eccelso Conseglio di X. con queste parole. E' sempre stato, & è desiderio della Signoria Nostra, che li fidelissimi nostri viuano tra loro cō pace, & vnione: percioche da questo nasce ogni ben alla Città, & ogni quiete alli particolari, oltre la sodisfattione che ne riceue il Prencipe, essortando particolarmente li Feudatarij del Friuli, & li Cittadini di Vdine a conseruar tra di loro questa vnione, e pace; aggiongendo, che niuna sodisfattione maggiore può ad esso Prencipe esser data, che l'unir in amore, e beneuolenza gli animi loro: & così facendo, oltre l'honore, & commodo, che gli sudditi ne riceueranno, esso Prencipe in qualunque occasione farà loro conoscere la sua paterna carità, & affettione nella quale abbraccia tutti li suoi fidelissimi come proprij figliuoli. Nelle leggi Feudali vi è il particolar Titolo; Della pace da esser seruata, & de' suoi uiolatori, doue Federico dopò esser asceso all' Imperio, in forma di publica lettera patente, commandò, che da tutti li sudditi dell' Imperio fosse la pace osseruata, & ad ogn' vno quello che giusta-

1581. 17. Marzo.

de pa. ten. & eiu. viol

giustamente gli spettaua conseruato;& per stabilire tra sudditi la pace, & l'amore, andò particolarmente proponendo le pene contra coloro, che con varie sorti di delitti la pace interrompeuano: ordinò che fosse limitato il prezzo alle vettouaglie; prohibì il portar dell'armi,& le caccie,eccettuate quelle che si faceuano contra gli Orsi, Cinghiali,& Lupi; ordinando che i publici ladroni fossero seueramente castigati,& i furti anco puniti.

De forma fidel. et de nou. form fidel.

Et nell'istesse leggi vi è anco vn'altro titolo inscritto: Della pace da esser osseruata tra sudditi, e della pena proposta a'Giudici, che non la facessero osseruare nella quale esso Imp.commãdò, ch'ogni suddito dell' Imperio dalli deciotto fino alli settanta anni douesse giurare d'osseruar la pace,ilche douesse ogni quinquẽnio esser rinouato; le controuersie fosero ciuilmente da'Giudici terminate,proponendo particolari pene alle Città,a'Castelli, a'Duchi, a'Marchesi, a' Conti, & ad altri Feudatarij,che della pace fosero violatori; & a'delinquenti varie pene pecuniarie, corporali, e banitorie; prohibendo le conuenticole, le congiure,& le illecite esattioni, massimamente contra le Chiese, dechiarando che li spontanei sagramenti de' minori sopra i loro contratti fosero oseruati: ma gli estorti per forza,ò con giusto timore,anco da'maggiori di età,fossero di niun valore:& cõ queste, & così fatte leggi ãdarono procurando la publica pace,& la priuata quiete.

Quando soprasta pericolo di guerra, non esendo il Feudatario bastãte a conseruar il feudo, deue ciò denõciar al Patrone,accioche venga,ò mandi a custodirlo, nè perciò il Feudatario deue restar di far tutto quello che può per la conseruatione di eso feudo: nè il Patro-

ne può conſeguir dal Feudatario quella ſpeſa, che per conſeruatione del feudo haueſse fatta, ancorche il feudatario ne conſegua beneficio, non l'hauendo fatta, principalmente per ſeruitio del Feudatario, ma per conſeruatione delle ſue proprie ragioni.

Nel tempo della guerra, il Vaſallo che paga denari, ò coſa ſimile, non è obligato a far il pagamento, ſe per eſsa guerra gli è impedita la conſecutione de' frutti, e l' vtilità del feudo.

Et offerir il loro ſeruitio.) Se lo deuono offerire, ciò deuono far prontamente ſenza eſser ricercati, che le obligationi procedono da ſpontanea volontà, & è officio di buon ſeruitore, & di fedele Miniſtro ſeruire prima che ſia ricercato; perche quando il Prencipe ricerca, anzi quando anco prega, eſsendo (come ſi dice) le ſue preghiere armate, all'hora cõmãda con imperio, onde chi ſeruendo l'obediſse, mal ſi può dire che volontariamente ſerua. Ma però per le leggi Feudali il Vaſallo non ha obligo d'offerir, ma deue dal Patrone eſser auiſato, & ricercato: E' termine legale, che il Vaſallo debba dar aiuto al ſuo Prencipe, & Patrone nella giuſta guerra ch'egli fa, alla quale debba andar cõ ſuoi caualli armato: & anco quando vi è dubbio ſe ella ſia giuſta, ò ingiuſta: ma ſe foſse paleſemente ingiuſta, non è tenuto il Vaſallo a ſeruirlo: percioche egualmente pecca chi fa il delitto, come quello che gli cõſente, & lo fauoriſce Et nella guerra giuſta il Vaſallo è obligato a ſeguitare il Patrone anco in paeſe lontano per ſua difeſa, & per ricuperare alcuna ſua Terra, ma per acquiſtarne di nuouo non ha obligo di ſeguitarlo fuori del ſuo paeſe ſe nõ per poco ſpacio. Ma quì è da vedere quale ſia giuſta guerra, & quale ingiuſta. Sarà adunque giuſta quella,

1615. 10. Aprile.

De feu ſub pa. leg. co. in pr.

De feu. ſi. cu. n. 6 am ¶. ſi qu m. feud. ami.

che

che per giusta causa sarà promossa, e trattata da Prencipe che habbia libero dominio nel suo Stato, & che non sia suddito, nè Feudatario: & deue esser trattata da genti secolari, a'quali è permesso di militare; non a Sacerdoti, a'quali è prohibito il mestiero dell'armi. Et giusta principalmente è quella, che si fa contra gli infedeli separati dalla Cattolica Chiesa, affinche siano ridotti sotto il dominio di Prencipe Cattolico, & che siano giustamente trattati; & così habbia essa guerra fine honesto, & giusto, cioè di conseruar la pace. Anco per difesa, e cõseruatione di se stesso, e delle cose sue, & per ricuperare il suo, la guerra è giusta: & chi altramente guerreggia fa operatione ingiusta, dalla quale ogni buon Prencipe si deue astenere; non essendo altro le guerre ingiuste, che publici latrocinij, attione alla stessa natura contraria. Et deue il Vasallo aiutare il Patrone contra ogni vno, etiandio contra il padre, & contra il proprio figliuolo; eccettuato però l'Imperatore, cioè il suo supremo Prencipe, & il più antico suo Patrone: & più tosto seruire al suo Prencipe, che al suo Patrone del Feudo.

c. Qu. dic. 23. q. 1.

c. n. 23. q. 1

c. si nulla. 23. q. 1.

Quando il Prencipe fa guerra contra la patria del Vasallo, se egli in tanto non dimanda l'Inuestitura, nè offerisce il suo seruitio, non perde il Feudo. Ma però se saprà soprastare al suo Patrone pericolo grande, deue spontaneamente aiutarlo.

De pac. co in extrau.

In caso che alcuno habbia due feudi da due Prencipi, egli al più antico deue seruire con la persona, & al secondo con la borsa: & nel giuramento dell'Inuestitura deue dire, & riseruare la ragione del primo Patrone, dall'obligo del quale non può per seconda obligatione sottrarsi.

Qu. fu pri. cau. ben. a. ¶. Pretere

De pr. feu ali. per fed

Nel

Nel Venetiano Senato fu deliberato, che tutti i feudatarij giurisdittionali, & anco quelli c'hanno obligo espresso di personale seruitio, che si trouauano fuori dello Stato, nel termine di giorni XV. quelli che erano di quà da'monti, & di vn mese quelli ch'erano di là, douessero presētarsi al Proueditor Generale dell'armi in Terra ferma, & in Istria, per seruire secondo gli oblighi loro, sotto pena di fellonia, & di caducità de'loro Feudi. Et anco in essa Parte fu dechiarito, che tutti li Feudatarij d'ogni sorte, & altri sudditi, che haueuano domicilio in questo Dominio, & che contra le sue gēti militauano, ò si trouauano in qual si voglia carico, ouero officio in seruitio di chi con le sue insegne s'opponeua alle genti della Rep. nelli termini sopradetti douessero esser partiti da detti loro seruitij, & hauer di ciò dato notitia alli Rettori a'quali erano sottoposti, rimettendoli ogni colpa nella quale fossero incorsi, per hauer seruito contra il suo Prencipe, altramente fossero di tutto lo stato della Rep. perpetuamente sbanditi, dichiarati ribelli, & cōfiscati i loro beni, da esser applicati per resarcimento delli danni, che riceuessero i sudditi fedeli, per causa di quei motiui, senza admetter iscusatione alcuna.

1616 prim. Giugno.

In occasione di guerra il Prencipe nostro in vn'altra Parte ordinò, che li Feudatarij giurisdittionali, & che hanno obligo di seruitio militare, douessero nel termine d'vn mese andar al seruitio, come sarebbe loro ordinato dal Proueditor Generale dell'armi, & chi hauesse legitimo impedimento, douesse rappresentarlo alla Signoria, per supplir con quelli aiuti che fossero stimati giusti: & quelli che nō hanno obligo personale, douessero offerire quanto in causa così giusta, & vrgente,

1616 5 Luglio.

stimas-

ſtimaſsero di poter, & douer ragioneuolmente contri-
buire. Et fu in Senato deliberato, che l'offerte fino all'-
hora fatte da'ſempliciFeudatarij,per l'occorrenza del-
la guerra foſsero accettate, con riſerua di quel di più,
che,in caſo di maggior biſogno, foſse giudicato neceſ-
ſario,& conueniente; aggiongendo, che li Rettori di
Padoua, Vicenza, Treuiſo, Rouigo, Feltre,Belluno,
Crema,Breſcia,&Bergamo doueſsero far publicar,che
quelli Feudatarij, che ſino all'hora non haueano fatte
le loro offerte, doueſsero farle nel termine di vn meſe,
altramente foſsero per tre anni priuati de gli vtili de'-
loro feudi,applicati come in eſsa Parte:& li Feudatarij
giuriſdittionali, che nõ haueano offerto al Proueditor
Generale dell'armi le loro perſone in publico ſeruitio
ò che hauendo giuſte cauſe, ò impedimenti, non le ha-
ueano portate alla Signor. ſe nel termine di giorni quĩ
dici non eſsequiſsero queſto loro debito, foſsero ſoſpe-
ſe le loro giuriſdittioni, & priuati de'frutti di tre anni
come di ſopra.

1616.27 Settembre

*Con la perſona ſe ſaranno atti, & non haueranno le-
gitime eſcuſationi.*] Per diuerſe cagioni il Feudatario
non può eſser atto a ſeruir perſonalmente, & eſser de-
gno d'iſcuſa: come s'egli è minore,ò s'è decrepito,ò in-
fermo,ò carcerato,ouero ſe è femina, la quale non può
e non deue perſonalmente ſeruir alla guerra,ancorche
foſse nell'armi eſsercitata,& valoroſa, come di molte è
ſcritto:con la qual occaſione hora diremo come,e quã-
do le femine ſuccedano nel Feudo, & poi anco ſe ella,
& gli altri non atti,& impediti,debbano ſeruire per ſo-
ſtituti.Delle femine non è fatto in queſta Parte alcuna
particolar mentione; ma ſono compreſe ſotto quelle
perſone:che non ſono atte di ſeruire perſonalmente
alla

Sl de feud. defu. cont. ſit. ¶.Si mi nori.

De Vaſall. decrepitae aetatis.

alla guerra.

Stà dunque la regola, che le femine ordinariamente non sono capaci de' Feudi, non essendo atte a prestar quei seruitij, per liquali si sogliono i Feudi concedere; nè meno (come dicono) leuare faydam, cioè essercitar la nimistà. Ilche è tanto vero, che se bene per regola di ragione anco le femine vengono sotto nome di heredi: nondimeno in materia Feudale non sono comprese. Et il Feudo che è semplicemẽte conceduto ad vn maschio s'intende per se, e per suoi figliuoli maschi, ancorche nell'Inuestitura non sia fatta alcun'altra particolar mẽtione. Di più se gli sarà conceduto per se, & per suoi discendenti maschi, & femine: nondimeno li maschi escluderanno sempre le femine, dicendo espressamente la legge: *Non patet locus fœminæ in Feudi successione donec masculus superest ex eo, qui primus de hoc Feudo fuerit inuestitus*. Et anco nel Feudo feminile, nel quale primieramente è infeudata la femina, essẽdoui maschi le femine non succedono: & se bene per mancamento de' maschi il feudo sarà passato nelle femine nondimeno se dappoi di esse femine alcun maschio nascerà, questo di nouo escluderà le femine.

l.1. et si. C de legit. hered. l. si. C. de suis, et legit.

De his qui feu da. poss ¶. Hoc autem.

De succes. feud. ¶. Filia.

De succes. fratr. vers. ad filias et An mutus vel alius, in fine

De eo qui sibi vel he red. versic Nonenim et Episco. vel Abbat. ¶ Quin etiam.

Ma nasce dubbio maggiore, se questo maschio nato dappoi debba escluder vna femina, che già sia nel feudo succeduta, sì che debba dispossessarla leuandole quel feudo, che legitimamente era in lei peruenuto, & che giustamẽte possedeua: a me piace l'opinione di coloro, che tengono la parte del maschio.

De feud. feminae, et de nat. success. feu

Et in modo le leggi Feudali escludono le femine, che in esse cause Feudali non sono admesse ne anco a testificare. Sono però le femine admesse alli Feudi in alcuni casi, che sono limitationi della sopradetta regola;

Qui testes sunt. necess in fine

&il

& il primo è doue fosse contraria consuetudine, come è in Francia.

Di più quando nell'Inuestitura sono espressamente chiamate insieme con li maschi: perche (come s'è detto) non basterebbe se fosse conceduto semplicemente il feudo alli maschi, & alle femine, che le femine non venirebbono, se non in mancamento de' maschi.

l. Qu. ff. de testib.

Et se fosse conceduto a tutti li discendenti, ciò si douerebbe intendere di tutti li discendēti maschi; perche potendosi questa parola (tutti) verificar ne' maschi, non si deue estender in persone inhabili: non bastando le parole generali, doue è bisogno di particolar mentione, come nel presente caso è necessario.

Gl. in l. fin C de reuo pa. leg. co. in pr.

1565. a 8. Agosto.

Nel Feudo però feminile, non vi essendo maschi le femine succedono, ancorche ciò non fosse stato nell'Inuestitura detto: & feudo feminile è detto quello, nel qual primieramente la femina fu inuestita. In oltre la femina figliuola dell'vltimo maschio, è per gratia del Patrone admessa, esclusi gli Agnati maschi, che non sono discendenti del primo inuestito: Et in caso che'l Patrone del feudo fosse obligato ad inuestirne vn'altro come per Decreto del nostro Prencipe sono obligati gli Ecclesiastici; in tal caso, essendo ad esso Patrone deuoluto il Feudo per estintione di linea degli inuestiti, ò per altra legitima causa, si deuono inuestire gli Agnati dell'vltimo morto: se però saranno suoi heredi, & se nel termine d'vn'anno dimanderanno l'Inuestitura: & se in tal caso è inuestito alcun'altro, possono essi Agnati reclamar alla Giustitia, & ottener l'Inuestitura. Succede anco la femina nel feudo franco, che è dato senza obligo d'alcun seruitio: ouero con obligo d'alcun particolar ser-

c. si nulla c. n. 23. q. 7

uitio, che può esser prestato anco dalla femina. Et anco quando il Feudo fosse stato comprato con giusto prezzo, & senza obligo d'alcun seruitio, ouero senza obligo di personal seruitio. Possono le femine formar noui Feudi, & alrri infeudare. Quanto agli Hermafroditi si doueranno giudicare di quel sesso, nel quale preuagliono, & nel quale si essercitano: riportandomi nel rimanente a quanto in questa materia ho scritto nel mio libro De Furtis. Hora è da vedere quando le femine, & altri non atti a seruire con la persona, & hanno legitime escusationi, possano co'l mezo di sostituti seruire: come questa Parte in questo Capitolo concede dicendo: *O con quelli aiuti, che alla S. N. parerano ragioneuali*. Appresso gli antichi Romani, hauendo quel popolo (come Liuio scriue) più di dugento anni con proprij stipendij militato, preso Anxuro, che Terracina dicono, deliberò il Senato di dare stipẽdio a'Soldati, li quali Autorati, cioè obligati erano detti, essendo autoramẽtum da'Latini detto il premio, & la mercede di colui, ch'è obligato ad alcun seruitio: onde Cicerone disse, che *in mercenarijs ipsa merces est autoramẽtum seruitutis*, & questi che così militauano, furono poi Matriculati, & Solidati nominati, che noi hora chiamiamo Soldati, che per lo soldo seruono alla guerra. Poi inuentarono vna sorte di feudo militare detto di Soldata, che cõcedeuano a'Soldati in premio del loro seruitio, & è Feudo plebeo, che si estingue con la morte tanto di quello che lo concede, quanto di chi lo riceue; la qual Soldata dice la legge, che.

Est præstatio quædam annua gratuita, quæ à natura parte transit in hæredem: & dicono che fu detta Soldata da Sold parola Tedesca, che stipendio, & mercede significa;

De fe.[illegible] si. cu. n. 6 am §. si qu m. feud. am. De feu. sub

Offic. li. 1

Gl. in l. fin C de reuo pa. leg. co. in pr.

ca;

ca; onde è nata la nostra parola di soldati: & questa mercede ordinariamente era data in deneri: benche alcuna volta dassero anco a' soldati del grano, del vino, & delle vesti, & anco tal'hora vn cauallo; ilche si vede in molti antichi epitafij essere per gratia di honore posto, come nelli seguenti:

C. Rexio P. Fil. Fab. Nauiliano Seniori equo publico omnibus honoribus municipalibus perfuncto.
Seruilio Popiliano equo publico Decurioni.
Seruilius Verus pater vt fieret petiit.
L. D. D. D.

Sl de feud. defu. cont. sit. ¶. Si minori.

Et all'incontro leuauano il cauallo a quei soldati, che erano della militia indegni, ò inhabili, così leggendosi appresso Aulo Gellio: *Censores equum adimere solitos militibus corpulentis, & præpinguibus.* Et con queste lettere soleuano ne gli epitafij accennarlo. P. EQ. R. M. significanti *Publico equo Romanus miles*: come in questo.

D. Vasall. decrepitae aetatis.

C. Flauius Hostilius Pap. Sertorianus Laur. Laud. P. EQ. R. M. sibi, & Domitiæ T. Filiæ Seueræ Coniugi incomparabili. V. F.

Si suol anco conceder Feudo per seruitio del cauallo: ò perche il Vasallo debba seruir a cauallo, ouero perche debba tenere il cauallo ad ogni bisogno del Patrone. Ma al caso nostro per le leggi Feudali il minore è admesso a seruire per sostituto: & anco il maggiore, quando però non sia eletta l'industria, ò qualità della sua persona, & habbia impedimento, che dopò l'Inuestitura gli sia soprauenuto: ma se a principio era inhabile, come sono i chierici inuestiti, & le femine, non sono obligati a seruire per sostituto: se però altro non fosse stato nell'Inuestitura espresso. Sono anco escusati di seruir personalmente quei Feudatarij, che

C. de sacr. eccle. l. Ali. & l. fi. ff. de lib. ag. l. Diuu.

Clau. ff de iure ipatr.

che dopò riceuuto il Feudo sono stati inalzati a notabil dignità, come di Ducato, di Marchesato, ò simili; ma possono seruir per sostituto, ilche è anco considerato in questo Cap. doue si dice d'hauer riguardo alla qualità delle persone, che non è cosa giusta il commãdar a persona ingenua quello che con honor suo non può fare, e che gli apporta vergona. Se ad vn Patrone alquanti heredi succedono, il Vasallo è ben obligato di seruar la fede a tutti, ma di seruir solamente ad vno, nel quale essi heredi conuẽgano; ouero scambieuolmẽte quando all'vno, & quãdo all'altro, & in tanto che fossero tra di loro discordi, può restar di seruir ad alcuno. Se il Vasallo possedesse due Feudi, e non si sapesse qual fosse più antico, & così a chi egli fosse prima obligato, in questo caso douerà seruir a quel Patrone, dal qual riconosce feudo maggiore. In questi Feudali giudicij già per legge Longobarda si osseruaua in mancamento di proua, admettere il singolar certame, dico il duello; ilche hebbe forse origine dal combattimento, che per Diuino volere fece Dauid, co'l gigante Golia. Et prima le donne ch'erano sospette d'adulterio, per legem Zelotipiæ, co'l beuer acque amarissime, faceuano esperienza della loro innocenza: poi fu fatto con l'acqua frigida, ò pur acque feruenti, come dice la glossa; & in Liuonia si faceua cõ ferri infocati. Le quali proue sono dalla Chiesa Cattolica, e da' sacri Canoni prohibite, essendo esperimenti falaci, inuentati dal Demonio per tentare Iddio. La qual legge Longobarda è dall'istesse leggi Feudali reprouata: & similmente dalle Romane leggi sono prohibiti i duelli, & i sanguinosi spettacoli, de' quali Costantino Imperatore lasciò scitto. *Cruenta spectacula in ocio ciuili, & domestica quiete non placent: qua pro-*

l. 1. et si. C de legit. hered. l. si. C de suis, et legit.

De his qui feu da. pos ¶. Hoc autem.

De succes. feud. ¶. Filia.

De succes. fratr. vers. ad filias et An mutus vel alius, in fine

De eo qui sibi vel hered vers. Nonenim et Episco. vel Abbat ¶ Quin etiam.

De feud. feminæ, et de nat. success. feu

Qui testes sunt. neces in fine

Qu. fu pri cau ben. a ¶ Pretere

De pr. feu ali. per fed

propter omnino gladiatores esse prohibemus. Et l' istesso Teodorico Re de'Gothi in una sua lettera, che scrisse a Massimo Console grandemente li detesta, & vitupera. Et scriue Macrobio che P. Vatinio, per hauer proposto il gioco de'gladiatori, com'huomo crudele, fu dal popolo lapidato. Con l'istesso zelo la Venetiana Rep. con particolar Parte del Conseglio di X. prohibì i cartelli di disfida a combattere sotto graui pene, & per maggior osseruanza volle, che all'istesse pene fossero anco sottoposti coloro, che prouocati ādassero al luogo della disfida per combattere. Quando, secondo le Longobarde leggi il duello si douea fare; non i Campioni, ma gli stessi principali interessati doueano ētrar in steccato, se però non haueano giusto impedimento, & con arme militari da soldato, & il Vasallo poteua fare la disfida per occasione d'infedeltà.

1541. 19. Aprile.

Sl de feud. defu. cont. sit. ¶. Si minori.

De Vasall. decrepitae aetatis.

Con quelli aiuti, che alla S. N. parerano ragioneuoli, hauēdo riguardo alla qualità delle persone, & delli Feudi che possedono.) Dice bene che alla S. N. pareranno ragioneuoli; perche a pūto deuono esser dal Giudice ragioneuolmēte arbitrati, & perciò restringe questo arbitrio secōdo la qualità delle persone, douēdo in altra maniera esser obligato vn'infāte, od ū pupillo, che vno di perfetta età, così vn vecchio, & infermo; da vn giouine, e gagliardo; & vna femina da vn maschio, & simili; & aggiūge: & delli Feudi: perche sì come d'vn feudo grande, & di molto vtile, il Feudatario si può aggrauar molto; così d'vn feudo picciolo, e di poca vtilità, deue il Vasollo esser leggiermente obligato: dicēdo la legge, che per picciolo beneficio gli huomini non deuono esser sottoposti a grauezza grande. In somma l' arbitrio deue esser fatto con ragione: perche se bene l' Arbitro

C. de sacr. eccle. l Ali. & l. fi. ff. de lib. ag. l. Diuu.

Clau. ff de iure patr.

non è obligato alla legge, non deue però scostarsi dall' equità, e dalla giustitia, & raccordarsi di quel singolar detto di Papiniano. *Quod legibus omissum est, non omittetur religione iudicantium*: douendo adunque l'arbitrio esser fatto con religione, sarà anco fatto con buona giustitia.

l. Qu. ff de de testib.

Et non presentando li primi, nè comparendo li secondi caschino dalle ragioni del Feudo.) Facendo adunque i Vasalli questo mancamento in tempo di guerra, nel quale il Prencipe ha bisogno dell'opera loro, e per lo qual seruitio gli furono benignamente li feudi conceduti, meritanno d'esser de' feudi priuati, poiche l'abbandonare il suo benefattore in tempo di gran bisogno è effetto di grande ingratitudine, quando anco non vi fosse il patto, e l' obligo particolare, per la quale ingratitudine il Feudatario, come il Donatario, sono indegni di goder il Feudo, ò la Donatione: poi soggionge.

Restando essi Feudatarij obligati alli altri seruitij, a' quali per debito di fedeltà sono obligati.) come a gli ossequi riuerentiali, & altri così fatti oblighi, de' quali s' è detto di sopra. Et in caso che il Patrone cadesse in pouertà, si che non hauesse onde viuere, il suo Vasallo deue, in quanto può, souuenirlo, & alimentarlo: perche s' è deciso, che debba aiutarlo quando gli soprastà pericolo di morte, qual maggior pericolo di morire può hauer l' huomo, che non hauer da mangiare? & è verissimo, che chi nega i debiti alimenti è homicida.

l. Nec. & l. si qu ali. ¶ Ali. ff. de libe. agno

CA-

CAPITOLO X.

CHe inherenda alla parte presa nel Conseglio nostro di X. & Zonta de' 20. Agosto 1565. in questa materia disponente, sia anco dechiarito, che alcun Feudatario giurisdittionale, sia di che qualita esser si voglia, non debba dar recapito, & ricetto alli Banditi dello Stato nostro, sotto pena di priuatione delli Feudi: & il denonciante, da esser tenuto secreto, habbia ducati cinquecento per vna volta solamente, delli proprij beni del Feudatario, che restarà priuato: & non hauendo beni, dell' intrate degli istessi feudi deuoluti alla Signoria N. con la portione promessa dalle Leggi al Magistrato, che farà l'essecutione.

In questa decima particella si tratta di quelli feudatarij, che nelli loro Feudi danno ricetto alli banditi dal suo Prencipe.

Già fu per Parte espressa del Conseglio di X. prohibito, che nelli loro Feudi alcun Feudatario di questo Dominio non potesse affidare, ò assicurare alcun bandito in pena dell'indignatione del Prencipe & ad essi banditi d'esser impunitamente offesi, come se fossero ritrouati tra li confini de' loro bandi, douendo fra otto giorni partire da essi luoghi a loro vietati.

1565. 28. Agosto.

Et in questa nostra Parte chiaramente è prohibito a' Feudatarij di dar ricapito ad essi banditi in pena di priuatione de' feudi, douendo il segretto denonciante guadagnar ducati cinquecento delli beni dell' istesso Feudatario transgressore.

Et essendo i banditi diffidati, & fuori della protettione del Prencipe, anzi dell' istesso Prencipe nemici, è da lui chiamati abhomineuole. è detestanda gene-

1513. 10 Agosto

l.Nec.& l si qu ali.¶ Ali. ti.de li.be.agno

generatione,non deuono esser protetti, & ricouerati da suoi Feudatarij, & perciò meritano de' Feudi esser priuati:essendo anco per legge feudale deciso, che quel Vasallo, che fauorisce li nemici del suo Patrone sia del Feudo escluso. Il nostro Prencipe,con molte sue Parti, ha procurato di esterminare,& di distrugger quei banditi,che in spezzo de' loro bandi, ardiscono di venir fra li cõfini a loro prohibiti a commetter noui delitti, promettendo impunità a chi gli offende,& vccide, & anco beneficij,e premij:& è ben fatto, perche chi ad essi a tẽpo non s'oppone,molti di loro insieme vniti, perturbano gli Stati,con gran trauaglio de' Prencipi, e gran terrore, e danno de' sudditi. Memorabile è l'essempio di quel famoso Viriato Lusitano capo di così fatti ribaldi, delquale Cicerone lasciò scritto, che a lui *etiam exercitus nostri, Imperatoresque cesserunt.*

Offic.li.2.

Non debba dar ricapito,& ricetto alli bãditi.) Cioè sotto alcun pretesto riceuerli. E' però vero, che tal'hora questi banditi ben armati alla sprouista si cacciano nelle case altrui,ilche può auuenir anco nelli Feudi; e gli habitatori de' luoghi, non solo non hanno ardir discacciarli,ma sono constretti a farli per forza buona ciera, darli anco da viuere;al qual disordine volendo il Prencipe,per sicurtà de' sudditi,rimediare; ha,con sue Parti, più volte ordinato,che li Communi, & vniuersità delle Ville,debbano far sonar campana martello, & con l'armi seguitarli,prenderli, & anco vcciderli, promettendo per tal effetto immunità,e beneficij. Et quelli in casa de' quali i banditi a forza entrano, & particolarmẽte gli Hosti,li quali tenendo le loro Hosterie aperte,sono a ciò maggiormente esposti,debbano almeno il giorno seguente darne alla Giustitia ragguaglio; il qual

1607. 9. Giugno.

1609. 11 Agosto.

obligo

obligo di denonciar li banditi,& loro ricettatori è par-
ticolarmente imposto alli Degani,Merighi, & Massari 1598. 26. Settembre
delle Ville. Sì come i banditi non sono sicuri, nè deuo-
no esser ricettati ne'Feudi; con la medesima prudenza
è stato dall'istesso Prencipe, con particolar Parte
proueduto, che non possino star ne'luoghi sacri fra li 1521. 21. Settembre
confini a loro prohibiti. Similmente per legge Roma-
na è discisso, che quelli, che riceuono in casa, ò accom-
pagnano questi scelerati, siano sottoposti all'istessa pe- L.1. C. de his qui latron.
na, alla quale sono soggetti essi medesimi. Et in vn'al-
tra legge queste notabili parole sono scritte: *Pessimum
genus est receptatorum, sine quibus latere diu nemo potest, &* l.1.ff. de receptat.
præcipitur vt perrinde puniantur atque latrones. Fu anco
dall'Eccelso Conseglio di X. prouisto, che chi li accet-
terà, seguiterà, accompagnerà cō arme, & senza arme,
ancorche fosse suo congiontissimo di sangue, s'intenda 1531. 30. Agosto.
incorso nell'istessa pena del proprio transgressore del
suo bādo, & come egualmēte bandito possa eser impu-
nè offeso, & morto, con la taglia istesa del bandito. Et 1560. 16. Decembre
per vn'altra Parte ancora dell'istesso Conseglio sono
proposte pene grauissime a coloro, che con banditi vā-
no alle case, ò in altro luogo a commetter delitti, e pro-
posti beneficij a'loro vccisori. Non solo i Feudatarij di
questo Prencipe nell'occasione dell'vltima guerra del
Friuli furono pronti a seruire, conforme a gli oblighi
loro: ma gli stessi Banditi, Relegati, e Carcerati, con 1566. 14. Aprile.
tutto che fossero in disgratia dell'istesso Principe,
mossi (come dice la parte del Senato) dal zelo, & o-
bligo che hanno alla Patria, & al suo Prencipe natu-
rale, si offerirono di seruirlo in esa guerra. Onde fu
dal Senato eretto vn Magistrato di sette Patritij,
con auttorità di permutar i loro bandi, e confini,

con quegli oblighi, & conditioni di seruir in essa guerra, che fosse ad esso Magistrato paruto conueniẽte, come in essa Parte si legge: & con altre Parti fu anco poi questa materia in alcuni particolari benissimo regolata. Nasce dubbio se vn bandito per alcun delitto, per lo quale (secondo le leggi Feudali) non meritasse d'esser priuato del Feudo, debba in questo Dominio, per esso bando, esserne priuato, essendo massimamente per le Parti della Republica deliberato, che li banditi in perpetuo, siano priui de'loro officij, beneficij, & emolumenti che hanno dal Dominio in qual si voglia luogo, & con qual si voglia nome, chiamati: sì che per se, nè per altri possino essercitarli: chiamandosi (come s'è detto) il feudo Beneficio, e con parole replicate, & efficacissime ciò esprimendo, deue anco esser priuo d'ogni vtile del feudo: ma però liberandosi dal bando, & ritornando in gratia del Prencipe, il tutto ricuperare: considerando, che ne'casi graui, & enormi, & massimamente in quelli, che sono dall'Eccelso Conf. di X. ò da'Rettori delegati da esso Conf. espediti, si suole confiscare i beni de'Rei absenti (che a'presenti, siano ò retenti, ò volontariamente presentati, non si leuano i beni, potendoli la vita leuare) la qual confiscatione fatta, non sono però li beni posti, nel fisco, ma con gran carità, e giustitia infeudati a gli heredi di coloro, che sono stati vccisi, e ciò per essecutione d'vna Parte del Conf. di X. nella quale è deliberato, che in tutti li casi d'homicidij pensati, ouero di mala qualità, & atroci, per i quali da esso Conseglio, ouero dal Senato è data auttorità alli Rettori, & loro Corti, di sbandir di tutte le Terre, e luoghi della Rep. & di confiscar i beni, siano essi beni confiscati (detratte le parti, ch'

1620. 31. & 29. Aprile.

1503. 12. Luglio, & 1562. 23. Ottobre.

1578. 26. Settembre

ch'aſpettano secōdo la forma delle leggi a quelli che fanno l'eſſecutione) aſſignati in feudo alli offeſi, cioè alli più congionti de' morti, con quella recognitione che parerà alla giuſtitia: il qual feudo s'intendi andare di herede in herede legitimo, per linea retta diſcendē-te, la qual finita, ritornino eſſi beni nel Dominio: eſſendo obligati quelli che ſaranno inueſtiti, ſecondo che andaranno ſuccedendo l'vn all'altro, pigliar l'Inueſtitura da quel Rettere, ſotto la giuriſdittion del quale ſono poſti eſſi beni, li quali ſiano ſēpre obligati alle tagli, che occorreſsero per quel caſo pagare: & eſſendoui beni ſottopoſti a fideicommiſso, la metà s'intenda confiſcata per Legitima, e Trebellianica, & immediate applicata alli offeſi, con le conditioni ſopradette; dell'altra metà ſiano vendute le rendite, & cōſegnato il tratto alli offeſi, durante la vita del condennato. E ſe il delinquente foſse figliuolo di famiglia, eſsendoui beni conditionati, ſia oſseruato quanto è detto di ſopra. E poi dà regola come s'habbia da proceder, per cauare i debiti, a' quali eſſi beni foſsero obligati. Et per vn'altra Parte dell'iſteſso Conſeglio per leuar le cauillationi, e longhezze de' litigij, che per occaſione de' preteſi crediti ſopra li beni confiſcati naſceūano; onde l'infeudatione era impedita, è preſcritto il modo, co'l quale breuemente ſi deue il tutto terminare; sì in Venetia, come in tutte l'altre Città, doue eſse confiſcationi, & infeudationi ſono fatte. Per vn'altra Parte ancora nel medeſimo Conſeglio fu riformata la già detta di 26. Settembre 1578. & dechiarato, che delle confiſcationi (detratte le vtilità ordinarie delli Miniſtri) ſiano aſſignati in feudo alli offeſi due terzi delli beni del Reo, & l'altro terzo ſia al publico incanto ven-

1584. 23. Genaro.

1585. 13. Marzo.

duto, & il tratto posto nella cassa dell'Auogaria di cõmun per pagar i salarij de'Ministri di quel l'officio. Et in vn'altra Parte è deciso, che li Auogadori, & Rettori possano vender le loro ragioni fatta che sarà la publicatione della sentenza, all'incanto al più offerente; ma che però il compratore non possa far alcuna estrattione, se prima non saranno state decise le contradittioni fatte da'creditori sopra essi beni. Dalle quali deliberationi si vede quanta sia la giustitia, e la pietà di questo Prencipe, mentre nell'istesso tempo castiga i delinquenti co'l bando, & con la confiscatione de'beni, & soccorre alli offesi, concedendo loro in feudo quei beni, che come confiscati doueano ãdar nel Fisco cioè nella borsa dell'istesso Prencipe, essercitando a questo modo, nel medesimo tempo, il premio, e la pena, che sono quei due fondamenti, sopra li quali saldamẽte riposano le ben fondate Republiche.

1580. 3. Nouemb.

Ancorche adunque in queste Parti di confiscationi non sia fatta mentione de'beni Feudali: e però da dire, che nella general confiscatione di tutti i beni sia confiscata anco ogni ragione, che i Vasalli sbanditi, & confiscati haueano nel Feudo: perche se il delitto è tale, che per le parti, e leggi Feudali il Vassallo meriti di esser priuato del feudo, egli (senza dubbio) douerà esserne spogliato: ma però essendo necessaria la sentenza, ciò deue esser particolarmente espresso.

Et se anco non si venisse a questa dechiaratione, ma la sentenza dicesse, che si confiscano tutti i suoi beni d'ogni sorte, s'intenderebbe come ne i Fideicommissarij, confiscata ogni ragione del Vasallo: cioè, sì come al Fideicommissario si confisca la metà, che a lui per legitima, e Trebellianica

aspet-

aspetta,& della quale può disponere; & dell'altra metà
della quale non può disponere, ma solamente goderla
in vita sua, & dopò la sua morte deue passar in quelli
che sono al Fideicommisso chiamati, si confisca il suo
vsufrutto: così nel Feudo non hauendo il Vasallo ra-
gione di far queste detrattioni, ma di restituirlo intie-
ramente a' suoi successori nell' Inuestitura chiamati,
questo suo vsufrutto sarà confiscato, & per quanto du-
rerà la sua vita venduto, & vnito con gli altri suoi beni
allodiali cōfiscati: percioche sì come ne' Fideicōmissi il
Prēcipe cōfiscādo, nō vuol priuar i figliuoli, e discēdēti
di quella successione che in essi beni è loro debita, così
bisogna dir che voglia osseruare ne' beni Feudali.

Ma se questo Vasallo, oltre l'vsufrutto del Feudo,
hauesse in quello fatti miglioramenti, che di ragione
potesse conseguire, ò vi fossero frutti del medesimo
Feudo dal fondo seperati, ò anco non separati a lui de-
biti al tempo del delitto, anco questi caderebbono nel-
la confiscatione.

Questo che s'è detto è secondo le Parti della Repu- *ff. de requi ren. reis.*
blica, ma nelle leggi Feudali, & nelle Romane, anco do-
pò l'anno restando il Reo contumace i beni si mettono
in Fisco: ma dicono alcuni questa decisione esser cor- *Authent. Vt nulli iudic. ¶. fi.*
retta da vn'altra legge, nella quale anco dopò la con-
tumacia dell'āno, li beni non sono publicati, ma las- *Authent. Bona damnat.*
ciati a gli heredi. Altri dicono la sopradetta legge non
esser corretta, perche quella che si dice correggerla,
parla ne' beni delli condennati a morte, ò proscritti so-
lamente, & longhe sono le dicerie in questo proposi-
to: ma perche poco seruono al caso nostro, & sono
fuori della nostra materia Feudale, tralasciandole
per hora dirò, che dalle leggi Feudali è deciso, che

per

de pa. cen. & eiu. vio. per la sentenza fatta contra il violator della pace absente, benche resti contumace ancor per vn'anno dappoi, non siano li suoi beni immobili posti nel fisco, ma lasciati a gli eredi suoi.

CAPITOLO XI.

CHe li Rettori non possino far inuestiture noue, nè gratie di beni Feudali a quelli, che fossero decaduti, se non seruato l'ordine nella presente Parte dechiarito; e facendone, siano nulle, come anco per altre Parti è stato dechiarito, alle quali non s'intendi per questa derogato.

Si dice in questo paragrafo, che li Rettori non possino far Inuestiture noue, nè gratie de' beni Feudali decaduti, se non seruato l'ordine della presente Parte.

Che li Rettori.) Il gouerno delle Città da parte da Terra di questa Republica è fatto co'l mezo de' suoi Rappresentanti, ch'ogni sedeci mesi sono mandati a reggerle: cioè in alcune Città maggiori due Rettori, l'vno con nome di Pretore, che con li suoi Assessori ha l'amministratione delle cose ciuili, e criminali, & è Podestà chiamato: l'altro è il Prefetto, che Capitano dicono, ilqual commanda alla militia, & ha cura delle mura, & porte della Città, con altre separate giurisdittioni. Altre Città minori sono da vn solo Rettore, che ha l'vna, e l'altra auttorità rette: & queste Città hora sono Bergamo, Crema, Brescia, Verona, Vicenza, Padoua, Rouigo, Treuiso, Feltre, Belluno, Palma, Vdine, Ciuidale: sotto le quali Città è vn gran numero d'altre nobili Terre inferiori, che se ben non hanno il nome di Città, sono però con i loro Territorij molto ben popolate,

late,& d'honorati Cittadini fornite, & governate da' loro Rettori similmente Veneti Patritij,con minor potestà, essendo alcune giurisdittioni alli Rettori delle Città riseruate:di che non è espediente in questo luogo più cose dire: nè meno parlare di molto maggior numero d'alrre Città dall'istessa Repu.nelle parti maritime dominate, nè del loro gouerno.

Non possino.) Questa è vna general prohibitione. Quando vna cosa è prohibita, s'intendono anco prohibite tutte l'altre cose, che sono da quella dipendenti. E negli atti prohibitorij ogn'vno s'intende admesso, che non sia espressamente prohibito,come nell'accusar,nel procurar il giudicio,nel contraher matrimonio, e simili: & se quello che non è generalmente prohibito s'intendi conceduto, ò quello che non è conceduto s'intendi prohibito trattano i Dottori a' quali mi rimetto, per non vscir della nostra materia Feudale, & vengo all'inuestiture. Dice questo Capitolo:

Far inuestiture.) Vederemo adunque, che cosa sia Inuestitura Feudale;come si faccia, e si disfaccia? chi possa investire,& chi esser inuestito; di che cosa si faccia l'Inuestitura, & finalmente riferiremo alcune controuersie che nascono per occasione dell'istesse Inuestiture. La Investitura propriamente non è altro, che il possesso del Feudo: ma impropriamente si dice Inuestitura quell'atto che fa il Patrone del Feudo, porgendo al Vasallo vna bachetta,ò altra cosa simile, dicendo all'hora d'inuestirlo. Nelli feudi c'hanno giurisdittione di sangue,il Prencipe suol porgere al Feudatario la spada nuda in mano per segno di piena giurisdittione, ouero lo stendardo:la qual tradittione di spada,ò di cosa simile, dicendo io ti inuesto, & giurando il Feudatario

Q. sit Inu. in priuc.

rio fedeltà, opera che può di propria auttorità andar al possesso del feudo; il che non potrebbe fare per semplice parole dette dal Patrone d'inuestir alcuno, senza questa material cōsegna: ilche è ad imitatione di quello che si osserua ne'contratti priuati de'beni allodiali, ne'quali si dà in mano del compratore delle frondi, od herbe, ò cosa simile del terreno venduto per segno di perfetta tradittione; & di attuale, & real possesso. Nello Statuto di Venetia è chiamato il possesso inuestitura, & dar il possesso inuestire, che si dà per lo Ministeriale dell'Officio alla presenza di due testimonij. Ma sì come consignando queste cose al Feudatario, egli è del Feudo inuestito, così quando ne è priuato, è dell'istesse cose disuestito, e spogliato. Parimente quando alcuno rinoncia alla soggettione, ò vassallaggio del suo Prencipe costuma di mandargli l'insegna del Feudo, ò d'altro honore da lui riceuuto, dichiarando con quell'atto di liberarsi dall'obligo del giuramento di fedeltà, e da ogn'altra soggettione: perciò alcuni Cardinali non cōsecrati, essendo succeduti ne'Stati a loro debiti han mādato al Pontefice la Beretta, e presa moglie: altri hanno mandato il Tosone al Re Catolico, e l'istesso con altri Prencipi s'è osseruato. Et anticamēte i soldati per loro mancamēti giudicati indegnj della militia, erā dell'insegne militari priuati, che exautorari diceuano, & cingulo priuari. Ma solēnità maggiore fu osseruata al tempo di Lācillotto, e di tristano famosi Cauallieri, percioche quādo erano creati, li faceuano tutta la vita in ū bagno lauare, & poi di panni di lino bianchi vestire, per dinotare la nettezza, & purità dell'animo; & d'vna rubba di scarlato per segno d'esser prōti di spargere il sāgue per honor di Dio: cō le calze nere per ricordāza della morte, cin-

l.4.ff. de acquir. posse.

Lib. 3. cap. 28. & 29.

detto lib. 3 cap. 34.

Sansouino lib. 1 dell'origine de Cauallieri

gendoli con vna cintura bianca per la castità del cor-
po, con vn berettino candido in testa, che accennaua il
riuolgimento della mente a Dio, per rendergli a suo
tempo l'anima monda d'ogni bruttura: & quando per
qualche enorme delitto erano priuati di quell'hono-
re, armati erano condotti sopra vn'eminente catafal-
co in luogo publico, doue facendo sopra di loro da'
Sacerdoti dir l'officio de' morti, nell'istesso tempo gli
spogliauano di tutte l'armi, gittandole a pezzo a pez-
zo dal catafalco a terra, con altre cerimonie in loro
vituperio fatte.

Sì come per questo contratto Feudale si diuidono le
ragioni del bene Infeudato tra il Patrone che ritiene il
dominio diretto, & il Feudatario che consegue il do-
minio vtile: così gli oblighi sono tra di loro diuisi: per-
cioche il Patrone concedente è obligato alla difesa del
Feudatario, & del feudo istesso: & il Feudatario è te-
nuto a quāto è nell'Inuestitura espresso, ouero a quan-
to per leggi, & consuetudini Feudali, i Feudatarij sono
obligati. Et alcuni oblighi sono tra essi scambieuolmē-
te communi, come farsi giustitia, non si offender nella
vita, nella roba, nell'honore, non si querelare; non testi-
ficar l'vno contra l'altro, seruar i patti dell'Inuestitura,
& in somma non commetter tra di loro alcuna fellonia
dimostrarsi anco con publica scrittura reciprocamen-
te i beni del Feudo, & cose simili.

Quib. me. feu. consi.

Ordinariamente senza inuestitura non può sta-
re il feudo, ancorche il Patrone commandasse,
che alcuno andasse al possesso d' vn suo bene co-
me feudo, nè dopò la sua morte il suo herede ne
sarebbe capace. Ma se l'infeudatione fosse fatta
alla presenza delli Pari della Corte: ouero dal su-

l. omnium C. de testa l. penul. C. de dona. inter vir. & vxor.

premo Prencipe fosse detto, che alcuno vada al possesso come Vasallo: ouero in vn publico instromento hauesse affermato hauer quel Feudo conceduto: perche la dignità del supremo Prencipe supplisse ad ogni mancamento di solennità, in questi casi, senza altra inuestitura, il Feudo sarebbe valido: ma quando sarà fatta l' inuestitura, & il Vasallo hauerà tolto il possesso attuale del Feudo, & giurata fedeltà, non occorrerà far altro, perche hauerà conseguito il tutto.

Quid sit inuest. in pr.

Hauendo il patrone altri Vasalli, per le leggi Feudali, deue alla presenza almeno di due di loro, che sono detti pari della Corte, far l'inuestitura; altramente nõ e di valore, ancorche sia fatta con presenza d'altri testimoni. Et per detti Pari essa inuestitura si proua, ouero per instrumento dalli medesimi Pari sottoscritto, che breue testatum dicono: essendo di tanto valore la sottoscrittione, quãto la loro testificatione. Se alcuno hauerà posseduto vn bene per trẽt'anni come Feudo, lo trãsmetterà alli suoi heredi come feudo Retto. Questa cõcessione di Feudo deue esser benigna, cioè spõtanea: perche se fosse fatta nõ solo per timore, ma per importunità, sarebbe inualida, & reuocabile. Se per alcuna colpa il Vasallo cade delle sue ragioni del Feudo, & il Patrone gli rimetta la colpa, sẽza pigliar il possesso del Feudo, il Vasallo nõ hauerà obligo di ricercar noua innuestitura: ma se il patrone, come di feudo a lui decaduto, piglierà il possesso, douerà il Vassallo nel termine assignato dalla legge, dimandar noua Inuestitura.

De consuetudi. recti feud.

De notis feud. vers. Quod autem Pares

Si de feud. fuer. cont. ¶. Si quis per triginta.

L. 1. C. de pet. ben. sublat. li. 10.

Non solamente i Prencipi possono conceder Feudi; ma i Feudatarij istessi possono dell' istesso Feudo altri infeudare, al modo che diremo, & ogni huomo priuato può li suoi beni allodiali ad

altri conceder il Feudo: & però necessariamente di molte cose si vanno in questo Trattato dicendo, che se il solo Prencipe infeudasse sarebbono superflue, nè di esse s'hauerebbe fatta mentione.

In questo Dominio si osserua, conforme alla dispositione della Parte del Senato, che li Proueditori sopra li Feudi ridotti al numero di tre, essaminate dalli Auocati Fiscali, & dalli Cõsultori del Prẽcipe l'instanze de' Feudatarij supplicanri, seruato quãto è dalle leggi ordinato, sono ad essi Feudatarij fatte l'inuestiture, douẽdo prestar il giuramẽto di fedeltà nelle mani del Serenis. Prẽcipe nella sua camera, cõ l'assistẽza di quattro Cõsiglieri almeno, & di due Capi di quarãta, facẽdone memoria ne' publici catastici. Chi adũque può disponer de' suoi beni, può ãco infeudarli, & chi nõ può disponer ne non può ne anco in Feudo concederli. Il che però si deue sanamente intendere: perche ne anco il Prencipe potrebbe co'l mezo di molti gratiosi Feudi spogliar il suo Regno: non essendogli però prohibito, che di parte ragioneuole, senza notabil detrimento del Regno, non possa opportunamente infeudando disponere, riseruandosi non solamente la superiorità, ma anco il diretto dominio. Parimente se vno priuato volesse sotto nome di Feudo priuarsi di tutti, ò della maggior parte de' suoi beni, sarebbe riputato prodigo, e l'amministratione delle cose sue gli sarebbe giustamente interdetta. Anco il minore d'età con l'auttorità del suo Tutore, e così il pazzo, & il prodigo con l'interuento de' loro Curatori, possono far inuestiture di Feudo antico & paterno, ma non già di nouo; & la ragione è, perche la inuestitura del paterno, ò antico Feudo non è alienatione, ma solamente confirmatione, che

1617. 11. Agosto.

L. fi. C. de reb. alien. non alien. et ca. 2. De reb. eccles. non alien.

Per quos fiat inuest. in princi- cap. in api bus 7. q. 1.

Dec. Conrad. ¶. Preterea, & Quis dic. Dux. ect.

Per quo fiat inuest. in princ.

nõ cocede nouo dominio, nè posseſso : onde nõ può ne āco propriamēte eſser detta inueſtitura:ma la noua inueſtitura dà ragion,poſseſso;& vtile dominio a chi è īueſtito:e però quelle perſone,alle quali per diſpoſitione de'Statuti è prohibita l'alienatione, potranno far inueſtiture al modo che s'è detto di Feudi ātichi,ma nõ già di nomi.E'però ſcritto,che il Prēcipe, bēche minore,per priuilegio,& eccellenza della ſua perſona, può far āco noue inueſtiture;ma però co'l tēperamento già detto. Di più ogn'vno che non ſia prohibito può eſſer infeudato : onde il Feudatario può eſser tāto maſchio, quanto femina,nobile,ignobile,ſano, infermo; āco gli infanti con l'euttorità de'loro Tutori.Et il ſeruo ancora,ſe però il Patrone, che gli concede il feudo sà ch'egli ſia ſeruo; che ſe non lo ſapeſse,e credeſse d'infeudar vn'huomo libero,l'infeudatione ſarebbe nulla; che chi erra non conſente, & il Patrone deue eſser certo della qualità, e conditione de'ſuoi Vaſalli : & ſimilmente ſe infeudaſse vna femina credendola maſchio, od vn maſchio credendolo femina non valerebbe l'infeudatione. Et perche il Feudatario e nel numero de'ſoldati, eſsendo egli propriamente chiamato milite, & il feudo militia, nè potendo il ſeruo, per le Romane leggi militare : perciò eſsendo fatto capace di feudo, per conſeguente ſarebbe anco fatto libero : & però quando vn Patrone infeuda vn ſuo ſeruo gli dà la libertà. Ma ſe queſto ſeruo foſſe d'vn'altro Patrone, ilquale conſentiſſe che foſſe infeudato, hauerebbe anco alla ſua libertà a conſentito, eſſendo però il ſeruo inueſtito a ſua propria contemplatione : perche ſe per riſpetto del ſuo Patrone foſſe infeudato, il feudo ſarebbe del Patrone, nè il ſeruo

quid ſit in ueſt.in pr.

l.Cum plu res.¶.fi.ff. de admin. tut.

Per quos fiat inueſt. verſ.Perſo nam, & Si de feu.fue. contr.¶.S. minori.

d.verſ.Per ſonam.

l.Super ſer uis.C.qui milit. non poſſ.li. 12.

uo diuenirebbe libero. Et se al seruo alieno a sua contemplatione fosse conceduto Feudo, non lo sapendo il suo Patrone, ò reclamando, sarebbe nulla questa concessione, come fabrica sopra l'altrui fondo, senza licenza del Patrone, formata.

l. Pla. ff. de acq. hered.

l. Qu. att ff de reg. iur.

Quando il figliuolo di famiglia riceue il Feudo, il suo vsufrutto al padre non appartiene: sì perche ciò ch'è donato dal Prencipe è stimato come peculio Castrense: & anco perche dandosi principalmente i Feudi, perche i Vasalli habbiano commodità di seruire al Patrone, non deuono di questo commodo esser priuati. Et propriamente sono riputati peculij Castrensi quando per seruitio militare; & quasi Castrensi quando per essercitio litterario, publico gouerno, ò simile administrarione sono conceduti: onde il loro vsufrutto al padre non aspetta, e tāto meno, perche a gli ascēdenti alcuna ragion di feudo non è debita, ma sì bene alli descendenti.

Aut. Vt li ceat mat. & aui. ¶. 1.

Lib. 1. c. 1.

De feu. cognit. l. fi. ¶.

Preterea ff de iur. dot

l. Iubemus la seconda C. de sacr. eccl.

Non solamente delle cose proprie, ma etiandio delle communi si può formar Feudo, & il Feudatario può astringer il Consorte del suo Patrone a diuidere. Se il Patrone inuestisse il Vasallo del bene che non è suo, ma d'altri, ciò sia da lui saputo, ò non saputo, è tenuto a redintegrarlo d'vn'altro simil bene. E se del bene gli vien mosso litigio, essendogli euitto, il Patrone è tenuto de euictione, cioè a dargli vn'altro Feudo equiualē-te, ouero il suo valore, accioche ne cōpri vn'altro che similmēte da lui in feudo riconoscera: se però il Vasallo a tēpo debito hauerà denōciata la lite a se mossa al Patrone, & si hauerà in prima instanza, & in appellatione legitimamēte difeso, nè per colpa sua sarà seguita l'euittione. Ma se il Vas; riceuesse sciētemēte inuest. del bene

Parerg. li 8 c. 5.

De feu. cognit. in fin et Quid sit inuest. ¶ Si ver. et De not. feu. in princ.

De inu. de re alie. fac. in pr

che

che non fosse del Patrone, non douerebbe esser risarcito: se però non hauesse fatto special patto d'esser anco in questo caso redintegrato, & in dubbio si presume nel Vasallo questa ignoranza. Se dopò fatta dal Patrone l'inuestitura, prima che dia al Vasallo il possesso del Feudo, egli si pentisse, non sarebbe tenuto all'interesse patito dal Vasallo, ma constretto a dargli il possesso del Feudo. Hora è da vedere di che cosa il Feudo si debba fare, & principalmente deue esser formato di cose stabili, ò di cose, che tra beni stabili siano connumerate, come sono le giurisdirtioni, li nomi delli debitori, le decime, & le annali rendite perpetue fondate sopra beni stabili, ouero debite da Prencipe, o da Rep. sicura: perche in tal caso si reputa che da fondo stabile prouēgano: poiche tutte le cose delle quali si consegue frutti, & vtilità annue, sono stimate immobili. Si può anco far il Feudo di cosa che sia alla terra congionta, come di minere, e cose simili. Et chi concede in feudo il campo, s'intende anco d'hauer infeudata la ragion della caccia, e dell'vccellare: anzi anco di quei serui, che sono al terreno obligati, & ascriptitij, & serui glebę nominati. Et similmente chi concede il fiume, s'intende che habbia etiandio infeudata la ragion del pescare: ma però tutte queste cose deuono da' Vasalli esser discretamente, & opportunamente a' suoi tempi, usate, secondo la consuetudine, & dispositione delle leggi, come in proposito di pescare sono state dalla Republica in diuersi tempi formate uarie Parti: ma principale è quella, che con auttorità del Senato, diede regola a tutta la materia del pescare nella laguna di Venetia, rimediando a molti disordini, che restringeuano l'abōdanza de' preciosi pesci, de' quali è quella Città mirabilmente

S. de feud. Vas. ab. ali int. fuer.

l. Ve. ff. de probat.

feud. ¶. Filia. De success. fratr. vers. ad filias et An mutus vel alius, in fine

De eo qui sibi vel he red. versic Nonenim et Episco. vel Abbat ¶ Quin. etiam. De feud. feminae, et de nat. success. feu

Qui testes sunt. necess

1695. 15 Decemb.

mente copiosa. Fu anco dubitato se'l feudo si possa formare sopra Molini, ma si può distinguendo dire potersi dar in Feudo quelli che sono alla terra congionti, ma non quelli che sono sopra i fiumi riposti, che hauendo più tosto forma di naui tra beni mobili possono esser connumerati: Nello Statuto di Venetia, sono beni stabili riputati anco le Saline, & li Molini.

Lib. 1. c. 1.

Si formaua anco il Feudo di cose mangiatiue, come di distributione di pane, che *panes ciuiles, & annona ciuiles* erano detti, che per cortesia de' Prencipi erano conceduti, come fu a Virgilio, & raddoppiato da Augusto, di che tratta anco l'Alciato. A questi pani ciuili potiamo dire esser simili quelle distributioni, che nella Corte di Roma giornalmente sono a' Cortigiani concedute di pane, di vino, ed alcuni denari, che chiamano dar la parte. Ma gli Imperatori Romani per loro cortesia, & per acquistar maggiormente la gratia del popolo, con nome di congiarij, faceuano distribuir denari, ò altra cosa, come hauer fatto Traiano, Tiberio, Caligula, e Nerone si legge appresso gli Historici. Sono anco nell'istessa Romana Corte alcuni officij, che si vendono, da' quali i compratori conseguono certo emolumento, & si possono alienare. Queste concessioni di denari, di fromẽto, di vino, e di cose simili, si chiamano feudi di Camera, ò di Cauena, cioè di Caneua, ò di fõdaco, nel quale queste cose si conseruano; & si pagano, mentre nella Camera vi sia il modo di far il pagamento; ma se manca la commodità, senza colpa del Patrone, bisogna che il Vasallo aspetti che ve ne siano, & che il Patrone habbia pagati i suoi debiti: perche quando si deue d'alcun luogo far il pagamento, se il luogo mãca, ò l'vtile dl quello cessa, anco esso pagamento

De feu. cognit. l. fi. ¶. Preterea ff de iur. dot l Iubemus la seconda C de sacr. eccl.

Parerg. li 8. c. 5.

De feu. cognit. in fin et Quid sit inuest. ¶ Si ver. et De not. feu. in princ.

deue

deue cesſare :ma, ſoprauenuta la cõmodità, ſi paga anco quẽto il Vaſall. è reſtato del tẽpo paſſato creditore.

Le coſe mobili non ſi concedono in Feudo : perche, con la conceſſion del ſuo vſo, ogni dominio ſi transferiſſe; & vſandole, la ſua ſoſtanza ſi conſuma : onde non può rimaner il diretto dominio appreſſo il Patrone, e l' vtile appreſſo il Feudatario, come è neceſsario, che nelli Feudi auuenga, e però di vino, di fromento, e di coſe ſimili non ſi può far Feudo. L'iſteſſo ſi dice di greggi, & armenti d'animali: è ben vero che ſi può conceder in Feudo vn terreno con gli animali, & con li mobili, che vi foſsero ſopra, & così non principalmente, ma acceſsoriamente, & in conſeguenza : & ſe gli animali moriranno, ò li mobili ſaranno conſonti, gli heredi del Vaſallo ſaranno obligati al pretio. Del denaro ſimilmente non ſi può far Feudo, non potendo la ſua proprietà rimaner appreſso il Patrone, e l' vtile dominio appreſso il Vaſallo: perche il Vaſallo ſpendendo il denaro, non rimarrebbe di eſso alcuna proprietà al Patrone; ò ritenendolo appreſso di ſe egli non ne cauerebbe alcun beneficio, e così non ne hauerebbe vtile dominio : & perche il pretio che ſi caua di fondo Feudale euitto, ſi può in coſa ſtabile, & permanente inveſtire; il denaro che di coſa Feudale ſarà cauato, ſi reputerà dell'iſteſsa natura feudale.

Noue.) Dice inueſtitnre noue a differenza delle vecchie, che propriamente non ſono inueſtiture, ma rinouationi d'altre inueſtiture. Et inveſtitura noua è quella, che non è più ſtata conceduta ad vn Feudatario, nè ad altri della ſua caſa, ancorche l' iſteſso bene foſse ſtato prima ad altre perſone infeudato. A pigliar queſta inueſtitura di nouo Feu-

Quo teſt. ſunt nece.

do

do nõ è prescritto tempo alcuno, e però il Vasallo può aspettar fino a tanto che sarà citato a prestar il giuramento: ma fatta la citatione, è in obligo di comparer, & dimandar l'inuestitura; e ciò non facendo, dopò che sarà stato tre volte citato, sarà del Feudo indegno. Ma nelli Feudi antichi, dopò la morte del Patrone, il Vasallo ha termine d'vn'anno, e d'vn giorno a dimandar la rinouatione dell'inuestitura: & similmente gli heredi hanno questo termine dopò la morte del Vasallo, al quale nel Feudo succedono; come è nel Capitolo sesto di questa Parte deciso. Ma li soldati, & li nobili Feudatarij, per le leggi Feudali, hanno termine d'vn anno, & d'vn mese, ilche ha luogo per qualunque causa sia altrui il feudo aperto: & questo s'intẽde dal giorno della notitia: perche la giusta ignoranza, & giusta causa escusa. Questo termine d'vn'anno, vn mese, & vn giorno i Cauallieri antichi osseruauano anco per punire alcuna sua colpa, ò mancamento; come fece Rodomonte, ilquale per essere stato da Bradamante abbattuto, giurò di non armarsi, nè di montar a cauallo.

Quae fuit prim. caus. ben. amit. ¶. Est & alia.

quo temp. mil. in pr.

Quae fuit prim. caus. bene. amit in prin.

De c. Conradi in pr.

l. Gener. ff de his qui not. infam. Auth. Hodie. C. de appell.

Canto 46. Stanza 12.

Fin che non fosse vn'anno, vn mese, vn giorno
Stato come Heremita entro vna cella,
Com'à quel tempo solean per se stessi
Punirsi i Cauallier di tali eccessi.

Ne pari strano al Lettore, che io tal'hora in questa materia Feudale mi serui di alcun degno Poeta, poiche i nobili Feudatarij essẽdo veramente Caualieri, non e fuori di proposito preualersi di quegli Auttori, che de' termini Cauallereschi hãno saggiamẽte scritto. Et nelle Romane leggi e ãco allegato Homero, & Virgilio: & San Paolo istesso nelle sue Epistole non si sdegnò di

Inst. de do nat. & alis in locis.

l. In tantũ ff. de rer di uis.

di allegare l'anttorità d'vn profano Poeta.

Ad Tit. epi stol. 1.

Fatta l'inuestitura, il Vasallo presta il giuramēto di fedeltà, ilche è vero nell'inuestitura verbale, & abusiua, cioè quādo si fa cō sēplici parole, o cō porger al Vasallo la spada, o cosa simile: ma nell'inuestitura reale, che si fa dando al Vasallo il possesso del feudo, il giuramēto deue precedere. Et questo giuramēto di fedeltà è di tre sorti, l'vno d'ogni suddito, che giura d'esser fedele al suo Prencipe, l'altro è di familiarità, che ogni Seruitore, Ministro, & Familiare del Prēcipe fa di seruirlo fedelmente, & non palesare i suoi segreti: il terzo è del Feudatario, che giura fedeltà al Patrone, che gli cōcede il feudo; la forma del qual giuramento è particolarmēte descritta nelle leggi Feudali, & è questa Io N. giuro che nō farò mai in consiglio, nè in fatto, che voi, Patrone, perdiate la vita, o alcun membro, o riceuiate alcuna offesa, o ingiuria, o perdita d'honore: & sapendo che alcuna delle sopradette cose vi fossero preparate, con ogni mio potere le impedirò; & non potendo impedirle, ve ne farò quanto prima consapeuole, & vi sarò in aiuto: & se occorrerà che voi ingiustamente, o per disgratia perdiate alcuna cosa, procurerò di ricuperarla, e di cōseruaruela: & se vorrete giustamēte offender alcuno, se ne farò, o generalmēte, o particolarmēte ricercato, vi darò ogni aiuto possibile: & se mi communicherete alcun vostro segreto, non lo scoprirò sēza vostra licenza: & dimandandomi consiglio ve lo darò, come stimerò esserui più gioueuole: nè mai farò cosa, che l'ingiuria, o vergogna vostra, o de' vostri sia concernente. Ma senza tanti particolari, si può giurar d'esser fedele, e d'osseruar tutti gli oblighi, alli quali i Feudatarij sono obligati per le leggi,

Qual. vir. deb. & De forma fidel. & De nou. form. fidel.

&

& consuetudini Feudali. La forma poi del giuramento che i Vescoui prestano al Sommo Pontefice, è nella ragion Canonica descritta. Nel suo giuraméto il Feudatario deue dire: *Excepto Imperatore, vel Rege*: cioè il suo Prencipe, che non riconosce superiore, come sono i Re maggiori di Europa, c'hanno *iura Imperatoria, & popoli Romani*. Bartolo dice, che quel popolo, che non riconosce superiore, ha le ragioni dell'Imperio, & dà l'essempio nelle Città di Siena, & di Fiorenza quando si reggeuano da se stesse; ilche molto più è da dire della Rep. di Venetia, per ogni rispetto maggiore, che già più di mille anni nacque libera, nè mai è stata da natione alcuna soggiogata: ma questa accettuatione di soprano Prencipe è superflua, quando alcuno dall'istesso suo Prencipe ottiene il feudo; & se anco non fosse fatta, sempre s'intende che sia riseruato se stesso, il suo Prencipe, la sua patria, i figliuoli, e parenti suoi, & anco quel Patrone dal quale il Vasallo hauesse prima alcun feudo riceuuto. Ma però se l'vltimo Patrone fosse il supremo Prencipe del Vasallo, per la sua dignità, douerà esser all'anterior Patrone anteposto. Et sempre che vn Feudatario vuol riceuer vn'altro feudo, deue far certo il secondo Patrone dell'obligo ch'egli ha co'l primo, & protestar che sia salua la sua ragione; non potendo a nouo feudo obligarsi in pregiudicio del primo Patrone, al quale egli anteriormente è con giuramento di fedeltà obligato.

ca. Ego N. de iureiur.

De no. for. fidel. et de proh. feud. alien. per Fede. in fi.

In l. Quidam consuleb it. ff. de re iudic. l. Postliminium. f. de captiuis, et de postlium.

De form. fidel. versi. Honestū. & ibi glos. 22. q. fin. & in ca. Petitio de iure iur.

Hic finit lex in fine.

Il Feudatario, che citato, & ammonito, ricusa di prestar questo giuramento, perde il Feudo. Se muore il Patrone, & lascia più figliuoli deuono tra di loro accordarsi a quale in nome di tutti, il Feudatario debba prestar il giuramento di fedeltà, &

Si de feud. fuer. cont. ¶. Omnes filii.

ciò non facendo, il Vasallo potrà eleggerlo: ma quanto al seruitio personale non deue farlo se nõ ad vno, ad elettione del Vasallo; quando però nella diuisione non fosse stato assegnato il feudo ad vno, perche a quello sarebbe debito il seruitio. Ma se l'obligo sarà di denari, ad ogn'vno douerà dar la sua parte: & l'istesso si douerà dire se il Patrone venderà parte del feudo, perche similmente il Vasallo eleggerà per Patrone vno di essi; non essendo obligato a prestar seruitio se non ad vno, hauendo da vn solo Patrone, egli, ò i suoi maggiori, il feudo riceuuto. Ne può il Patrone senza la volontà del Vasallo transferir il suo diretto dominio in altri, & così sottoponerlo contra il suo volere ad altro Patrone. Per contrario morto il Vasallo, i suoi heredi nel feudo beneficiati sono obligati di giurar fedeltà al Patrone in solidum, essendo il feudo indiuiso, & essendo più heredi, tutti quelli che possedono il feudo sono tenuti a giurare, ouero vno a nome de gli altri, & a prestar il seruitio, il quale se sarà indiuisibile basterà, che dal più idoneo eletto dal Patrone sia prestato. Il minore di quatordici anni, non capace di dolo, ch'e di nuouo infeudato, ò nel feudo succede, non può esser astretto a prestar il giuramento, nè a far il seruitio, fino che non è fatto maggiore, & nondimeno in tanto ritiene il feudo, e lo possede. Ordinariamente il giuramento di fedeltà nel quale particolari Feudatarij promettono personale seruitio, non vi essendo legitimo impedimento, non per procuratore, ma personalmente deue esser prestato. Fatto per lo Vasallo il giuramento, il Patrone ha obligo di dargli il vacuo possesso del feudo, altramente è tenuto a redintegrarlo d'ogni vtilità non conseguita, e non lo facendo deue esser pri-

L.1. C. si cert. pet.

l. Ne in pl. res. ff. de excusa. tut.

L. Ita tamen. ¶. Si plures. ff. iudic. sol.

De consue tu. rec. feu. verf. Sacramentum. De nou. form. fide.

priuato del ſuo diretto dominio, e può il Vaſallo a ſuo
piacer andar al poſseſso del feudo : ſe però il conceden-
te non foſse Prencipe,& per ſola ſua liberalità , & gra-
tia haueſse il feudo conceduto. Anco ſenza il giura-
mento di fedeltà ſi formano i Feudi improprij,che Frã-
chi ſono detti,ne' quali però la fede è debita ; perche ſe
bene,per patto,può eſso giuramento eſser rimeſso,non
perciò s'intende rimeſso l'obligo di fedeltà, dalla quale
come da propria qualità il feudo è denominato : & ſa-
rebbe coſa repugnante ad ogni honeſtà, & alla propria
natura del feudo , che'l Feudatario non doueſse eſser
fedele a quel patrone, che lo ha beneficiato : eſsendo
naturalmente ogn'vno obligato di fede al ſuo benefat-
tore. E però fu deciſo, che quantunque foſse rimeſso il
giuramento di fedeltà al Re di Sicilia,non però foſse
diſobligato di ſeruire,& preſtar buona fede al Patrone
di eſso Feudo,cioè al Pontefice,& a' ſucceſsori ſuoi. Et
ſimilmente in queſto feudo non giurato , ſe il patrone
commetterà alcuna fellonia contra il feudatario , ſarà
d'ogni ſua ragione del feudo priuato. Per occaſione
di queſte inueſtiture naſcono varie controuerſie , delle
quali alcune poche coſe hora diremo;replicando quel-
lo ch'è ſtato detto ancora, che primieramente ſi deue
conſiderare la forma dell'inueſtitura ; perche queſto è
il contratto,anzi la legge , che decide il tutto : ma quã-
do da eſsa inueſtitura non è chiaro il dubbio , all' ho-
ra biſogna decider la controuerſia con le leggi
Feudali , e con la conſuetudine. Se adunque il
patrone nega d' hauer fatta l' inueſtitura , e ciò
non ſi poſsa prouar per teſtimoni , ſi deue decider
co'l ſagramento del poſseſsore , e l'iſteſso ſi deue
oſseruare ne i loro ſucceſsori ; & queſti teſtimoni de-
uono

Per quos fiat inueſt. in fine, & Quæ fuit prim. cauſ. ben. amitt. ¶. Eſt & alia.

c veritatis de iuieiur.

Qual Domi propr. feu. priuet.

De ca. qui cur. vend. Si conten-cio, & Si de inueſt. int. Com. & Vaſall. in pr.

uono esser i Pari di quel feudo, ma in loro mancamento si admettono gli estranei. Questo giuramento del Vasallo non si admette quando egli per lo spacio d'vn anno ha posseduto, ciò sapendo, & non contradicendo il Patrone. Se l'investitura sarà fatta alla presenza de gli altri Feudatarij, e di essa per legitima scrittura apparirà, il Patrone douerà dar il possesso al feudatario del bene infeudato: ma se egli non sarà possessore, nè potrà con li sopradetti mezi il suo possesso prouare, in questo caso si darà la proua al Patrone. Se alcuno sarà in possesso di parte d' vn feudo, & dica l'altra parte vacante a se aspettare, come di feudo paterno, potendo ciò prouare, ottenirà quanto dimanda; ma se non lo potrà comprobare, douerà difendersi con dodici testimoni giurati, che sagramentali chiamano. Ancora se sarà difficoltà tra il Patrone, & il Feudatario intorno la qualità del feudo, come se il Patrone dicesse d' hauergli dato il luogo per guardia, ouero per pegno, ò con qualche obligatione estraordinaria, & il Vasallo dicesse hauerlo in feudo senza alcuna obligatione: ouero se il Patrone dicesse il feudo esser nouo, & l'agnato esser antico; ò se il Patrone dicesse vn fondo esser Feudale, & la figliuola del Vasallo esser allodiale, la proua aspetterà al Patrone; ilquale se non potrà provare quanto afferma, l'altra parte farà la sua difesa, & starà in tanto al possesso; se però il patrone non potesse immediate, con legitima proua, giustificare l'intention sua: & nelle cose antiche si presume esser interuenute tutte le solennità. Se il Vasallo hauerà controuersia con persone straniere ò come Attore, ò come Reo, ò succumba, ouero ottenga, ancorche ciò succeda con ignoranza del Patrone, resterà fermo il giudicio,

§ de feud. Vas ab ali int. fuer.

l. Ve. ff. de probat.

feud. ¶. Filia.
De succes. fratr. vers. ad filias et An mutus vel alius, in fine

De eo qui sibi vel hered. versic Nonenim et Episco. vel Abbat ¶ Quin. etiam.
De feud. feminae, et de nat. success. feu

Qui testes sunt necess.

1695. 15 Decemb.

dicio, senza però pregiudicio del diretto dominio del
Patrone: potendo anco esso Vasallo far della dubbiosa
lite transattione, nè quanto per essa conseguirà sarà
ben Feudale, se però la cosa ottenuta potrà star dal Feu
do separata, & il Patrone sarà stato dal Vasallo notifica-
to del litigio promossogli. L'inuestitura fatta da vn lai-
co d'vn Feudo d'vn'altra persona in diem, ò sub condi-
tione, ha il suo effetto morto che sia il Vasallo senza
successore, ò sia premorto l'inuestiente, ò l'inuestito,
ò il possessore del Feudo. Et quella, che è fatta ad alcu-
no, del primo Feudo che vacherà è valida: ma l'inuesti-
tura fatta d'vn Feudo d'vna certa persona non è di va-
lore, accioche non gli siano fatte insidie. Quando vn
Feudatario cõcede altrui quel Feudo, che da altri egli
riconosce, ò parte di esso, non essendo patrone del di-
retto dominio, impropriamente colui, ch'è vltimamen-
te inuestito, è detto Feudatario, ma più tosto enfiteota
subalterno, e secondario, & si dice Vasallo del primo
Patrone: ma se li beni sono proprij di questo Feudata-
rio, che inuestisse, l' inuestito vltimamente sarà suo
Vasallo, & in questo caso si verifica quel detto: Il Vasal-
lo del mio Vasallo non è mio Vasallo. Se il Prencipe,
confisca i beni d'alcun delinquente posti sotto il Ca-
stello d'vn Feudatario, & li concedi in Feudo ad vn'al-
tro, e costui ad vn'altro li subinfeudi, si cerca se li sopra-
detti due infeudati siano obligati prestare il giuramen-
to al patrone del Castello, & dicono i Dottori che de-
uono prestarlo al Prencipe; perche egli mediatamen-
te, & immediatamente è loro Patrone, & essi di lui Va-
salli. Se in queste cause Feudali il giuramento
debba esser dato all'Attore, ò al Reo, è arbitra-
rio del Giudice, ilquale suol darlo all'Attore, se ha
la

Si de feud. def. co. int Dom. & a. ¶. Si Vas. feudo.

De inu de alie fac. ¶. E contr. si de feu. def. Morib.

Qui suc. se dar tenea.

l. fin. C. de pactis.

Si de feud. defu. co. sit. Si Vas. feu

la presontione a suo fauore, & non l'hauendo si dà al Reo il giuramento, ouer che anco senza giuramento si assolue. Di più, se il giuramento è dato dalla parte, deue giurar con dodici sagramentali, de' quali sei siano Pari, e gli altri sei stranieri, secondo la loro conscienza, & se non ha pari, li stranieri entrano in loro luogo: ma se è dato dal Giudice al patrone deue esser di dodici sagramentali, che siano ò pari, o stranieri, & giurino della verità del fatto: ma giurando del fatto alieno, ciò deuono fare secondo la loro opinione, ò credulità, o conscienza, ch'è l'istesso.

Et in queste materie ha luogo il giuramento suppletorio, in supplemento di proua imperfetta, come fatta per vn solo testimonio idoneo, ilqual giuramento però non si dà quando si tratta di cosa di molta importanza. Et quando è dato dalla parte al suo auuersario egli deue o giurare, ò rimetterlo all'altra parte: ma s'è dato dal Giudice non si può ricusare. Et quando in questi casi i testimoni hanno da deponer non di conscienza, ma di verità, due bastano. Nè in queste cause Feudali si admette il giuramento di calunnia fra il Patrone, & il Vasallo.

l. In bona. fidei. C, de reb. cre. & iureiur.

l. Pla. ff. de acq. hered. l. Qu. att. ff de reg. iur.

Aut. Vt li ceat mat. & aui. ¶. 1.

Nè gratie.) Gratiose saranno quelle infeudationi, alla concessione delle quali il patrone non era tenuto, & che sono senza obligo, ò con pochissimo del Feudatario: ma quelle c'hanno obligo di personal seruitio, o di grossa retributione di denaro, o d'altro, non si possono dir gratie: poiche tal'hora riescono disgratie, per esser il paga mento eccessiuo, ò il militar seruitio pericoloso, e tal'hora mortale. Se il Prencipe semplicemẽte dice ad alcuno, che gli cõcede vn Castello, questo non s'intenderà feudo, ma donatione, e gratia; perche

alla

alla formatione d'vn Feudo sono necessarie parole, che siano concernenti la natura del Feudo: & se esso Prencipe habbia hauuto intentione di conceder Feudo, dalla qualità delle sue parole si douerà argomentare, e decidere.

l. Labeo. ff. de supel. le gat.

A quelli che fossero decaduti.) Restringe questa prohibitione di far inuestiture, & gratie a quelli, che per alcun loro mancamento, fossero delle loro ragioni decaduti, & è prescritta la forma, cioè che sia seruato l'ordine in questa Parte dechiarato: & quelle cose, che per forma sono imposte, si deuono puntalmente, e cõpitamẽte adempire, e ciò non facẽdo, l'atto è di niun valore & però è soggiunto, che altramente facendo

l. Iubemus ¶. sanè. C. de sacr. ecclef.

Siano nulle.) Perche quello che si fa contra la legge s'ha per non fatto, nè si può rinonciare a quella forma, ch'è dalla legge prescritta.

Come anco per altre Parti è stato dechiarito.) Nõ è adũque incõueniẽte d'vna istessa cosa formar più d'vna legge, per maggior chiarezza, & espressione della materia che si tratta, come costuma di far questa Rep. se bene in ciò, come in tutte l'altre cose, si deue seruar misura, & adoperar la prudenza; potendo l'eccesso delle leggi partorire confusione, & incertezza de'negocij, per le cõtradittioni, che possono da esse leggi resultare, ò dal la sottigliezza de'causidici esser inuentate. Et senza gran bisogno è buon cõsiglio astenersi dalla loro moltiplicatione: poiche tal'hora, cõ la formatione di noue leggi, credendo di riformare in miglior stato alcun negotio, si corrompe, e si guasta, come dall'esperienza (eccellẽte maestra dell'humane attioni) si conosce. E però Vlpiano gran Giureconsulto lasciò scritto, non douersi formar noua legge, se la sua vtili-

l. Si quis in cõscribendo.

l. 2. ff. de const. princip.

tà non era manifesta, e certa. Et Aristotile chiaramente disse, che quantunque le leggi già riceuute apportino qualche disordine, non douersi facilmente mutare: poiche molte cose, che in dicorso parono buone, sono poi in effetto cattiue conosciute. Ilche tanto piacque a' Locrensi, che a colui che proponeua noua legge poneuano vn laccio alla gola, accioche se la legge non fosse accettata, egli fosse strangolato, a questo modo le noue leggi rigorosamente prohibendo.

Polit. li. 2.

Alle quali non s'intenda per questa derogato.] L'vltime leggi, quando in alcuna parte discordano dalle precedenti sono di quelle correggitrici, se però altramente non è detto, come in questa è chiaramente espresso, che non s'intendino derogate le prime. Et nella formatione delle noue leggi, è necessaria vna general derogatione delle contrarie leggi: perche altramente sarebbono superflue, & basterebbe che le prime fossero essequite. I Dottori dicono, che quando Accursio glossando riferisce diuerse opinioni, & non dice quale sia la sua, cioè quella che più gli piaccia, s'intende esser l'vltima da lui riferita.

CAPITOLO XII.

CHe quando occorrerà far inuestiture da nouo cõforme alla presente Parte, accioche nella forma loro non si faccia cosa apregiudicio delle ragioni della S. N. debbano esser tolte le debite informationi da' Dottori in iure, essẽdo ãco tenuti li Proueditori sopra le Camere ritrouarsi presẽti sẽpre, che alcuno sarà inuestito di qualche feudo della Signoria Nostra. Et accioche essa Signoria Nostra in ogni caso non habbi a sentire pregiudicio nelle deuolutioni delli Feudi, nelle recognitioni, e nel seruitio, al quale sono tenuti

li

li Feudatarij, sia dichiarito, che in tutte le occasioni di deuolutioni di Feudi alla Signoria Nostra, quando si habbino da alienare, nõ si possa farlo, se non iure Feudi: se però nõ ci fosse espreßa deliberatione di questo Conseglio in contrario.

Quì si dice, che nel far noue ĩuestiture si tolgano informationi da Giure cõsulti, & nell'inuestire debbano assistere li Proueditori sopra le Camere, & quando si alieneranno Feudi deuoluti al Prencipe, ciò si debba fare iure Feudi.

Quando occorrerà far inuestiture da nouo debbono eßer tolte le debite informationi da Dottori in iure.) Questo sarebbe luogo molt'opportuno da far vna necessaria informatione a coloro, ch'abborriscono le Romane leggi, dicendo non douersi sotto questa Republica osseruare, ma sì come ella è libera, nè altro Prencipe per suo superiore riconosce, così douerebbe in questa sua libertà cõ le sue proprie, & non con leggi Imperiali viuere. Coloro che queste cose vanno dicendo sono veramẽte più tosto degni di cõpassione, che d'alcuna riprensione: & ad essi questa sola Parte del Senato douerebbe bastare, per farli conoscere il loro errore: & se ciò non basta, douerebbono considerare, che se il nostro Prencipe vuole che ne' suoi Feudi le leggi Feudali siano osseruate, le quali se bene, come già dicemmo, sono state alle Romane leggi vnite, sono però più tosto giudicij, & (come dicono) casi seguiti succeduti in Lombardia nelle Corti de' Longobardi, & raccolti da Oberto di Horto, che Responsi de prudenti Giure consulti, ò Decreti de' Prencipi, che hauessero auttorità di formar leggi; molto più si conosce la mente del Senato, & la volontà della Republica esser, che doue le cõtrouersie non sono dalle proprie sue Parti decise,

 s'hab-

s'habbia ricorſo alle Romane leggi; & per queſto riſpetto tiene,& ſtipendia Conſultori in iure, fa cō molta ſpeſa queſte leggi nel ſuo publico Studio di Padoua a'ſuoi ſudditi inſegnare, & non concede ad alcun Dottore di legge, che nello Stato ſuo poſſa eſſer Giudice Aſſeſſore, ſe nell'iſteſſa facoltà,& nell'iſteſſo Studio non è dottorato: ſapendo beniſſimo,che il ſeruirſi di queſte leggi, nō inferiſſe alcuna ſoggettione all'Imperio,che ſe altramente foſſe,ne anco ſarebbono vſate da tutti gli altri Re,& Prencipi d'Europa, che parimente nè l'Imperatore, nè alcun'altro ſuperiore nelli loro Stati non riconoſcono:& accioche coſtoro reſtino meglio informati,& intendino come queſte leggi Romane, raccolte nelle Pandette, che è il vero corpo della Ciuile Giuriſprudenza,non furono formate in Germania,nè da Prēcipe alcuno ſtraniero,ma in Italia da'noſtri Italiani; deuono ſapere, che quei Giureconſulti dall'opere de'quali Giuſtiniano tolſe le leggi, & in vn corpo le diſpoſe,e perciò Digeſti nominò,furono per lo più Italiani: percioche tale fu quel famoſo Q. Mutio Sceuola Pontefice Maſſimo, che più di cento anni innanzi l'auuenimento di Chriſto Signor noſtro fiorì in Roma. Di lui fu ſcolare C. Aquilio Gallo Caualliero Romano;nato dell'antichiſſimo lignaggio de'Galli, molto dell'equità amico,& di Cicerone cōgiontiſſimo Tale anco fu M. Antiſtio Labeone,che con l'eccellente ſua peritia legale apportò grande ornamento alla ſua antica Romana famiglia Antiſtia,che in Roma viſſe quādo il Redentor del mōdo nacque; nel qual tempo vi erano anco Alfeno Varo Cremoneſe celebratiſſimo Giureconſulto, & Paolo Padouano, M. Coceia Nerua padre d'vn'altro Nerua, del quale

nacque

nacque Nerua ottimo Imp. che fu anch'egli Romano; come anco furono Romani, & famosissimi Giurecon- sulti Proculo, Ciaboleno, Papiniano, & molti altri: onde propriamente queste leggi da noi non Imperiali, nè ciuili, ma Romane, cioè Italiane, sono chiamate. Questi legislatori adunque non furono Tedeschi, nè Polachi, ma della Romana nobiltà, la quale violentemente da Giulio Cesare, & da' suoi successori soggiogata, & poi abbattuta da Gothi, da Hunni, da Longobardi, & da altre barbare nationi, per suo necessario scampo, in gran parte ricoueratasi nel seno dell' Adriatico mare, fu benignamente raccolta da quei Veneti, che furono sempre loro amici, & perciò molto prima della Romana Cittadinanza honorati: onde seco portarono non solo generosi semi della loro singolar virtù, & antica nobiltà, ma queste loro giustissime leggi ancora: onde noi non l'habbiamo da oltramontane, e straniere genti hauute, ma si ben essi da' nostri Italiani le hãno riceuute; le quali quando sono abbracciate, e ben intese da coloro c'hãno da giudicare. posson o esser sicuri di far retti, & irreprensibili giudicij, de' quali nè in cõscienza possono hauere alcun rimordimento, nè appresso il mondo alcuna giusta riprensione.

Sì come adunque nella formatione delle leggi si deue hauer il consiglio d'huomini sapienti, così nella decisione delle cause deue esser fatto: e però saggiamẽte è in questo Capitolo detto, che quando occorrerà far noue inuestiture, debbano esser tolte le debite informationi da' Dottori in iure; li quali particolarmente deuono esser informati, & periti di questa materia feudale: & accioche in ogni tẽpo ve ne siano, di ordine, & cõ stipẽdio della Rep. nel suo Studio padouano sono pu-

L. Hum. C de legib.

bli-

blicamente lette, & a'Scolari insegnate le leggi Feudali, affine che, hauendo de'suoi sudditi di questa scienza periti, possino di loro seruirsi.

Acciochè non sia fatto alla S. N. pregiudicio nelle deuolutioni, recognitioni, & nel seruitio, al qual sono tenuti li feudatarij.) In questo luogo è prudentemente considerato poter esser fatto pregiudicio al Prencipe in tre occasioni: prima nelle deuolutioni, cioè quando per mancamēto di linea, ò per delitto del Feudatario, ouero per volontaria rinoncia li feudi a lui si deuoluono; perche possono li heredi del Feudatario, ò il oro Agnati pretender, che non sia estinta la linea, & essi ancora esser del feudo capaci: ouero può esser controuersia nella quantità de'beni, che si deuono rilasciare, ò intorno gli accrescimenti, & miglioramenti, ò circa li frutti dell'vltimo anno, & cose simili.

Et anco per occasione del seruitio, cioè le debba esser continuo, ò a tempo; se si possa prestar per sostituto; se a proprie spese, ò del Patrone, se in quella guerra, se in quel paese; se solo, o con soldati, & con quanti caualli; se da tutti li beneficiati nel feudo, o da vn solo; & se a molti Patroni, o ad vno, & a quale: & così fatte cose, delle quali difficoltà habbiamo nel progresso di quest'opera a' suoi luoghi trattato: & accioche occorendo non sia a' Vasalli, nè al Prencipe fatto pregiudicio, ma con buona giustitia il tutto terminato, come è di ragione: ordina che sopra di ciò s'habbino debite informationi da' Dottori in iure.

Finalmente etiandio nelle recognitioni può nascer dubbio pretendēdo il Vasallo di non pagar tutto quel canone, che il Patrone dimanda; ò non in quella qualità, ò in quella sorte di moneta, o in quel tempo, o in

quel

quel luogo; & co'l suo successore per rispetto de' canoni non pagati, o per occasione del pagamento del Laudemio, che a punto è vna recognitione, che deue esser fatta dal Vasallo al Patrone quando succedēdo nel feudo, dimāda la rinouatione dell'inuestitura, ilqual Laudemio è così detto; perche con essa rinouatione si lauda, e si conferma il feudo, dal Budeo chiamato Laudatiuo, & dall'Alciato Donatiuo: ma communemente da noi è detto Capsoldo, & così anco da Feudisti *Capsoldū*; perche *de solido, hoc est de integro carpitur*. Questo per la Romana legge era la quinquagesima parte, che si daua al Patrone, per la rinouatione del cōtratto Enfiteoticario: per lo Statuto di Venetia quando legitimamēte sono alienati beni immobili di Chiesa, deue esser fatta la ragion del quintello, che è quattro per cento così detto, perche è la quinta parte del quinto: ma poi il Capsoldo fu limitato per parte espressa, che sia la decima parte, cioè diece per cento, & è vna Regalia del Patrone, che rinoua il Feudo: & perche più volte occorre far mentione di queste Regalie, sarà bene dirne alcuna cosa. Re è detto quel Prēcipe, che solo ha dominio; onde si suol dire: *Suæ domus quemquam esse Regem*, & così ancora vn sol patrone d'vna Città fu detto Re; come Romulo di Roma. Hora è chiamato Re quello che signoreggia vna Reggione di molte Città, dal quale furono denominate non solo esse Reggioni, ma i Reggimenti, i Regenti, & i Reguli Signori di minore Stato. Et da essi Re furono anco dette queste Regalie, che sono cose proprie, & riseruate al Re, & ad ogni Signore, & sono di due sorti; alcune dalla suprema potestà del Prencipe dipendēti, come crear Notari, Caualieri, Legitimar bastardi, & cose simili: l'altra discēde dall'vni-

l.3. C. de iur. emph.

L. 1. cap. 1. & l. 1. 6. c. 4.

1587. 4. Decembr.

vniuersal dominio de i Re, come sopra i Fiumi, & sopra le Vie publiche, delle quali perciò è stato dalla Rep. formate diuerse Parti, proponendo pene contra gli occupatori, e guastatori delle strade, e de gli argeni de' Fiumi; onde ne succedono dannosissime innondationi: sì come per legge Romana sono anco questi delitti seueramente castigati. Et li Tesori ancora, che sono ne' luoghi publici ritrouati, sono Regalie del Prēcipe. Regalie āco si chiamano le Gabelle, & i Datij, che al Re si pagano, & altre contributioni, e donatiui, che si sogliono al Prencipe offerire, come è il già detto Capsoldo, e quindi è disceso il regalare, ch'è l'honorar cō doni il Prencipe, od altro suo maggiore: & per simolitudine, quelle primitie che sono da' lauoratori de' nostri beni a noi pagate, sono da noi communemente Regalie dette. Poi aggionge vn particolare di molta importanza, cioè, che qnando saranno deuoluti Feudi al Prencipe, & si doueranno alienare.

Qu. sint. re Init de iu. nat. gen. & Ciu. ¶. Sequod.

1577. 28. Giugno. 1508. 24. Agosto. 1508. 7. Zugno.

de Nili ag ger. non ir rump.

Non si possa farlo se non iure Feudi.) Quando adunque dal Prencipe si vederanno beni Feudali, ò siano di feudo semplice, e censuale, ò di maggiore e giurisdittionale, ciò si douerà far iure Feudi, accioche siano sempre Feudali conseruati: & così anco per vn'altra Parte fu determinato, ilche però si deue far co'l consenso del Prencipe, douendo li compratori restar Feudatarij, & sottoposti a tutti quelli oblighi, a' quali per le leggi Feudali sono i Vasalli tenuti verso il loro Prencipe. Et maggiormente questa Parte dechiarando, fu per vn'altra deciso, che questi beni al modo sopradetto acquistati potessero passare in qualunque herede maschio & femina, darsi in dote, vendersi, permutarsi, & farne ogni altra sorte di contratto, pagando, però

1587. 4. Decembr.

1587. 17. Decembr.

rò

rò ogni volta il Capsoldo,& riceuendo le debite inue-
stiture. Et per vn'altra Parte del Senato fu anco deli-
berato,che oltre il carico reale,che fosse posto a quel-
li,a'quali fossero cõceduti beni della Signoria in Feu-
do,s'intendessero anco,& fossero sottoposti a tutti gli
oblighi,& seruitij pertinẽti alla natura de'veri feudi, ĩ
virtù del giuramẽto di fedeltà prestato. Finalmente in
questo Capitolo è posta vna riserua generale, dicendo
Se però non ci fosse espressa deliberatione di questo Con-
seglio in contrario.) Perche il Prencipe può de'beni a se
deuoluti, come suoi proprij, disponerne anco ad altro
modo,come a lui piace,liberamẽte vendendoli, donã-
doli,ritenendoli in se,& in sõma farne la sua volontà:
& questa libertà è quì riseruata al Senato, che in que-
sto negocio ha l'assoluta potestà di tutto il Dominio,il
che è stato detto più tosto per escluderne ogni altro
Magistrato,che perche fosse necessario; sapẽdosi mol-
to bene, che sẽpre il supremo Prencipe può delle cose
sue farne quella dispositione,che più gli piace, non o-
stante legge,& ordine posto in contrario.

1594. 24. Maggio.

CAPITOLO XIII.

CHe i sopradeti Rettori nostri debbano far tener nelle
loro Cancellarie particolar registro dell'inuestiture
nomi di Feudatarij,descrittioni de beni,& di tutte
l'essecutioni,che faranno di tẽpo in tẽpo per ordine della pre-
sente parte; & quando finiti li loro Reggimẽti veniranno à
Venetia, debbano del tutto portar copia, da esser consigna-
ta all'Officio nostro sopra le Camere, li Proueditori del qual
Officio habbino carico di far conseruar dette copie, facendo
le registrar in vn libro particolar a ciò deputato; nel qual
debbano anco esser registrate tutte le inuestiture, che sa-

rāno presētāte dalli Feudatarij in questa Città, & che sarā-no date alla Signoria Nostra giusta l'ordine della presente parte: & gl'istessi ordini di sopra espressi, siano anco osseruati nelli Feudi da parte da Mar, dandosi però a quelli di Dalmatia termine di sei mesi dal giorno della publicatione à comparer con le loro inuestiture. Et à gli altri luoghi da Mar di anno vno.

Si cōmanda alli Rettori, che facciano tener particolar registro nelle loro Cācellarie dell'inuestiture, delli nomi de'Feudatarij, delli beni, & delle essecutioni, portando copia a Venetia all'officio sopra le Camere, doue sia particolarmente il tutto registrato, & conseruato: Et l'istesso sia osseruato anco nelli Feudi da parte di Mare, con termine habile a comparire.

Chi li Rettori debbano far tener particolar registro.) Si vede in questo Capitolo, che il Prencipe ricerca in questo negocio cura particolare, & diligenza estraordinaria; la qual diligenza è tanto dalle leggi stimata, che admette al gouerno delle persone, & della roba altrui i Tutori, & Curatori benche poueri, pur che siano diligenti. E Cicerone conclude questa diligenza esser in tutte le virtù necessaria, & in esse ritrouarsi. Et se in tutti i negotij è desiderata, in quelli che sono proprij del Prencipe deue esser da'sudditi maggiormente vsata: essendo ragioneuole che siano da essi, in ogni affare diligentemente, cioè amoreuolmente, & fedelmente seruiti. E perciò fu dalla Republica deliberato, che li suoi Ministri douessero personalmente, e non co'l mezo de'sostituti, seruir nelli loro officij. Et che alcuno non potesse hauer se non vn'officio, & che li debitori di essi officij non seruissero, accioche con fede, e con diligenza, come si con-

Inst. de susp. tutor. in fine.

Lib. 2. de Oratore.

1615. 7. Maggio.

1531. 29. Genaro.

ſi conuiene, ſia il Prencipe ben ſeruito.

Nelle loro Cancellarie.) I Cancellieri, ſono dell'ordine de' Notari, la cui opera notiſſima, & neceſſariſſima, verſa non ſolo in ſcriuer li contratti, & l'vltime volontà de gli huomini; ma etiandio gli atti publici ne' giudicij, & nella formatione de' proceſſi ciuili, e criminali: õde in loro è neceſſaria fede, e diligenza ſingolare. Et il loro eſsercitio è vn trattenimento di Cittadini, che ſono di pouera fortuna, li quali deuono eſſer dell'arte loro periti: onde con l'eſſame ſono creati Notari, & poi nelli loro Collegij aggregati, che con particolari ordini, e ſtatuti ſono da eſſi retti. Anticamẽte, per maggior breuità, ne i giudicij ſcriueuano gli atti con alcune note, dalle quali ſortirono il nome di Notari: & in queſto modo ſcriue Plutarco che vna volta nel Senato di Roma fu raccolta vna bella oratione di Catone, fatta cõtra la congiura di Catilina; della qual materia ho più particolarmente ſcritto nel mio libro de' Cenni, nel capo della Grammatica. Come li Notari di Venetia doueano eſſer eſſaminati alla preſenza del Sereniſs. Prencipe fu deliberato per Parte del maggior Conſeglio. Ma perche queſti Notari erano creati dall'Imperatore ò da chi hauea da lui auttorità, parendo a queſti Signori, che foſse più conueniente, che li Notari dello Stato loro foſsero non da Prencipe eſterno, ma da eſſi medeſimi creati; perciò, con vna Parte del Senato, fu deliberato in che modo per l'auuenire ſi doueſsero creare li Notari di Venetia, & anco quelli delle Città ſuddite; & con altre Parti è ſtata regolata queſta materia, volendo che per l'auuenire ſiano chiamati Notari di auttorità Veneta.

Nella vita di Catone il giouine.

lib. 2. ca. 7.

1485. 11. Nouemb.

1612. 12. Genaro.

Di queſto ordine de' Notari ſono dalli Rettori

di questa Serenifs. Republica eletti i loro Cancellieri, chi nelli loro Reggimēti conducono seco, accioche regolino,& conferuino le publiche fcritture;& doue haueffero bifogno di riforma, e di correttione, fiano da effi corrette, & cancellate: onde Cancellieri furono detti, la qual parola non è barbara, come alcuni penfano, malatina, & da buoni Giureconfulti vfata; & cancellare è l'iftefso che *expungere*, *& illinire*.

l. Caacella uerat. & l. feq. ff. de his que in teft. del.

Questi Cācellieri fono Miniftri, & come Secretarij de' Rettori,& efsecutori delle loro volontà: formando i proceffi che fono dal Prencipe ad effi Rettori con le loro Corti degli Afsefsori particolarmente delegati, publicando le fentenze,& cofe fimili facendo.

Veftono di roba lunga, perche il Notaro del Prencipe, che tali fi pofsono quefti Cācellieri nominare, fono(come dice la legge) in dignità conftituiti. In honor de' quali Notari fi leggono più cofe apprefso Emilio Probo, & anco apprefso Cicerone. Deuono adunque quefti Cancellieri hauer particolar cura de' beni Feudali, come di proprio patrimonio del Prencipe, che così apunto è detto in vna Parte del Confeglio di X. & accioche effi Cancellieri non facciano eccefso nel confeguire i loro pagamenti, fono ftate dalla Rep. formate più Parti, con le quali ha i loro vtili regolati, & particolarmēte in vna del Confeglio di X. Et perche la loro mercede non tanto è per l'opera, quanto per l'induftria,& peritia loro; & perche hanno ne' publici configli luogo, e ne gli ingreffi de' loro collegi giuftificano i loro honefti nafcimenti, integrità della vita, & intelligenza dell'arte loro, perciò apprefso di noi fono perfone honoreuoli riputate: & quale debba efser il Cancelliere, è fcritto dal Budeo.

l. vnica. C. de mand. princip.

Nella uita d'Eumene

Act. V. in Verrem.

1565. 29. Decembre

1598. 23. Ottobre.

In Confeglio maggiore 1485 11. Nouembre.

In annot. in Rub. de offic. Praefecti.

Par-

Particolar registro.) Registro è il libro, nel quale so-
no registrati gli atti publici: Dante dice.

Punisce i falsator, che quì registra.

& è voce latina, detto *Registum*, che poi dissero *Regi-
strum*; & finalmente, benche non molto latinamente,
Registrum. Et *Registum*, che viene da regero; non è al-
tro che *iterum gerere*, cioè rifare quello, ch'era fatto,
come si fa nel Registro, descriuendo quelle cose, che
prima erano anco scritte. Et questo Registro deue es-
ser dell'inuestiture, per saper di che qualità, & natura
siano; delli nomi delli Feudatarij, per poterli all'occa-
sioni chiamare, & seruirsene; e descrittione de'beni, ac-
cioche in caso di deuolutione possano intieramente
peruenir al Prencipe, & secondo la loro qualità, &
quantità preualersene. & di tutte l'essecutioni, che fa-
ranno di tempo in tempo; perche da questi atti giu-
diciarij resterà sempre il Prencipe informato delle co-
se pertinenti ad ogni Feudo.

de Nisi ag ger. non ir rump.

*Et quando finiti li loro Reggimenti veniranno a Vene-
tia.)* Li Reggimenti delle Città di Terra ferma di que-
sta Rep. sono di sedici mesi, & quelli di Mare di tre an-
ni; & quando è fornito il Reggimento, và il successore
eletto con lettere Ducali scritte al Rettore; che debba
cedergli il gouerno; le quali intese, co'l dargli publica-
mēte lo scettro in mano, gli rinōcia il luogo, & sēza di-
mora se ne passa a Venet. doue nel Collegio in voce, ò
in scrittura fa quella relatione, & da quei ricordi al
Prēcipe, in proposito della Città che ha retta, che a lui
per publico seruitio parono bisogneuoli; & così anco
per questa via, resta il Prencipe di tutto lo Stato suo
ben informato.

Debbano del tutto portar copia, da esser consignata all'

officio

officio sopra le Camere.) In questo officio si conserua il denaro publico, che viene raccolto nelle Camere fiscali delle Città dello Stato; & per questo si chiama officio sopra le Camere, & a quest'istesso officio deuono li Rettori portar nota particolare di quanto s'è detto di sopra.

Poi passa a quanto li Proueditori dell'istesso officio deuono fare in questa materia Feudale, ad essi commãdando, che debbano vsar la medesima diligenza. Ma perche di sopra hauea parlato solamente delli Rettori delle Città del continente, che di Terra ferma dicono, ampliando questa deliberatione dice, che

Gl'istessi ordini siano anco osseruati nelli Feudi da parte da Mare.) Sì Come la Città dominante di Venetia è nel mezo dell'acque sopra la terra fabricata, così lo Stato di questi Signori è andato a proportione crescẽdo parte in Mare, & parte in Terra: e però sì come hora godono nobilissime Isole, & belle Città maritime, così in Terra ferma signoreggiano molte principali Città benissimo popolate, e ricche e da fertilissimi Territorij circondate: e sì come in queste Città Terrestri, & ne' suoi Territorij non riconoscono alcun superiore; così nelle Città maritime, e nelle loro pertinenze, che nel vicino Mare si estendono, hanno assoluto, & independente dominio. Di che hauendo tra gli altri vltimamente scritto il Cauallier Giulio Pacio, a lui mi riporto, non essendo hora a proposito far intorno ciò maggior discorso. Et perche questi luoghi maritimi sono molto più separati, & remoti da Venetia, che non sono le Città terrestri, perciò ragioneuolmente alli Feudatarij di essi luoghi è data maggior commodità di comparer con le loro inuestiture, dicendo,

Dan-

Dandosi a quelli di Dalmatia termine di sei mesi, & agli altri luoghi di Mare di anno vno.) Ch'è conforme alle leggi Feudali, per le quali, quando il Vasallo douea andar all'Imperatore per trattare alcun litigio, gli era conceduto vn'anno di tempo, douẽdo in tanto egli star in quel possesso, in che si ritrouaua; nel qual termine non andando, ò non mandando, co'l giuramento del Patrone, era la causa terminata.

De inu. in Dom. & v. ver. Si aut.

Et la legge Romana, regolando questa materia, dice, che quando si tratta la lite nella propria Prouincia, & sia necessaria in giudicio la persona, ò gli instromenti d'alcuno, gli siano tre mesi conceduti: nelle vicine Prouincie di terra sei mesi, & nelle parti oltre il mare noue mesi.

l. 1. C. de dilation.

Et vn'altra legge assegna venti miglia per ciascuna giornata: ma se bene è prefinito, & limitato certo termine a' Feudatarij per pigliar le loro inuestiture, sotto pena di caducità, & sia regola che quello, che vien fatto oltre il tempo statuito dalla legge, sia irrito, e nullo; nondimeno se per poco spacio di tempo dopò il termine comparirà il Feudatario, douerà esser admesso; essendo scritto che doue la legge fa mentione di due mesi, debba esser vdito chi venirà il sessagesimoprimo giorno, ilche dicono i Dottori proceder per benignità, e non per debito ordinario di giustitia.

l. 3. C. de iur. emph.
L. 1. cap. 1. & li. 6. c. 4.
1587. 4. Decembr.
Qui suc. te dar tenea. Si de feud. def. co. int

Questo termine incomincia a correr al Vasallo dal tempo che ha hauuto scienza il feudo a se aspettare; onde questo tempo si dice esser vtile, & non continuo. E la legitima causa escusa se il Vasallo nel tempo prescritto non piglia l'inuestitura.

Dom. & a. ¶. Si Vas. feudo
De inu. de alie. fac. ¶. E contr. si de feu. def.

Et è anco scritto, che il Giudice può aspettar l' absente per vn giorno dopò la citatione a proferir

Morib. l. fin. C. de

rir la ſentenza,& il giorno s'intende cominciare à meza notte,& all'altra meza notte finire. E' ben vero, che quando ſi trattaſse di concorſo di perſone, s'attenderebbe la priorità d'vn'hora, e d'ogni picciolo ſpacio di tempo. E quando alcuno foſſe citato ad vn' hora certa, non ſi douerebbe più diferire. In queſto luogo per termine s'intende il fine del tempo, come appreſſo Virgilio quando delle Api diſſe:

Mac. ſat. li 1. c. 3.

Aul. Gell. lib. 5. c. 2.

Aug. emo. lib. 4. c. 3.

Quamuis anguſtus terminus aui.

Gerg. 4.

Excipiat.

S'intende anco per fine del luogo, come appreſſo Cicerone: *Eſt enim inter ipſos non de terminis, ſed de tota poſſeſſione contentio.* Valerio Maſſimo, alludendo a queſta duplice ſignificatione di luogo, e di tempo, raccontando quel memorabil fatto de' fratelli Fileni Ambaſciatori de' Cartagineſi, che per ampliar i termini del loro Stato, ſi contentarono d'eſser come termini ſepolti viui, diſse: *Quoniam patriæ, quàm vitæ ſuæ longiores terminos eſſe maluerunt, bene iacent manibus, & oſſibus ſuis Punico dilatato Imperio.*

Acad. q. 4.

Lib. 5. c. 6.

CAPITOLO XIIII.

ET la preſente Parte, con la eſſecution ſua, ſia commeſſa alli ſopradetti Proueditori ſopra le Camere, liquali debbano farla publicar in queſta Città, & in tutte le Città, & Terre dello Stato Noſtro da Terra, & da Mare; mandandola alli Rettori cō ordine di douerla ad vnguem eſſequire, & di farla regiſtrar nelle loro Cancellarie, per la ſua debita eſſecutione, & ſia parimente poſta nelle commiſſioni di eſſi Rettori. Non potendo alcuno delli Rettori ſopradetti al loro ritorno in queſta Città,

andar

andar a capello, se non porteranno al Secratario nostro deputato alle voci, fede sottoscritta da tutti tre li Proueditori sopradetti sopra le Camere, che habbiano presentate le copie suddette al loro officio, & essequita intieramente la presente Parte.

In questa cóclusione si ordina la essecutione di questa Parte, commettendola in Venetia alli Proueditori sopra le Camere: & fuori di Venetia alli Rettori delle Città, con pena ad essi Rettori se non la essequiranno.

Et la presente Parte, con la essecutione sua, sia commessa, &c.) Niun giouamento apporterebbono le leggi se non fossero fatte osseruare, & essequire, come qui è commandato: & sarebbe cosa vana, & souerchia il farle; come sarebbe di niun effetto il commandamento del Capitano, se non fosse da suoi soldati obidito, e d'vn padre di famiglia, se gli ordini suoi da suoi familiari non fossero essequiti.

l. 2. ¶. Post originem. ff. de orig. iur.

Debbano farla publicar in questa città, & in tutte le città, & Terre dello Stato Nostro.) Non si contenta il Prencipe, che le sue leggi siano solamente nella Città dominante di Venetia publicate: ma per maggior intelligenza de'sudditi, vuole ch'in ogni sua Città, e Terra siano publicate a chiara intelligenza di tutti, accioche alcuno non possa pretenderne ignoranza. Et questa publicatione si deue fare a suon di tromba, in luogo, e tempo opportuno, altramente sarebbe nulla.

In tutte le Citta, e Terre.) Sotto questo Prencipe, come anco sotto gli altri, sono (per parlar secondo il volgar vso) Citta, Terre, Castelli, & Ville: i Latini con la parola *Ciuitas*, intendeuano la ragunanza de'Cittadini, da'quali fu la Città denominata:

In somnó Scip.

nata: onde Cicerone lasciò scritto, niuna cosa terrena esser più accetta a Dio *quam concilia, cœtusque hominum iure sociati, quæ Ciuitates appellãtur*. Et la fabrica materiale doue li Cittadini albergano, *Vrbẽ* dissero: Virgilio

Interea AEneas vrbem designat aratro:
Sortiturq; domos, &c.

Et questa differenza fu da Cicerone chiaramente espressa quando disse: *Conuenticula hominum, quæ postea Ciuitates nominatæ sunt: tum domicilia coniuncta, quas vrbes dicimus.*

Terra è parola generale, ch'abbraccia ogni luogo da persone ciuili habitato: ma però secondo l'vso di questo paese, hora Terra è detta quella, che è alla Città inferiore, & al Castello superiore: & perche non ha Vescouo, non è detta Città.

Castello è poi vn luogo munito, alla Terra inferiore: e perciò il luogo doue si fermaua l'essercito, e poneuano i padiglioni, e per sicurezza circõdauano di ripari, e di fossa, ad imitatione de' Castelli *Castra* nominarono, e quindi *castramentari*, ch'è l'accamparsi, cioè fermar il campo, e trattener l'essercito.

Villa poi propriamente è la casa di Villa: onde nell' Euangelo quell'inuitato escusandosi disse: *Villam emi*, & da' Latini *Pagus* è detta la Villa.

Gli antichi a Roma solamente dissero *Vrbem*, & all' altre Città *Oppida*: per Terre adunque in questo Capitolo s'intendono gli altri luoghi alle Città inferiori, li quali perche sono gouernati da nobili Veneti, perciò vuole che da essi Rettori sia essa Parte publicata.

Mandandola alli Rettori.) Quelle Parti, che per tutto lo Stato della Republica si deuono osseruare, con lettere publiche, sotto il nome del Prenci-

pe,

pe, sono alli Rettori delle Città, e delle Terre mandate, accioche siano publicate, & essequite, come di questa si commanda che sia fatto.

Poste nelle commissioni.) Queste commissioni non sono altro, che vn libro, nel quale sono raccolte le principali leggi, & ordini, che deuono i Rettori ne' loro Reggimenti osseruare: onde quelle leggendo, & essequendo, possono conforme alla mente della Republica con buona giustitia gouernar le Città loro commesse; & perche contengono espresso commandamento del Prencipe, commissioni furono dette. Et è stata prudentissima inuentione ch'ogni Rettore porti seco il libro delle sue commissioni, per sicurezza della sua conscienza nel giudicare, & essequire i commandamenti del Prencipe; non potendo a questo modo pretender ignoranza di quelle cose, che gli sono espressamente commandate: le quali essequendo, non può temere che gli sia opposto quello, che Q. Mutio rinfacciò a Seruio Sulpicio, quando gli disse: Esser cosa brutta in vn'huomo patricio non saper quelle leggi, nelle quali egli ha da versare.

l. 2. ff. de orig. iur.

Non potendo andar a capello.) Nel Conseglio maggiore, che ordinariamente si raguna ogni festiuo giorno, sono posti tre vasi, chiamati capelli, in due de' quali sono poste intorno 1600. palle argentate, cioè 800. per vaso, ascendendo in circa a questo numero i gentil' huomini di esso Conseglio, & in ciascuno di questi due vasi sono mescolate trenta palle dorate, & nel terzo vaso ch'è quello di mezo ne sono sessanta, 36. dorate, & 24. argentate: & ogni gentil'huomo, secondo l'ordine che è loro prescritto, và a cauar vna palla delli

due primi vasi,& se la caua dorata,và poi a cauarne vn' altra del già detto terzo vaso di mezo,del quale se simil mente la caua dorata, s'intende hauer facoltà di nominar quel gentil'huomo che egli vuole ad vno di quei Magistrati,che quel giorno si deuono creare: & quelli che hãno qualche impedimento di votare:come per nõ hauer fornita la contumacia d'vn'altro Magistrato; ò per esser debitori del comune,ò per qualche loro mancamento, come sono li Rettori, che al ritorno loro in Venetia non hauessero portato la copia di quãto è nel precedente Capitolo descritto, sono priui d'ãdar a capello,cioè di dar i suffragi, che ballottare dicono.

Al Secretario nostro deputato alle voci.) Sì come molti sono in Venetia i Magistrati, & officij; così sono di essi varij Ministri, & Secretarij, che se ben non sono dell'ordine della nobiltà, sono però persone ciuili, & virtuose:& perche necessariamente interuengono doue si trattano cose,che non deuono esser publicate; da questa segretezza, che sono obligati d'osseruare, Segretarij sono chiamati.Del numero de' quali poi eletto il Cancellier grande, che è il Segretario maggiore; così detto rispetto alli due Cancellieri del Prencipe, che Cancellieri inferiori sono chiamati.

Et questa segretezza a chi serue a Prencipi è sommamente necessaria, & alla loro peritia anteposta; & perciò non dalla loro virtù, ma dal silentio, e segretezza sono Segretarij nominati. *Qui moderatur labia sua prudentissimus est*, dice Salamone. Et altroue è scritto: *Et tacens qui inuenitur sapiens: & est odibilis, qui procax est ad loquendum.*

Prouer.10

Ecclesiast. 20.

Et essequisca intieramente la presente Parte.) Il Giudice che fa la sentenza, deue anco farle dare la debita

bita essecutione: & con questa occasione hora è da
trattar delli Giudici del Feudo, cioè chi siano: perche
hora e il patrone del Feudo, hora i Pari della Cor-
te, che sono i Feudatarij del Patrone maschi, & ido-
nei; così detti, perche parimente, & egualmente rico-
noscono il loro feudo dal medesimo patrone nell' istes-
sa Corte. In Francia sono Pari i principali Signori,
che accompagnano il Re, & però il Poeta disse:

de Nili ag ger. non ir rump.

Re Carlo vscì con la sua gente d'arme.
Cingolo intorno i suoi famosi Pari.

Et il Re è quello che gli crea. Scriue Pietro Matthei
nell'istoria di Francia, che il Re Henrico vltimamente
morto, eresse la Baronia di Biron in Ducato, e pareria:
onde fu riceuuto nel parlamento essendo innalzato al
grado più vicino al Re, & fatto pari di Francia. Hora
giudica il competente Giudice ordinario, & hora l'Ar-
bitro dalle parti concordemente eletto; Nelle Feudali
controuersie, che sono tra li Vasalli d'vn patrone, egli è
il Giudice: ma se la controuersia sarà fra il patrone, & il
Vasallo, li pari della Corte saranno li Giudici eletti
dalle parti. Prima il patrone fa l'elettione, & se il Va-
sallo non volesse eleggere, gli eletti dal patrone soli
giudicano, & in questo giudicio si seruano le solennità
de' giudicij ordinarij, perche come Giudici ordinarij
giudicano. Se il patrone sarà l'Imp. ò altro Prencipe
superiore, come nel caso nostro la Rep. egli sarà il Giu-
dice, massimamente nelle controuersie de' feudi Regali.
Et è priuilegio de' Feudi Ligii, che di essi il solo Patro-
ne sia Giudice; & la ragione è, perche questi feudi Ligii
non sono se non da supremi Prencipi conceduti: ma se
il patrone non sarà prencipe, nè il feudo Ligio, li Pari
giudicheranno. Ma se fosse dubbio se la cognitione

De feu. cognit. in fin et Quid sit inuest. ¶ Si ver. et De not. feu. in princ. De mu. de re alie. fac. in pr. probat. l. Ve. ff. de

dalla

dalla causa appartenesse al Patrone, ouero a' Pari, quello, & questi insieme giudicheranno; & se il Patrone non hauesse Pari, il Giudice del Vasallo douerà giudicare. Se il Patrone è sospetto, perche si tratti del suo particolar interesse, ò per altra giusta causa, in tal caso i Pari soli sono i Giudici: come anco se dell'vno fosse troppo amico, ò dell'altro nemico. Quando il Patrone nega alcuno esser suo Vasallo, ò che il Vasallo nega quello esser suo Patrone, i Pari sono Giudici, li quali deuono esser con egual numero eletti da' litiganti, & giurati di far buona giustitia. Queste cause Feudali sono dal Giudice ordinario giudicate quando nè il Patrone, nè li Pari possono giudicare, perche siano sospetti: ò quando il Vasallo pretende, che il bene del quale si tratta, non sia Feudo; ma allodiale, e suo proprio. Ouero se la causa non è Feudale, come se si trattasse d'alcuna seruitù, ò de' confini del Feudo. Et quando il Patrone contende con vn' estraneo, benche di cosa Feudale. La controuersia tra il marito della figliuola del Feudatario, & gli Agnati, se il feudo sia paterno, ò nouo; deue similmente esser giudicata dal Giudice ordinario; ò dall'Arbitro; & non dal Patrone del Feudo; nè dalla sua Corte. Et anco quando il Patrone del feudo non fà giustitia all'attore, in tal caso egli può ricorrer al Giudice ordinario. Et quando si trattasse di causa possessoria, & di poca importanza. L'Arbitro giudica in mancamento del Patrone, & de' Pari, quando segue compromesso di volontà delle parti: ma però il Vasallo non può senza licenza del Patrone far del Feudo compromesso. Et discordando gli Arbitri, non si viene ad elettione del terzo nelle cause Feudali;

se-

1587. 17. Decemb.
1587. 4. Decembr.
1577. 28. Giugno.
1568. 24. Agosto.
1568. 7. Zugno.
Qu sint re Iuit de iu. nat. gen. & Ciu. ¶. Se. quod. Decemb
De eo qui sibi vel hered. verfic Nonenim et Episco. vel Abbat. ¶ Quin etiam.
De feud. feminae, et de nat. succell. feu
c. Eu pa: de fo. com.
De inu. in mar. fact.

se però in quel luogo non fosse statuto, ò consue-
tudine in contrario. Se tra gli huomini d'alcun Castel-
lo fosse controuersia, & di esso Castello vno fosse in-
feudato dal supremo Prencipe, in questo caso il Feuda-
tario, ch'è Patrone dell'vtile dominio, con ogni giuri-
sdittione, douerà in giudicar esser anteposto al Prenci-
pe patrone del dominio diretto. Appresso di noi per
Parte particolare fù deliberato, che i grauami pretesi
contra i beni infeudati si douessero trattar dauanti i
Dieci Sauii ordinarii del Senato, con altri Dieci aggiõ-
ti; li quali ridotti al numero di Quindici, hauessero à
terminare quanto era di giustitia, con l'interuento de'
Dottori à ciò deputati, & delli Auocati Fiscali. Per vn'
altra parte è ordinato, che siano essaminate l'instanze,
scritture, & ragioni de' Feudatarii supplicanti dalli
Auocati fiscali, & dalli Consultori. Et per vn' altra
parte statuito, che fossero creati Giudici diffinitiui i
cinque Sig. Proued. sopra i Feudi, & à far deliberationi
fossero almeno tre, e ciò che fosse dalla maggior parte
d'essi deliberato s'essequisse. Fù anco in Cons. di X. or-
dinato, che quando si tratterà dell'interesse d'alcun
Feudatario, ò de' suoi Consorti del Friuli, il giudicio, e
la sua essecutione aspetti al Luogotenẽte della patria,
cioè al Rappresentante del Prencipe, che risede in
Vdine, & così al Giudice ordinario.

Quanto al luogo doue si doueranno trattar queste
cause Feudali sarà dauanti al Prencipe, ò à quel Magi-
strato, che sarà da lui deputato, & secondo l'ordinaria
osseruanza, in luogo congruo, libero, & non sospetto.
Circa il modo del procedere, poiche in queste cause
Feudali non vi è prattica particolare, si douerà osser-
uar l'ordine commune de' ciuili giudicij. Se il Patro-
ne,

De inu. in Dom. & v. ver. di aut.

1587. 4. Decembr.

1617. 11. Agosto.

1616. 27. Settembre

Qui suc. te dar tenea. Si de feud. def. co. int

l. 1. C. de dilation.

ne, & il Feudatario volesſero, per occaſione del feudo, contra altre perſone litigare, e da vedere chi di loro douerebbe eſſer admeſſo. Quãdo adunque ſi trattaſſe del poſseſso contra il poſſeſsore, il Feudatario ſarebbe al patrone preferito. Ma ſe ſi haueſse da tentar giudicio contra vn terzo poſſeſsore, accioche foſse deciſo del diretto dominio, & chi foſse ciuil poſseſsore, ma non che foſse rilaſciato il fondo feudale, in queſto caſo l'vno, & l'altro potrebbe eſsercitar il giudicio; perche per diuerſi, & ſeparati loro intereſſi ſarebbono in giudicio. Intorno alle proue, quando ſi tratta di Feudo nouo, l'inueſtitura ſi deue prouare per li Pari della Corte, che gli altri eſtranei teſtimoni non ſono idonei: quando però queſti pari vi ſiano, perche non vi eſsendo, in ſuſſidio ſi admettono poi altri teſtimonij. Ma l'antico feudo ſi può con eſtranei teſtimonij comprobare: eſcludendo però le femine, che in queſte cauſe feudali non ſono admeſse. A prouar l'ingratitudine del Vaſallo per priuarlo del Feudo ſono neceſsarii cinque teſtimoni. Li teſtinoni, che al tempo dell'inueſtitura erano pari non deuono eſser reietti, perche al tempo del loro eſsame non ſiano tali: pur che non ſiano ſtati del feudo priuati per delitto, che faceſse rimouer ogni altro da teſtificare. Doue due teſtimoni baſtano a far proua ſe depongono della verità del fatto, quando depongono della loro credenza, & conſcienza, ſono neceſsarii dodici detti ſagramentali; & in caſo di mancamento di teſtimoni, ò d' altra legitima proua, queſte controuerſie Feudali ſi ſogliono terminar co'l giuramento dell' vna, ò dell'altra parte, come diſpongono le leggi. Queſta proua che ſi fa con li dodici teſtimoni di credulità, che depongono di cre-

l.1.& 2. ff. ſi age.vec.

Mac.ſat.li 1 c.3
Aul.Gell. lib.5.c.2.

Aug. eme. lib.4.c 3.
Gerg.4.

Acad.q.4.
Lib.5.c.6.

creder che il Reo sia innocente, & c'habbia giurato la verità, ha molta similitudine con la purgation canonica; la qual similmente co'l giuramento di quello ch'è sospetto, e diffamato d'alcun delitto, & co'l giuramento d'altri idonei, e della sua vita informati, viene admessa, per giustificare l'innocenza di colui ch'è sospetto, giurãdo di stimarlo di quella suspicione innocente; ouero di creder egli hauer della sua innocenza rettamente giurato: ilqual numero de compurgatori e arbitrario del Giudice, secondo la qualità della persona del delitto sospetta, di esso delitto, & dell'istessa diffamatione. Se il Vasallo tre volte legitimamente citato, ricusa di comparere, e resta contumace, è spogliato del feudo: ma se dopò nel termine d'vn'anno compare, gli è restituito il possesso, altramente resta priuo d'ogni sua ragione. Il medesimo si osserua cõtra il Patrone, c'hauesse per forza occupato il feudo al Vasallo; ilquale se non può, per la potenza del Patrone, ottener giustitia, può depredargli i beni. Fatte le proue si viene alla sentenza, osseruando (come s'è detto) i patti dell'inuestitura; poi la consuetudine particolare, & il rito del proprio foro; poi le leggi Feudali del suo Prencipe; & poi le già dette cõsuetudini feudali alle Romane leggi vnite; & queste mancando, si ha ricorso all'altre leggi del suo Prencipe; & finalmẽte in mancamento di esse, alla Romana giurisprudenza, & alla naturale equità. Se la sentenza a quello che è perdente non piace, egli si può appellare; & nelle cause che non sono Feudali ha termine di dieci giorni ad interponer l'appellatione, & a prosequirla vn'anno; ma nelle cause Feudali di molta importanza, che si deuol-

De inu. in Dom. & v. ver. Si aut.

1587. Decembr.

1617. 11. Agosto.

1616. 27. Settembre

Qui suc. te dar tenea. Si de feud. def. co. int

l. 1. C. de dilation.

1568. 7. Zugno. Qu. sint re Inst. de iu. nat. gen. & Ciu. ¶. Sequod. Decemb. De eo qui sibi vel he red. versic Nonenim et Episco.

uono all'Imperatore, ha termine di sei settimane á mettersi all'ordine per andare alla Corte, & d'vn'anno a far espedir la lite. Et se la sentenza è fatta dalli Pari della Corte, essi ancora hanno obligo d'andar all'Imperatore per difender la loro sentenza; ilche è particolare nelle materie Feudali: perche ordinariamente il Giudice *a quo*, non è tenuto d'andar al Giudice *ad quem*: & nel rimanente si serua il rito del foro ciuile: ma se la causa non fosse d'importanza in appellatione si deciderebbe da vn Giudice delegato nel luogo della controuersia.

IL FINE.

De Feudis decisiones variorum Jcto-rum Spiræ f. 1603.
Iuuestitura Feudalis ad omnes fere Q. Q feud. vtilis. Nep. f. 1569.
Variorum cōsilia feud. Franc. f. 1573.
Feud. summa Parif. vniuersum Jus feud. cōprendens Amb 12. 1609.
Matth. de Afflictis super III. feud. lib. Franc. f. 1629
Iac. Alemanni discursus feud. de iure simultaneæ inuestituræ Magd. 4. f. 1616.
Iac. Aluaroti Lectura in vsus feud. Frācof. f. 1587
Iosue Amicangeli Q. Q. feud. Neap. f. 1653.
Franc. de Amicis amplissimus tract. in materia feud. & precipue de ijs qui feuda dare possunt. Venet. f. 1600.
Io. de Anania disp. de reuocatione feudi alienati. Baal.
Io. Andreæ QQ. feud. tract. X.
Sothoer. Antonij disp. de feudis Giesæ. 4. 1623.
Iani ab arce dura Conl. feud. franc. 4. 1605.
Iac. d'Ardizone. summa in vsus feud. Colon. 8. 1563. & tract. X.
Domin. Vrumei. disp. feud. ienæ 4.
Iac. Aurelianus de feud. lugd. 8. 1593.
Arnold. Baert. Nucis feud. Nucleus cortex & enucleatio. Colon. 12.
Baldi tr. de feud. lugd. f. 1563. & cum addit. Andreæ Barbatiæ lug. f. 1546.
Ioh. Pauli Balzarani interpretat. ad Feud. lib. Venet. f. 1696.
Octauij Bamacarij Com. Feud. Venet. 4. 1603.
Barth. Baratarerij de feud. lib. singularis. lutet Paris. 4. 1612.
Euguinarij Baronij consuetud. feud. Colon. 8. 1574.
Georgij Beati Antinomiarum feud. dec. lips. 4. 1606.
Ioh. Volckm. Bechamanni vsus practicus feud. ienæ 4. 1671.
Adr. Beieri ius ciuile & feud. Struuio Schnobelianum. Ienæ 4. 1669
Petrus de Bella Pertica de feud. lugd. 8. & tract. X.
Iac. de Beluiso in vsus, & consuetud. feud. heidelb. 8. 1586.
Gabr. de Belis Opera posthuma de feudis lugd. 4. 1645.
Pauli Berens decas disp. feud. Rostoc. 4. 1633.
Ioh. Georgij Besoldi Dissertatio de origine feud. Tubing. 4. 1621.
Petr. Caroli Bestissen ius feud. intra 8. vel 14. dies memoriter discend. in lingua greca, latina germanica italica, hispanica, galica, anglica, francof. 1623.
Ioch. Mich. Beut. disp. de fud. constit. Resp. argent. 4.
Ioh. blanci masilien. epit. feud. tr. x.
Ioch. bapt. a s. Blasio. diff. inter ius cōmune & feud. lugd 8.
Henr. boceri tr. de inuest. feud. tubing 8. 1608.
eiusdem duo tr. 1. de natura 2. de qualitate & diff. feud. tubin. 1600 de iure, & commodo senioris itemq. vasallis franc. 8. 1615
Tractatio quatuor intricatarum sed vtilium QQ. tubing. 8. 1628.
Io. borcholt. comm. in consuetud. feud. helmist. 4. 1659
Cam. borel. lib. 3. de feud. & tit. dignit francof. 1659.
Antonii borinii tr. feud. de caualcata & vassalorum seruit. pacis & belli tempore prestandi spiræ 8. 1614
Andr. bremii tr. feud. method. franc. 8. 1600.
Euerch. bronc. met. feud. lugd batt. 8. 1713. cum notis c. regn. vltrici. 8.
Alber. Brunus de feud. lugd. 8. 1563.

tom.2. consil. feud. franc. f. 1578.
Io.Bapt.caccialuppi a s.Seuerino. repetitio & obser. practicæ. colon. 8.1571. paris.1512. & tr.X.
Io.caluini iurisprud.feud. 6.lib.comprhensa. franc.8.1611.
Barth.cam. Repetitio l. de prohibita feudi alien. & romæ f. 1561.franc 1599. repet. an agnatus in vsibus feud. repet. 1576.
Antonij capitij sinopsis iuris feud. extat in uolumen disp.lips.4.1947. 1651.de oneribus l.debitis feudal. lips. 4.1654.
Petri de cernitis lect. sup,lib. feud.
Petri de ceruo tr.feud. venet.8.
Er.a Chochier de aduoc.feud. col.4 1624.
Iul.clar.alexandr.de feud. ven.1566
Ias.claud.præluд.feud.lugd.8
Anton.contij & fr. duaren. & matth. vuesembз.tr.spiræ 8. 1595.
Iac. cont. de consuet. feud. heidelb.
Ioh.coppen obser.iur.feud.franc.8.
Oct.corsetti consil. feud.vol.1 venet. 8.1617.
Io.ar.coruini ius feud. per aphot. expiicatum amael. 12 1660
Thomæ cra. ius feud.lond.f.
Iac crameri consil. feud. franc.
Iac.cuiacij i.v.comm.col.8.1592.
Iusephi cam.repet.in regni siciliæ capitulum de succ. feud.catinæ f.
Camilli de corte, diuersorium feud. venet f 1603
Franc. curtii tr.feud.colon. 1600
Io.dreulerii consil feud venet. f.
Franc. duareni tr pari 8 & spiræ cum aliis 1595
Ioh.eichelii dis. de deb. feud.helm.4
Vlrici eiib.electa iur feud gienæ 4
Andr fachinei concl. de iure feud 4
Controuersia feud responsum inter ducem ferariæ & clem 8 franc 4 1606
Io.ferrarii montani collectanea in vsus feud.tr X
Sigism finckeltaneus controuersiæ feud lip. 4 1630
Steph forcaruli,& Petri de bellapertica hanou 8 1603
Guilh forneri tr de feud hanou 8 & cum anton contii tr franc 12
Iacobutii de franchis præludia in vsus fend colon 4 1599
Thom frantzii disp feud
Marini freciæ feud com.franc f
Marq freheri forneri & contii com. hanou 8 1569
Hier; garzonii de foeminis ad feuda recipien tr X
Ioh gemmelii compendium iuris feu ambergæ 8 1598
Iacob.de s Georgio tr X col.8 1574
Io. ant;de s.georgio in vsus fend com. francof f 1629
Huberti giphanii antinomiæ iur feu & de iure feud disp. 11 franc 4
Philip glaumius com. frauc 8 1619
Ioh. goeddei medulla iuris feud marpurgi 4 1597
Petrus gregorius de s gregor. messin. de feud concefs panorm 1578
Fabr guadarti repertorium s concl. feud neao f 1639
Petri guidelini comment de iur feud Louan 4 1647 & colon
Ioach . . . sinopsiis i ur feud marpur
Io . . de iure feud tubing 4 1592
Henr Hammelii tr sinopt franc 4
Guilh Hunnet. comm de iure feud colon 8 1564 & louan tr X
Liborii hattyser analysis iur feudor franc 8 1589
Balth kenckel siynop.iur fend vuittemberg 4 1616
Franc heinr aberigenes feud reduc. disp resp vuitt 4 1672
A. M. Holtermanni protheoria iuris feudalis marpurgi 4 1668
Ludou.Hoffmann disp feud.argent.
Theod . . colleg inst. & feud. giesсæ

Det-

Dethardi Horstii disp de iure feud extat cum iurisprud trib. helmst.8 1570
Angelus de horto lugd.8 1563
Franc Hottom comm de feud tripar. lugd.f 1573
Helfr vlr Hunnii resol qq.iuris feu. Giessæ 4 1616
Iason (magnus) de feud venet f
Nicol.Intriglioli tr.de feud. panorm
Andr Isterniæ com.in vsus feu franc. 1597
Henr Kinschotti consil iuris de rescriptis gratiæ a supremo Brabantiæ Senatu concedi solitis tr 7 quorū vltimos de lic testandi aut aliter disponendi de feud. louan f 1533
Caroli a Kirchberg discursus de feud ex pacto & prouidentia & feudo hereditario Augustæ 4 1616
Balth Klammeri promptuarium iur ciuil & feud per Ioach. . editum frāc 4 2620
Iac Kleist feud conclus dec. 4 franc 8
Melchior Llingius de feu frāc f 1563
Casp Klochij in tomo 2 consil. frāc f 1649
Andr Kohl tr 2 de seru feud & de subfeud vuittberg 4 1609 & marp
Vuilh . . disp inaug de feudo defuncti Argent 1664
Fuluii Lanarii repet feu neap f 1630
Camilli de Laratha theatrum feud.
Andr . . disp.de feudis tub. 4 1585
Mart Garatus laudensis
Ioh Henr tr feud preæ.heidel.8 1607
Thomæ lendemanni exercitationes feud Rostoch 4 1622
Nardi I.paruli explicat in vsus feud Andr franc. 1598
Georg Dauid locamieri qq.feud crgē.
Sigism loffredi feudalia cons franc f
Paraphrasis de feud extat cum cō sil franc f 1573
Vvilh lud. fnoop iur feud Altorf 8 tr 3 feud ib
Aegid magister equ de feud homin is & Vassallis tr 13
Georg marinus de modo decidendi q iur feud marp 4
Ioh marinus de marinis de generibus & qualitate feu colon 8 1588
Er mauricii ius feud contr tubing
Otth melandri discuss & qq. feud
Valent melasii colleg el i. feud publ.
Ioh nich molleri disp de feud argen
Anton monachus de recta feud interpret taurin 1665
Frāc iac de monteregali tr concl feud
Petr nic nic mozzii tr de feud romæ 8
Ioh . . disp feud.vi
Sebast næuii sistema super H C & feud franc 1608
Nic de neàp tr de feud lugd. 8
Corn neostadius de success feudi scrip
Ioh niellii controu. Iur.feud diso.2
Gerh niger de feudis extat cum alii
Georg obrecti tr feud.argent 4
Disp resp reim.venatorio devulgata feudi distinct in hereditarii & ex pacto & prouid argent 4
Odofredi summa de feud lugd f
Conr olemanni antinomiæ i.feud ex prælect Giphanii desumptæ frac.
Obertus de orto extat cum aliis mōt.
Iulii pacii de iure fend disp 3 heidel 4
Melch palaez a meris granatensis qq feud maioratuum & meliorationum tr X Granatæ f 1575
Ludou.ja Peguera repet in cap 3 incipiens ne super laudemio &c Bar f
Andr pernider '. per . ingolst f 1551
Guilh a perno de feudis venet 8
Conr pinciier
Guerneri pisonis tr de feud franc.8
eiusdem in feud vsus præludven
Hartm Pictoris qq.feud lipsæ 4 1584
Ioh iac plebst.ius feud tubing
Amedeus a Ponte cum pisone & Garzonio franc 8 1597
in causis feud quis sit iudex tr.x. & cum qq.laudem. vvitteb
Christoph preibisii disp de vsu Feud. lips 4 1632

Paris

Paris de puteo de reintegrat. feud. de finibus &c. neap f 1569 & franc
Andr. de rampinis iteruienfis fc de ...
de iternia com in vfuf feud. nardi
lipaselli franc & venet f 1598
Petr Rauuenas de feu. venet f & tr x
Petr Rebuffus de feud & dec. col 8
de feud publ. tr x
Cypr Regeneri cenfura ad nouellas conft. iuft. & conf. feud vltr 4 1664
Chriftern .. notæ ad difp feu. ienæ 4
Ierem Reuderi method iur. feu com. & Saxonici Vuitt. 1638
Arn de Reyger confuet feu. ienæ 4
Ioh. fr. de rhetii com. in ius feu franc.
M Ant del rio ex mifcellan fcrip. feu nouell & c Interp per P. Broffeum
Iacob Ritteri lucubr feu fax. 4 1667
Iufti ritteri inft feud lib 4 caffal 1662
Conr rittefhurii partit i. feud 8 hanou
Differentiæ iur feu argent 4
Henr a ... tr de feu fpiræ f 1598 fran.
Ioh Rudinger difficilimæ iuris feud contr arg 8 1608
Enchiridion argent 1621
Meth i. feud argent 8 1612
Frid schenck tr col 8 1630
Interp in lib 3 feud colon f
Io. Schnei epit. in vfus feud ienæ 4 cũ notis magdel 5
Ioach Schobel exerc feud ienæ 4
Ioh Sconer difp feud franc 4 1597
Ludol Schraderi tr feud franc f 1590
Pet Schroteri arbor feud frugif marp
Ern frid fchroterus in ius feud ienæ 4.
Difp de feu regalibus refp io chr.
Difp de feudi alienat refp ienæ 4
Georg. . fynopfis i. feu vuitt 12
Ioh chrift .. difp inaug de feud.
Clandii Seiffelii fpeculum feu bafil
Mart de Silimanis de vfibus feu tr x
Regner Sixtini exegeris i. feu franc 8
Franc Sonfbecius col f 1900
Ioh Stechii fiftema iurifprud f. bafil.
Matth fteph. exeg i. feud. franc 8 eiuf dem œconomia vniuerfi iu. par. 2
Georg ad ftruuii fintagma iu. fe. ien.
De alienat & reuocat feu ienæ 4
Difp de feu amiffione refp io aug. ienæ 4 1559
Gothofr fueui exerc feud vuitr 4
Laur fyluani tr de recogn feu. col. 8
Ioh otto de iure feudi ad t. 1 l. 1 fe. ien
Ioh fileni i paratit inft. feu. roftoch 12
Nicol. vigelius l. 1 iu. feu. bafil 8 1567
centuriæ 4 franc
Herm. vulteii l. 2 de feu. eorumdemq iure marp. 8 1595
Petri iord. vrfini tr. de feu. Neap
Magni vuedder. varii tr. de feu franc.
Georg. vuerneri difpp. refp. ioh-iufto
Parth. pe feud. emiffione & deuol.
Matth vuefembecii tr de feu vuitt. 8
Perioche feud. lou. 4
Ioh. Vveftph. i feu. 7 difp franc. 4
Ioh iac vvifembachii comp. i. feud. extat cum difp. & aliis fran. 4
Ioh. Vlr. vvolf. hendecas qq. feud. tub
Io. Vurmferus de feu. improptiis tub.
Vdalr. zaris cum Sonfb. & frid. fchen
Henr. zoefis præl de iur feud. io. 4
Rich. zouchei defcrp. iur. & iud. feud.
Confuet. mediol. & nor. ox. 8 1634
Ioh. zobelij inft. feud. franc. 4 1617

TA-

TAVOLA DELLE
COSE PIV NOTABILI
DELL' OPERA

A

B

C

Can-

D

Dili-

G

H

IGno-

I.

L.

M.

Pre-

TAVOLA.

Ser

T

V

Z

IL FINE.

De benefic. fratr. & qual. fratr. succed.

na: ma se a nome proprio sarà stato acquistato dal fratello, i frutti saranno communi, mentre habiteranno insieme. E' però vero, che anco in questi Feudi noui il fratello succede, se queste tre cose concorrono: che sia fatto l'acquisto di denari della fraterna, che essi fratelli al tempo d

che ciò fosse d

vn fratello ac

ri communi,

sua parte di q

uerà luogo ap

espressa decis

16197. Luglio.

robba dell'alt

Succedono

fosse il patto, ò

ceduto dal Pa

gnità del conce

munificenza; il

supremo Princip

La successione

L.1.C.fi liberalit. Imper. socius libl 10.

no al settimo g

Morto il V

figliuoli masc

successiuamen

¶ Si igitur & ¶. Si vero neq. fratres. Auth. de hæred. ab intesta. yen.

dono i fratelli

poi gli agnati

oltre li figliuol

luogo, essend

ne questo cas

uo Feudo inu

redi maschi,

magno di esso

il

Tit. supr. versicul. Si enim ff. de hæred. ab intest. ven. l. 3.

il Feudo al Patrone ritorna. Notabil dubbio suol nascer nelli Feudi noui indiuisibili conceduti a due fratelli l'vno de' quali senza figliuoli mancando, la sua portione al Patrone aspetti, se tutto questo Feudo si debba dare al Patrone, ouero al fratello soprauiuuto: i Dottori

essi che hauerà la

rà anco l'altra

L. Scimus. ¶. Nec autem. C. de donat.

& se le portio-

to del possesso

pagando al Pa-

L. Mulier. ff. qui pot. in pign. habean.

, ma non la vo-

la paga al fra-

il pagamento,

L. Cum. filius in pr. ff. de leg. 2.

sarà vincitore:

spetto della di-

l. 1. C. com diuid.

la materia, co-

a diuisione, ò

succede all'altro

rche prima ha-

De eo qui fin. fec. aunat.

perche in questi

, come discen-

Nè in ciò si fa di-

De his qui Feud. dar. poss. versi. Hoc quoq.

nto al còn san-

ne' beni allodiali

lude quello che

Auth. Cessante, cum Auth. seq. C. de legit heredib.

vterini fratelli

Feudi l'affini-

nsiderabile.

i beni allodiali

1586. vltimo Agost.

i, ò vtrinque

Parte di questa

congionti.

Rep.